

XVIII legislatura

A.S. 1883:

"Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale"

Luglio 2020
n. 162



servizio del bilancio
del Senato



SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – SBilancioCU@senato.it –  @SR_Bilancio

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

Servizio del bilancio, (2020). Nota di lettura, «A.S. 1883: "Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale"». NL162, luglio 2020, Senato della Repubblica, XVIII legislatura

INDICE

TITOLO I SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI ED EDILIZIA.....	1
Capo I Semplificazioni in materia di contratti pubblici	1
Articolo 1 (<i>Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia</i>)	1
Articolo 2 (<i>Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sopra soglia</i>)	2
Articolo 3 (<i>Verifiche antimafia e protocolli di legalità</i>)	3
Articolo 4 (<i>Conclusioni dei contratti pubblici e ricorsi giurisdizionali</i>).....	5
Articolo 5 (<i>Sospensione dell'esecuzione dell'opera pubblica</i>)	6
Articolo 6 (<i>Collegio consultivo tecnico</i>)	7
Articolo 7 (<i>Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche</i>)	9
Articolo 8 (<i>Altre disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici</i>).....	10
Articolo 9 (<i>Misure di accelerazione degli interventi infrastrutturali</i>)	14
Capo II Semplificazione e altre misure in materia edilizia e per la ricostruzione pubblica nelle aree colpite da eventi sismici.....	16
Articolo 10 (<i>Semplificazioni e altre misure in materia edilizia</i>).....	16
Articolo 11 (<i>Accelerazione e semplificazione della ricostruzione pubblica nelle aree colpite da eventi sismici</i>)	20
TITOLO II SEMPLIFICAZIONI PROCEDIMENTALI E RESPONSABILITÀ	22
Capo I Semplificazioni procedurali.....	22
Articolo 12 (<i>Modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241</i>)	22
Articolo 13 (<i>Accelerazione del procedimento in conferenza di servizi</i>)	24
Articolo 14 (<i>Disincentivi alla introduzione di nuovi oneri regolatori</i>).....	26
Articolo 15 (<i>Agenda per la semplificazione, ricognizione e semplificazione dei procedimenti e modulistica standardizzata</i>).....	28
Articolo 16 (<i>Disposizioni per facilitare l'esercizio del diritto di voto degli italiani all'estero nel referendum confermativo del testo di legge costituzionale, recante "Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari"</i>)	29
Capo II Disposizioni in materia di enti locali e stato di emergenza	32
Articolo 17 (<i>Stabilità finanziaria degli enti locali</i>).....	32
Articolo 18 (<i>Modifiche al decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35</i>)	33
Capo III Semplificazioni concernenti l'organizzazione del sistema universitario e disposizioni concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.....	33
Articolo 19 (<i>Misure di semplificazione in materia di organizzazione del sistema universitario</i>)	33
Articolo 20 (<i>Disposizioni concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco</i>)	36
Capo IV Responsabilità.....	60

Articolo 21 (<i>Responsabilità erariale</i>)	60
Articolo 22 (<i>Controllo concomitante della Corte dei conti per accelerare gli interventi di sostegno e di rilancio dell'economia nazionale</i>).....	61
Articolo 23 (<i>Modifiche all'articolo 323 del codice penale</i>).....	62
TITOLO III MISURE DI SEMPLIFICAZIONE PER IL SOSTEGNO E LA DIFFUSIONE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE	62
Capo I Cittadinanza digitale e accesso ai servizi digitali della pubblica amministrazione.....	62
Articolo 24 (<i>Identità digitale, domicilio digitale e accesso ai servizi digitali</i>).....	62
Articolo 25 (<i>Semplificazione in materia di conservazione dei documenti informatici e gestione dell'identità digitale</i>).....	63
Articolo 26 (<i>Piattaforma per la notificazione digitale degli atti della pubblica amministrazione</i>)	65
Articolo 27 (<i>Misure per la semplificazione e la diffusione della firma elettronica avanzata e dell'identità digitale per l'accesso ai servizi bancari</i>).....	69
Articolo 28 (<i>Semplificazione della notificazione e comunicazione telematica degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale</i>)	70
Articolo 29 (<i>Disposizioni per favorire l'accesso delle persone con disabilità agli strumenti informatici e piattaforma unica nazionale informatica di targhe associate a permessi di circolazione dei titolari di contrassegni</i>)	71
Articolo 30 (<i>Misure di semplificazione in materia anagrafica</i>)	72
Capo II Norme generali per lo sviluppo dei sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni e l'utilizzo del digitale nell'azione amministrativa	74
Articolo 31 (<i>Semplificazione dei sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni e dell'attività di coordinamento nell'attuazione della strategia digitale e in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica</i>)	74
Articolo 32 (<i>Codice di condotta tecnologica</i>).....	78
Capo III Strategia di gestione del patrimonio informativo pubblico per fini istituzionali	80
Articolo 33 (<i>Disponibilità e interoperabilità dei dati delle pubbliche amministrazioni e dei concessionari di pubblici servizi</i>).....	80
Articolo 34 (<i>Semplificazione per la Piattaforma Digitale Nazionale Dati</i>).....	81
Articolo 35 (<i>Consolidamento e razionalizzazione delle infrastrutture digitali del Paese</i>).....	83
Capo IV Misure per l'innovazione	84
Articolo 36 (<i>Misure di semplificazione amministrativa per l'innovazione</i>).....	84
Articolo 37 (<i>Disposizioni per favorire l'utilizzo della posta elettronica certificata nei rapporti tra Amministrazione, imprese e professionisti</i>).....	87
TITOLO IV SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI ATTIVITÀ DI IMPRESA, AMBIENTE E GREEN ECONOMY.....	90
Capo I Semplificazioni in materia di attività di impresa e investimenti pubblici	90
Articolo 38 (<i>Misure di semplificazione per reti e servizi di comunicazioni elettroniche</i>)	90
Articolo 39 (<i>Semplificazioni della misura Nuova Sabatini</i>).....	95
Articolo 40 (<i>Semplificazione delle procedure di cancellazione dal registro delle imprese e dall'albo degli enti cooperativi</i>).....	96

Articolo 41 (<i>Semplificazione del Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici e riduzione degli oneri informativi a carico delle Amministrazioni pubbliche</i>)	98
Articolo 42 (<i>Semplificazioni dell'attività del Comitato interministeriale per la programmazione economica</i>)	100
Articolo 43 (<i>Semplificazione per l'erogazione delle risorse pubbliche in agricoltura, in materia di controlli nonché di comunicazioni individuali dei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 38, comma 7, del decreto-legge n. 98 del 2011</i>)	102
Articolo 44 (<i>Misure a favore degli aumenti di capitale</i>).....	104
Articolo 45 (<i>Proroga dei termini per assicurare la continuità del servizio svolto da Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.A. e Alitalia Cityliner S.p.A. in amministrazione straordinaria</i>)	105
Articolo 46 (<i>Semplificazioni in materia di Zone Economiche Speciali</i>)	106
Articolo 47 (<i>Accelerazione nell'utilizzazione dei fondi nazionali ed europei per gli investimenti nella coesione e nelle riforme</i>).....	107
Articolo 48 (<i>Disposizioni urgenti in materia di funzionalità delle Autorità di sistema portuale e delle Autorità di sistema portuale, di digitalizzazione della logistica portuale nonché di rilancio del settore della crocieristica, del cabotaggio marittimo e della nautica</i>)	108
Articolo 49 (<i>Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali</i>)	112
Capo II Semplificazioni in materia ambientale	115
Articolo 50 (<i>Razionalizzazione delle procedure di valutazione dell'impatto ambientale</i>)	115
Articolo 51 (<i>Semplificazioni in materia di VIA per interventi di incremento della sicurezza di infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie e idriche e di attuazione degli interventi infrastrutturali</i>).....	120
Articolo 52 (<i>Semplificazione delle procedure per interventi e opere nei siti oggetto di bonifica</i>).....	121
Articolo 53 (<i>Semplificazione delle procedure nei siti di interesse nazionale</i>).....	122
Articolo 54 (<i>Misure di semplificazione in materia di interventi contro il dissesto idrogeologico</i>)	123
Articolo 55 (<i>Semplificazione in materia di zone economiche ambientali</i>).....	123
Capo III Semplificazioni in materia di green economy	125
Articolo 56 (<i>Disposizioni di semplificazione in materia di interventi su progetti o impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile e di taluni nuovi impianti, nonché di spalma incentivi</i>).....	125
Articolo 57 (<i>Semplificazione delle norme per la realizzazione di punti e stazioni di ricarica di veicoli elettrici</i>).....	129
Articolo 58 (<i>Trasferimenti statistici di energia rinnovabile dall'Italia ad altri paesi</i>)	132
Articolo 59 (<i>Meccanismo dello scambio sul posto altrove per piccoli Comuni</i>).....	133
Articolo 60, commi 1-6 (<i>Semplificazione dei procedimenti autorizzativi delle infrastrutture delle reti energetiche nazionali</i>).....	135
Articolo 60, comma 7 (<i>Semplificazione dei procedimenti autorizzativi delle infrastrutture delle reti energetiche nazionali</i>).....	137
Articolo 61 (<i>Semplificazione dei procedimenti autorizzativi delle infrastrutture della rete di distribuzione elettrica</i>).....	138
Articolo 62 (<i>Semplificazione dei procedimenti per l'adeguamento di impianti di produzione e accumulo di energia</i>)	139

Articolo 63 (<i>Programma straordinario di manutenzione del territorio forestale e montano, interventi infrastrutturali irrigui e bacini di raccolta delle acque</i>)	141
Articolo 64 (<i>Semplificazioni per il rilascio delle garanzie sui finanziamenti a favore di progetti del green new deal</i>).....	143

TITOLO I

SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI ED EDILIZIA

CAPO I

SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI

Articolo 1

(Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia)

La norma interviene in materia di procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia europea, con una disciplina transitoria, con efficacia limitata alle procedure avviate fino al 31 luglio 2021.

In tali casi, l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di due mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento, aumentati a quattro mesi in caso di procedura negoziata. Il mancato rispetto dei termini, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale e, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento.

Si prevedono due modalità di affidamento dei contratti pubblici:

- l'affidamento diretto per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 150.000 euro;
- la procedura negoziata senza bando con consultazione di almeno cinque o dieci o quindici operatori economici secondo l'importo dei lavori da affidare.

Per tali modalità di affidamento la stazione appaltante non richiede le garanzie fideiussorie provvisorie di cui all'articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016, salvo che ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta. Nel caso in cui sia richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare è dimezzato.

Le disposizioni in esame si applicano anche alle procedure per l'affidamento dei servizi di organizzazione, gestione e svolgimento delle prove dei concorsi pubblici.

La RT afferma che le norme in esame sono di carattere temporaneo e ordinamentale, derogatorie del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto la soglia comunitaria, volte ad incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici e a far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19.

Per la RT tali disposizioni non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, atteso che la norma sembra accelerare i tempi di aggiudicazione dei contratti pubblici sotto la soglia comunitaria e, come affermato dalla RT, incentivare

gli investimenti pubblici, andrebbero fornite maggiori informazioni circa gli effetti sui saldi di finanza pubblica dovuti ad una possibile accelerazione della spesa rispetto alle previsioni.

Inoltre, con riferimento all'eliminazione della garanzia fideiussoria o al suo dimezzamento e considerato che la garanzia copre il rischio della mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva, andrebbe chiarito se da tale innovazione, nell'incrementare il rischio della mancata stipula del contratto di aggiudicazione, possa determinare, sia pure in via eventuale, effetti sui saldi di finanza pubblica.

Articolo 2

(Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sopra soglia)

La norma interviene in materia di procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici sopra soglia di rilevanza comunitaria con una disciplina transitoria, con efficacia limitata alle procedure avviate fino al 31 luglio 2021. In tali casi, l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di sei mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento. Il mancato rispetto dei termini, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale e, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento.

Per l'affidamento dei lavori si prevede l'applicabilità della procedura ristretta o, nei casi previsti dalla legge, della procedura competitiva con negoziazione di cui agli articoli 61 e 62 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari, e di cui agli articoli 123 e 124, per i settori speciali, in ogni caso con i termini ridotti, per ragioni di urgenza.

Si prevede che le stazioni appaltanti procedano mediante la procedura negoziata - di cui all'articolo 63 del codice dei contratti pubblici per i settori ordinari e di cui all'articolo 125, per i settori speciali - per l'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di opere di importo pari o superiore alle soglie comunitarie.

Si stabilisce che, per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, le stazioni appaltanti, per l'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, regolate dal comma 3, e per l'esecuzione dei relativi contratti, operano in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e delle disposizioni in materia di subappalto.

Per ogni procedura di appalto è nominato un responsabile unico del procedimento che, con propria determinazione adeguatamente motivata, valida ed approva ciascuna fase progettuale o di esecuzione del contratto, anche in corso d'opera.

Si prevede la pubblicazione degli atti delle stazioni appaltanti adottati ai sensi del presente articolo, e del relativo aggiornamento degli atti, sui rispettivi siti istituzionali, nella sezione «Amministrazione trasparente». Nella medesima sezione sono altresì pubblicati gli ulteriori atti indicati all'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Si specifica che il ricorso ai contratti secretati di cui all'articolo 162 del codice è limitato ai casi di 'stretta necessità' e richiede una specifica motivazione.

La RT afferma che le norme in esame sono di carattere temporaneo e ordinamentale, derogatorie del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sopra la soglia comunitaria, volte ad incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici e a far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19.

Per la RT tali disposizioni non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, atteso che la norma sembra accelerare i tempi di aggiudicazione dei contratti pubblici sopra la soglia comunitaria e, come affermato dalla RT, incentivare gli investimenti pubblici, andrebbero fornite maggiori informazioni circa gli effetti sui saldi di finanza pubblica dovuti ad una possibile accelerazione della spesa.

Articolo 3

(Verifiche antimafia e protocolli di legalità)

Il comma 1 consente fino al 31 luglio 2021 alle pubbliche amministrazioni di corrispondere alle imprese e ai privati benefici economici comunque denominati (erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni e pagamenti), anche in assenza della documentazione antimafia, qualora il rilascio della stessa non sia immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati nazionale. I benefici sono erogati sotto condizione "risolutiva": ciò comporta che laddove dovesse sopraggiungere una interdittiva antimafia, i benefici dovrebbero essere restituiti. La disposizione fa salve le misure analoghe già introdotte dai provvedimenti d'urgenza emanati per far fronte all'emergenza Covid-19.

Il comma 2, sempre fino al 31 luglio 2021, consente di stipulare, approvare o autorizzare contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture, sulla base di una informativa antimafia provvisoria. L'informativa provvisoria consente la stipula, l'approvazione o l'autorizzazione dei contratti e subcontratti che saranno però sottoposti a condizione risolutiva. È stabilito infatti che l'informativa liberatoria provvisoria permette la stipula, l'approvazione e l'autorizzazione dei contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture, fermo restando le ulteriori verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia da completarsi entro trenta giorni.

Il comma 3, per potenziare i controlli antimafia, consente oltre alla consultazione della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia (di cui all'art. 96 del Codice), anche la consultazione di tutte le ulteriori banche dati disponibili.

Il comma 4 dispone che, qualora dalle verifiche successive dovesse scaturire una informazione interdittiva ai sensi della normativa antimafia, i contratti sarebbero risolti di diritto, salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite. Sul punto, la disposizione riprende il contenuto dell'art. 92, comma 3, del Codice e fa salve le disposizioni: 1) l'art. 94 (*Effetti delle informazioni del prefetto*), commi 3 e 4, del Codice, che esclude la revoca o il recesso nel caso in cui l'opera sia in corso di ultimazione ovvero, in caso di fornitura di beni e servizi ritenuta essenziale per il perseguimento dell'interesse pubblico, qualora il soggetto che la fornisce non sia sostituibile in tempi rapidi; 2) l'art. 32 (*Misure*

straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione), comma 10, del decreto-legge n. 90 del 2014, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari, che consente al prefetto, a fronte dell'emissione di un'interdittiva antimafia, di ordinare la straordinaria e temporanea gestione dell'impresa (rinnovazione degli organi sociali mediante la sostituzione del soggetto coinvolto o diretta gestione prefettizia) limitatamente alla completa esecuzione del contratto di appalto ovvero dell'accordo contrattuale o della concessione se sussiste l'urgente necessità di assicurare il completamento dell'esecuzione.

Il comma 5 demanda a un decreto del Ministro dell'Interno – da emanare entro 15 giorni all'entrata in vigore del decreto-legge - l'individuazione di ulteriori misure di semplificazione per quanto riguarda la competenza delle Prefetture in materia di rilascio della documentazione antimafia.

Il comma 6 stabilisce che per quanto non espressamente disciplinato dai commi da 1 a 5, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Il comma 7 inserisce nel Codice antimafia un nuovo articolo 83-*bis*, rubricato "Protocolli di legalità", con il fine dichiarato dalla relazione illustrativa di dare un fondamento normativo ai protocolli che già da tempo stipula il Ministero dell'interno con le associazioni di categoria e di consentire così la possibile estensione anche ai rapporti tra privati della disciplina sulla documentazione antimafia.

La RT si limita a certificare che la disposizione ha carattere eminentemente ordinamentale e non determina, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, per i profili di quantificazione e copertura, con specifico riferimento alle disposizioni di cui ai commi 2-3, andrebbe confermato che le attività ivi previste ai fini del rilascio da parte delle Amministrazioni competenti dell'"*informativa liberatoria provvisoria*", possano svolgersi con le sole risorse umane e strumentali che sono già previste ai sensi della legislazione vigente.

Sul punto, andrebbe valutata l'opportunità dell'inserimento di una specifica clausola di neutralità, che andrebbe accompagnata da una RT recante l'illustrazione degli elementi e dati che siano idonei a comprovarne la sostenibilità, come previsto dall'articolo 17, comma 6-*bis*, della legge di contabilità.

In merito al comma 4, circa gli effetti ivi previsti di una informazione interdittiva ai sensi della normativa antimafia, per cui si prevede la risoluzione di diritto dei contratti con le PA salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente sempre che " nei limiti delle utilità conseguite", andrebbero richieste delucidazioni in merito alla possibilità che tale disposizione determini un aggravio di oneri per la finanza pubblica, atteso che ai relativi fabbisogni dovrebbe farsi fronte comunque a valere dei soli stanziamenti già previsti ai sensi della legislazione vigente, che non dovrebbero scontare il rischio del sostenimento di ulteriori oneri per la progettazione delle opere di finalizzazione dei lavori, ovvero, per l'indizione di nuove procedure di evidenza pubblica, al fine di portare a termine lavori che siano stati solo parzialmente eseguiti per l'intervento dell'"interdizione" in parola.

Articolo 4 *(Conclusioni dei contratti pubblici e ricorsi giurisdizionali)*

Il comma 1, novella l'articolo 32 del codice dei contratti pubblici, in materia di procedure per la conclusione del contratto di affidamento. In particolare si recano due novelle al comma 8 di tale norma:

- al primo periodo, si specifica che la stipulazione del contratto di appalto o di concessione deve avere luogo - anziché 'ha luogo', previsto dal testo sino ad ora vigente - entro sessanta giorni successivi al momento in cui è divenuta efficace l'aggiudicazione, (salvo diverso termine previsto nel bando o nell'invito ad offrire, ovvero l'ipotesi di differimento); inoltre, con riferimento alla suddetta ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, se ne specifica la valenza purché essa sia comunque giustificata dall'interesse alla sollecita esecuzione del contratto;
- si dispone che la mancata stipulazione del contratto nel termine previsto deve essere motivata con specifico riferimento all'interesse della stazione appaltante e all'interesse nazionale alla sollecita esecuzione del contratto e viene valutata ai fini della responsabilità erariale e disciplinare del dirigente preposto. Inoltre, la pendenza di un ricorso giurisdizionale nel cui ambito non sia stata disposta o inibita la stipulazione del contratto, non costituisce giustificazione adeguata per la mancata stipulazione del contratto nel termine previsto. Infine, si prevede che le stazioni appaltanti hanno facoltà di stipulare contratti di assicurazione della propria responsabilità civile derivante dalla conclusione del contratto e dalla prosecuzione o sospensione della sua esecuzione.

Il comma 2 dispone l'applicazione del comma 2 dell'articolo 125 del Codice del processo amministrativo (decreto legislativo n. 104 del 2010), ovvero un particolare onere motivazionale della decisione cautelare inteso a verificare l'impatto della pronuncia sull'interesse pubblico legato all'esecuzione dell'appalto, in caso di impugnazione degli atti relativi alle procedure di affidamento.

Il comma 3 interviene in materia di contenzioso relativo alle opere inserite nel programma di rilancio delineato dal Governo. In particolare si prevede che in caso di impugnazione degli atti relativi alle procedure di affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di opere di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria la cui realizzazione è necessaria per il superamento della fase emergenziale o per far fronte agli effetti negativi derivanti dalle misure di contenimento, si applica l'intero articolo 125 c.p.a. (estendendo quindi non solo la previsione relativa all'onere motivazionale della pronuncia cautelare ma anche quella riguardante i limiti alla caducazione del contratto in seguito alla accertata illegittimità della aggiudicazione).

Il comma 4 modifica l'art. 120 c.p.a. che prevede disposizioni specifiche applicabili al rito degli appalti pubblici - modificandone i commi 6 (lett. a)) e 9 (lett. c)).

La modifica al primo periodo del comma 6, prevede come "regola" la definizione del giudizio in esito all'udienza cautelare (ex art. 60 c.p.a) anche in deroga al primo periodo del comma 1 dell'articolo 74 (che prevede che nel caso in cui ravvisi la manifesta fondatezza ovvero la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso, il giudice decide con sentenza in forma semplificata).

La modifica al comma 9 accelera ulteriormente la fase decisoria, stabilendo che il giudice (ricomprendendo quindi anche il giudizio d'appello) deposita la sentenza con la quale definisce il giudizio (sia di primo grado che d'appello), entro quindici giorni dall'udienza di discussione. Nei casi in cui la stesura della motivazione sia particolarmente complessa, il giudice deve:

- pubblicare il dispositivo nel termine di quindici giorni, indicando anche le domande eventualmente accolte e le misure per darvi attuazione;
- depositare, comunque, la sentenza entro trenta giorni dall'udienza.

La RT afferma che la disposizione ha carattere eminentemente ordinamentale e non determina, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 5 ***(Sospensione dell'esecuzione dell'opera pubblica)***

La norma detta disposizioni a carattere transitorio, fino al 31 luglio 2021, applicabili agli appalti il cui valore sia pari o superiore alla soglia comunitaria, per disciplinare i casi di sospensione dell'esecuzione dell'opera pubblica.

In particolare, si prevede che, fino al 31 luglio 2021, in deroga all'articolo 107 del codice dei contratti pubblici, la sospensione, volontaria o coattiva, dell'esecuzione di lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del codice dei contratti pubblici, anche se già iniziati, può avvenire, esclusivamente, per il tempo strettamente necessario al loro superamento, per le seguenti ragioni:

- a) cause previste da disposizioni di legge penale, dal codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché da vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea;
- b) gravi ragioni di ordine pubblico, salute pubblica o dei soggetti coinvolti nella realizzazione delle opere, ivi incluse le misure adottate per contrastare l'emergenza sanitaria globale da COVID-19;
- c) gravi ragioni di ordine tecnico, idonee a incidere sulla realizzazione a regola d'arte dell'opera, in relazione alle modalità di superamento delle quali non vi è accordo tra le parti;
- d) gravi ragioni di pubblico interesse.

La sospensione è in ogni caso disposta dal responsabile unico del procedimento.

Nelle ipotesi inerenti sospensioni per cause previste da disposizioni di legge penale, dal codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione nonché da vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea si provvede alla risoluzione di diritto del contratto e alla conseguente scelta delle modalità di prosecuzione.

Nelle ipotesi invece inerenti gravi ragioni di ordine pubblico, salute pubblica o di pubblico interesse si prevede che le stazioni appaltanti o le autorità competenti provvedono su determinazione del collegio consultivo tecnico, ad autorizzare nei successivi dieci giorni la prosecuzione dei lavori.

Viene fatto salvo il caso di assoluta e motivata incompatibilità tra causa della sospensione e prosecuzione dei lavori.

Nelle ipotesi di sospensione per gravi ragioni di ordine tecnico il collegio consultivo tecnico - entro quindici giorni dalla comunicazione della sospensione dei lavori ovvero della causa che potrebbe determinarla - adotta una determinazione con cui accerta l'esistenza di una causa tecnica di legittima sospensione dei lavori; indica inoltre le modalità con cui proseguire i lavori e le eventuali modifiche necessarie da apportare per la realizzazione dell'opera a regola d'arte.

Nel caso in cui la prosecuzione dei lavori, per qualsiasi motivo, ivi incluse la crisi o l'insolvenza dell'esecutore anche in caso di concordato con continuità aziendale ovvero di autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'impresa, non possa proseguire con il soggetto designato, la stazione appaltante, previo parere del collegio consultivo tecnico dichiara senza indugio la risoluzione del contratto, in deroga alla procedura di cui all'articolo 108, commi 3 e 4, del codice dei contratti pubblici. La risoluzione opera di diritto. Tuttavia, si prevede che ciò avvenga "salvo che per gravi motivi tecnici ed economici sia comunque, anche in base al citato parere" del collegio consuntivo "possibile o preferibile proseguire con il medesimo soggetto".

La stazione appaltante provvede secondo una delle seguenti modalità:

- a) procede all'esecuzione in via diretta dei lavori, anche avvalendosi, nei casi consentiti dalla legge, previa convenzione, di altri enti o società pubbliche;
- b) interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla originaria procedura di gara come risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori, se tecnicamente ed economicamente possibile e alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario;
- c) indice una nuova procedura per l'affidamento del completamento dell'opera;
- d) propone alle autorità governative la nomina di un commissario straordinario per lo svolgimento delle attività necessarie al completamento dell'opera.

Le suddette disposizioni si applicano anche in caso di ritardo dell'avvio o dell'esecuzione dei lavori, non giustificato dalle esigenze descritte al comma 1 della norma, che abbia una durata di compiuta realizzazione per un numero di giorni pari o superiore a un decimo del tempo previsto o stabilito per la realizzazione dell'opera e, comunque, pari ad almeno trenta giorni per ogni anno previsto o stabilito per la realizzazione dell'opera.

Fatta salva l'esistenza di uno dei casi di sospensione di cui al comma 1 - le parti non possono invocare l'inadempimento della controparte o di altri soggetti per sospendere l'esecuzione dei lavori di realizzazione dell'opera ovvero le prestazioni connesse alla tempestiva realizzazione dell'opera.

A tal fine il giudice tiene conto:

- delle "probabili conseguenze" del provvedimento stesso per tutti gli interessi che possono essere lesi;
- del preminente interesse nazionale o locale alla sollecita realizzazione dell'opera;
- inoltre, il giudice valuta anche la irreparabilità del pregiudizio per l'operatore economico, il cui interesse va comunque comparato con quello del soggetto pubblico alla celere realizzazione dell'opera.

In ogni caso, si stabilisce che l'interesse economico dell'appaltatore o la sua eventuale sottoposizione a procedura concorsuale o di crisi non può essere ritenuto prevalente rispetto all'interesse alla realizzazione dell'opera pubblica.

La RT afferma che le disposizioni previste dalla norma hanno carattere ordinamentale e, pertanto non introducono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 6 ***(Collegio consultivo tecnico)***

La norma prevede, fino al 31 luglio 2021, per i lavori relativi ad opere pari o superiore alle soglie di rilevanza europea, la obbligatoria costituzione presso ogni stazione appaltante di un collegio consultivo tecnico. Questo va costituito prima dell'avvio dell'esecuzione o comunque non oltre dieci giorni da tale data, ovvero entro trenta giorni per i contratti la cui esecuzione sia già iniziata.

Il collegio è formato, a scelta della stazione appaltante, da tre, o cinque componenti in caso di motivata complessità dell'opera e di eterogeneità delle professionalità richieste. I membri sono dotati di esperienza e qualificazione professionale adeguata alla tipologia dell'opera, tra ingegneri, architetti, giuristi ed economisti con comprovata esperienza nel settore degli appalti maturata per effetto del conseguimento di un dottorato di ricerca ovvero di una dimostrata pratica professionale per almeno cinque anni nel settore di riferimento. Si dettano inoltre le modalità di nomina. Nel caso in cui le parti non trovino un accordo sulla nomina del presidente questo è designato entro i successivi cinque giorni

dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le opere di interesse nazionale, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e Bolzano o dalle città metropolitane per le opere di rispettivo interesse.

Il collegio ha funzioni in materia di sospensione dell'esecuzione dell'opera pubblica e di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche che possono insorgere nel corso dell'esecuzione. L'inosservanza delle determinazioni del collegio consultivo tecnico viene valutata ai fini della responsabilità del soggetto agente per danno erariale e costituisce, salvo prova contraria, grave inadempimento degli obblighi contrattuali; l'osservanza, invece, delle determinazioni del collegio consultivo è causa di esclusione della responsabilità del soggetto agente per danno erariale, fatto salvo il dolo. Le determinazioni del collegio consultivo tecnico hanno la natura del lodo contrattuale previsto dalle norme del codice di procedura civile in materia di arbitrato irrituale, salva diversa e motivata volontà espressamente manifestata in forma scritta dalle parti stesse. La disposizione disciplina le modalità di adozione delle determinazioni del Collegio ed i relativi termini.

Si prevede, anche per le opere diverse da quelle pari o superiore alle soglie di rilevanza europea, la facoltà per le parti di nominare comunque un collegio consultivo tecnico con tutti o parte dei compiti descritti ai commi precedenti: le parti possono a tal fine stabilire l'applicabilità di tutte o parte delle disposizioni di cui all'articolo 5.

Si attribuisce la facoltà alle stazioni appaltanti, tramite il loro RUP, di costituire un collegio consultivo tecnico formato da tre componenti per risolvere problematiche tecniche o giuridiche di ogni natura anche nella fase antecedente alla esecuzione del contratto. Si dettano in tal caso le modalità di scelta dei tre componenti, prevedendo due componenti nominati dalla stazione appaltante ed il terzo nominato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o da Regioni, Province autonome o città metropolitane, rispettivamente per le opere di interesse nazionale e per le opere di interesse locale. Le funzioni di componente del collegio consultivo tecnico nominato ai sensi della presente disposizione non sono incompatibili con quelle di componente del collegio nominato ai sensi del primo comma, in materia di Collegi obbligatori.

Si stabilisce lo scioglimento del collegio consultivo tecnico, al termine dell'esecuzione del contratto ovvero, nelle ipotesi in cui non ne è obbligatoria la costituzione, in data anteriore su accordo delle parti. Dal 31 luglio 2021, il collegio può essere sciolto in qualsiasi momento, su accordo tra le parti, nelle ipotesi in cui ne è prevista l'obbligatoria costituzione.

In favore dei componenti del collegio consultivo tecnico si prevede un compenso a carico delle parti e proporzionato al valore dell'opera, al numero, alla qualità e alla tempestività delle determinazioni assunte. I compensi dei membri del collegio sono computati all'interno del quadro economico dell'opera alla voce spese impreviste. In mancanza di determinazioni o pareri ad essi spetta un gettone unico onnicomprensivo. In caso di ritardo nell'assunzione delle determinazioni è prevista una decurtazione del compenso stabilito in base al primo periodo da un decimo a un terzo, per ogni ritardo. Il compenso è liquidato dal collegio consultivo tecnico unitamente all'atto contenente le determinazioni, salva la emissione di parcelle di acconto, in applicazione delle tariffe richiamate dall'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, aumentate fino a un quarto.

Si stabiliscono dei limiti agli incarichi per i componenti e le decadenze in caso di ritardo nell'adozione di determinazioni.

Si abrogano le disposizioni del D.L. n. 32 del 2019 (c.d. sblocca cantieri) che aveva recato la disciplina concernente l'eventuale costituzione, la composizione e i poteri del collegio consultivo tecnico.

La RT afferma che la norma detta disposizioni di carattere ordinatorio in merito al Collegio consultivo tecnico previsto per prevenire controversie relative all'esecuzione dei contratti pubblici. Le disposizioni introdotte dall'articolo non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica perché i compensi dei membri del Collegio sono computati all'interno del quadro economico dell'opera.

Al riguardo, preliminarmente si osserva che le disposizioni previgenti del DL 32/2019 prevedevano soltanto la facoltà di costituire un collegio consultivo tecnico che invece ora diviene obbligatorio presso ogni stazione appaltante, per i lavori relativi ad opere pari o superiore alle soglie di rilevanza europea. Nel prendere atto che i compensi dei membri del Collegio sono computati all'interno del quadro economico dell'opera, si osserva che la norma pone nuovi oneri a carico delle risorse disponibili a legislazione vigente per la realizzazione delle opere, tra l'altro anche per quelle già in esecuzione e che quindi hanno un quadro economico già definito. Andrebbero quindi fornite maggiori informazioni sull'ammontare dei compensi che dovranno essere pagati, sugli importi attualmente disponibili nei quadri economici alla voce spese impreviste e sulla loro capienza per affrontare anche altri eventuali oneri imprevisti che possono sopraggiungere. Eventualmente andrebbe chiarito se sia possibile ricavare risparmi da altre voci dei quadri economici in modo da far fronte agli oneri in esame. In generale, servirebbero dei dati di consuntivo di opere già completate da cui si possa derivare l'esistenza di risorse residue sufficienti a coprire i compensi per i membri del collegio, nonché sui compensi già erogati per i collegi consultivi tecnici istituiti ai sensi del citato decreto del 2019.

Inoltre, con riferimento alle attività di nomina a carico del MIT e delle regioni e province autonome per le rispettive competenze, appare utile acquisire conferma che le predette attività possano essere effettivamente svolte nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Articolo 7

(Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche)

La norma istituisce nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a decorrere dall'anno 2020, il Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche. Il Fondo è destinato alla prosecuzione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016), (cioè pari o superiori a 5.350.000 euro). Il Fondo non può finanziare nuove opere e l'accesso non può essere reiterato a esclusione del caso in cui la carenza delle risorse derivi da un'accelerazione della realizzazione delle opere rispetto al cronoprogramma.

Si prevede che, per l'anno 2020 lo stanziamento del fondo ammonta a 30 milioni di euro. Per gli anni successivi, con il disegno di legge di bilancio, è iscritto sul Fondo un importo corrispondente al 5 per cento delle maggiori risorse stanziata nella prima delle annualità del bilancio, nel limite massimo di 100 milioni di euro, per la realizzazione da parte delle Amministrazioni centrali e territoriali di nuove opere e infrastrutture o per il rifinanziamento di quelle già previste a legislazione vigente.

Il Fondo è altresì alimentato:

- dalle risorse disponibili in bilancio anche in conto residui, destinate al finanziamento dell'opera e non più necessarie in quanto anticipate a valere sul Fondo;
- dalle somme corrispondenti ad eventuali anticipazioni del Fondo alla stazione appaltante per residui passivi caduti in perenzione, mediante utilizzo di quota parte delle somme da iscrivere sul Fondo di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con la legge di bilancio successiva alla eliminazione dal Conto del patrimonio dei predetti residui passivi.

Le stazioni appaltanti possono fare richiesta di accesso al Fondo quando, sulla base dell'aggiornamento del cronoprogramma finanziario dell'opera, risulti, per l'esercizio in corso, un fabbisogno finanziario aggiuntivo non prevedibile rispetto alle risorse disponibili per la regolare e tempestiva prosecuzione dei lavori.

Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono individuate le modalità operative di accesso e utilizzo del Fondo e i criteri di assegnazione delle risorse.

Sempre con decreti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono assegnate le risorse per la rapida prosecuzione dell'opera, nei limiti delle disponibilità annuali del Fondo.

All'onere derivante dalla norma e pari a 30 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando: quanto a 17 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze; quanto a 0,7 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali; quanto a 1,7 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca; quanto a 1,7 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno; quanto a 0,9 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo; quanto a 8 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

La RT descrive il contenuto della norma.

Al riguardo, si evidenzia che per gli anni successivi all'anno 2020 la dotazione del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche sarà alimentata mediante il disegno di legge di bilancio, iscrivendo un importo corrispondente al 5 per cento delle maggiori risorse stanziata nella prima delle annualità del bilancio, nel limite massimo di 100 milioni di euro, per la realizzazione da parte delle Amministrazioni centrali e territoriali di nuove opere e infrastrutture o per il rifinanziamento di quelle già previste a legislazione vigente. Pertanto, al momento il Fondo è finanziato solo per l'anno in corso.

Inoltre, si osserva che la previsione di alimentare il Fondo mediante le risorse disponibili in bilancio anche in conto residui, destinate al finanziamento dell'opera e non più necessarie in quanto anticipate a valere sul Fondo, sembra configurare la rinuncia a possibili economie finalizzate al miglioramento dei saldi di finanza pubblica.

Articolo 8

(Altre disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici)

Il comma 1 detta una serie di disposizioni in relazione alle procedure pendenti disciplinate dal codice dei contratti pubblici ovvero avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 31 luglio 2021.

Per tali procedure si prevede che:

- è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del codice dei contratti pubblici, fermo restando quanto previsto dall'articolo 80 del medesimo codice, sui motivi di esclusione;

- le stazioni appaltanti possono prevedere, a pena di esclusione dalla procedura, l'obbligo per l'operatore economico di procedere alla visita dei luoghi, nonché alla consultazione sul posto dei documenti di gara e relativi allegati ai sensi e per gli effetti dell'articolo 79, comma 2, del codice, esclusivamente laddove detto adempimento sia strettamente indispensabile in ragione della tipologia, del contenuto o della complessità dell'appalto da affidare;
- in relazione alle procedure ordinarie, si applicano le riduzioni dei termini procedurali per ragioni di urgenza di cui agli articoli 60, comma 3, 61, comma 6, 62 comma 5, 74, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture possono essere avviate anche in mancanza di una specifica previsione nei documenti di programmazione, a condizione che entro trenta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto si provveda ad un aggiornamento in conseguenza degli effetti dell'emergenza COVID-19.

Il comma 2, in relazione alle procedure disciplinate dal codice dei contratti pubblici, per le quali sia scaduto entro il 22 febbraio 2020 il termine per la presentazione delle offerte, dispone che le stazioni appaltanti, provvedono all'adozione dell'eventuale provvedimento di aggiudicazione entro la data del 31 dicembre 2020.

Il comma 3 prevede che, in relazione agli accordi-quadro di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che siano efficaci alla data di entrata in vigore del presente decreto, le stazioni appaltanti provvedono, entro la data del 31 dicembre 2020, all'aggiudicazione degli appalti basati su tali accordi-quadro ovvero all'esecuzione degli stessi nei modi previsti dai commi da 2 a 6 del medesimo articolo 54. Viene previsto il vincolo dei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e viene fatto fermo quanto previsto dall'articolo 103 del D.L. 18/2020 (Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza).

Il comma 4 reca disposizioni con riferimento ai lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Per tali lavori il direttore dei lavori effettua lo stato di avanzamento dei lavori (SAL), contestualmente emette il certificato di pagamento e comunque entro cinque giorni dall'adozione del SAL ed effettua il pagamento entro quindici giorni dall'emissione del certificato di pagamento.

Sono riconosciuti - a valere sulle somme a disposizione della stazione appaltante indicate nei quadri economici dell'intervento e, ove necessario, utilizzando anche le economie derivanti dai ribassi d'asta - i maggiori costi derivanti dall'adeguamento e dall'integrazione, da parte del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, del piano di sicurezza e coordinamento. Ciò in attuazione delle misure di contenimento previste per l'emergenza sanitaria da Covid-19. Il rimborso di detti oneri avviene in occasione del pagamento del primo SAL successivo all'approvazione dell'aggiornamento del piano di sicurezza e coordinamento recante la quantificazione degli oneri aggiuntivi.

Il rispetto delle misure di contenimento ove impedisca, anche solo parzialmente, il regolare svolgimento dei lavori ovvero la regolare esecuzione dei servizi o delle forniture costituisce causa di forza maggiore, ai sensi dell'articolo 107, comma 4, del codice dei contratti pubblici in materia di sospensione parziale dell'esecuzione. Inoltre, qualora il rispetto delle misure di contenimento impedisca di ultimare i lavori, i servizi o le forniture nel termine contrattualmente previsto, costituisce circostanza non imputabile all'esecutore ai sensi del comma 5 del citato articolo 107 ai fini della proroga del termine contrattuale, ove richiesta. Non si applicano gli obblighi di comunicazione all'ANAC e le relative sanzioni in materia di tardiva comunicazione.

Il comma 5, lettera a), apporta alcune modifiche all'art. 38 del codice in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti e centrali di committenza.

La lettera b) modifica la disciplina dei motivi di esclusione per gravi violazioni commesse dall'operatore economico concernenti gli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o di contributi previdenziali, recata dall'art. 80 del codice dei contratti pubblici.

La lettera c) modifica l'art. 83 del codice che al comma 4 prevede, per gli appalti di servizi e forniture, che le stazioni appaltanti, nel bando di gara, possano richiedere un livello adeguato di

copertura assicurativa contro i rischi professionali. La novella prevede che tale valutazione sia condotta dalla stazione appaltante sulla base della polizza assicurativa contro i rischi professionali già posseduta dall'operatore economico e in corso di validità. Nel caso di polizze assicurative di importo inferiore al valore dell'appalto, le stazioni appaltanti possono richiedere che, a corredo dell'offerta, sia documentato l'impegno dell'impresa assicuratrice ad adeguare il valore della polizza assicurativa a quello dell'appalto, in caso di aggiudicazione.

Il comma 6 stabilisce a quali procedure si applicano le novelle di cui al comma.

Il comma 7 reca proroghe di termini e modifiche di alcune disposizioni contenute nell'art. 1 del decreto-legge n. 32 del 2019 ("Sblocca-cantieri"). Esso proroga al 31 dicembre 2021 il termine di sospensione dell'applicazione di talune norme del codice dei contratti pubblici concernenti, rispettivamente, il divieto di c.d. appalto integrato e i criteri di selezione dei componenti delle commissioni per la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico. Proroga al 30 novembre 2021 il termine per la presentazione al Parlamento della relazione sulle deroghe al codice previste dal D.L. n. 32 medesimo. Inoltre, proroga al 31 dicembre 2021, talune disposizioni recanti l'estensione ai settori ordinari di procedure di esame previste per i settori speciali. Ulteriori modifiche riguardano la disciplina concernente i pareri del Consiglio superiore dei lavori pubblici che sono obbligatori sui progetti di fattibilità tecnica ed economica di lavori pubblici di competenza statale, o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, di importo pari o superiore ai 100 milioni di euro mentre per soglie più basse le competenze del Consiglio superiore sono esercitate dai comitati tecnici amministrativi presso i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche o si prescinde dall'acquisizione del parere.

Il comma 8 prevede che il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 e comunque fino alla scadenza del predetto stato di emergenza, procede, all'acquisizione e distribuzione delle apparecchiature e dei dispositivi di protezione individuale, nonché di ogni necessario bene strumentale, compresi gli arredi scolastici, utile a garantire l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2020-2021, nonché a contenere e contrastare l'eventuale emergenza nelle istituzioni scolastiche statali. A tal fine il Commissario provvede nel limite delle risorse assegnate allo scopo con delibera del Consiglio dei ministri a valere sul Fondo emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1; le risorse sono versate sull'apposita contabilità speciale intestata al Commissario. A tale scopo, le procedure di affidamento dei contratti pubblici, necessarie per dare attuazione al primo periodo, possono essere avviate dal Commissario anche precedentemente al trasferimento alla contabilità speciale delle suddette risorse.

Il comma 9 consente al Commissario straordinario preposto al rafforzamento della risposta sanitaria all'emergenza da Covid-19 di avviare le procedure di affidamento dei contratti pubblici necessari per dare attuazione ai piani di riorganizzazione della rete ospedaliera e della rete assistenziale territoriale, anche prima che siano disponibili gli importi a tal fine autorizzati nella contabilità speciale intestata al Commissario straordinario.

Il comma 10 prevede che la proroga della validità dei documenti unici di regolarità contributiva - DURC, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, prevista a legislazione vigente, non si applichi quando sia richiesto di produrre tali documenti oppure dichiararne il possesso o comunque quando sia necessario indicare, dichiarare o autocertificare la regolarità contributiva, ai fini della selezione del contraente o per la stipulazione del contratto relativamente a lavori, servizi o forniture previsti o in qualunque modo disciplinati dal presente decreto-legge.

Il comma 11 prevede che con regolamento, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione, sia definita la disciplina esecutiva, attuativa e integrativa delle disposizioni concernenti le materie indicate di cui al D.Lgs. 208 del 2011 relativo ai lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza.

La RT, oltre a descrivere brevemente le singole disposizioni, afferma che le stesse sono di carattere ordinamentale e quindi non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, sul comma 4, con riferimento ai lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto e alla previsione che per tali lavori il direttore dei lavori effettui lo stato di avanzamento dei lavori (SAL), contestualmente emetta il certificato di pagamento ed effettui il pagamento entro quindici giorni dall'emissione del certificato di pagamento, andrebbe chiarito se la disposizione determini una accelerazione nella previsione dei pagamenti e, di conseguenza, produca sui saldi di finanza pubblica effetti differenti rispetto a quelli già scontati a legislazione vigente.

Relativamente al riconoscimento dei maggiori costi derivanti dall'adeguamento e dall'integrazione, da parte del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, del piano di sicurezza e coordinamento, a valere sulle somme a disposizione della stazione appaltante indicate nei quadri economici dell'intervento, andrebbero forniti maggiori elementi di dettaglio circa le effettive disponibilità nei quadri economici dell'intervento di tali risorse idonee allo scopo e senza pregiudizio nei confronti del pagamento delle eventuali altre spese a valere sulla predetta voce.

Sul medesimo punto, circa l'idoneità dell'utilizzo delle economie derivanti dai ribassi d'asta per coprire i maggiori costi derivanti dal piano di sicurezza e coordinamento, appare opportuno che il Governo fornisca ulteriori elementi di valutazione, posto che i ribassi d'asta potrebbero essere utilizzati per far fronte a eventuali maggiori fabbisogni che dovessero manifestarsi nel corso della realizzazione dei lavori e dunque a garanzia della conclusione degli stessi senza necessità di ulteriori finanziamenti.

Riguardo al rilascio di alcuni pareri di competenza del Consiglio superiore da parte dei comitati tecnici amministrativi presso i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche, andrebbe assicurato che ai predetti compiti i comitati possano adempiere mediante le risorse previste a legislazione vigente e senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

Infine con riferimento ai compiti attribuiti al Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 in ambito scolastico, a valere nel limite delle risorse assegnate allo scopo sul Fondo emergenze nazionali, appare opportuno che siano forniti maggiori elementi di dettaglio circa l'entità e la idoneità delle risorse da utilizzare per le finalità individuate dalla norma in esame.

Si osserva, inoltre, che la previsione di consentire al Commissario di avviare le procedure di affidamento dei contratti pubblici anche precedentemente al trasferimento alla contabilità speciale delle suddette risorse nonché di consentire di avviare le procedure di affidamento dei contratti pubblici necessari per dare attuazione ai piani di riorganizzazione della rete ospedaliera e della rete assistenziale territoriale, anche prima che siano disponibili gli importi a tal fine autorizzati nella contabilità speciale

intestata al Commissario straordinario, nel determinare una accelerazione nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici sembrano imprimere anche una accelerazione nell'esecuzione della spesa. A tal fine andrebbero chiariti i possibili effetti sui saldi di finanza pubblica rispetto a quelli già scontati a legislazione vigente.

Si segnala, infine che appare poco prudentiale la possibilità di avviare le procedure di affidamento dei contratti pubblici prima che si sia verificato il trasferimento delle risorse necessarie sulla contabilità speciale, potendo essere ancora incerto sia l'importo sia i tempi di effettiva disponibilità delle predette risorse.

Articolo 9

(Misure di accelerazione degli interventi infrastrutturali)

Il comma 1 apporta una serie di modifiche e integrazioni alla disciplina dei commissari straordinari introdotta dai commi 1-5 dell'art. 4 del D.L. 32/2019 (c.d. decreto sblocca cantieri).

La lettera a) riscrive il comma 1 dell'art. 4 del D.L. 32/2019, ove viene disciplinata la procedura per addivenire all'individuazione degli interventi da commissariare e alla nomina dei relativi commissari, al fine di prevedere:

- la proroga dei termini attualmente previsti per l'emanazione dei decreti di individuazione degli interventi e di nomina dei relativi commissari;
- la modifica degli interventi infrastrutturali oggetto di commissariamento;
- l'eliminazione dell'obbligatorietà del parere delle Commissioni parlamentari;
- l'intesa con il Presidente della Regione interessata.

La lettera b) riscrive il comma 3 dell'art. 4 del D.L. 32/2019, ove sono disciplinati i poteri attribuiti ai commissari, al fine di:

- limitare i poteri di deroga in materia di contratti pubblici.;
- prevedere che, per l'esercizio delle funzioni di stazione appaltante con i poteri derogatori testé menzionati, i commissari straordinari provvedono anche a mezzo di ordinanze.

La lettera c) del comma 1 introduce un nuovo comma 3-bis all'art. 4 del D.L. 32/2019, al fine di:

- autorizzare l'apertura di apposite contabilità speciali intestate ai commissari, su cui confluiscono le risorse destinate al loro funzionamento ed alla realizzazione degli interventi in relazione ai quali svolgono le funzioni di stazioni appaltanti;
- introdurre una serie di disposizioni di carattere contabile, in base alle quali:
 - il Commissario predisporre e aggiorna, mediante apposita piattaforma elettronica resa disponibile dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, il cronoprogramma dei pagamenti degli interventi in base al quale l'amministrazione statale competente assume gli impegni pluriennali di spesa a valere sugli stanziamenti annuali e pluriennali iscritti in bilancio;
 - conseguentemente il Commissario, nei limiti delle risorse impegnate in bilancio, può avviare le procedure di affidamento dei contratti anche nelle more del trasferimento delle risorse sulla contabilità speciale.
 - gli impegni pluriennali possono essere annualmente rimodulati con la legge di bilancio in relazione agli aggiornamenti del cronoprogramma dei pagamenti nel rispetto dei saldi di finanza pubblica.
 - le risorse destinate alla realizzazione degli interventi confluiscono, previa tempestiva richiesta del Commissario all'Amministrazione statale competente, sulla contabilità speciale sulla base degli stati di avanzamento dell'intervento comunicati al Commissario;
- introdurre una serie di disposizioni volte a regolare il controllo dei provvedimenti e dell'attività dei commissari.

La lettera d) riscrive il comma 4 dell'art. 4 del D.L. 32/2019, al fine di:

- imporre ai commissari non solo la trasmissione al CIPE dei progetti approvati, del cronoprogramma dei lavori e del relativo stato di avanzamento, come già previsto dal testo previgente, ma anche del quadro economico degli interventi;
- precisare altresì che le informazioni citate devono essere rilevate attraverso il sistema di monitoraggio di cui al d.lgs. n. 229 del 2011;

La lettera e) riscrive il comma 5 dell'art. 4 del D.L. 32/2019 – che nel testo previgente demanda ad uno più D.P.C.M. la definizione dei termini, delle modalità, delle tempistiche, dell'eventuale supporto tecnico, delle attività connesse alla realizzazione dell'opera e del compenso per i commissari straordinari, e precisa che i relativi oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi – al fine di:

- precisare che i decreti in questione sono gli stessi decreti di nomina previsti e disciplinati dal comma 1;
- stabilire che nei citati decreti deve essere indicata la quota percentuale del quadro economico degli interventi eventualmente da destinare alle spese di supporto tecnico e al compenso per i commissari;
- modificare la parte della disposizione che prevede che i commissari possono avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture dell'amministrazione centrale o territoriale interessata nonché di società controllate dallo Stato o dalle Regioni;
- introdurre una disposizione che consente ai Commissari straordinari di provvedere alla nomina di un sub-commissario e che ne disciplina il relativo compenso, prevedendo che lo stesso (in linea con quanto già previsto dal testo previgente per i commissari) non può superare la misura prevista dall'art. 15, comma 3, del D.L. 98/2011 ed è posto a carico del quadro economico dell'intervento da realizzare, nell'ambito della quota percentuale di cui sopra.

Il comma 2, nel modificare il comma 4 dell'art. 7 del D.L. 133/2014, consente ai Presidenti delle Regioni di avvalersi di vari soggetti oltre che per lo svolgimento di attività di progettazione ed esecuzione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico previsti dagli accordi di programma stipulati ai sensi dell'art. 2, comma 240, della legge 191/2009, anche alle medesime attività (di progettazione ed esecuzione) relative ad interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, comunque finanziati a valere su risorse finanziarie nazionali, europee e regionali.

Il comma 3 reca una disposizione volta a garantire l'uniformità nelle gestioni commissariali, con alcune debite esclusioni, finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche o interventi infrastrutturali assicurando, al contempo, la riduzione dei relativi tempi di esecuzione.

La RT afferma che le disposizioni di cui al comma 1 hanno contenuto meramente ordinamentale, individuando le modalità procedurali attraverso cui pervenire ad una celere realizzazione degli interventi affidati ai Commissari straordinari già previsti dall'articolo 4 del decreto- legge 18 aprile 2019, n. 32.

Inoltre, la RT, oltre a descrivere i commi 2 e 3, afferma che le disposizioni contenute nell'articolo non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, con riferimento alla disposizione che attribuisce al Commissario il compito di predisporre e aggiornare, mediante apposita piattaforma elettronica resa disponibile dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, il cronoprogramma dei pagamenti degli interventi andrebbe confermato che per l'implementazione e l'utilizzo di tale piattaforma elettronica si possa provvedere

nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente e senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

Inoltre, relativamente alla previsione che il Commissario, nei limiti delle risorse impegnate in bilancio, possa avviare le procedure di affidamento dei contratti anche nelle more del trasferimento delle risorse sulla contabilità speciale, andrebbe chiarito se tale possibilità possa determinare una accelerazione della spesa con impatto sui saldi di finanza pubblica e se tale procedura appaia prudentiale rispetto alle modalità e ai tempi di assegnazione delle risorse.

Si osserva poi che la lettera *e*) modifica il comma 5 dell'articolo 4 del decreto 32/2019 e pone a carico dei quadri economici delle opere non più i soli compensi dei commissari ma anche le spese di supporto tecnico. Inoltre, la nuova versione del comma 5 pone sempre a carico dei quadri economici delle opere anche gli oneri per avvalersi di strutture di pubbliche amministrazioni o società in controllo pubblico. Infine, si aggiunge la possibilità per i Commissari straordinari di nominare un sub-commissario e anche il compenso del sub-commissario è posto a carico del quadro economico dell'intervento da realizzare. Andrebbe quindi chiarita l'affermazione della RT secondo la quale le disposizioni non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Sarebbe utile a tale riguardo un'integrazione che illustri gli ammontari presunti, anche in termini percentuali, di spese di supporto tecnico, avvalimento di altre amministrazioni o società pubbliche e compensi per sub-commissari e evidenzi la compatibilità con gli stanziamenti dei quadri generali delle opere che potranno essere destinati a tali finalità e senza pregiudizio nei confronti della realizzazione delle opere e del pagamento delle altre voci di spesa previste nei predetti quadri¹.

CAPO II

SEMPLIFICAZIONE E ALTRE MISURE IN MATERIA EDILIZIA E PER LA RICOSTRUZIONE PUBBLICA NELLE AREE COLPITE DA EVENTI SISMICI

Articolo 10

(Semplificazioni e altre misure in materia edilizia)

L'articolo 10, comma 1, reca una serie di modifiche al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) volte a semplificare e accelerare le procedure edilizie e ridurre gli oneri a carico dei cittadini e delle imprese, nonché di assicurare il

¹ A tale proposito, in occasione dell'approvazione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, la Ragioneria generale dello Stato aveva rappresentato a proposito dei compensi dei Commissari, stabiliti dal comma 5 e dal comma 6 dell'articolo 4, che "nell'ambito dei quadri economici degli interventi, a cui carico sono posti i relativi oneri, sono già ricomprese le somme a disposizione della stazione appaltante, tra le cui voci figurano quelle inerenti alle spese per accertamenti e indagini, alle spese per l'acquisizione di aree o immobili e per i pertinenti indennizzi, alle spese tecniche relative alla progettazione, nonché alle spese tecniche relative alla direzione dei lavori." Cfr. Nota depositata il 14 maggio 2019 presso la Commissione Bilancio del Senato.

recupero e la qualificazione del patrimonio edilizio esistente e lo sviluppo di processi di rigenerazione urbana.

In particolare, la lettera *a*), riscrive il comma 1-*ter* dell'art. 2-*bis* del D.P.R. 380/2001, che reca la disciplina delle deroghe in materia di limiti di distanza tra fabbricati.

Il primo periodo del nuovo comma 1-*ter* stabilisce che, nei casi di interventi che comportino la demolizione e ricostruzione di edifici e fermo restando (come già previsto dalla norma previgente) che la ricostruzione è comunque consentita nell'osservanza delle distanze legittimamente preesistenti, non è più richiesto il rispetto: del vincolo del medesimo sedime; del vincolo della medesima sagoma.

Il secondo periodo del nuovo comma 1-*ter* dispone, poi, che gli incentivi volumetrici eventualmente riconosciuti per l'intervento possono essere realizzati, sempre nel rispetto delle distanze legittimamente preesistenti: con ampliamenti fuori sagoma; con il superamento dell'altezza massima dell'edificio demolito.

Il terzo periodo del nuovo comma 1-*ter* stabilisce, infine, che nelle zone omogenee A, gli interventi di demolizione e ricostruzione, sono consentiti esclusivamente nell'ambito di piani urbanistici di recupero e di riqualificazione particolareggiati, di competenza comunale, fatte salve le previsioni degli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti.

La lettera *b*), modifica in più punti l'art. 3 del D.P.R. 380/2001, recante la definizione degli interventi edilizi. In particolare, vengono modificate le definizioni di "manutenzione straordinaria" e di "ristrutturazione edilizia con l'obiettivo di ampliarne l'ambito applicativo.

Più nel dettaglio, si restringe l'ambito di applicazione della previsione secondo cui sono comunque vietati interventi di manutenzione straordinaria che comportino modifiche alle destinazioni d'uso, stabilendo che detti interventi non devono comportare mutamenti urbanisticamente rilevanti delle destinazioni d'uso implicanti incremento del carico urbanistico.

Si specifica poi che nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono comprese anche le modifiche ai prospetti degli edifici legittimamente realizzati purché tali modifiche rispettino le seguenti condizioni:

- siano necessarie per mantenere o acquisire l'agibilità dell'edificio ovvero per l'accesso allo stesso;
- non pregiudichino il decoro architettonico dell'edificio;
- l'intervento risulti conforme alla vigente disciplina urbanistica ed edilizia;
- e non abbia ad oggetto immobili sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).

Si estende, poi, l'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia anche agli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversa sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche e con le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, per l'applicazione della normativa sull'accessibilità, per l'installazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento energetico.

Inoltre, costituiscono ristrutturazione edilizia gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, con possibilità, per gli interventi di ristrutturazione edilizia, di incrementi di volumetria ove espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana. Inoltre, per gli interventi di demolizione e ricostruzione e di ripristino di edifici crollati o demoliti effettuati sugli immobili sottoposti a tutela nonché su quelli ubicati nelle zone omogenee A, possono considerarsi di ristrutturazione edilizia a condizione che, oltre al mantenimento della medesima sagoma, sia previsto anche il mantenimento di prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria.

La lettera *c*), sostituisce la lettera *e-bis*) del comma 1 dell'art. 6 del D.P.R. 380/2001, recante la disciplina dell'attività edilizia libera fornendo una nuova e più ampia classificazione, quali attività

ricadenti in regime di edilizia libera, delle strutture leggere destinate ad essere rimosse alla fine del loro utilizzo.

La lettera *d)* interviene sull'art. 9-*bis* del D.P.R. 380/2001, in materia di documentazione amministrativa prevedendo che lo stato legittimo dell'immobile o dell'unità immobiliare è quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o da quello che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio che ha interessato l'intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali.

La lettera *e)*, sostituisce la lettera *c)* del comma 1 dell'art. 10 del D.P.R. 380/2001, che definisce gli interventi di ristrutturazione edilizia soggetti a permesso di costruire. In particolare, si espunge il riferimento alle modifiche dei prospetti contenuto nel testo previgente, qualificando come interventi di ristrutturazione edilizia subordinati a permesso di costruire i soli interventi di ristrutturazione edilizia che comportino modifiche della volumetria complessiva dell'edificio.

La lettera *f)*, novella l'art 14 del D.P.R. 380/2001 in materia di permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici. In particolare, la modifica al comma 1-*bis* consente per la richiesta di permesso di costruire in deroga per gli interventi di ristrutturazione edilizia di ammettere in via generale la deroga alle destinazioni d'uso ammissibili facendo venir meno il vincolo in base al quale la deroga era ammissibile a condizione che il mutamento di destinazione d'uso non comportasse un aumento della superficie coperta prima dell'intervento di ristrutturazione.

La lettera *g)*, apporta una modifica alla lettera *d-ter)* del comma 4, dell'art. 16 del D.P.R. 380/2001, recante la disciplina del contributo per il rilascio del permesso di costruire, finalizzata ad escludere il cambio di destinazione d'uso dai fattori determinativi del maggior valore generato dall'intervento edilizio di cui si debba tener conto ai fini della determinazione del contributo straordinario.

In virtù della modifica recata per il calcolo del contributo straordinario di cui all'art. 16, comma 4, lettera *d-ter)*, non è più considerato il maggior valore dell'area o dell'immobile generato da un cambio di destinazione d'uso.

La lettera *h)*, modifica il comma 4-*bis* dell'art. 17 del D.P.R. 380/2001, in materia di riduzione o esonero dal contributo di costruzione. In particolare, le modifiche al comma 4-*bis* riguardano:

- la previsione che la riduzione del venti per cento del contributo di costruzione è finalizzata ad agevolare gli interventi di rigenerazione urbana (mentre nel testo previgente la finalità era quella di agevolare gli interventi di “densificazione edilizia” oltre che di ristrutturazione, nonché di recupero e riuso degli immobili dismessi o in via di dismissione,);
- la estensione dei casi di riduzione del contributo di costruzione a tutti gli interventi di rigenerazione urbana e non solo, come previsto nella formulazione previgente, alle nuove costruzioni nei casi non interessati da varianti urbanistiche, deroghe o cambi di destinazione d'uso comportanti maggior valore rispetto alla destinazione originaria;
- il riconoscimento ai comuni della facoltà di deliberare ulteriori riduzioni del contributo di costruzione, fino alla completa esenzione dallo stesso.

La lettera *i)*, aggiunge un periodo finale al comma 8 dell'art. 20 del D.P.R. 380/2001 volto a prevedere il rilascio d'ufficio dell'attestazione dell'avvenuta formazione del silenzio assenso da parte dello sportello unico edilizia (SUE).

La lettera *l)*, modifica l'art. 22, comma 1, lettera *a)*, del D.P.R. 380/2001 includendo gli interventi di manutenzione straordinaria relativi ai prospetti tra quelli realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attività.

La lettera *m)*, modifica il comma 2 dell'art. 23-*ter* del D.P.R. 380/2001, che detta la definizione di destinazione d'uso.

In particolare, si sostituisce il riferimento, quale criterio di determinazione della destinazione d'uso di un fabbricato o di una unità immobiliare, alla destinazione “prevalente in termini di superficie utile” con quello alla destinazione “stabilita dalla documentazione di cui all'articolo 9-*bis*, comma 1-*bis*”, la quale è rappresentata dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o da quello che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio che ha interessato l'intero immobile o unità immobiliare,

integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali ovvero, nei casi di immobili realizzati in un'epoca nella quale non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio, dalle informazioni catastali e da ogni altro documento probante.

La lettera n), aggiunge il comma *7-bis* all'art. 24 del D.P.R. 380/2001, volto a stabilire che la segnalazione certificata di inizio attività può essere presentata anche in assenza di lavori al fine di richiedere l'agibilità per immobili legittimamente realizzati che ne siano privi.

Le lettere o) e p) intervengono in merito alla disciplina delle tolleranze costruttive in caso di parziali difformità rispetto al titolo edilizio abilitativo, disponendo, rispettivamente, l'abrogazione del comma *2-ter* dell'art. 34 e introducendo una nuova disciplina con il nuovo art. *34-bis* che:

- riproduce la previsione (già contenuta nel comma *2-ter* dell'art. 34) secondo cui il mancato rispetto dell'altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta non costituisce violazione edilizia se contenuto entro il limite del 2 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo, aggiungendo peraltro alle predette fattispecie anche quella, di tipo residuale, in base alla quale non costituisce violazione edilizia il mancato rispetto di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari;
- fuori dai casi di cui al punto precedente, e limitatamente agli immobili non sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004, prevede che costituiscono inoltre tolleranze esecutive le irregolarità geometriche e le modifiche alle finiture degli edifici di minima entità, nonché la diversa collocazione di impianti e opere interne e le modifiche alle finiture degli edifici, eseguite durante i lavori per l'attuazione di titoli abilitativi edilizi, a condizione che non comportino violazione della disciplina urbanistica ed edilizia e non pregiudichino l'agibilità dell'immobile.

Si recano, inoltre, ai commi da 2 a 7, ulteriori disposizioni concernenti una norma di interpretazione autentica in materia di altezza minima e requisiti igienico-sanitari dei locali di abitazione, opere edilizie in regime di comunione e condominio, proroga dei termini di inizio e ultimazione dei lavori, posa in opera di elementi o strutture amovibili, rilascio del titolo edilizio per la concessione dei contributi nei territori colpiti dagli eventi sismici in Italia centrale del 2016 e norme in materia di Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa.

La RT, relativamente al comma 1, lettera *h*), evidenzia che la riduzione del contributo di costruzione in misura non inferiore al 20% è già prevista a legislazione vigente dal comma *4-bis*, del DPR n. 380 del 2001. La norma in esame, pertanto, non introduce riduzioni del contributo e non necessita di risorse finanziarie per la sua copertura. La ragione della novella risiede nella necessità di esplicitare il concetto di “densificazione” attualmente previsto dalla norma vigente, che ha dato origine a dubbi applicativi che saranno superati con la nuova formulazione proposta.

La RT precisa, inoltre, che non vi è restrizione del campo di azione delle sanzioni pecuniarie in quanto la tolleranza del 2% è già prevista all'articolo 34, comma *2-ter*, e le irregolarità geometriche e le difformità di minima entità, eseguite durante i lavori “di attuazione dei titoli abilitativi edilizi e che non comportano violazione della disciplina ed urbanistica edilizia” non possono essere in alcun modo oggetto di sanzioni pecuniarie, in quanto non ricorrono gli estremi di un abuso, né quelli di un accertamento di conformità. Tali minime difformità, infatti, a disciplina vigente non comportano sanzioni.

Pertanto la RT conclude affermando che le misure proposte sono neutre sotto il profilo finanziario.

Al riguardo, con riferimento alla lettera g), che apporta una modifica alla lettera d-ter) del comma 4, dell'art. 16 del D.P.R. 380/2001, recante la disciplina del contributo per il rilascio del permesso di costruire, si osserva che, in seguito alla modifica per il calcolo del contributo straordinario, non è più considerato il maggior valore dell'area o dell'immobile generato da un cambio di destinazione d'uso. Posto che la RT non si sofferma su tale lettera, andrebbe acquisito l'avviso del Governo circa la possibilità che la citata modifica possa determinare una riduzione del gettito del contributo straordinario in esame e la necessità per i comuni di individuare apposite risorse finanziarie a copertura degli oneri di urbanizzazione.

Relativamente alla lettera h) e alla previsione che la riduzione del venti per cento del contributo di costruzione è finalizzata ad agevolare gli interventi di rigenerazione urbana in luogo degli interventi di "densificazione edilizia" e considerata la estensione dei casi di riduzione del contributo di costruzione a tutti gli interventi di rigenerazione urbana e non solo, come previsto nella formulazione previgente, alle nuove costruzioni nei casi non interessati da varianti urbanistiche, deroghe o cambi di destinazione d'uso comportanti maggior valore rispetto alla destinazione originaria, sembra che la norma, diversamente da quanto affermato dalla RT, determini un ampliamento delle riduzioni del contributo, necessitando di risorse finanziarie per la sua copertura. Infatti, affinché possa essere avvalorata l'affermazione di assenza di un ampliamento delle riduzioni del contributo rispetto a quello previsto a legislazione vigente, andrebbe dimostrata l'equivalenza dei termini "rigenerazione urbana" e "densificazione urbana" che dovrebbero sottendere la stessa tipologia di interventi, senza un loro incremento come sembrerebbe invece profilarsi dalle norme in esame.

Con riferimento alle tolleranze costruttive, si prende atto di quanto affermato dalla RT che tali minime difformità a disciplina vigente non comportano sanzioni e non si formulano osservazioni.

Sulla lettera i), andrebbe assicurato che gli sportelli unici per l'edilizia siano in grado di rilasciare le attestazioni così introdotte e nei termini previsti, avvalendosi delle sole risorse già disponibili a legislazione vigente.

Articolo 11

(Accelerazione e semplificazione della ricostruzione pubblica nelle aree colpite da eventi sismici)

La norma prevede che le disposizioni del presente decreto recanti semplificazioni e agevolazioni procedurali o maggiori poteri commissariali possono trovare applicazione, senza pregiudizio dei poteri e delle deroghe già previsti dalla legislazione vigente, alle gestioni commissariali, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, finalizzate alla ricostruzione e al sostegno delle aree colpite da eventi sismici verificatisi sul territorio nazionale.

Si prevede che il Commissario straordinario delle zone colpite dagli eventi sismici del 2016 individui con propria ordinanza gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticità, anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella pena, dalle leggi antimafia e misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle

disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

L'elenco di tali interventi e opere è comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri, che può impartire direttive. Per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere in esame, il Commissario straordinario può nominare fino a due sub-commissari, responsabili di uno o più interventi, nonché individuare il soggetto attuatore competente, che agisce sulla base delle ordinanze commissariali. Il compenso dei due sub-commissari è determinato in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98. A tal fine è autorizzata la spesa di 100.000 euro per il 2020 e 200 mila euro annui a decorrere dal 2021. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

Si stabilisce che i lavori di competenza delle diocesi e degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, di importo non superiore alla soglia comunitaria per singolo lavoro, seguono le procedure previste per la ricostruzione privata sia per l'affidamento della progettazione che dei lavori.

La RT afferma che la previsione di cui al comma 1 ha contenuto meramente ordinamentale, stabilendo che le disposizioni del presente decreto recanti semplificazioni e agevolazioni procedurali o maggiori poteri commissariali, anche se relative alla scelta del contraente o all'aggiudicazione di pubblici lavori, servizi e forniture, possono trovare applicazione, senza pregiudizio dei poteri e delle deroghe già previsti dalla legislazione vigente, alle gestioni commissariali in corso, finalizzate alla ricostruzione e al sostegno delle aree colpite da eventi sismici verificatisi sul territorio nazionale. Conseguentemente, essa non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Relativamente alle previsioni di cui al comma 2 concernenti l'individuazione da parte del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, degli interventi e delle opere urgenti e di particolare criticità per i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale (fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE), nonché la possibilità di nominare due sub-commissari, per la RT hanno anch'esse contenuto meramente ordinamentale.

Con riferimento agli oneri relativi al compenso dei due sub-commissari è autorizzata la spesa di 100.000 euro per il 2020 e 200 mila euro annui a decorrere dal 2021, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

Al riguardo, non si formulano osservazioni, salvo rinviare alle osservazioni contenute nella presente nota ai restanti articoli, visto che ai sensi del comma 1 del presente articolo, le disposizioni del presente decreto recanti semplificazioni e agevolazioni procedurali o maggiori poteri commissariali si applicano anche alle gestioni commissariali in corso, finalizzate alla ricostruzione e al sostegno delle aree colpite da eventi sismici verificatisi sul territorio nazionale.

TITOLO II

SEMPLIFICAZIONI PROCEDIMENTALI E RESPONSABILITÀ

CAPO I

SEMPLIFICAZIONI PROCEDIMENTALI

Articolo 12

(Modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241)

Il comma 1, alle lettere a)-l) reca una serie di modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241 (cd. Legge sul "procedimento amministrativo" e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi).

In particolare, alla lettera a), sono apportate alcune integrazioni all'articolo 2 (*Conclusione del procedimento*), che per l'appunto disciplina i termini di conclusione del procedimento amministrativo. Con una prima disposizione viene aggiunto il comma 4-*bis*, che obbliga le pubbliche amministrazioni a misurare e rendere pubblici i tempi effettivi di conclusione dei procedimenti amministrativi di maggiore impatto per i cittadini e per le imprese, comparandoli con i termini previsti dalla normativa vigente. (n.1).

Inoltre, con una seconda modifica, si introduce un nuovo comma 8-*bis*, dove si stabilisce l'inefficacia di alcuni provvedimenti adottati "fuori termine", al fine di incentivare il rispetto dei termini procedurali ed evitare l'adozione di "atti tardivi", rendendo effettivo il meccanismo del silenzio-assenso. (n.2). Il nuovo comma 8-*bis* prevede peraltro anche una diversa ipotesi, in cui l'inefficacia è prevista per i provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di cui all'articolo 19, commi 3 e 6-*bis*, in caso di applicazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), adottati dopo la scadenza dei termini ivi previsti. Contestualmente all'inefficacia degli atti tardivi in tutti i casi descritti, il nuovo comma 8-*bis*, introdotto dalla disposizione in esame, fa salvo il potere di annullamento d'ufficio previsto dall'articolo 21-*nonies*, ove ne ricorrano i presupposti e le condizioni.

Alla lettera b) si modifica l'articolo 3-*bis* (*Uso della telematica*), introdotto con la riforma del 2005, che richiede alle amministrazioni di incentivare l'uso della telematica nei rapporti tra amministrazioni e tra queste e i privati. La novella sostituisce la vigente formulazione della disposizione prevedendo a livello generale un obbligo più stringente e perentorio, in base al quale le amministrazioni "agiscono mediante strumenti informatici e telematici";

Con la lettera c) si modifica il comma 3 dell'articolo 5 (*Responsabile del procedimento*), prevedendo l'obbligo di comunicare il domicilio digitale del responsabile del procedimento, oltre che l'unità organizzativa responsabile e il nominativo del responsabile (come attualmente stabilito dalla norma) ai soggetti interessati e controinteressati al provvedimento finale, ai quali è inviata la comunicazione di avvio del procedimento, nonché, su richiesta, a chiunque vi abbia interesse.;

Alla lettera d), si interviene sulle modalità e sui contenuti della comunicazione di avvio del procedimento, disciplinati dall'articolo 8 (*Modalità e contenuti della comunicazione di avvio del*

procedimento). Rispetto alla disciplina finora vigente, la disposizione introduce due novità. Con la prima si inserisce il domicilio digitale dell'amministrazione tra i contenuti necessari della comunicazione di avvio. Con la seconda si rende obbligatorio comunicare le diverse modalità telematiche con le quali è possibile prendere visione degli atti, accedere al fascicolo informatico di cui al citato articolo 41 del CAD ed esercitare in via telematica i diritti previsti dalla legge. Tra le modalità con cui si potrà accedere agli atti la disposizione richiama il punto di accesso telematico di cui all'articolo 64-bis del CAD (nuova lettera d) dell'art. 8, co. 2, della L. 241 del 1990). È previsto che sia obbligatorio continuare a comunicare anche l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti, ma solo in via subordinata, ossia ove gli atti non siano disponibili o accessibili mediante modalità telematiche (nuova lettera d-bis) dell'art. 8, comma 2.

Alla lettera e), si modifica la disciplina relativa alla comunicazione delle ragioni che impediscono l'accoglimento della richiesta di cui all'articolo 10-bis (*Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza*). In base a tale disposizione, nei procedimenti ad istanza di parte, l'amministrazione, qualora sia orientata ad un provvedimento negativo, deve comunicare tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza (c.d. preavviso di rigetto). Entro il termine di dieci giorni dalla comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto osservazioni, corredate eventualmente da documenti. Tra i motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza il legislatore impedisce di addurre inadempienze o ritardi che sono attribuibili all'amministrazione;

Alla lettera f), si modifica il comma 2 dell'articolo 16 (*Attività consultiva*), prevedendo che in caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere, ancorché si tratti di un parere obbligatorio, o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, l'amministrazione richiedente procede indipendentemente dall'espressione del parere.

Alla lettera g), ai punti 1)-4), si introducono alcune modifiche all'articolo 17-bis (*Silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici*). In virtù del nuovo istituto, nei casi in cui per l'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi da parte di una pubblica amministrazione sia prevista l'acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati, di competenza di altre amministrazioni pubbliche ovvero di gestori di beni o servizi pubblici, le amministrazioni o i gestori competenti sono tenuti a comunicare le rispettive decisioni entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dello schema di provvedimento, decorso il quale senza che sia stato comunicato l'atto di assenso, concerto o nulla osta, lo stesso si intende acquisito. Si applica il silenzio assenso decorsi novanta giorni anche per i pareri e i nulla osta di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini.

Alla lettera h), si modificano i commi 1 e 3 dell'articolo 18 (*Autocertificazione*) novellandone la disciplina, che rappresenta uno degli strumenti principali del processo di semplificazione amministrativa. La lettera inserisce nell'articolo 18 una nuova disposizione, ai sensi della quale nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l'erogazione di benefici economici comunque denominati, indennità, prestazioni previdenziali e assistenziali, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni da parte di pubbliche amministrazioni, ovvero il rilascio di autorizzazioni e nulla osta comunque denominati, le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 sostituiscono ogni tipo di documentazione comprovante tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento (nuovo comma 3-bis dell'articolo 18).

Alla lettera i) si interviene sul comma 2 dell'articolo 21-octies (*Annulabilità del provvedimento*), stabilendo che al provvedimento adottato in violazione dell'articolo 10-bis sul preavviso di diniego non si applica la norma di cui all'art. 21-octies, co. 2, secondo periodo, che esclude l'annulabilità in caso in mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto

adottato. In sostanza, l'effetto della disposizione è dunque di consentire l'annullabilità del provvedimento in ogni caso, con la sola eccezione dei vizi formali.

Alla lettera l) si modifica il comma 2-bis, dell'articolo 29 (*Ambito di applicazione della legge*), dove si stabilisce che attengono ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, le disposizioni della legge concernenti gli obblighi per la pubblica amministrazione di misurare i tempi effettivi di conclusione dei procedimenti.

Il comma 2 richiede alle pubbliche amministrazioni statali di verificare e rideterminare in riduzione i termini di durata dei procedimenti di loro competenza ai sensi dell'articolo 2 della legge entro il 31 dicembre 2020.

Il comma 3 prevede che gli enti locali possono gestire in forma associata in ambito provinciale o metropolitano l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 18 (*Autocertificazione*) e che le province e le città metropolitane definiscono nelle assemblee dei sindaci delle province e nelle conferenze metropolitane appositi protocolli per organizzare lo svolgimento delle funzioni conoscitive, strumentali e di controllo, connesse all'attuazione delle norme di semplificazione della documentazione e dei procedimenti amministrativi.

La RT si sofferma sulle disposizioni, evidenziando che le stesse hanno contenuto meramente ordinamentale, in quanto finalizzate ad apportare alla vigente disciplina in materia di procedimento amministrativo, dei correttivi volti a rendere effettivi alcuni istituti e alcune finalità già insite nella legge 241/1990, tenendo conto delle criticità emerse in fase applicativa, nonché a ridurre i tempi dei procedimenti in modo di garantire maggiore certezza e speditezza dell'azione amministrativa.

Conclude affermando che, conseguentemente, le stesse non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, in relazione alle modifiche previste alla lettera a), n.1 e lettera l), premesso che le norme implicano l'obbligo per le amministrazioni di misurare i tempi effettivi di conclusione dei procedimenti, andrebbe confermato che le amministrazioni possano effettuare tale compito a valere delle sole risorse già previste ai sensi della legislazione vigente. Sul punto, si rammenta quanto tassativamente previsto dall'articolo 19 della legge di contabilità per gli enti territoriali.

Per quanto riguarda le altre modifiche, in linea di principio, posto che gli aggiornamenti alla disciplina del procedimento amministrativo ivi previsti rivestono natura meramente ordinamentale e che i relativi effetti dovrebbero iscriversi appieno nell'ambito di quelli da ritenersi già scontati dai saldi tendenziali di spesa redatti secondo il criterio della legislazione vigente, nulla da osservare.

Articolo 13 **(Accelerazione del procedimento in conferenza di servizi)**

L'articolo prevede in sintesi una procedura di conferenza di servizi "straordinaria", utilizzabile fino al 31 dicembre 2021. In questo tempo definito, le pubbliche amministrazioni hanno facoltà, in caso di conferenza di servizi decisoria, di procedere mediante una conferenza semplificata in modalità asincrona, che prevede una tempistica più rapida rispetto a quella ordinaria.

In tal senso, il comma 1 stabilisce che fino al 31 dicembre 2021, in tutti i casi in cui debba essere indetta una conferenza di servizi decisoria ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 241/1990, è in facoltà

delle amministrazioni precedenti di adottare lo strumento della conferenza "semplificata" di cui all'articolo 14-*bis* (*Conferenza semplificata*) della medesima legge, con le seguenti modificazioni:

Alla lettera a) si stabilisce che tutte le amministrazioni coinvolte rilasciano le determinazioni di competenza entro il termine perentorio di sessanta giorni. Rispetto alla disciplina ordinaria, tale prescrizione comporta un termine unico per tutte le amministrazioni, ivi incluse le amministrazioni preposte alla tutela di interessi sensibili (tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, tutela della salute e della pubblica incolumità), per le cui determinazioni è normalmente previsto un termine più lungo, pari a novanta giorni (art. 14-*bis*, co. 2, lett. c);

Alla lettera b), rispetto alla disciplina ordinaria si stabiliscono alcune semplificazioni per i casi diversi dalle ipotesi di cui all'articolo 14-*bis*, comma 5, ossia quei casi in cui, in sede di conferenza semplificata, l'amministrazione precedente ha acquisito atti di dissenso che indicano condizioni o prescrizioni che richiedono modifiche sostanziali alla decisione finale che la stessa ritiene possibile superare mediante esame contestuale degli interessi coinvolti. In via temporanea, fino al 31 dicembre 2021, invece, in tali casi l'amministrazione precedente potrà svolgere, entro trenta giorni decorrenti dalla scadenza del termine per il rilascio delle determinazioni di competenza delle singole amministrazioni, una riunione telematica di tutte le amministrazioni coinvolte nella quale prende atto delle rispettive posizioni e procede senza ritardo alla stesura della determinazione motivata conclusiva della conferenza di servizi.

Il comma 2 prevede che nei casi di cui agli articoli 1 e 2, ove si renda necessario riconvocare la conferenza di servizi sul livello successivo di progettazione tutti i termini sono ridotti della metà e gli ulteriori atti di autorizzazione, di assenso e i pareri comunque denominati, eventualmente necessari in fase di esecuzione, sono rilasciati in ogni caso nel termine di sessanta giorni dalla richiesta.

La RT certifica che le norme hanno contenuto meramente ordinamentale in quanto finalizzate a definire una procedura di conferenza di servizi straordinaria e per un tempo determinato (fino al 31 dicembre 2021), con semplificazioni procedurali volte a fronteggiare gli effetti negativi, di natura sanitaria ed economica, derivanti dalle misure di contenimento e dall'emergenza sanitaria globale del COVID-19.

Conseguentemente, assicura che le stesse non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, per i profili di quantificazione e copertura, con specifico riferimento al comma 1, lettera b), andrebbe confermato che in relazione alla ivi prevista possibilità di convocazione, nell'ambito della conferenza "semplificata", di un riunione "telematica" delle amministrazioni e parti interessate al suo svolgimento, nella quale prendere atto delle rispettive posizioni, procedendo senza ritardo alla stesura della determinazione motivata conclusiva della conferenza di servizi, possa trovare attuazione per le Amministrazioni interessate senza aggravio di oneri per la finanza pubblica e a valere delle sole risorse umane e strumentali già previste dalla legislazione vigente.

A tal fine, andrebbe valutato l'inserimento di una clausola di invarianza *ad hoc*, che andrebbe accompagnata da una RT recane l'illustrazione degli elementi e dati idonei a comprovarne l'effettiva sostenibilità, come previsto dall'articolo 17, comma 6-*bis* della legge di contabilità.

Articolo 14 ***(Disincentivi alla introduzione di nuovi oneri regolatori)***

L'articolo in esame aggiunge il comma 1-*bis* all'articolo 8 della legge n. 180 del 2011 in materia di compensazione degli oneri regolatori, informativi ed amministrativi²; da tale disciplina sono esclusi quelli che costituiscono livelli minimi per l'attuazione della regolazione europea. In particolare si prevede che per gli atti normativi di competenza statale il costo derivante dall'introduzione degli oneri regolatori, qualora non sia contestualmente compensato con una riduzione stimata di oneri di pari valore, è qualificato, salva deroga espressa, come onere fiscalmente detraibile, ferma restando la necessità della previa quantificazione delle minori entrate e della individuazione di idonea copertura finanziaria, con norma di rango primario. Per gli atti normativi di iniziativa governativa, la stima del predetto costo è inclusa nell'ambito dell'analisi di impatto della regolamentazione³.

La RT rappresenta che lo scopo della norma è quello di disincentivare la futura introduzione di oneri regolatori, se non contestualmente compensati da una riduzione stimata di oneri di pari valore. Eventuali profili di copertura finanziaria riguarderanno, pertanto, le future ipotesi in cui la regolamentazione introdurrà nuovi oneri regolatori, qualora tale introduzione non sia accompagnata da una corrispondente riduzione nei termini descritti. Conclude evidenziando che dalla attuazione della presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo si rammenta che la disciplina interessata dalla novella in commento, introdotta con il citato articolo 8 della L. n. 180 del 2011, è stata emanata in conseguenza delle decisioni adottate il 22 ottobre 2009 dalla Commissione europea, che ha varato un programma di azione⁴ per realizzare l'obiettivo di riduzione del 25% degli oneri amministrativi entro il 2012, fissato dal Consiglio europeo di marzo 2007. In particolare, nella comunicazione della Commissione - Aumentare la crescita della produttività: punti chiave della relazione sulla concorrenzialità europea per il 2007⁵ - si legge che è "*possibile ottenere significativi aumenti di produzione e di consumo mediante una riduzione dei costi regolamentari inutili, quali eccessivi oneri amministrativi, liberando così risorse per impieghi più produttivi. Le PMI (piccole e medie imprese) saranno le principali beneficiarie di tali misure, poiché questo tipo di spese generali rappresenta una percentuale più elevata dei loro costi totali*". Pertanto la *ratio* della normativa esistente si rinviene nella necessità di ridurre gli oneri regolatori, informativi o amministrativi ed, in coerenza con gli obiettivi strategici di recupero di competitività da parte delle PMI, il citato articolo 8, comma 1 ha introdotto

² La relazione illustrativa evidenzia che "La regolazione impone adempimenti e costi che possono essere sproporzionati rispetto agli interessi pubblici da tutelare e agli obiettivi perseguiti. Ciò costituisce un freno all'attività di cittadini e imprese e alimenta la percezione di una burocrazia e uno Stato "nemici" dell'iniziativa privata. Gli interventi di semplificazione che nel tempo si sono susseguiti hanno inciso parzialmente solo sulle norme in vigore (lo stock), senza alcun impatto sugli oneri derivanti da nuove norme via via introdotte (il flusso), con la conseguenza che l'ammontare complessivo dei costi regolatori tende ad aumentare".

³ La norma fa riferimento alla legge n. 246 del 2005, ma omette di indicare l'articolo pertinente (si tratta dell'art. 14 della citata legge che disciplina l'AIR).

⁴ COM (2009) 544.

⁵ [SEC \(2007\)1444/ COM/2007/0666 def](#)

il principio di compensazione tra l'introduzione di nuovi oneri regolatori e quelli già esistenti⁶.

Quanto alla norma in esame si rappresenta che la stessa, ad una prima analisi, nella parte in cui qualifica gli oneri regolatori non compensati come onere fiscalmente detraibile presenta un contenuto programmatico, essendo la concreta operatività della detrazione fiscale subordinata all'adozione di una norma di rango primario volta sia a quantificare l'onere derivante dalle minori entrate associate al riconoscimento della detrazione fiscale sia la copertura finanziaria (ma anche finalizzata ad individuare con precisione la fattispecie ammessa al beneficio fiscale in quanto onere regolatorio non compensato). Si tratterebbe dunque di una norma manifesto non immediatamente operativa⁷; aspetto questo che potrebbe indurre a dubitare circa la presenza dei requisiti di necessità ed urgenza che dovrebbero connotare tutte le disposizioni presenti all'interno di un decreto-legge.

Entrando poi nel merito, al fine di individuare la portata normativa della novella, si evidenzia che la stessa innova la disciplina vigente in termini di:

- previsione del riconoscimento della detraibilità fiscale nel caso in cui il costo derivante dall'introduzione di oneri regolatori⁸ non sia contestualmente compensato con una riduzione stimata di oneri di pari valore;
- conseguente necessità di quantificare le minori entrate e di individuare idonea copertura finanziaria con norma di rango primario.

Si suggerisce un approfondimento in merito alle implicazioni di sistema derivanti dalla novità introdotta. Ad una prima lettura, la novella in commento parrebbe connotare diversamente l'istituto della compensazione degli oneri regolatori, informativi ed amministrativi, come delineato nella norma originaria. Infatti la disposizione all'esame configura la detraibilità fiscale come disincentivo all'introduzione di nuovi oneri regolatori; tuttavia tale aspetto determina:

- un allontanamento dall'originario obiettivo comunitario di ridurre gli oneri regolatori ed amministrativi che ostacolano lo sviluppo e la competitività delle aziende ed in particolare delle PMI; infatti, la rispetto alla totale compensazione, il recupero per le imprese, attraverso la detraibilità fiscale, è solamente parziale (una quota rispetto al totale, definita dall'aliquota marginale IRPEF in caso di

⁶ Che dovranno pertanto essere ridotti o eliminati per un pari importo stimato con riferimento al medesimo arco temporale.

⁷ Tra la mancata compensazione dell'onere regolatorio e l'adozione della norma di rango primario chiamata a rendere operativa la detrazione fiscale può intercorrere un periodo di tempo non trascurabile. In via ulteriore si osserva che l'adozione della norma primaria potrebbe non aver luogo; inoltre nulla impedisce ad una norma di rango primario, varata successivamente al provvedimento in commento, di derogare alla nuova disciplina, ad esempio, qualificando l'onere regolatorio non compensato in modo differente (ad esempio associando allo stesso un differente beneficio fiscale ovvero altra disciplina). Una previsione come quella in commento parrebbe essere più simile ad un criterio direttivo che avrebbe trovato sede propria nell'ambito di una delega legislativa.

⁸ Per gli atti normativi di competenza statale.

aziende unipersonali, e dalla percentuale del 24% in caso di soggetti IRES, più la specifica percentuale a titolo di IRAP⁹).

- Il riconoscimento della detraibilità fiscale come modalità normale del recupero degli oneri regolatori in mancanza di adeguata compensazione, individuando invece le diverse modalità di ristoro per le aziende¹⁰, come possibili deroghe espressamente disciplinate da disposizioni specifiche.
- Il mancato recupero di efficienza da parte delle amministrazioni pubbliche e territoriali; infatti solo nel caso della compensazione tali istituzioni si vedono obbligate ad eliminare le tipologie di oneri regolatori non necessari, con la connessa liberazione di risorse umane e finanziarie da destinare ad attività maggiormente produttive, a beneficio e vantaggio di tutta la collettività.
- La ricaduta sul sistema fiscale complessivo e/o sulle politiche di determinazione della spesa pubblica (le quali coinvolgono la totalità dei contribuenti), che si concretizza nella necessità di dover trovare adeguata copertura alle minori entrate generate dalla detraibilità fiscale.

Infine, con riferimento al rinvio operato all'AIR per la stima del costo per gli atti di iniziativa governativa, andrebbe confermato che la quantificazione degli oneri associati alle detrazioni fiscali continui ad essere operata attraverso la presentazione di apposita relazione tecnica, da sottoporre al controllo parlamentare, associata alle norme di rango primario dirette a determinare l'onere ed assicurare la necessaria copertura finanziaria.

Articolo 15

(Agenda per la semplificazione, ricognizione e semplificazione dei procedimenti e modulistica standardizzata)

Il comma 1, alle lettere a)-f), modifica l'articolo 24 (*Agenda della semplificazione amministrativa e moduli standard*) del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, prevedendosi l'adozione di una specifica Agenda per la semplificazione per il periodo 2020-2023.

In particolare, con la modifica di cui alla lettera a) si prevede l'adozione di una Agenda per la semplificazione per il periodo 2020-2023, concernente le linee di indirizzo e il programma di interventi di semplificazione per la ripresa a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, condivisi tra Stato, regioni, province autonome e autonomie locali, nonché il cronoprogramma per la loro attuazione.

Alla lettera b), si inseriscono i nuovi commi *1-bis* e *1-ter* nel citato articolo 24, ai sensi del quale entro centocinquanta giorni "dall'entrata in vigore del decreto", lo Stato, le Regioni e le autonomie locali, sentite le associazioni imprenditoriali, devono completare la ricognizione dei procedimenti amministrativi al fine di individuare i diversi regimi applicabili. In particolare, al comma *1-bis* si provvede all'individuazione delle materie che devono concernere: a) le attività soggette ad autorizzazione, giustificate da motivi imperativi di interesse generale, e le attività soggette ai regimi giuridici di cui agli articoli 19 (SCIA), *19-bis* (SCIA unica o condizionata) e 20 (silenzio-assenso) della legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero al mero obbligo di comunicazione; b) i provvedimenti

⁹ In quanto definita dal settore produttivo e dalla territorialità.

¹⁰ Si pensi ad esempio al possibile riconoscimento di crediti d'imposta.

autorizzatori, gli adempimenti e le misure incidenti sulla libertà di iniziativa economica ritenuti non indispensabili, fatti salvi quelli imposti dalla normativa dell'Unione europea e quelli posti a tutela di principi e interessi costituzionalmente rilevanti; c) i procedimenti da semplificare; d) le discipline e i tempi uniformi per tipologie omogenee di procedimenti; e) i procedimenti per i quali l'autorità competente può adottare un'autorizzazione generale; f) i livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti per l'adeguamento alla normativa dell'Unione europea. Il comma 1-ter prevede che gli esiti della ricognizione sono trasmessi al Presidente del Consiglio di ministri e al Ministro per la pubblica amministrazione, alla Conferenza delle regioni e delle province autonome, all'Unione delle province italiane e all'Associazione nazionale dei comuni italiani.

Alla lettera c), al comma 2 viene soppresso il termine di operatività (entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del DL 90) dell'obbligo delle amministrazioni statali, ove non abbiano già provveduto, di adottare i moduli unificati con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza unificata. In tal modo, si rende l'obbligo a carattere generale e valido in ogni momento;

Alla lettera d) ed e), sopprimendo ai commi 3 e 4 dell'articolo 24 (*Agenda della semplificazione amministrativa e moduli standard*), ogni riferimento "all'edilizia e all'avvio di attività produttive", estendono i settori di applicazione degli accordi o intese in sede di Conferenza unificata finalizzati ad adottare, tenendo conto delle specifiche normative regionali, una modulistica unificata e standardizzata su tutto il territorio nazionale per la presentazione alle pubbliche amministrazioni regionali e agli enti locali di istanze, dichiarazioni e segnalazioni.

Il comma 2 modificando il comma 6 dell'articolo 16 (*Entrate, programmazione e dotazione finanziaria della Scuola*) del decreto legislativo 1° dicembre 2009 n. 178 (*Riorganizzazione della Scuola superiore della pubblica amministrazione (SSPA)*), modifica per l'appunto la disciplina organizzativa della Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA), disponendo la soppressione dell'obbligo di approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il comma 3 reca una clausola di neutralità finanziaria, per cui all'attuazione delle disposizioni previste dall'articolo in commento si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

La RT certifica che la disposizione ha carattere eminentemente ordinamentale e non determina, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, in linea di principio, non ci sono osservazioni. Ad ogni modo, sul comma 3, si rammenta che in presenza di clausole di neutralità, l'articolo 17, comma 6-bis della legge di contabilità prescrive che la RT di accompagnamento debba recare l'illustrazione di tutti gli elementi e dati che sono idonei a comprovarne l'effettiva sostenibilità. Diversamente, risolvendosi le suddette clausole in mera affermazione di principio, priva di dimostrata fondatezza.

Articolo 16

(Disposizioni per facilitare l'esercizio del diritto di voto degli italiani all'estero nel referendum confermativo del testo di legge costituzionale, recante "Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari")

L'articolo, alle lettere a)-d), reca alcune disposizioni relative al referendum confermativo del testo di legge costituzionale, recante: «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di

riduzione del numero dei parlamentari», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 240 del 12 ottobre 2019.

In particolare, alla lettera a), viene anticipato di 48 ore il termine entro il quale devono pervenire le buste contenenti le schede elettorali inviate dagli elettori agli uffici consolari, in definitiva, la disposizione in esame anticipa tale termine al martedì precedente la data delle votazioni.

Alla lettera b), si prevede che il Ministero degli affari esteri possa disporre che la spedizione delle buste con le schede votate dagli italiani all'estero all'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero avvenga con valigia diplomatica non accompagnata.

Alla lettera c), per quanto riguarda i seggi elettorali istituiti presso l'ufficio centrale per la circoscrizione Estero, aumenta il numero minimo e massimo di elettori necessario per la sua costituzione, esclusivamente in relazione al voto degli italiani all'estero per il *referendum* costituzionale: da un minimo di 8.000 ad un massimo di 9.000 elettori ammessi al voto per corrispondenza, rispetto alla forbice 2.000/3.000 previsto dalla normativa vigente (L. 459/2001, art. 13, comma 1). Di conseguenza, il numero di seggi ne risulta diminuito rispetto alla legislazione vigente.

Alla lettera d), viene aumentato del 50% l'onorario in favore dei componenti dei seggi elettorali presso l'ufficio centrale per la circoscrizione Estero che svolgeranno le operazioni di scrutinio dei voti per il *referendum* costituzionale degli italiani all'Estero.

La RT certifica, relativamente al comma 1, le lettere a) e b), che trattasi di disposizioni di natura ordinamentale. Il termine per la restituzione delle buste al consolato non comporta infatti maggiori costi, in quanto già attualmente i servizi postali previsti per le elezioni all'estero sono tenuti alla massima tempestività possibile nella restituzione delle buste con le schede votate. La possibilità di prescindere, in casi specifici, dal corriere accompagnato fa venire meno degli oneri di missione, con conseguente risparmio di spesa: trattandosi di risparmio meramente eventuale, potrà essere quantificato solo a consuntivo.

Sulla lettera c), afferma che essa è suscettibile di generare "risparmi", in quanto il monte degli onorari dei membri del seggio si ridurrà a circa un terzo di quello che sarebbe stato esborsato, in ragione della corrispondente riduzione del numero di seggi da costituire (si prevede una riduzione da 1.516 a un numero compreso tra 500 e 550 seggi). Pur essendo certa la riduzione nel numero di seggi da istituire, tale numero non è ancora determinabile con esattezza. I risparmi complessivi derivanti dalla lettera c) potranno pertanto essere quantificati a consuntivo.

La lettera d) prevede l'incremento nella misura del 50% degli onorari fissi da corrispondere ai membri dei seggi elettorali in virtù dei più gravosi carichi di lavoro derivanti dal maggior numero di elettori - e quindi di schede elettorali da scrutinare per ogni seggio - aumentato da 2.000 a 8.000 nel minimo e da 3.000 a 9.000 nel massimo. Di conseguenza il numero di seggi passerebbe da 1.516 ad un numero compreso tra 500 e 550 seggi con la conseguente riduzione del numero complessivo di componenti dei seggi da 9.096 a 3.000/3.300 unità. La disposizione determina profili di risparmio di spesa rispetto alla legislazione vigente stimati in circa 449.150 euro, secondo quanto rappresentato nelle tabelle di seguito riportate. La quantificazione esatta del risparmio potrà essere determinata a consuntivo.

ONERI PREVISTI LEGISLAZIONE VIGENTE							
Componenti Seggio elettorale	Num.	Numero seggi attuale normativa	Totale persone per seggio	Compensi seggio	Totale spesa per compensi		
Presidente	1	1516	1516	130	197.080,00		
Segretario + Scrutatori	5	1516	7580	104	788.320,00		
	6	1516	9096		985.400,00		
Componenti Seggio elettorale	Num.	Numero seggi previsione normativa	Totale persone per seggio	Compensi seggio	Totale spesa per compensi		
Presidente	1	550	550	130	71.500,00		
Segretario + Scrutatori	5	550	2750	104	286.000,00		
	6	550	3300		357.500,00		
ONERI PREVISTI DALLA PROPOSTA NORMATIVA							
Componenti Seggio elettorale	Num.	Numero seggi previsione normativa	Totale persone per seggio	Compensi seggio	Maggiorazione del 50% dei compensi	Totale compensi con maggiorazione	Totale spesa per compensi e maggiorazioni
Presidente	1	550	550	130	65,00	195,00	107.250,00
Segretario + Scrutatori	5	550	2750	104	52,00	156,00	429.000,00
	6	550	3300		117,00		536.250,00

Al riguardo, per i profili di quantificazione, considerando i dati e parametri considerati dalla RT ai fini della quantificazione dei risparmi di spesa attesi, i quali si presentano pienamente coerenti con i determinanti previsti per il calcolo dei compensi dalla legislazione vigente¹¹, non ci sono osservazioni.

Ad ogni modo, andrebbe valutata l'opportunità di disporre la esplicita rettifica dei tendenziali della spesa da ritenersi già scontata ai sensi della legislazione vigente.

In proposito, si rammenta che l'articolo 17, comma 3, secondo e terzo periodo, della legge di contabilità prescrive che la RT annessa a ciascun provvedimento debba accompagnarsi un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari di ciascuna disposizione ai fini del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, del saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche e dell'indebitamento netto del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, dovendo ivi render conto del raccordo con le previsioni tendenziali del bilancio dello Stato, del conto consolidato di cassa e del conto economico delle amministrazioni pubbliche, contenute nel DEF ed eventuali successivi aggiornamenti.

¹¹ L'importo degli onorari dei componenti gli uffici elettorali di sezione è fissato dalla legge 13 marzo 1980, n. 7.

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI LOCALI E STATO DI EMERGENZA

Articolo 17 (Stabilità finanziaria degli enti locali)

La norma fissa il termine per la delibera da parte del consiglio dell'ente locale del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, di cui all'articolo 243-bis, comma 5, primo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al 30 settembre 2020, qualora il termine di novanta giorni scada antecedentemente alla predetta data. Sono rimessi in termini i Comuni per i quali il termine di novanta giorni è scaduto alla data del 30 giugno 2020, per effetto del rinvio operato ai sensi dell'articolo 107, comma 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 ovvero è scaduto fra il 30 giugno 2020 e la data di entrata in vigore del presente decreto.

Qualora si configuri l'applicazione dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 149 del 2011, con l'assegnazione al Consiglio dell'ente, da parte del Prefetto, del termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del dissesto, l'assegnazione è sospesa fino al 30 giugno 2021, qualora l'ente locale abbia presentato, in data successiva al 31 dicembre 2017 e fino al 31 gennaio 2020, un piano di riequilibrio riformulato o rimodulato, ancorché in corso di approvazione a norma delle leggi vigenti in materia.

Si dispone che l'applicazione del comma 7 dell'articolo 243-quater del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che stabilisce i casi in cui si fa ricorso all'assegnazione al Consiglio dell'ente, da parte del Prefetto, del termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del dissesto, trova applicazione, limitatamente all'accertamento da parte della competente sezione regionale della Corte dei conti del grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano, a decorrere dal 2019 o dal 2020, avendo quale riferimento il piano eventualmente riformulato o rimodulato, deliberato dall'ente locale in data successiva al 31 dicembre 2017 e fino al 31 gennaio 2020. Gli eventuali procedimenti in corso, unitamente all'efficacia degli eventuali provvedimenti già adottati, sono sospesi fino all'approvazione o al diniego della rimodulazione o riformulazione deliberata dall'ente locale.

All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 sono abrogati il comma 850 e l'ultimo periodo del comma 889, non più compatibili con la nuova normativa introdotta dall'articolo in esame.

La RT con riferimento al rinvio dell'adozione della delibera del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, afferma che la disposizione ha natura ordinamentale e pertanto è insuscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Per la RT anche i commi 2 e 3 hanno natura ordinamentale e non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto intervengono sulla disciplina dell'attività di monitoraggio della Corte dei conti nell'ambito della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui agli artt. 243-bis e seguenti del d.lgs. 267 del 2000. In particolare, il comma 2 sospende fino al 30 giugno 2021, ove ricorrano determinate condizioni, il controllo della Corte dei conti finalizzato all'applicazione delle misure sanzionatorie previste dall'articolo 6, comma 2, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 149, per gli enti locali che adottino comportamenti difforni da una sana gestione finanziaria.

Il comma 3 individua l'oggetto del successivo monitoraggio che sarà svolto dalla magistratura contabile precisando che esso trova applicazione limitatamente all'accertamento "del grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati

dal piano, a decorrere dal 2019 o dal 2020, avendo quale riferimento il piano eventualmente riformulato o rimodulato, deliberato dall'ente locale in data successiva al 31 dicembre 2017 e fino al 31 gennaio 2020”.

Il comma 4, infine, dispone l'abrogazione di alcune disposizioni della legge 27 dicembre 2017, n. 205 che hanno esaurito la loro efficacia.

La RT conclude affermando che il presente articolo non comporta effetti finanziari per i saldi della finanza pubblica.

Al riguardo, si osserva che le norme in esame sono finalizzate a rinviare l'adozione del piano di riequilibrio finanziario e le connesse misure sanzionatorie in caso di inadempimento, determinando di fatto una posticipazione delle misure dirette al ristabilimento di una sana gestione finanziaria dell'ente. Sul punto, anche al fine di effettuare una valutazione sulla permanenza degli equilibri finanziari degli enti interessati dalla norma e sul contributo degli stessi al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, andrebbe acquisito l'avviso del Governo.

Articolo 18

(Modifiche al decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35)

La norma reca l'abrogazione del comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 19 del 2020 che dispone per i Sindaci il divieto di adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza in contrasto con le misure statali e regionali, né eccedendo i limiti di oggetto.

La RT afferma che la disposizione ha carattere eminentemente ordinamentale e non determina, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare.

CAPO III

SEMPLIFICAZIONI CONCERNENTI L'ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA UNIVERSITARIO E DISPOSIZIONI CONCERNENTI IL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

Articolo 19

(Misure di semplificazione in materia di organizzazione del sistema universitario)

Il comma 1, alle lettere a)-f), integra e modifica la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante norme di riordino del sistema universitario.

In particolare, ivi sono apportate le seguenti modificazioni:

Alla lettera a), si integra il comma 2 dell'articolo 1 (*Principi ispiratori della riforma*), eliminando le condizioni, attualmente previste dalla legislazione vigente, cui è subordinata la possibilità, per le università, di derogare alle norme generali relative all'organizzazione interna, sperimentando modelli organizzativi e funzionali diversi. Di conseguenza, tale possibilità è consentita a tutti gli atenei e non

solo a quelli che raggiungono determinati requisiti di bilancio e di risultati nella didattica e nella ricerca. I criteri e le modalità di ammissione alla sperimentazione e la verifica dei risultati sono stabiliti con decreto, fermo restando il rispetto del limite massimo delle spese di personale.

Alla lettera b), si integra il comma 1 dell'articolo 6 (*Stato giuridico dei professori e dei ricercatori di ruolo*), precisando la cadenza temporale della quantificazione "figurativa" delle attività di ricerca, studio e insegnamento di professori e ricercatori al fine della rendicontazione delle attività di ricerca, stabilendo che essa debba avvenire d'ora innanzi su base mensile.

Alla lettera c), si integra il comma 3, lettera c), dell'articolo 7 (*Norme in materia di mobilità dei professori e dei ricercatori*), introducendo una disciplina transitoria in materia di mobilità interuniversitaria dei professori e dei ricercatori. In particolare, ivi si dispone che, fino al 31 dicembre 2020, i trasferimenti tra professori e ricercatori consenzienti possono avvenire anche attraverso scambi contestuali tra soggetti con qualifica diversa. Inoltre, puntualizza che i trasferimenti fra sedi universitarie sono computati nella quota di un quinto dei posti di ruolo disponibili destinata alla chiamata di soggetti in servizio presso altre università.

Alla lettera d), si modifica il comma 4 dell'articolo 18 (*Chiamata dei professori*) puntualizzando che, ai fini del computo della quota destinata alla chiamata di soggetti esterni all'università, il servizio non deve essere stato prestato né quale "professore ordinario", né quale "professore associato di ruolo", né quale ricercatore a tempo indeterminato, né quale ricercatore a tempo determinato di tipo A o di tipo B.

Alla lettera e), si integra il comma 3 dell'articolo 22 (*Assegni di ricerca*), consentendo di conferire o rinnovare assegni di ricerca per una durata inferiore ad un anno, ma non inferiore a sei mesi, per lo svolgimento di progetti di ricerca;

Alla lettera f) si inserisce il comma 5-bis all'articolo 24 (*Ricercatori a tempo determinato*), ivi disponendosi che l'università può consentire il passaggio del ricercatore a tempo determinato di tipo B nel ruolo dei professori associati, qualora abbia le necessarie risorse nella propria programmazione e nei limiti delle risorse assunzionali disponibili per l'inquadramento nella qualifica di professore associato, già dopo il primo anno di contratto, fermo restando il previo esito positivo della valutazione che, in tal caso, comprende anche lo svolgimento di una prova didattica nell'ambito del settore scientifico-disciplinare di appartenenza del titolare del contratto.

Il comma 2 aggiunge il comma 10-bis all'articolo 8 (*Accreditamento dei corsi di studio*) del decreto legislativo n.19/2012 (*Valorizzazione dell'efficienza delle università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse pubbliche sulla base di criteri definiti ex ante anche mediante la previsione di un sistema di accreditamento periodico delle università e la valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo indeterminato non confermati al primo anno di attività, a norma dell'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240*), ivi modificandosi la disciplina dell'accREDITamento dei corsi di studio universitari e demandando la sua definizione ad un apposito regolamento di delegificazione.

Il comma 3 equipara al *master* di secondo livello il titolo finale rilasciato dalle Scuole superiori a ordinamento speciale al termine dei corsi ordinari di durata corrispondente ai corsi di secondo livello dell'ordinamento universitario. Esso stabilisce inoltre che sono ammessi agli esami finali dei corsi delle Scuole superiori ad ordinamento speciale i candidati che abbiano prima conseguito la laurea o la laurea magistrale. Tali previsioni si applicano anche a corsi analoghi attivati dalle Scuole superiori istituite presso gli atenei.

Il comma 4 detta una nuova disciplina per il collegio dei revisori legali dei conti delle fondazioni universitarie di diritto privato, modificando in particolare le modalità di nomina del presidente e dei componenti del collegio.

Il comma 5 modifica la disciplina (finora di natura regolamentare) che esclude alcune categorie di soggetti dal riconoscimento dei titoli ai fini delle graduatorie per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione. In sintesi, la modifica consiste in un'estensione dell'ambito dei soggetti esclusi, costituito finora dai concorrenti già in possesso (sempre con riferimento all'area medica) di un diploma

di specializzazione o di un contratto di formazione specialistica; l'estensione riguarda i dipendenti medici delle strutture del Servizio sanitario nazionale o delle strutture private dallo stesso accreditate nonché i soggetti in possesso del diploma di formazione specifica per medico di medicina generale.

Il comma 6 modifica la disciplina relativa alla designazione dei membri della commissione di valutazione da costituire per la selezione del direttore e dei membri del comitato direttivo dell'Agenzia nazionale per la ricerca istituita dalla legge di bilancio 2020. La modifica è finalizzata esclusivamente ad aggiornare la norma in seguito alla soppressione del Comitato di esperti per la politica della ricerca (CEPR), prevedendosi la sostituzione della nomina di uno dei cinque membri da parte del vicepresidente del CEPR con quella del presidente della CRUI, d'intesa con il presidente della Consulta dei presidenti degli enti pubblici di ricerca.

La RT evidenzia preliminarmente che le disposizioni del presente articolo incidono in modo puntuale su procedure organizzative già previste dalle disposizioni vigenti, con il solo scopo di semplificarne l'attuazione.

Certifica che, in considerazione della natura meramente ordinamentale delle disposizioni in oggetto, dalla applicazione delle stesse non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Solo con riferimento al comma 1, lettera c), fa presente che la disposizione si limita ad introdurre una ulteriore possibilità al meccanismo, già esistente, di scambio di docenti tra università, anche tra docenti di diversa qualifica e che essa non genera nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, atteso che tale scambio potrà avvenire solo in presenza delle necessarie facoltà assunzionali nell'ateneo che "riceve" il docente di qualifica superiore (mentre l'ateneo che riceve il docente con qualifica inferiore vedrà, ovviamente, corrispondentemente ridursi i propri parametri in termini di punto organico). Parallelamente alla disposizione già vigente (attuale articolo 7, comma 3, secondo periodo), nessun onere aggiuntivo potrà essere determinato dallo scambio di docenti che abbiano partite stipendiali diverse, atteso che l'ateneo che riceverà il docente con partita stipendiale maggiore potrà farlo solo compatibilmente alle risorse del proprio bilancio. A tal riguardo, segnala che non è infrequente la condizione degli atenei che abbiano disponibilità di bilancio di molto maggiore rispetto a quella, teorica, relativa ai rispettivi punti organico.

Con riferimento al comma 5 ritiene che potranno determinarsi benefici effetti di natura erariale sul complessivo andamento del finanziamento delle borse di specializzazione medica, in ragione dell'atteso minor numero di candidati che saranno nella condizione di vincere il concorso in più occasioni, in tal modo erodendo le precedenti borse, i cui oneri non sono riutilizzabili per ulteriori contratti.

Al riguardo, per i profili di quantificazione e copertura inerenti alle disposizioni di cui al comma 1, lettere a)-f), pur considerando il rilievo ordinamentale delle norme certificato dalla RT, sembrerebbe indispensabile l'acquisizione di specifiche rassicurazioni in merito alla neutralità degli effetti di alcune disposizioni.

In particolare, nulla avendo da rilevare sulle lettere a); b); d); e) ed f), atteso che i relativi effetti appaiono contenersi nel limite delle risorse e nei limiti delle facoltà

assunzionali previste ai sensi della legislazione vigente per i singoli atenei, occorre un supplemento di chiarificazioni in merito all'impatto atteso delle altre disposizioni.

In particolare, si osserva, *in primis* sulla lettera c) del comma 1 che, posto che la RT certifica che, nell'introdurre la possibilità di scambio anche tra docenti di diversa qualifica, la disposizione non genera comunque nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, atteso che tale scambio potrà "contestualmente" e solo in presenza delle necessarie facoltà assunzionali nell'ateneo che "riceve" il docente di qualifica superiore (mentre l'ateneo che riceve il docente con qualifica inferiore vedrà, ovviamente, corrispondentemente ridursi i propri parametri in termini di punto organico) e che, parallelamente alla disposizione già vigente (attuale articolo 7, comma 3, secondo periodo), nessun onere aggiuntivo potrà essere determinato dallo scambio di docenti che abbiano partite stipendiali diverse- dal momento che l'ateneo che riceverà il docente con partita stipendiale maggiore potrà farlo solo compatibilmente alle risorse del proprio bilancio - andrebbero comunque richiesti elementi di documentazione idonei a comprovare l'affermazione della RT per cui allo stato attuale numerosi atenei hanno disponibilità di bilancio di molto maggiore rispetto a quella "teorica", relativa ai rispettivi punti - organico.

Sul comma 5, posto che la RT assicura che dalla norma ivi prevista potranno determinarsi benefici effetti di natura erariale, sul complessivo andamento del finanziamento delle borse di specializzazione medica, in ragione dell'atteso minor numero di candidati che saranno nella condizione di vincere il concorso in più occasioni, in tal modo erodendo le precedenti borse, pur convenendo sulla mancata evidenziazione di risparmi sui saldi di finanza pubblica in un'ottica di "prudenzialità", andrebbe nondimeno richiesta una stima certificata dei relativi possibili effetti, in ragione annua, a decorrere dal 2021.

Articolo 20

(Disposizioni concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

Il comma 1 ridefinisce, per il biennio 2020-2021 ed a regime, dal 2022 in poi, le componenti fisse del trattamento economico del personale del Corpo dei vigili del fuoco, ossia lo stipendio, l'indennità di rischio e mensile e l'assegno di specificità. I nuovi importi sono indicati per singolo ruolo e qualifica nell'Allegato A al provvedimento in esame, che sostituisce la Tabella C allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 (*Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco*), con le misure per l'anno 2020, per l'anno 2021 e con quelle in vigore a regime, dall'anno 2022.

Il comma 2 stabilisce che gli effetti retributivi derivanti dall'applicazione della Tabella C di cui al comma 1, costituiscono miglioramenti economici ai sensi dell'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 (*Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato*), e dell'articolo 261 (*Clausola di salvaguardia retributiva*) del citato decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. Pertanto, i miglioramenti economici introdotti dall'articolo in esame comportano il "riassorbimento", fino a concorrenza del relativo importo, degli assegni personali in godimento.

La RT evidenzia preliminarmente che con la proposta normativa di cui trattasi viene disciplinato l'impiego del fondo istituito dall'articolo 1, comma 133, della legge del 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020), con lo specifico fine di:

- a) ridefinire la misura delle componenti "fisse e continuative" del trattamento economico del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- b) valorizzare, sul piano retributivo, le funzioni svolte e le responsabilità assunte dal personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ferme restando le previsioni ordinamentali di cui al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, come modificato dal decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97 e dal decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127;
- c) incrementare le risorse destinate agli istituti retributivi di natura accessoria, ridefinire quelli destinati al personale che espleta funzioni specialistiche e riconoscere l'impegno profuso per fronteggiare le eccezionali e crescenti esigenze del soccorso pubblico.

La relazione sottolinea che le misure delle componenti "fisse e continuative" del trattamento economico del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono ridefinite, anche allo scopo di una maggiore armonizzazione con gli analoghi istituti retributivi spettanti alle corrispondenti qualifiche del personale delle Forze di polizia, valorizzando i rispettivi livelli di responsabilità e l'esperienza professionale maturata.

Al fine di garantire l'equilibrio tra i livelli retributivi dei citati comparti, la proposta si sostanzia in un unico articolo (con 16 commi) che interviene direttamente sulle misure degli istituti retributivi fissi e continuativi (stipendio, indennità di rischio e mensile, assegno di "specificità"), operando maggiore omogeneizzazione tra le differenze retributive riscontrate – non alterando i parametri stabiliti dagli accordi negoziali – e intervenendo in via autonoma, solo per quelle limitate fattispecie prive di valori retributivi di riferimento, sulla base comunque di principi improntati ad assicurare sviluppi stipendiali omogenei e proporzionati.

A tal fine sono per l'appunto impiegate le risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 133, della legge del 27 dicembre della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio 2020-2022) dell'importo pari a:

- euro 65 milioni per l'anno 2020;
- euro 120 milioni per l'anno 2021;
- euro 164,5 milioni a decorrere dall'anno 2022.

Evidenzia che restano nella disponibilità del "*Fondo per la valorizzazione del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco*" (cap. 1830 dello stato di previsione del Ministero dell'Interno – Missione "Soccorso civile" – Programma "Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico") euro 500.000 a decorrere dall'anno 2022, che con successivi provvedimenti – ai sensi dell'art. 1, comma 133, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 – potranno essere destinati alle medesime finalità di valorizzazione anche attraverso l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 138, della legge del 27 dicembre 2019, n. 160, relativo alle nuove modalità assunzionali nella qualifica di vigile del fuoco.

Come detto, la disposizione normativa interviene direttamente sulle misure degli istituti retributivi fissi e continuativi (stipendio, indennità di rischio e mensile, assegno di specificità), attuando essenzialmente un intervento di armonizzazione retributiva tra le qualifiche dei ruoli operativi del CNVVF e quelle comparabili delle Forze di Polizia (Allegato A, pagina 214), che reca annessi gli Allegati 1 (pag. 174-186), 2 (pag. 187-199) e 3 (pag. 200-212), rispettivamente, a far data dal 1° gennaio 2020, dal 1° gennaio 2021 e dal 1° gennaio 2022, nel seguito indicati come “allegati RT”).

Il medesimo esercizio di armonizzazione è stato effettuato per individuare i valori della retribuzione fissa del personale dei ruoli tecnico-professionali mantenendo, tuttavia, per quest’ultima categoria la differenza percentuale esistente con le misure attribuite alle qualifiche "operative", tenuto conto della diversità dei compiti svolti all’interno dell’organizzazione e la diversa esposizione ai rischi.

Segnala che a favore del personale appartenente al ruolo dei vigili del fuoco e al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto, nonché del personale appartenente alle corrispondenti qualifiche dei ruoli speciali antincendio (AIB) a esaurimento e dei ruoli delle funzioni specialistiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che matura negli anni 2021 e 2022 un’anzianità di effettivo servizio di almeno 32 anni è stato previsto un assegno *una tantum*, illustrato in dettaglio più avanti.

Conclude riferendo che ai sensi dell’articolo 17, comma 7, della legge n. 196 del 2009, sono state effettuate analitiche proiezioni finanziarie per un arco temporale superiore al decennio, definendo, per tale periodo, il numero dei destinatari degli incrementi retributivi, gli avanzamenti di carriera secondo quanto previsto dall’ordinamento di settore novellato nel 2018 (D. Lgs. n. 217 del 2005) e la dinamica delle cessazioni e delle conseguenti assunzioni da “turn over” (allegati RT D ed E).

Nella sottostante tabella si fornisce un quadro sintetico dell’organico “di fatto” annualmente previsto espresso in anni/persona.

ANNO	DIRIGENTI E DIRETTIVI		NON DIRIGENTI E NON DIRETTIVI		TOTALE
	Ruoli operativi	Ruoli tecnico-professionali	Ruoli operativi	Ruoli tecnico-professionali	
2020	1.143,41	539,21	32.307,71	2.553,89	36.544,22
2021	1.142,27	539,08	32.961,11	2.804,99	37.447,45
2022	1.128,47	535,57	33.214,77	2.793,94	37.672,75
2023	1.126,47	526,48	33.467,50	2.802,89	37.923,34
2024	1.107,23	518,41	33.399,22	2.796,32	37.821,18
2025	1.095,48	501,90	33.315,19	2.810,48	37.723,05
2026	1.071,20	490,88	33.375,21	2.819,45	37.756,74
2027	1.040,19	479,97	33.402,91	2.835,35	37.758,42
2028	1.011,67	471,90	33.506,58	2.837,12	37.827,27
2029	968,86	459,64	33.648,42	2.843,50	37.920,42
2030	941,53	441,71	33.709,58	2.854,56	37.947,38
2031	918,83	420,60	33.798,47	2.851,40	37.989,30

Per quanto attiene, invece, gli istituti del trattamento economico "accessorio", segnala che il provvedimento indica la misura degli incrementi delle risorse complessive da destinare a detti istituti. Anche in tal caso si è operato nel rispetto sostanziale del criterio di "armonizzazione" con il comparto Forze di polizia.

L'ammontare degli incrementi alle voci per la retribuzione accessoria del bilancio del programma "*Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico*", infatti, è rapportato in termini percentuali, sulla base delle reciproche dotazioni organiche, ai corrispondenti mezzi finanziari attribuiti alla Polizia di Stato.

Nella sottostante Tabella si fornisce un quadro sintetico della destinazione alla retribuzione fissa ed accessoria delle risorse complessive del richiamato fondo di cui all'articolo 1, comma 133, della legge n. 160 del 2019.

ANNO	TRATTAMENTO ECONOMICO FISSO	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO	TOTALE
2020	59.480.599	2.358.044	61.838.643
2021	102.634.859	11.564.185	114.199.044
2022	114.347.991	42.363.381	156.711.372
2023	116.457.803	40.424.900	156.882.703
2024	116.173.836	40.424.900	156.598.736
2025	110.797.585	40.424.900	151.222.485
2026	104.722.159	40.424.900	145.147.059
2027	99.539.325	40.424.900	139.964.225
2028	96.141.799	40.424.900	136.566.699
2029	92.449.469	40.424.900	132.874.369
2030	88.914.138	40.424.900	129.339.038
2031	88.810.436	40.424.900	129.235.336

In definitiva, evidenzia che i commi 1 e 2 dell'articolo ridefiniscono, per il triennio 2020-2022 ed a regime, le componenti fisse del trattamento economico del personale del Corpo nazionale, i cui valori sono indicati per singolo ruolo e qualifica nell'Allegato A al provvedimento, n. 1 (misure in vigore per l'anno 2020), n. 2 (misure in vigore per l'anno 2021) e n. 3 (misure in vigore dall'anno 2022) che sostituiscono la Tabella C allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

Si precisa, al riguardo, che, a differenza dello stipendio tabellare e delle indennità di rischio e mensile (oltre che della quota fissa della retribuzione di rischio e di posizione del personale dirigente), i valori vigenti dell'assegno di specificità del personale non dirigente del Corpo nazionale si rinvengono non già nella suddetta tabella C, bensì negli accordi integrativi nazionali firmati in data 26 marzo 2019 e in data 24 maggio 2019, concernenti la distribuzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), a titolo di importo "aggiuntivo" rispetto alle misure stabilite per l'assegno di specificità a regime dal 1° gennaio 2020¹².

¹² Il comma richiamato della legge di bilancio 2018 prevede che "al fine di riconoscere la specificità della funzione e del ruolo del personale delle Forze armate, dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del

Il comma 2 stabilisce che i miglioramenti economici derivanti dall'applicazione dei nuovi importi di cui alla suddetta Tabella C comportano il riassorbimento, fino a concorrenza del relativo importo, degli assegni personali riassorbibili eventualmente in godimento al personale al quale si applica l'art.12, comma 5 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177.

Sono state oggetto di ridefinizione, pertanto, le misure dei seguenti istituti retributivi:

- lo stipendio tabellare, dove, a seguito di una comparazione effettuata tra le qualifiche del personale della Polizia di Stato e quelle dei ruoli operativi del Corpo nazionale (allegato C della presente relazione tecnica), si è adeguata la misura dell'emolumento fino a concorrenza di quanto percepito dalla corrispondente qualifica. A tale proposito, si è utilizzato il valore "parametrico" in uso nel comparto Forze armate/Forze di polizia. L'intervento di armonizzazione ha riguardato anche alcune qualifiche dei ruoli dei dirigenti e dei direttivi. Per quest'ultima tipologia di personale, relativamente alle qualifiche apicali di direttore vice dirigente non è stato possibile trovare una puntuale comparazione poiché negli ordinamenti del comparto Forze armate/Forze di polizia, a seguito della recente revisione, le corrispondenti qualifiche (Vice questore aggiunto per la Polizia di Stato) appartengono ai ruoli dirigenziali.

Per il personale direttivo e non direttivo e non dirigente, negli Allegati RT nn. 2.2 (pag. 233 e seg.), 2.3 e 2.1 (pag. 223 e seg.) sono rappresentate, rispettivamente per gli anni 2020, 2021 e dal 2022, le nuove misure dello stipendio tabellare e gli incrementi, anche con riguardo all'indennità di vacanza contrattuale.

L'Allegato RT n. 3.3 (pag. 255-256) reca la proiezione finanziaria degli oneri (comprensivi di quelli erariali e previdenziali a carico dello Stato) per le annualità 2020-2031. Al riguardo, si evidenzia che gli incrementi vengono riconosciuti, in misura totale, già dall'anno 2020. Si precisa, altresì, che per il personale dei ruoli tecnico-professionali sono stati previsti incrementi di pari importo alle corrispondenti qualifiche "operative".

Gli incrementi del trattamento stipendiale hanno effetto sulla determinazione delle misure orarie del compenso per lavoro straordinario spettante al personale non direttivo e non dirigente con le rispettive decorrenze (allegati RT n. 3.4 per la determinazione dell'incremento percentuale della spesa stipendiale complessiva e n. 6

fuoco, per l'incremento delle risorse dei rispettivi Fondi per i servizi istituzionali del personale del comparto sicurezza-difesa e del Fondo per il trattamento accessorio del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per la rivalutazione delle misure orarie per il compenso del lavoro straordinario, nonché per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, sono destinati 50 milioni di euro per l'anno 2018, 100 milioni di euro per l'anno 2019 e 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, ad un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze da ripartire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri della semplificazione e della pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa e della giustizia. Le risorse destinate a incrementare le disponibilità dei citati fondi devono essere attribuite con riferimento ai trattamenti economici accessori relativi allo svolgimento dei servizi operativi per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, anche con riferimento alle attività di tutela economico-finanziaria e della difesa nazionale". Il riparto delle citate risorse è stato effettuato dal D.P.C.M. 21 marzo 2018.

(Tab. 3.1 pag. 271) per la quantificazione dell'incremento dello stanziamento per i compensi per lavoro straordinario).

Per il personale dirigente, nell'Allegato RT n. 3.1 (pag. 254) si è operato attraverso un confronto con lo stipendio tabellare (al netto degli scatti biennali) attribuito alle corrispondenti qualifiche della Polizia di Stato (aumentato del valore dell'Indennità Integrativa Speciale), intervenendo sulle sole qualifiche di dirigente superiore e di dirigente con scatto convenzionale a 26 anni di servizio.

L'Allegato RT n. 3.5 (**Tab.2.1 pag 259-260**) reca la proiezione finanziaria degli oneri (comprensivi di quelli erariali e previdenziali a carico dello Stato) per le annualità 2020-2031. Anche per questo personale gli incrementi vengono riconosciuti, in misura totale, già dall'anno 2020.

- L'indennità di rischio prevista per il personale non dirigente dei ruoli con funzioni operative è stata comparata all'istituto dell'indennità mensile pensionabile (IPM) previsto nel comparto Forze armate/Forze di polizia.

Al fine di armonizzare gli elementi della retribuzione del personale appartenente ai ruoli operativi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con quello appartenente alle Forze di polizia, parallelamente all'attribuzione di una misura dell'indennità di rischio di pari valore rispetto all'istituto dell'IPM, cessa di essere attribuita al compimento dei 22 e dei 28 anni di servizio la maggiorazione dell'indennità di rischio istituita ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del d.P.R. n. 335 del 1990 (*Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 10 febbraio 1990 concernente il personale del comparto delle aziende e delle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo*), trattandosi di un istituto per il quale non si riscontra alcuna corrispondenza negli istituti retributivi del comparto Forze armate/Forze di polizia. La misura di tale emolumento viene pertanto "riassorbita" nelle nuove misure previste per l'indennità di rischio.

Gli Allegati RT nn. 2.1, 2.2 e 2.3 recano, pertanto, le nuove misure dell'indennità e gli incrementi previsti. L'allegato RT n. 4.1 (pag. 261-262) reca la proiezione finanziaria degli oneri (comprensivi di quelli erariali e previdenziali a carico dello Stato) per le annualità 2020-2031. Al riguardo, si evidenzia che gli incrementi vengono riconosciuti, in misura pari al 30 per cento nell'anno 2020 e nella totalità dall'anno 2021. Da quest'ultima annualità decorre il suddetto riassorbimento della maggiorazione dell'indennità di rischio (a 22 e a 28 anni di servizio).

Gli allegati RT nn. 4.2 (pag. 263) e 4.3 (pag. 264) recano rispettivamente il calcolo incrementi con assorbimento dell'istituto maggiorazione a 22 e 28 anni e la quantificazione del risparmio di spesa derivante dall'assorbimento del predetto istituto.

- L'indennità mensile prevista per il personale non dirigente, dei ruoli tecnico-professionali è stata comparata all'istituto dell'indennità di rischio attribuito ai ruoli operativi ed omologata per tutte le qualifiche alla misura del 52 per cento dell'indennità di rischio attribuita alla corrispondente qualifica operativa. In tal modo, si è operato un necessario riallineamento delle misure percepite dalle diverse qualifiche tecnico-professionali ed individuato un rapporto percentuale, ritenuto

corretto in ragione della diversa natura delle mansioni richieste, con l'analogo istituto attribuito alla componente operativa del Corpo nazionale e, per proprietà transitiva, al comparto Forze armate/Forze di polizia.

Gli allegati RT nn. 2.1, 2.2 e 2.3 recano, pertanto, le nuove misure dell'indennità e gli incrementi previsti.

L'allegato RT n. 4.1 reca la proiezione finanziaria degli oneri (comprensivi di quelli erariali e previdenziali a carico dello Stato) per le annualità 2020-2031. Al riguardo, si evidenzia che gli incrementi vengono riconosciuti, in misura pari al 30 per cento nell'anno 2020 e nella totalità dall'anno 2021.

- L'assegno di specificità previsto per il personale non dirigente è stato comparato all'istituto dell'assegno di "funzione" previsto nel comparto Forze armate/Forze di polizia. Dalla comparazione sono emerse, oltre alle differenti misure degli assegni, anche diversi requisiti per l'attribuzione degli stessi. L'assegno di specificità, infatti, viene attribuito e aumentato al compimento di 14, 22 e 28 anni di servizio mentre per la fruizione dell'assegno di funzione sono necessari, rispettivamente, 17, 27 e 32 anni (Allegato RT 5.2).

Pertanto, con l'obiettivo di procedere ad un'armonizzazione della misura del beneficio, si è operata una quantificazione, sia per l'assegno di funzione che per quello di specificità, dell'importo complessivo cumulato corrisposto al dipendente durante la carriera. Tale conteggio è stato effettuato assumendo il valore medio di 34 anni di servizio, per entrambi i comparti, che hanno regimi pensionistici (per requisiti anagrafici e contributivi) assimilabili (Allegato RT n. 5.3).

In tal modo, le nuove misure dell'assegno di specificità previste per il personale dei ruoli operativi determinano, in termini cumulati, una piena armonizzazione tra i benefici complessivi spettanti al personale dei due comparti di riferimento. Per quanto concerne il personale dei ruoli tecnico-professionali, le nuove misure dell'assegno risultano commisurate al 45 per cento del beneficio attribuito al personale operativo di pari qualifica (Allegato RT n. 5.4).

L'Allegato RT n. 5.1 (pag. 265-268) reca la proiezione finanziaria degli oneri (comprensivi di quelli erariali e previdenziali a carico dello Stato) per le annualità 2020-2031. Al riguardo si evidenzia che gli incrementi vengono riconosciuti nell'annualità 2021, nella misura del 50 per cento ed a decorrere dal 2022 in misura totale.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, occorre premettere che i *caveat* previsti dalla legge di contabilità in tema di nuove norme concernenti il pubblico impiego stabiliscono all'articolo 17, comma 7, che queste debbano sempre accompagnarsi ad RT contenenti i dati sul numero dei destinatari, sul costo unitario, sugli automatismi diretti e indiretti, che ne conseguono fino alla loro completa attuazione, nonché sulle loro correlazioni con lo stato giuridico ed economico di categorie o fasce di dipendenti pubblici omologabili. Inoltre, è stabilito che la RT debba sempre contenere un quadro analitico di proiezioni finanziarie, almeno

decennale, riferite all'andamento delle variabili collegate ai soggetti beneficiari e al comparto di riferimento.

Tali specifiche trovano fondamento nella evidente circostanza che gli oneri correlati ai trattamenti economici del personale sono da collocare come noto nell'ambito degli oneri non rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera a) della legge di contabilità e pertanto riconducibili a spese obbligatorie incompatibili con un meccanismo di limite massimo di spesa.

Poi, alla luce delle puntuali indicazioni fornite dalla RT circa i singoli elementi retributivi considerati ai fini della equiparazione dei trattamenti economici fissi con quelli analoghi degli appartenenti delle FF.PP. – per cui la RT certifica che si è utilizzato il valore "parametrico" in uso nel comparto Forze armate/Forze di polizia – considerato che l'adeguamento ha riguardato anche alcune qualifiche dei ruoli dei direttivi relativi alle qualifiche apicali di direttore vice dirigente dei VVFF, che non troverebbe per corrispondenza nell'ambito dell'ordinamento del personale del comparto Forze armate/Forze di polizia, andrebbe fatta luce sui criteri adottati per tali profili di inquadramento ai fini dell'adeguamento retributivo¹³.

Nel complesso, alla luce degli elementi esplicativi sul forniti sul comma 2 dalla RT, nonché i dati riportati nei quadri di calcolo contenuti nella Tavole A (Trattamento fisso e continuativo degli appartenenti alle FFPP) e C (Comparazione livelli e parametri retributivi FdP-VVFF), da cui si trae spunto per la perequazione parametrica dei profili riferibili ai due ambiti di Amministrazioni, nonché delle Tavole 2.1 (Valorizzazione del trattamento fisso del personale non dirigente armonizzate a regime) in cui sono indicati gli incrementi e le nuove misure retributive previste dal 2022, e delle Tavole 2.2. (Valorizzazione del trattamento fisso del personale non dirigente per il 2020 e 2021), assumendo che un punto percentuale corrisponde ad una spesa di 178,05 euro, non ci sono particolari osservazioni¹⁴.

¹³ In seguito della recente revisione, le corrispondenti qualifiche (Vice questore aggiunto per la Polizia di Stato) appartengono ai ruoli dirigenziali.

¹⁴ Dalla ricognizioni dei dati del costo "medio" al 2018 ripostati dal Conto Annuale della R.G.S aggiornato al 2018 i valori rappresentati sono i seguenti: per le qualifiche dirigenziali, a fronte di un costo medio annuo(integrato dalla contribuzione a carico del lavoratore) di circa 90.000 euro lordi di un dirigente delle forze di polizia a ordinamento civile (Polizia di Stato), comprensivo di 56.000 euro di componenti stipendiali fisse (stipendio tabellare, RIA indennità fisse e etc.) e 37.776 euro di componenti accessorie e indennitarie, si contrappone il t.e. vigente previsto per i dirigenti dei Vigili del Fuoco che assomma a 96.000 euro annui complessivi, di cui 52.000 euro di componenti stipendiali fisse e 44.000 euro di componenti indennitarie accessorie (con lievi varianti per i dirigenti medici e per quelli dell'ambito ginnico sportivo). Per quanto concerne il raffronto dei costi medi relativi al personale direttivo, quello delle FdP a ordinamento civile indica un costo medio annuo di circa 61.000 euro lordi, di cui 33.000 euro circa di componenti fondamentali e fisse e 23000 euro annui lordi di componenti retributive accessorie e indennitarie. Il costo medio annuo previsto per i direttivi dei Vigili del Fuoco indica una retribuzione complessiva annua lorda di circa 54.000 euro annui, di cui 31.000 euro annui di componenti stipendiali e indennitarie fisse e 21.000 euro annui lordi di componenti accessorie, con lievi variazioni a seconda dell'appartenenza al settore sanitario o ginnico - sportivo. Poi, per il personale graduato (Ispettori e sovrintendenti) delle FdP, il costo medio annuo lordo oscilla tra i 47.000 euro annui lordi (Sovrintendenti) e i 55.000 euro annui lordi annui(Ispettori), di cui circa la metà di componenti stipendiali e indennitarie "fisse". Per i Vigili del Fuoco (Capi squadra e Capi reparto) la retribuzione annua lorda si aggira sui 40.000 euro, di cui poco più della metà di componenti stipendiali fisse e continuative. Per quanto concerne il ruolo professionale iniziale (Agenti e assistenti), se per le forze id polizia a ordinamento civile il costo medio lordo in ragione annua è indicato pari a circa 39.000 euro annui,

D'altro canto, in relazione alle platee considerate dalla RT (cioè le platee individuate per ciascun anno del personale dei VVFF), richiamando quanto previsto all'articolo 17, comma 3, secondo periodo, della legge di contabilità, in ordine alla illustrazione dei dati e dei metodi adottati nella quantificazione della spesa annua prevista e al profilo pluriennale della stima dell'onere, nella Tavola 1-Quadro finanziario generale, la RT espone la spesa complessiva prevista in ragione annua per il dodicennio 2020/2031, come il quadro di sintesi 3.3 (Valorizzazione stipendio tabellare e IVC personale non dirigente: oneri 2020-2031), che scaturisce dai quadri di computo degli elementi retributivi considerati nei relativi allegati. Va però sottolineato che le Tavole riportate in RT ai fini della stima delle platee dei beneficiari (personale VVFF nelle singole annualità dell'orizzonte pluriennale di undici anni), al netto delle cessazioni e dei nuovi reclutamenti stimati, in ogni profilo, per ciascun anno dell'orizzonte cronologico considerato, nonché in considerazione degli avanzamenti attesi in ruolo/qualifica nel medesimo periodo, andrebbero confortate alla luce di più precise indicazioni in merito alle ipotesi assunte sui tassi di cessazione e sulle progressioni in media disposte ogni anno¹⁵.

Discorso analogo vale per la validazione dei dati di spesa complessiva annua prevista riportati nelle tavole 4.1 e 4.2 (Valorizzazione delle indennità di rischio e mensile: oneri 2020-2031) e 5.1. (Valorizzazione assegno di specificità: oneri 2020-2031).

Per i profili di copertura, si rinvia al successivo comma 14.

Il comma 3 dispone l'incremento del lavoro straordinario per un numero di ore pari a 55.060 per l'anno 2021 e di 401.900 ore annue a decorrere dall'anno 2022, con l'obiettivo di fronteggiare imprevedibili e indilazionabili esigenze di servizio, connesse all'attività di soccorso tecnico urgente e le ulteriori attività istituzionali del Corpo compreso l'addestramento operativo.

Il comma 4 incrementa il fondo di amministrazione del personale non direttivo e non dirigente del Corpo di euro 693.011 dal 1° gennaio 2020, di euro 3.772.440 dal 1° gennaio 2021 e di euro 13.972.000 a decorrere dal 1° gennaio 2022.

Il comma 5 destina risorse per armonizzare il sistema delle indennità al personale che espleta funzioni specialistiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con quello del personale delle Forze di Polizia, incrementando quanto già stanziato per la medesima finalità dall'articolo 17-*bis*, comma 5, del

di cui 25.000 euro annui di componenti fisse e stipendiali, per il Corpo dei VVFF l'analogo profilo (Vigile del Fuoco e Assistente) riceve una retribuzione media annua di 27-30.000 euro lordi annui, di cui 2/3 di voci stipendiali. Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., I.G.O.P., Conto Annuale 2018, tavole sul sito *internet* del dicastero.

¹⁵ Da un veloce consultazione dei dati tratti dal Conto annuale al 2018, emerge che l'Amministrazione del Corpo nazionale dei VVFF ha registrato in tale anno 880 cessazioni dal servizio e 850 reclutamenti complessivi, per un tasso di cessazione del 2,5-2,7 per cento. Nel medesimo anno, si sono registrati passaggi di livello e progressioni del personale non direttivo e non dirigente dei vari ruoli per 7.700 unità circa che assumendo una platea di 35.000 unità appartenenti al corpo evidenziano progressioni pari al 22 per cento del personale in servizio. Ad ogni modo, si evidenzia che al 1 gennaio 2020 le unità in servizio nel Corpo nazionale dei VVFF erano, secondo il metodo dei cosiddetti anni - persona erano 37.542,51 unità Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., I.G.O.P., Conto Annuale al 2018, tavole sul sito *internet* del dicastero; Ministero dell'economia e delle finanze, Bilancio di previsione per il triennio 2020/2022, Allegato tecnico per Azioni/capitoli, Tabella n. 8 ministero dell'interno, Allegato n.12.

D.Lgs. n. 97 del 2017, come segue: euro 1.161.399 per l'anno 2021 ed euro 3.871.331 a decorrere dall'anno 2022 per il settore aeronavigante; euro 400.153 per l'anno 2021 ed euro 1.333.843 a decorrere dall'anno 2022 per il settore dei sommozzatori; euro 552.576 per l'anno 2021 ed euro 1.841.920 a decorrere dall'anno 2022 per il settore nautico, compreso il personale che svolge servizio antincendi lagunare.

Il comma 6 corrisponde al personale appartenente al ruolo dei vigili del fuoco e al ruolo dei "capi squadra" e dei "capi reparto", nonché al personale appartenente alle corrispondenti qualifiche dei ruoli speciali antincendio (AIB) a esaurimento e dei ruoli delle funzioni specialistiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che matura negli anni 2021 e 2022 un'anzianità di effettivo servizio di almeno 32 anni, un assegno *una tantum* rispettivamente di euro 300 e di euro 400.

La RT riferisce che sui commi da 3 a 6 dell'articolo che questi recano disposizioni volte ad incrementare le risorse destinate agli istituti retributivi di natura accessoria, nonché a ridefinire quelli destinati al personale che espleta funzioni specialistiche.

In particolare riferisce che:

Al comma 3 è previsto il finanziamento del ricorso al lavoro straordinario per un numero aggiuntivo di ore annue pari a 55.060 per l'anno 2021 e di 401.900 ore a decorrere dall'anno 2022 con una spesa annua (al lordo degli oneri a carico dello Stato) di euro 1.095.975 per l'anno 2021 e di euro 7.999.820 a decorrere dall'anno 2022 (allegato RT 6).

Adeguamento risorse per lavoro straordinario

rivalutazione compensi	Onere stipendiale totale (lordo dipendente)	
	pre-equiparazione	post equiparazione
Onere stipendiale - ruoli operativi	739.382.351	764.740.620
Onere stipendiale - ruoli tecnico - professionali	73.599.044	77.172.689
Onere stipendiale complessivo	812.981.395	841.913.309
incr. (%)	3,56%	

	par.	misura lordo dip.	misura lordo Stato
stanziamento ordinario:		30.459.140	40.419.279
rivalutazione misure orarie:	3,56%	31.543.102	41.857.697
incremento:		1.083.962	1.438.418,03

potenziamento budget orario		VdF (cap. 1801/3)	PdS (cap. 2501/3)
stanziamento (lordo dip.) - ANNO 2020		31.543.102	366.580.311
budget ore compenso medio:	15	2.102.873	24.438.687
incremento budget orario a regime. Num. ore annue:	401.900	6.028.500	
incremento budget orario (lordo Stato):		7.999.819,50	

incrementi	potenziamento budget orario		rivalutazione compensi*
	n. ore	importo (lordo Stato)	importo
2020	-	-	1.438.418
2021	55.060	1.095.975	1.438.418
2022	401.900	7.999.820	1.438.418

Al comma 4 è previsto l'incremento di euro 693.011 dal 1° gennaio 2020, di euro 3.772.440 dal 1° gennaio 2021 e di euro 13.972.000 a decorrere dal 1° gennaio 2022, del fondo di amministrazione del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale (allegato RT n. 7).

La somma è destinata ad una operazione complessiva di razionalizzazione e potenziamento degli istituti retributivi accessori finanziati con il predetto fondo, da attuarsi mediante accordi negoziali di cui all'articolo 140 del D.Lgs. n. 217 del 2005, volti a valorizzare le funzioni e i compiti d'istituto del personale del Corpo nazionale (quali, ad esempio, la reperibilità e i turni di soccorso).

ISTITUTI RETRIBUTIVI ACCESSORI

VF - PS - RISORSE COMPLESSIVE E ALLOCAZIONE IN BILANCIO

VIGILI DEL FUOCO

poste contabili	stanziamento a regime
Fondo di amministrazione del personale non direttivo e non dirigente (cap. 1801/4)	114.799.425
Fondo di produttività del personale direttivo (cap. 1801/6)	6.389.284

Totale: 121.188.709

POLIZIA DI STATO

poste contabili	stanziamento a regime
Indennità dovuta agli appartenenti della Polizia di Stato... (cap. 2501/4)	38.269.106
premi agli appartenenti alla Polizia di Stato (cap. 2501/6)	1.400.000
Indennità di rischio anche agli operatori subacquei... (cap. 2501/9)	88.023.027
Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali (cap. 2501/12)	139.712.961
Indennità per servizi esterni... (cap. 2501/17)	63.689.099
Fondo per la valorizzazione di specifici programmi o il raggiungimento di qualificati obiettivi da destinare alle qualifiche di vice questore aggiunto... (cap. 2501/18)	2.825.924

Totale: 333.920.117

VF - PS - CONFRONTO ISTITUTI RETRIBUTIVI ACCESSORI CORRELATI AL TURNO DI SERVIZIO

VIGILI DEL FUOCO

istituti retributivi	compenso
INDENNITÀ DI TURNO	€ 5,00 / TURNO
INDENNITÀ PER SERVIZI SVOLTI ALL'ESTERNO	€ 6,50 / TURNO
INDENNITÀ NOTTURNA (dalle 22 alle 6) dal 2020	€ 1,31 / ORA
INDENNITÀ FESTIVA	€ 14,60 / TURNO
INDENNITÀ SUPERNOTTURNA	€ 2,63 / ORA
INDENNITÀ SUPERFESTIVA	€ 29,32 / TURNO
TURNO DIURNO FERIALE	11,50
TURNO NOTTURNO FERIALE (8 h notturne)	21,98
TURNO DIURNO FESTIVO (12 h festive)	26,10
TURNO NOTTURNO FESTIVO (complessive 12 h festive)	36,58

POLIZIA DI STATO

istituti retributivi	compenso
NESSUN ISTITUTO	
INDENNITÀ PER SERVIZI SVOLTI ALL'ESTERNO	€ 6,00 / TURNO
INDENNITÀ DI PRESENZA NOTTURNA (dalle 22 alle 6)	€ 4,10 / ORA
INDENNITÀ DI PRESENZA FESTIVA	€ 12,00 / TURNO
NESSUN ISTITUTO	
INDENNITÀ PRESENZA FESTIVITÀ PARTICOLARI	€ 40,00 / TURNO

in caso di servizi esterni di durata continuativa >= 3 ore

NUOVA ALLOCAZIONE CONTABILE

Indennità varie	108.637.784
Indennità al personale specialista (tabella 9.1)	3.225.696
previsione di un Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali	13.972.000
Fondo di produttività del personale direttivo	6.389.284
Totale:	132.224.764

QUADRO RIASSUNTIVO TRATTAMENTO ACCESSORIO A SEGUITO DELL'EQUIPARAZIONE

VIGILI DEL FUOCO

compenso per lavoro straordinario (tab. 6)	40.626.884
altri istituti accessori	132.224.764
Totale:	172.851.648

rapporto percentuale a seguito dell'equiparazione:

24,7%

POLIZIA DI STATO

compenso per lavoro straordinario	366.580.311
altri istituti accessori	333.920.117
Totale:	700.500.428

100%

incrementi		importo (lordo Stato)
2020	693.011	919.626
2021	3.772.440	5.006.028
2022	13.972.000	18.540.844

Sul comma 5 evidenzia che ivi si destinano risorse per armonizzare il sistema delle indennità al personale che espleta funzioni specialistiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con quello del personale delle Forze di Polizia, incrementando quanto già stanziato per la medesima finalità dall'articolo 17-bis, comma 5, del d. lgs. n. 97 del 2017. Gli incrementi sono così previsti:

- alla lettera a), euro 1.161.399 per l'anno 2021 ed euro 3.871.331 a decorrere dall'anno 2022 per il settore aeronavigante;
- alla lettera b), euro 400.153 per l'anno 2021 ed euro 1.333.843 a decorrere dall'anno 2022 per il settore dei sommozzatori;
- alla lettera c), euro 552.576 per l'anno 2021 ed euro 1.841.920 a decorrere dall'anno 2022 per il settore nautico, ivi compreso il personale che svolge servizio antincendi lagunare.

RIVALUTAZIONE INDENNITÀ SPECIALISTI

DOTAZIONE ORGANICA

SPECIALITÀ	RUOLO	DOTAZIONE ORGANICA dlgs 127/2018	
		RUOLO	SPECIALITÀ
AERONAVIGANTI	PILOTA	183	602
	SPECIALISTI	251	
	ELISOCORRRITORI	168	
NAUTICI E SOMMOZZATORI	NAUTICO DI COPERTA	348	696
	NAUTICO DI MACCHINA	348	
	SOMMOZZATORI	542	

1840

TIPO COMPENSO	RISORSE ATTUALI (lordo dipendente)						ONERE COMPLESSIVO EQUIPARAZIONE			DIFFERENZA DA FINANZIARE	beneficio medio (lordo dip.)
	RISORSE STORICHE	L. 289/2003 ART. 33, COMMA 6	L. 350/2003 ART. 1, COMMA 161	D. LGS. 177/2016	D. LGS. 127/2018	TOTALE	IMPORTO (lordo dipendente)	risorse per istituti di trascinamento (3 % su onere complessivo)	TABELLA		
PILOTI	389.739	1.235.870	452.148	701.622			5.964.128	178.924	Tab. 9.2	2.917.356	9.907
SPECIALISTI						446.317	2.598.977	77.969		1.005.157	4.795
ELISOCORRRITORI							2.424.374	77.248	Tab. 9.3	1.388.033	3.700
OPERATORI SUBACQUEI	398.087	218.538	753.580	-	301.585	1.671.790	150.567				
PADRONI DI BARCA		806.330	301.432	-	156.393	1.264.155					
OPERATIVI LAGUNARI:											
importo lordo Stato:	1.045.445	3.000.000	2.000.000	931.053	1.200.000	8.176.498	11.138.046	334.141		7.047.094	

incrementi	2020 (lordo Stato)	2021 (lordo Stato)	dai 2022 (lordo Stato)
aeronaviganti:	-	1.161.399	3.871.331
oper. Subacquei:	-	400.153	1.333.843
nautici:	-	552.576	1.841.920
	-	2.114.128	7.047.094

Sul comma 6 afferma che ivi si riconosce al personale appartenente al ruolo dei vigili del fuoco e al ruolo dei "capi squadra" e dei "capi reparto", nonché al personale appartenente alle corrispondenti qualifiche dei ruoli speciali antincendio (AIB) a esaurimento e dei ruoli delle funzioni specialistiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che matura negli anni 2021 e 2022 un'anzianità di effettivo servizio di almeno 32 anni, un assegno *una tantum* rispettivamente di euro 300 e di euro 400 – lordo dipendente – (Allegato n. 12, pagina 276).

Elenco allegati

12 - Una tantum anni 2021 e 2022 personale ruolo Vigili, Capi squadra e Capi reparto con 32 aa di servizio

Anni	Importo una tantum	N. beneficiari	Onere finanziario una tantum I.S.
2021	300,00	2.086	830.436,60
2022	400,00	3.652	1.938.481,60

Personale con Anzianità di servizio =>32 anni alla data del 31/12/2021
(Banca data scaricata il 25/03/2020)

Ruolo	Qualifica	Totale Personale in Servizio	Personale con previsione di cessazione		
			2020	2021	Tot. Cessazioni
Ruolo Dei Capi Squadra E Dei Capi Reparto	Capo Reparto	1654	25	268	293
	Capo Squadra Esperto	2	1		1
	Capo Squadra	1			0
	Totale Ruolo CS – CR	1657	26	268	294
Ruolo Dei Capi Squadra E Dei Capi Reparto Aib	Capo Reparto Aib	9			
	Capo Squadra Esperto Aib	5			
	Capo Squadra Aib	1			
	Totale Ruolo CS – CR Aib	15	0	0	0
Ruolo Dei Vigili Del Fuoco	Vigile Del Fuoco Coordinatore	43	3	8	11
Ruolo Dei Vigili Del Fuoco Aib	Vigile Del Fuoco Coordinatore Aib	7	1		1
Ruolo Dei Nautici Di Coperta	Nautico Di Coperta Capo Reparto	19		4	4
Ruolo Dei Nautici Di Macchina	Nautico Di Macchina Capo Reparto	20		6	6
Ruolo Dei Piloti Di Aereomobile	Pilota Di Aereomobile Capo Squadra Esperto	1			0
Ruolo Degli Specialisti Di Aeromobile	Specialista Di Aeromobile Capo Reparto	4	1	1	2
Ruolo Dei Sommozzatori	Sommozzatore Capo Reparto	29		4	4
Totale Risultato		1795	31	291	322

Personale con Anzianità di servizio =>32 anni alla data del 31/12/2022 (Banca data scaricata il 25/03/2020)						
Ruolo	Qualifica	Totale Personale in Servizio	Personale con previsione di cessazione			
			2020	2021	2022	Tot. Cessazioni
Ruolo Dei Capi Squadra E Dei Capi Reparto	Capo Reparto	2556	26	280	591	897
	Capo Squadra Esperto	116	1	1	4	6
	Capo Squadra	10				0
	Totale Ruolo CS – CR	2682	27	281	595	903
Ruolo Dei Capi Squadra E Dei Capi Reparto Aib	Capo Reparto Aib	9			5	5
	Capo Squadra Esperto Aib	8		1	2	3
	Capo Squadra Aib	1				0
	Totale Ruolo CS – CR Aib	18	0	1	7	8
Ruolo Dei Vigili Del Fuoco	Vigile Del Fuoco Coordinatore	173	4	11	10	25
Ruolo Dei Vigili Del Fuoco Aib	Vigile Del Fuoco Coordinatore Aib	8	1		2	3
Ruolo Dei Nautici Di Coperta	Nautico Di Coperta Capo Reparto	42		4	2	6
	Nautico Di Coperta Capo Squadra	1				0
	Totale Ruolo Nautico di Coperta	43	0	4	2	6
Ruolo Dei Nautici Di Macchina	Nautico Di Macchina Capo Reparto	36		6	6	12
	Nautico Di Macchina Capo Squadra Esperto	1				0
	Totale Ruolo Nautico di Macchina	37	0	6	6	12
Ruolo Dei Piloti Di Aeromobile	Pilota Di Aeromobile Capo Reparto	2	1	1	1	3
	Pilota Di Aeromobile Capo Squadra Esperto	1				0
	Totale Ruolo Pilota Di Aeromobile	3	1	1	1	3
Ruolo Degli Specialisti Di Aeromobile	Specialista Di Aeromobile Capo Reparto	10				0
	Specialista Di Aeromobile Capo Squadra Esperto	1				0
	Totale Ruolo Specialista Di Aeromobile	11	0	0	0	0
Ruolo Dei Sommozzatori	Sommozzatore Capo Reparto	46		5	8	13
Totale Risultato		3021	33	309	631	973

La RT conclude riferendo che la quantificazione dell'onere (Allegati RT nn. 9.1, 9.2 e 9.3) è stata elaborata introducendo nella realtà organizzativa del Corpo nazionale il sistema di compensi previsto per il comparto Forze armate/Forze di polizia, sia per il personale aeronavigante che per quello nautico e dei sommozzatori.

Ciò ha permesso l'individuazione delle risorse che determinano, in termini finanziari, l'armonizzazione tra i comparti.

Conclude riferendo che saranno gli accordi negoziali di cui agli articoli 139 e 229 del d. lgs. n. 217 del 2005, a definire la nuova struttura degli istituti retributivi, adeguandola, ai fini di una necessaria valorizzazione dei settori specialistici del Corpo, al contesto operativo ed organizzativo in cui gli stessi operano.

Al riguardo, per i profili di quantificazione inerenti al comma 3 e 4, in considerazione degli elementi di quantificazione forniti dalla RT, rispettivamente, in relazione all'adeguamento dei fabbisogni di spesa per lavoro straordinario dei VVFF (+3,56%) e a quelli riferibili alla omogeneizzazione con i trattamenti economici delle FF.PP, e della circostanza che ivi trattasi comunque di incremento di un limite massimo di spesa, nonché in relazione ad una operazione volta alla razionalizzazione e al potenziamento degli istituti retributivi volti a valorizzare le funzioni e i compiti d'istituto del personale del Corpo nazionale (quali, ad esempio, la reperibilità e i turni di soccorso), non ci sono osservazioni.

Sul comma 5, pur considerando gli elementi forniti dalla RT in merito alla integrazione delle risorse necessaria ad assicurare la equiparazione dell'indennità al personale specialista analogo delle FF.PP., andrebbero richiesti elementi di chiarificazione in merito ai fabbisogni orari previsti per l'impiego del relativo personale in ragione annua.

Quanto al comma 6, alla luce dei dati inerenti alla platea degli aventi diritto alla *un tantum* riportati dalla RT, non ci sono osservazioni.

Il comma 7 incrementa il fondo per la retribuzione di "rischio", di "posizione" e di "risultato" del personale dirigente di livello non generale per le seguenti misure: alla lettera a), la quota variabile della retribuzione di rischio e posizione di euro 52.553 dal 1° gennaio 2021 e di euro 363.938 a decorrere dal 1° gennaio 2022; alla lettera b), la retribuzione di risultato di euro 23.346 dal 1° gennaio 2021 e di euro 161.675 a decorrere dal 1° gennaio 2022.

Il comma 8 incrementa il fondo per la retribuzione di "rischio", di "posizione" e di risultato del personale dirigente di livello generale per le seguenti misure: alla lettera a), la quota variabile della retribuzione di rischio e posizione di euro 14.494 dal 1° gennaio 2021 e di euro 100.371 a decorrere dal 1° gennaio 2022; alla lettera b) la retribuzione di risultato di euro 4.659 dal 1° gennaio 2021 e di euro 32.267 a decorrere dal 1° gennaio 2022.

Il comma 9 incrementa il fondo di produttività del personale "direttivo" per l'importo (al netto degli oneri a carico dello Stato) di euro 715.341 per l'anno 2021 e di euro 3.390.243 a decorrere dall'anno 2022. L'incremento è destinato, previo accordo negoziale di cui all'articolo 230 del d. lgs. n. 217, anche al finanziamento delle posizioni organizzative di cui agli articoli 199 e 223 del richiamato decreto, in aggiunta a quanto già attribuito dall'articolo 17-bis, comma 2, lettera c), del d. lgs. n. 97 del 2017. L'incremento è destinato ad elevare di circa il 30 per cento la media della retribuzione accessoria erogata al personale direttivo che svolge funzioni operative, nonché ad incrementare quella del personale direttivo speciale ad esaurimento e del personale direttivo e direttivo speciale dei ruoli tecnico-professionali.

La RT ribadisce che i commi 7, 8 e 9 recano interventi di valorizzazione delle retribuzioni del personale dirigente e direttivo. Per le predette categorie di personale è risultato più complesso procedere ad una puntuale armonizzazione con le corrispondenti tipologie del comparto Forze armate/Forze di polizia.

Ciò in quanto l'analisi condotta ha denotato l'esistenza di differenze importanti, sia dal punto di vista ordinamentale (nel comparto Forze armate/Forze di polizia per quanto attiene il personale direttivo, come indicato in precedenza, la recente revisione dell'ordinamento ha dato luogo alla "dirigenzializzazione" delle figure direttive apicali), che dal punto di vista della struttura retributiva (per la dirigenza).

Pertanto, al fine di raggiungere l'obiettivo di valorizzazione espresso dal Legislatore, si è operato un potenziamento della componente retributiva accessoria di entrambe le categorie.

Il suddetto comma 7 incrementa il fondo per la retribuzione di rischio e posizione e di risultato del personale dirigente di livello non generale per le seguenti misure:

- alla lettera a), la quota variabile della retribuzione di rischio e posizione di euro 52.553 dal 1° gennaio 2021 e di euro 363.938 a decorrere dal 1° gennaio 2022;

- alla lettera b), la retribuzione di risultato di euro 23.346 dal 1° gennaio 2021 e di euro 161.675 a decorrere dal 1° gennaio 2022.

Il successivo comma 8, analogamente, incrementa il fondo per la retribuzione di rischio e posizione e di risultato del personale dirigente di livello generale per le seguenti misure:

- alla lettera a), la quota variabile della retribuzione di rischio e posizione di euro 14.494 dal 1° gennaio 2021 e di euro 100.371 a decorrere dal 1° gennaio 2022;
- alla lettera b) la retribuzione di risultato di euro 4.659 dal 1° gennaio 2021 e di euro 32.267 a decorrere dal 1° gennaio 2022.

I predetti incrementi elevano a regime di circa il 7 per cento la consistenza dei fondi di rischio, posizione e risultato dei dirigenti (generali e non) secondo lo schema riportato nell'allegato RT n. 10.

Trattamento accessorio del personale dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco – fondo per la retribuzione di rischio e di posizione e la retribuzione di risultato

		CONSISTENZA FONDO		INCREMENTO A REGIME		INCREMENTO ANNUALE			NUOVA CONSISTENZA FONDO					
				7%		2020	2021	2022	2020		2021		2022	
		(importo lordo dip.)	(importo lordo Stato)	(importo lordo dip.)	(importo lordo Stato)	0%	14%	100%	(importo lordo dip.)	(importo lordo Stato)	(importo lordo dip.)	(importo lordo Stato)	(importo lordo dip.)	(importo lordo Stato)
Dirigenti generali	complessivo di cui:	1.967.913	2.696.006	132.637	181.711	0	19.153	132.637	1.967.913	2.696.006	1.987.066	2.722.245	2.100.551	2.877.717
	quota variabile rischio e posizione:	1.489.177	2.060.723	100.371	138.893	0	14.494	100.371	1.489.177	2.060.723	1.503.671	2.080.780	1.589.548	2.199.616
	quota retribuzione di risultato:	478.736	635.283	32.267	42.818	0	4.659	32.267	478.736	635.283	483.395	641.466	511.003	678.101
Dirigenti non generali	complessivo di cui:	7.798.411	10.655.193	525.613	718.160	0	75.899	525.613	7.798.411	10.655.193	7.874.310	10.758.895	8.324.024	11.373.353
	quota variabile rischio e posizione:	5.399.667	7.472.060	363.938	503.617	0	52.553	363.938	5.399.667	7.472.060	5.452.220	7.544.782	5.763.605	7.975.677
	quota retribuzione di risultato:	2.398.744	3.183.133	161.675	214.543	0	23.346	161.675	2.398.744	3.183.133	2.422.090	3.214.113	2.560.419	3.397.676
TOTALE:		9.766.325	13.351.199	658.250	899.871	0	95.051	658.250	9.766.325	13.351.199	9.861.376	13.481.140	10.424.575	14.251.070

LEGENDA:

La consistenza del fondo è riferita all'importo certificato dell'anno 2016

La misura percentuale dell'incremento a regime è applicata alla consistenza attuale del fondo

La misura percentuale dell'incremento annuo è calcolata sull'incremento a regime

Alla quota variabile di rischio e posizione sono applicati oneri a carico dello stato nella misura del 38,38%

Alla retribuzione di risultato sono applicati oneri a carico dello stato nella misura del 32,7%

Evidenzia sul comma 9 che ivi si incrementa il fondo di produttività del personale direttivo per l'importo (al netto degli oneri a carico dello Stato) di euro 715.341 per l'anno 2021 e di euro 3.390.243 a decorrere dall'anno 2022. L'incremento è destinato, previo accordo negoziale di cui all'articolo 230 del D.Lgs. n. 217, anche al finanziamento delle posizioni organizzative di cui agli articoli 199 e 223 del richiamato decreto, in aggiunta a quanto già attribuito dall'articolo 17-*bis*, comma 2, lettera c), del D.Lgs. n. 97 del 2017. L'incremento è destinato ad elevare di circa il 30 per cento la media della retribuzione accessoria erogata al personale direttivo che svolge funzioni operative, nonché ad incrementare quella del personale direttivo speciale ad esaurimento e del personale direttivo e direttivo speciale dei ruoli tecnico-professionali.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, sui commi 7-8, anche in considerazione che ivi trattasi di un limite massimo di spesa, non ci sono osservazioni. Ad ogni modo, al fine di consentire una valutazione circa la congruità delle risorse previste ai fini della "omogeneizzazione" con le risorse previste a legislazione vigente per il personale dirigenziale delle FF.PP., andrebbero richiesti i criteri adottati per la stima dell'incremento previsto del 14% nel 2021 e del 100% nel 2022, rispetto alla dotazione prevista per il Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti dei VVFF e all'obiettivo di conseguire un incremento del 7% a regime dal 2023.

Sul comma 9, ivi trattandosi di un limite massimo di spesa, non ci sono osservazioni. Ad ogni modo, anche al fine di consentire una valutazione circa la congruità delle risorse stanziata che è volto ad elevare di circa il 30 per cento la media della retribuzione accessoria erogata al personale "direttivo" che svolge funzioni operative, nonché ad incrementare quella del personale direttivo speciale ad esaurimento e del personale direttivo e direttivo speciale dei ruoli tecnico-professionali, andrebbero richiesti i parametri adottati nella quantificazione della spesa.

Il comma 10 prevede l'assorbimento del beneficio della maggiorazione dell'indennità di rischio, che, come indicato in precedenza, non trova analogie nelle Forze di polizia, il cui risparmio di spesa è stato quantificato in complessivi 15,3 milioni di euro.

Il comma 11 prevede la destinazione, per le medesime finalità di cui ai commi 4 (fondi di amministrazione del personale non direttivo e non dirigente), 7 (fondo per la retribuzione di rischio e posizione e di risultato del personale dirigente di livello non generale), 8 (fondo per la retribuzione di rischio e posizione e di risultato del personale dirigente di livello generale) e 9 (fondo di produttività del personale direttivo), ai fondi di incentivazione del personale delle risorse indicate nell'Allegato B.

Il comma 12 reca una norma di interpretazione autentica che prevede l'applicazione della clausola di salvaguardia retributiva generale di cui al citato articolo 261 del D.Lgs. 217/2005 (vedi comma 2) anche al personale appartenente al gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme rosse e alla banda musicale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in servizio alla data del 31 dicembre 2017, in occasione degli inquadramenti di cui agli articoli 124 (che ha istituito e articolato i ruoli della banda

musicale) e 129 (istituzione e articolazione del ruolo degli atleti del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse) del medesimo D.Lgs. 217/2005.

La RT riferisce sul comma 10 che ivi è previsto l'assorbimento del beneficio della maggiorazione dell'indennità di rischio, che, come indicato in precedenza, non trova analogie nelle Forze di polizia, il cui risparmio di spesa è stato quantificato in complessivi 15,3 milioni di euro (Allegato RT n. 4.3).

4.3 - Valorizzazione indennità di rischio e mensile: quantificazione risparmio assorbimento istituto maggiorazione a 22 e 28 anni" - Spesa per l'erogazione della maggiorazione dell'indennità di rischio - spesa al 1° gennaio 2020

QUALIFICA (accorpate)	Unità	Conseguiment o del beneficio (anni di servizio)	Maggiorazione indennità di rischio		Spesa totale per qualifica (Lordo dip.)
			Annuo (12 mensilità)	Annuo (13 mensilità)	
VIGILE DEL FUOCO COORDINATORE	13	22	533,04	577,46	7.506,98
VIGILE DEL FUOCO COORDINATORE SCATTO CONVENZIONALE	3.309	22	533,04	577,46	1.910.815,14
CAPO SQUADRA	2.566	22	533,04	577,46	1.481.762,36
CAPO SQUADRA ESPERTO	1.352	22	533,04	577,46	780.725,92
CAPO REPARTO	388	22	533,04	577,46	224.054,48
CAPO REPARTO SCATTO CONVENZIONALE "Esperto"	51	22	533,04	577,46	29.450,46
ISPETTORE	30	22	533,04	577,46	17.323,80
ISPETTORE COORDINATORE SCATTO CONVENZIONALE	1	22	533,04	577,46	577,46
VICE DIRETTORE	11	22	533,04	577,46	6.352,06
DIRETTORE	1	22	533,04	577,46	577,46
DIRETTORE VICEDIRIGENTE/COORDINATORE	152	22	533,04	577,46	87.773,92
DIRETTORE VICEDIRIGENTE/COORDINATORE SCATTO 16 ANNI	113	22	533,04	577,46	65.252,98
VIGILE DEL FUOCO COORDINATORE	1	28	867,60	939,90	939,90
VIGILE DEL FUOCO COORDINATORE SCATTO CONVENZIONALE	455	28	867,60	939,90	427.654,50
CAPO SQUADRA	77	28	867,60	939,90	72.372,30
CAPO SQUADRA ESPERTO	2.331	28	867,60	939,90	2.190.906,90
CAPO REPARTO	2.770	28	867,60	939,90	2.603.523,00
CAPO REPARTO SCATTO CONVENZIONALE "Esperto"	655	28	867,60	939,90	615.634,50
ISPETTORE	240	28	867,60	939,90	225.576,00
ISPETTORE ESPERTO	11	28	867,60	939,90	10.338,90
ISPETTORE COORDINATORE SCATTO CONVENZIONALE	4	28	867,60	939,90	3.759,60
VICE DIRETTORE	17	28	867,60	939,90	15.978,30
DIRETTORE	13	28	867,60	939,90	12.218,70
DIRETTORE VICEDIRIGENTE/COORDINATORE	210	28	867,60	939,90	197.379,00
DIRETTORE VICEDIRIGENTE/COORDINATORE SCATTO 16 ANNI	6	28	867,60	939,90	5.639,40
DIRETTORE VICEDIRIGENTE/COORDINATORE SCATTO 26 ANNI	98	28	867,60	939,90	92.110,20
TOTALE BENEFICIARI	14.875		totale (lordodip.)		11.086.204,22
			Totale (lordoStato)		15.341.089,40

Sul comma 11, afferma che ivi si prevede la destinazione ai fondi di incentivazione del personale delle risorse, indicate nell'Allegato B al presente provvedimento. La suddivisione (allegato RT n. 11) tra i fondi del personale dirigente, direttivo e non dirigente e non direttivo, è proporzionale alla consistenza delle rispettive dotazioni organiche risultanti dalla Tabella A del D.Lgs. n. 2017 del 2005.

Allegato B: Risorse destinate, ai sensi dell'articolo 20, comma 11, ad incrementare il fondo di rischio, posizione e risultato del personale dirigente generale di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 42, il fondo di rischio, posizione e risultato del personale dirigente non generale di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 42, il fondo di produttività del personale direttivo di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 42 ed il fondo di amministrazione di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 41.

Anno	Fondo di rischio, posizione e risultato del personale dirigente di livello generale	Fondo di rischio, posizione e risultato del personale dirigente non generale	Fondo di produttività del personale direttivo	Fondo di amministrazione del personale non direttivo e non dirigente
2020	0,00	1,00	7,00	221,00
2021	1,00	2,00	15,00	465,00
2022	76,00	652,00	4.037,00	125.974,00
2023	1,00	8,00	50,00	1.569,00
2024	125,00	1.070,00	6.624,00	207.800,00
2025	2.467,00	21.560,00	130.325,00	4.112.700,00
2026	5.115,00	45.582,00	268.378,00	8.526.294,00
2027	7.372,00	65.709,00	386.881,00	12.291.084,00
2028	8.852,00	78.903,00	464.564,00	14.759.033,00
2029	10.461,00	93.241,00	548.987,00	17.441.127,00
2030	12.002,00	106.970,00	629.820,00	20.009.177,00
2031	12.047,00	107.373,00	632.191,00	20.084.506,00

In merito al comma 12 certifica che esso non comporta oneri. La disposizione, avente natura interpretativa, è utile ad evitare le conseguenze di un potenziale contenzioso e a precisare che l'applicazione della vigente disposizione prevede già la regolare attribuzione dell'assegno *ad personam* riassorbibile. Detta interpretazione è infatti desumibile solo dalle relazioni illustrativa e tecnica all'Atto Governo n. 36, poi approvato come decreto legislativo n. 127 del 2018. È a conferma della neutralità finanziaria della presente norma interpretativa.

11 – Incremento annuale dei fondi incentivanti con risorse residuali

Riepilogo degli oneri finanziari															
Anno	Oneri disposizioni attuative art.1 c.133 Legge160/2019 (al lordo degli oneri Stato)	Oneri disposizioni attuative art.1 c.138 Legge 160/2019 (al lordo degli oneri Stato)	Oneri indiretti ex art. 17, c. 7 L. 196/2009	Ripartizione delle risorse residuali da destinare ai fondi di incentivazione del personale								Totale lordo dipendente	Oneri a carico dello Stato	Totale Fondi lordo Stato	Totale oneri finanziari del provvedimento
				Fondo di rischio, posizione e risultato del personale dirigente di livello generale		Fondo di rischio, posizione e risultato del personale dirigente non generale		Fondo di produttività del personale direttivo		Fondo di amministrazione del personale non direttivo e non dirigente					
				dotazione organica	importo	dotazione organica	importo	dotazione organica	importo	dotazione organica	importo				
2020	61.838.643	0	3.161.053	23	0	197	1	1.219	7	37.902	221	229	75	304	65.000.000
2021	114.199.044	0	5.800.315	23	1	197	2	1.219	15	37.942	465	483	158	641	120.000.000
2022	156.711.372	500.000	7.615.137	23	76	197	652	1.219	4.037	38.042	125.974	130.739	42.752	173.491	165.000.000
2023	156.882.703	500.000	7.615.137	23	1	197	8	1.219	50	38.142	1.569	1.628	532	2.160	165.000.000
2024	156.598.736	500.000	7.615.137	23	125	197	1.070	1.219	6.624	38.242	207.800	215.619	70.508	286.127	165.000.000
2025	151.222.485	500.000	7.615.137	23	2.467	201	21.560	1.215	130.325	38.342	4.112.700	4.267.052	1.395.326	5.662.378	165.000.000
2026	145.147.059	500.000	7.615.137	23	5.115	205	45.582	1.207	268.378	38.346	8.526.294	8.845.369	2.892.435	11.737.804	165.000.000
2027	139.964.225	500.000	7.615.137	23	7.372	205	65.709	1.207	386.881	38.346	12.291.084	12.751.046	4.169.592	16.920.638	165.000.000
2028	136.566.699	500.000	7.615.137	23	8.852	205	78.903	1.207	464.564	38.346	14.759.033	15.311.352	5.006.812	20.318.164	165.000.000
2029	132.874.369	500.000	7.615.137	23	10.461	205	93.241	1.207	548.987	38.346	17.441.127	18.093.816	5.916.678	24.010.494	165.000.000
2030	129.339.038	500.000	7.615.137	23	12.002	205	106.970	1.207	629.820	38.346	20.009.177	20.757.969	6.787.856	27.545.825	165.000.000
2031	129.235.336	500.000	7.615.137	23	12.047	205	107.373	1.207	632.191	38.346	20.084.506	20.836.117	6.813.410	27.649.527	165.000.000

Al riguardo, alla luce degli elementi di quantificazione forniti dalla RT, nulla da osservare.

Il comma 13 reca una nuova clausola di salvaguardia retributiva che ricalca quella contenuta nel citato articolo 261 del D.Lgs. 217/2005, prevedendo anche in questo caso la corresponsione di un assegno *ad personam* riassorbibile in presenza di eventuali trattamenti retributivi sfavorevoli

Il comma 14 provvede alla quantificazione degli oneri introdotti dall'articolo in esame e alla conseguente copertura finanziaria. I nuovi oneri sono stabiliti in misura pari a: euro 65 milioni per l'anno 2020; euro 120 milioni per l'anno 2021; euro 164,5 milioni a decorrere dall'anno 2022. Essi sono comprensivi degli oneri indiretti, definiti ai sensi dell'articolo 17, comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e pari a: 3,161 milioni di euro per l'anno 2020; 5,8 milioni di euro per l'anno 2021; 7,6 milioni di euro a decorrere dal 2022. La copertura è assicurata facendo ricorso alle risorse stanziare dal Fondo per la valorizzazione del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco ai sensi dell'articolo 1, comma 133, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2019). Restano nella disponibilità del Fondo 500 mila euro a decorrere dall'anno 2022, che con successivi provvedimenti – si precisa nel comma in esame – potranno essere destinati alla valorizzazione del personale operativo anche attraverso le nuove modalità assunzionali di cui all'articolo 1, comma 138, della legge del 27 dicembre 2019, n. 160. Tale disposizione prevede che nuove modalità assunzionali nella qualifica di vigile del fuoco potranno essere previste facendo ricorso a provvedimenti normativi volti alla valorizzazione del Corpo, utilizzando il citato Fondo istituito presso il Ministero dell'interno.

Il comma 15 regola la decorrenza giuridica ed economica delle disposizioni sopra illustrate a partire dal 1 gennaio 2020, precisando che, ai fini previdenziali, tali incrementi hanno effetto esclusivamente con riferimento ai periodi contributivi maturati a decorrere dalla medesima data.

Il comma 16 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La RT certifica sui commi 13 e 14 che le norme ivi previste contengono infine una generale clausola di salvaguardia retributiva, nonché la necessaria indicazione della copertura finanziaria, a valere sulle risorse stanziare dall'articolo 1, comma 133, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, unitamente all'indicazione della destinazione di 500 mila euro ad ulteriori finalità anche relative alle previsioni di cui all'art. 1, comma 138 della legge 160/2019.

Si specifica che la quantificazione complessiva degli oneri è stata effettuata nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 17, comma 7, della legge n. 196 del 2009. Negli allegati alla relazione tecnica si dà contezza in dettaglio degli oneri diretti e nell'allegato RT n. 12 viene determinato l'impatto di quelli indiretti, prendendo a riferimento gli incrementi retributivi concernenti il trattamento economico fisso e continuativo e le risorse che vengono allocate per i fondi di incentivazione del personale (escludendo il compenso per lavoro straordinario e le *una tantum*). Dal citato allegato RT n. 12 si evince la misura di detti oneri, che sono pari a 3.161.053 euro per l'anno 2020, a 5.800.315 euro per l'anno 2021 e a 7.615.137 a decorrere dal 2022.

Da ultimo precisa che l'intervento disposto con il presente articolo non dà luogo ad effetti sulla spesa previdenziale, in quanto non sono più in servizio nel CNVVF unità di personale la cui pensione venga ancora calcolata con il sistema retributivo. Infatti, se da un lato detto personale è stato escluso dal regime di accesso a pensione (in termini di requisiti di anzianità di servizio) previsto dalla c.d. "Riforma Fornero", dall'altro, il limite ordinamentale del personale operativo è stabilito comunque in 60 anni di età.

Sul comma 15, ribadisce che la norma ivi prevista fissa la decorrenza degli effetti giuridici ed economici delle disposizioni di cui trattasi a decorrere dal 1° gennaio 2020, precisando che, ai fini previdenziali, tali incrementi hanno effetto esclusivamente con riferimento ai periodi contributivi maturati a decorrere dalla medesima data.

Sul comma 16, conferma che ivi si autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Calcolo oneri indiretti valorizzazione – 12 – Dati CA 2018

Costo dirigenti	Costo medio lordo dip	Costo medio lordo rit	Unità	Onere complessivo	
Polizia	88.098,00	121.910,01	7.797	950.532.366,68	
Forze armate	81.430,00	112.682,83	14.292	1.610.463.063,53	
Professori e ricercatori univ.	60.089,00	83.151,16	44.095	3.666.550.320,83	
Magistratura	137.341,00	190.052,48	10.639	2.021.968.290,04	
Totale Oneri dirigenti P.A.				8.249.514.041,08	(A)
<i>Nota: fonte CA 2018</i>					
				anno 2020	
Onere complessivo pubblici dipendenti (fonte CA 2018)				165.878.977.699	(B)
Onere medio incremento da valorizzazione al netto dell'incremento parametrato dello straordinario				63.561.582	(C)
Percentuale incremento				0,038%	(D=C/B)
Oneri indiretti correttivo				3.161.052,54	(E=A*D)
				anno 2021	
Onere complessivo pubblici dipendenti (fonte CA 2018)				165.878.977.699	(B)
Onere medio incremento da valorizzazione al netto dell'incremento parametrato e del monte ore dello straordinario e dell'una tantum 2021				116.631.145	(C)
Percentuale incremento				0,070%	(D=C/B)
Oneri indiretti correttivo				5.800.314,67	(E=A*D)
				anno 2022	
Onere complessivo pubblici dipendenti (fonte CA 2018)				165.878.977.699	(B)
Onere medio incremento da valorizzazione al netto dell'incremento parametrato e del monte ore dello straordinario e dell'una tantum 2022				153.123.100	(C)
Percentuale incremento				0,092%	(D=C/B)
Oneri indiretti correttivo				7.615.137,14	(E=A*D)

Al riguardo, sui commi 13 e 14, posto che le norme contengono una generale clausola di salvaguardia retributiva congiuntamente all'indicazione delle risorse poste a copertura finanziaria del provvedimento, nulla da osservare.

Ad ogni modo, rammentando quanto stabilito dall'articolo 17, comma 3, terzo periodo della legge di contabilità, andrebbe richiesto il prospetto riepilogativo degli

effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica, al fine di evidenziare gli effetti indotti dalle disposizioni in esame, per il 2020 e a decorrere dal 2021.

In proposito, come ricordato dalla Circolare n. 32/2010 della R.G.S¹⁶, andrebbero altresì richiesti i prospetti di calcolo degli effetti indotti, con l'indicazione delle aliquote applicate.

Inoltre, con specifico riferimento agli effetti della valorizzazione in esame su altri comparti di personale del pubblico impiego in regime di diritto pubblico e anche contrattualizzato, richiamando l'articolo 17, comma 7, secondo periodo della legge di contabilità, posto che la RT fornisce il relativo quadro di calcolo della maggiore spesa prevista anche in tali ambiti per le annualità del triennio 2020/2022, e a decorrere, sui relativi comparti di spesa, andrebbero richiesti chiarimenti in merito alle specifiche ragioni di tale adeguamento, nonché in merito alla congruità dei criteri e parametri adottati per il calcolo dell'adeguamento previsto in ogni annualità del triennio (0,61% per i dirigenti non contrattualizzati; 0,038% per il 2020, 0,070 per il 2021 e 0,092 per il 2022) per l'intero pubblico impiego, in relazione all'onere medio stimato per la valorizzazione dal personale dei VVFF, al netto dell'incremento parametrato dello "straordinario" e anche dell'*una tantum*, limitatamente al 2021 e 2022¹⁷.

In merito al comma 15, riguardo alla decorrenza giuridica ed economica del riordino, dal momento che la RT assicura che con la norma ivi prevista non si determinano effetti sulla spesa previdenziale, in quanto non sono più in servizio nel corso dei VVFF unità di personale la cui pensione venga ancora calcolata con il sistema retributivo, nulla da osservare.

CAPO IV RESPONSABILITÀ

Articolo 21 (Responsabilità erariale)

Il comma 1, modifica l'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti chiarendo che il dolo va riferito all'evento dannoso in chiave penalistica e non in chiave civilistica, come invece risulta da alcuni orientamenti della giurisprudenza contabile che hanno ritenuto raggiunta la prova del dolo inteso come dolo del singolo atto compiuto.

Il comma 2 stabilisce che, limitatamente ai fatti commessi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 luglio 2021, la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica per l'azione di responsabilità amministrativa, è limitata al solo profilo del dolo, con esclusione quindi della colpa grave attualmente prevista in alternativa al dolo. Tale esclusione tuttavia non si applica per i danni cagionati da omissione o inerzia del soggetto agente.

¹⁶ Paragrafo 4.

¹⁷ In merito ai criteri di determinazione degli adeguamenti retributivi relativi al personale in regime di diritto pubblico e al raccordo degli stessi con gli aggiornamenti contrattuali riconosciuti al personale cd. "contrattualizzato", gli stessi sono disciplinati dall'articolo 24 della legge n. 448/1998, cui si rinvia.

La RT certifica che la disposizione ha carattere eminentemente ordinamentale e non determina, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, pur considerando il tenore ordinamentale della disposizione, andrebbero richiesti chiarimenti in merito alla suscettibilità della disposizione di riflettersi nella mancata attivazione di azioni di responsabilità amministrativa con i conseguenti rischi per l'erario di mancato recupero di danni causati da *mala gestio* da parte di pubblici amministratori per le condotte che vengono fino al luglio 2021 escluse dall'ambito dell'azione di responsabilità.

Inoltre, sul piano tecnico-contabile, andrebbero inoltre richieste delucidazioni in merito ai potenziali effetti indiretti della norma, in quanto la stessa sembrerebbe suscettibile di riflettersi nei termini di una "accelerazione" dei procedimenti di spesa (in particolare, nelle fasi di impegno e ordinazione) che potrebbero dar luogo ad alterazioni degli effetti di cassa, rispetto a quelli che sono da ritenersi già scontati nei saldi tendenziali a legislazione vigente per le annualità del triennio in gestione 2020/2022. Ciò detto, in particolare, con riferimento alle spese in conto investimenti. Nel qual caso, andrebbe previsto il ricorso all'apposito fondo per la compensazione degli effetti di cassa, iscritto nello stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze.

Articolo 22

(Controllo concomitante della Corte dei conti per accelerare gli interventi di sostegno e di rilancio dell'economia nazionale)

Il comma 1 interviene sulla disciplina dei controlli concomitanti della Corte dei conti, ossia dei controlli che i giudici contabili effettuano sulle gestioni pubbliche statali in corso di svolgimento dell'attività delle pubbliche amministrazioni, introducendo una procedura speciale in caso di accertamento di gravi irregolarità gestionali, ovvero di rilevanti e ingiustificati ritardi nell'erogazione di contributi per la realizzazione dei "principali piani, programmi e progetti relativi agli interventi di sostegno e di rilancio dell'economia nazionale". In tali casi, il risultato dell'accertamento è immediatamente trasmesso all'amministrazione competente ai fini della responsabilità dirigenziale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Il comma 2 stabilisce che il Consiglio di presidenza della Corte dei conti, nell'esercizio della potestà regolamentare autonoma di cui alla vigente normativa, provvede all'individuazione degli uffici competenti e adotta le misure organizzative necessarie per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nell'ambito della vigente dotazione organica del personale amministrativo e della magistratura contabile.

La RT evidenzia che la disposizione ha carattere eminentemente ordinamentale e non determina, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, dato che le norme appaiono iscriversi nell'alveo di quanto già previsto a legislazione vigente per cui sono già previsti controlli per l'accertamento di gravi irregolarità gestionali ovvero gravi deviazioni da obiettivi, procedure o tempi di

attuazione stabiliti da norme ed è già prevista la comunicazione al Ministro competente, nulla da osservare. Piuttosto, andrebbero chiarite le ragioni dell'apposizione di una clausola di invarianza al comma 2.

Articolo 23 ***(Modifiche all'articolo 323 del codice penale)***

La disposizione modifica la disciplina del delitto di abuso di ufficio per circoscrivere l'ambito di applicazione della fattispecie. Per determinare l'illiceità della condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, nello svolgimento delle sue funzioni, viene infatti attribuita rilevanza non più alla violazione di norme di legge o di regolamento, bensì alla violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge, dalle quali non residuino margini di discrezionalità per il soggetto agente.

La RT precisa che la disposizione ha carattere eminentemente ordinamentale e non determina, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, ritenuto il tenore meramente ordinamentale della disposizione, non ci sono osservazioni.

TITOLO III **MISURE DI SEMPLIFICAZIONE PER IL SOSTEGNO E LA DIFFUSIONE** **DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE**

CAPO I **CITTADINANZA DIGITALE E ACCESSO AI SERVIZI DIGITALI DELLA PUBBLICA** **AMMINISTRAZIONE**

Articolo 24 ***(Identità digitale, domicilio digitale e accesso ai servizi digitali)***

L'articolo 24 reca un insieme molteplice di disposizioni, su più materie e profili come: l'estensione dell'ambito del diritto di accesso digitale; il domicilio digitale (per il caso di sua inattività o non disponibilità per l'utente, e in tali casi le comunicazioni circa la copia analogica dei documenti); gli indici nazionali dei domicili digitali, altresì con previsione di un divieto di comunicazioni commerciali, se sprovviste di autorizzazione del titolare del domicilio digitale lì raccolto; sistema pubblico di identità digitale (SPID) e carta d'identità elettronica; identità digitale, quanto a verifica ed effetti; gestori dell'identità digitale accreditati.

Prevede che le amministrazioni pubbliche dal 28 febbraio 2021 utilizzino esclusivamente le identità digitali e la carta di identità elettronica, ai fini dell'identificazione dei cittadini che accedano ai propri servizi on-line.

Inoltre, le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di rendere fruibili i propri servizi in rete tramite applicazione su dispositivi mobili attraverso il punto di accesso telematico (il riferimento è all'applicazione IO). A tale fine, le amministrazioni sono tenute ad avviare i correlativi progetti di trasformazione digitale - onde attuare la fruibilità dei loro servizi su dispositivi mobili - entro il 28 febbraio 2021.

Medesimo termine è prescelto quale momento di decorrenza (così differito rispetto a quello previgente) dell'obbligo per i prestatori di servizi di pagamento abilitati di utilizzare esclusivamente la piattaforma PagoPA, per i pagamenti verso le pubbliche amministrazioni.

E ancora da quel termine (28 febbraio 2021) è posto per le amministrazioni il divieto di rilasciare o rinnovare credenziali per l'identificazione e l'accesso dei cittadini ai propri servizi in rete, diverse da SPID, carta d'identità elettronica o carta nazionale dei servizi.

Infine, viene posta specifica previsione circa il rinnovo anticipato per le carte d'identità elettroniche.

La RT evidenzia che le modifiche di cui all'articolo in esame, in tema di identità digitale, domicilio digitale e accesso ai servizi digitali non incidono sulla finanza pubblica introducendo misure di mera semplificazione tese a potenziare l'identità digitale e il domicilio digitale e, quindi, rafforzare gli strumenti di accesso ai servizi digitali della pubblica amministrazione, così comportando notevoli riduzione di costi e oneri amministrativi.

In particolare, precisa che al comma 1, lettera e), si prevede l'iscrizione dei gestori delle identità digitali in un elenco già esistente presso AGID, avendo la norma solo coordinato la medesima previsione già contenuta nell'articolo 29, comma 6, del CAD.

Infine, al comma 1, lettera f), si prevede che dal 28 febbraio 2021 i servizi digitali offerti dalle pubbliche amministrazioni vengano erogati tramite gli strumenti già vigenti e disponibili di identificazione digitale, quali SPID e CIE, eliminando le duplicazioni dei sistemi oggi in essere presso alcune amministrazioni, con evidente risparmio di spesa e di oneri.

Al riguardo, circa l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di rendere fruibili i propri servizi in rete tramite applicazione per dispositivi mobili, andrebbe confermato che le stesse siano in grado di adempiere avendo a disposizione le sole risorse disponibili a legislazione vigente.

Analoghe rassicurazioni andrebbero fornite con riferimento all'obbligo per le pubbliche amministrazioni di rendere fruibili tutti i loro servizi anche in modalità digitale (nuovi commi 1-ter e 1-quater inseriti dal comma 1, lettera f) all'art.64-bis D.Lgs. 82/2005).

Infine, posto che la RT riferisce espressamente della realizzazione di risparmi di spesa derivanti dalle disposizioni in esame, andrebbe senz'altro richiesta una stima certificata dei medesimi.

Articolo 25

(Semplificazione in materia di conservazione dei documenti informatici e gestione dell'identità digitale)

Il comma 1, alle lettere a)-f), reca anch'esso modifiche al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (C.A.D.) allo scopo di semplificare la disciplina in materia di conservazione dei documenti informatici.

In particolare, alla lettera a) di modifica comma 2, lettera i), dell'articolo 14-bis (*Agenzia per l'Italia digitale*), si consente che le pubbliche amministrazioni possono procedere alla conservazione dei documenti informatici all'interno della propria struttura organizzativa.

Alla lettera b), punti 1)-4), si apportano modifiche all'articolo 29 (*Qualificazione e accreditamento*) del C.A.D..).

Alla lettera c), si apportano modifiche al comma 1 dell'articolo 30 (*Responsabilità dei prestatori di servizi fiduciari qualificati, dei gestori di posta elettronica certificata, dei gestori dell'identità digitale e dei conservatori*), onde chiarire che l'iscrizione (da parte dell'AgID) del richiedente la qualificazione in un apposito elenco di fiducia pubblico, concerne solo i prestatori di servizi fiduciari qualificati e i gestori di posta elettronica certificata (non anche i gestori dell'identità digitale e i conservatori di documenti informatici).

Alla lettera d), si modifica il comma 1 dell'articolo 32-bis (*Obblighi del titolare di firma elettronica qualificata e del prestatore di servizi di firma elettronica qualificata*) concernente le sanzioni, introducendo una specifica previsione riguardante i soggetti tenuti agli obblighi inerenti alla conservazione dei documenti informatici. Rispetto ad una generale sanzione (per i prestatori di servizi fiduciari qualificati, i gestori di posta elettronica certificata, i gestori dell'identità digitale) irrogabile per un importo ricompreso tra 40.000 e 400.000 euro (fermo restando il diritto al risarcimento del maggior danno), si viene a prevedere, per i soggetti preposti alla conservazione, una sanzione più contenuta, tra un minimo ed un massimo di 4.000 e 40.000 euro.

Alla lettera e), si aggiorna il comma 1-bis, lettera b), dell'articolo 34, si prevede che la conservazione dei documenti informatici da parte di soggetti esterni all'amministrazione interessata debba uniformarsi - nel rispetto della disciplina europea - alle Linee guida contenenti le regole tecniche e di indirizzo per l'attuazione del presente Codice, nonché ad un regolamento, le une come l'altro adottati dall'Agenzia per l'Italia digitale (AgID).

Alla lettera f), si modifica il comma 1-ter dell'articolo 44 (*Requisiti per la gestione e conservazione dei documenti informatici*).

Il comma 2 prevede che fino all'adozione delle Linee guida e del regolamento di cui al comma 1, lettera e), in materia di conservazione dei documenti informatici si applicano le disposizioni vigenti fino alla data di entrata in vigore del presente articolo.

Il comma 3 modifica il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. ("Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi"). Una prima novella ne modifica in particolare l'articolo 30-ter, il quale istituisce (nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze) un sistema pubblico di prevenzione (basato su un archivio centrale informatizzato) sul piano amministrativo delle frodi nel settore del credito al consumo e dei pagamenti dilazionati o differiti, con specifico riferimento al furto di identità. La novella integra tale previsione, introducendovi la menzione dei gestori dell'identità digitale (di cui all'articolo 64 del Codice). Analoga integrazione è poi dettata con riferimento all'articolo 30-quater, onde consentire ai gestori dell'identità digitale l'accesso gratuito all'archivio centrale informatizzato (su cui fa perno, si è ricordato, il sistema pubblico di prevenzione delle frodi) - limitatamente alle verifiche propedeutiche al rilascio delle credenziali di accesso al sistema SPID

La RT certifica che l'articolo non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto introduce misure di semplificazione e coordinamento in materia di conservazione di documenti informatici e gestione dell'identità digitale, eliminando il più oneroso sistema di accreditamento esistente a carico di AGID e sostituendolo con un più agevole e snello regime di qualificazione derivante dalla verifica oggettiva del possesso di requisiti imposti dal diritto europeo.

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

Articolo 26

(Piattaforma per la notificazione digitale degli atti della pubblica amministrazione)

Il comma 1 prevede che la piattaforma prevista dall'articolo 1, comma 402, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), che affida il suo alla società pubblica PagoPA Spa, tramite affidamento alla società pubblica Sogei, e le sue modalità di funzionamento sono disciplinate dall'articolo in esame. Si segnala che il comma 19 sostituisce il soggetto affidatario che pertanto non è più Sogei ma Poste italiane.

Il comma 2, alle lettere a)-i), reca le definizioni valide ai fini delle norme contenute nell'articolo.

Il comma 3 stabilisce che ai fini della notificazione di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni, in alternativa alle modalità previste da altre disposizioni di legge, anche in materia tributaria, le amministrazioni possono rendere disponibili telematicamente sulla piattaforma i corrispondenti documenti informatici. È previsto che per la formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici resi disponibili sulla piattaforma avviene nel rispetto del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (C.A.D.), e delle Linee guida adottate in attuazione del medesimo decreto legislativo, il gestore della piattaforma assicuri l'autenticità, l'integrità, l'immodificabilità, la leggibilità e la reperibilità dei documenti informatici resi disponibili dalle amministrazioni e, a sua volta, li rende disponibili ai destinatari, ai quali assicura l'accesso alla piattaforma, personalmente o a mezzo delegati, per il reperimento, la consultazione e l'acquisizione dei documenti informatici oggetto di notificazione. Ciascuna amministrazione, nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo n. 82 del 2005 e delle Linee guida, individua le modalità per garantire l'attestazione di conformità agli originali analogici delle copie informatiche di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni, anche attraverso certificazione di processo nei casi in cui siano adottate tecniche in grado di garantire la corrispondenza della forma e del contenuto dell'originale e della copia. Gli agenti della riscossione e i soggetti per l'accertamento e la riscossione di tributi individuano e nominano i dipendenti delegati ad attestare la conformità agli originali analogici delle copie informatiche di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni.

Il comma 4 prevede che il gestore della piattaforma, con le modalità previste dal decreto di cui al comma 15, per ogni atto, provvedimento, avviso o comunicazione oggetto di notificazione reso disponibile dall'amministrazione, invia al destinatario l'avviso di avvenuta ricezione, con il quale comunica l'esistenza e l'identificativo univoco della notificazione (IUN), nonché le modalità di accesso alla piattaforma e di acquisizione del documento oggetto di notificazione.

Il comma 5 stabilisce che l'avviso di avvenuta ricezione è inviato (in formato elettronico, con modalità telematica) ai destinatari titolari di un indirizzo di posta elettronica certificata o di un servizio elettronico di recapito certificato qualificato.

Il comma 6 dispone che se nella casella di posta elettronica certificata o il servizio elettronico di recapito certificato qualificato risultano saturi, il gestore della piattaforma effettua un secondo tentativo di consegna decorsi almeno sette giorni dal primo invio. Se anche a seguito di tale tentativo la casella di posta elettronica certificata o il servizio elettronico di recapito certificato qualificato risultano saturi oppure se l'indirizzo elettronico del destinatario non risulta valido o attivo, il gestore della piattaforma rende disponibile in apposita area riservata, per ciascun destinatario della notificazione, l'avviso di mancato recapito del messaggio, secondo le modalità previste dal decreto di cui al comma 15. Il gestore della piattaforma inoltre dà notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata, senza ulteriori adempimenti a proprio carico.

Il comma 7 prevede che ai destinatari diversi da quelli di cui al comma 5, l'avviso di avvenuta ricezione è notificato senza ritardo, in formato cartaceo, a mezzo posta direttamente dal gestore della

piattaforma. L'avviso contiene l'indicazione delle modalità con le quali è possibile accedere alla piattaforma e l'identificativo univoco della notificazione (IUN) mediante il quale, con le modalità previste dal decreto di cui al comma 15, il destinatario può ottenere la copia cartacea degli atti oggetto di notificazione. Agli stessi destinatari, ove abbiano comunicato un indirizzo email non certificato, un numero di telefono o un altro analogo recapito digitale diverso da quelli di cui al comma 5, il gestore della piattaforma invia un avviso di cortesia in modalità informatica contenente le stesse informazioni dell'avviso di avvenuta ricezione. L'avviso di cortesia è reso disponibile altresì tramite il punto di accesso per dispositivi mobili.

Il comma 8 determina che l'autenticazione alla piattaforma ai fini dell'accesso avviene tramite il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) ovvero tramite la Carta d'identità elettronica (CIE). L'accesso all'area riservata, ove sono consentiti il reperimento, la consultazione e l'acquisizione dei documenti informatici oggetto di notifica, è assicurato anche tramite il punto di accesso per dispositivi mobili. Con le modalità previste dal decreto di cui al comma 15, i destinatari possono conferire apposita delega per l'accesso alla piattaforma a uno o più delegati.

Il comma 9 prevede che la notificazione si perfeziona: a) per l'amministrazione, nella data in cui il documento informatico è reso disponibile sulla piattaforma; b) per il destinatario: 1) il settimo giorno successivo alla data di consegna dell'avviso di avvenuta ricezione in formato elettronico, risultante dalla ricevuta che il gestore della casella di posta elettronica certificata o del servizio elettronico di recapito certificato qualificato del destinatario trasmette al gestore della piattaforma o, nei casi di casella postale satura, non valida o non attiva, il quindicesimo giorno successivo alla data del deposito dell'avviso di mancato recapito di cui al comma 6. Se l'avviso di avvenuta ricezione è consegnato al destinatario dopo le ore 21.00, il termine di sette giorni si computa a decorrere dal giorno successivo; 2) il decimo giorno successivo al perfezionamento della notificazione dell'avviso di avvenuta ricezione in formato cartaceo; 3) in ogni caso, se anteriore, nella data in cui il destinatario, o il suo delegato, ha accesso, tramite la piattaforma, al documento informatico oggetto di notificazione.

Il comma 10 prevede che la messa a disposizione ai fini della notificazione del documento informatico sulla piattaforma impedisce qualsiasi decadenza dell'amministrazione e interrompe il termine di prescrizione correlato alla notificazione dell'atto, provvedimento, avviso o comunicazione.

Il comma 11 stabilisce che il gestore della piattaforma, con le modalità previste dal decreto di cui al comma 15, forma e rende disponibili sulla piattaforma, alle amministrazioni e ai destinatari, le attestazioni opponibili ai terzi relative: a) alla data di messa a disposizione dei documenti informatici sulla piattaforma da parte delle amministrazioni; b) all'indirizzo del destinatario risultante, alla data dell'invio dell'avviso di avvenuta ricezione, da uno degli elenchi degli indici nazionali dei domicili digitali o eletto ai fini della notificazione; c) alla data di invio e di consegna al destinatario dell'avviso di avvenuta ricezione in formato elettronico; e alla data di ricezione del messaggio di mancato recapito alle caselle di posta elettronica certificata o al servizio elettronico di recapito certificato qualificato risultanti sature, non valide o non attive; d) alla data in cui il gestore della piattaforma ha reso disponibile l'avviso di mancato recapito del messaggio; e) alla data in cui il destinatario ha avuto accesso al documento informatico oggetto di notificazione; f) al periodo di malfunzionamento della piattaforma ai sensi del comma 13; g) alla data di ripristino delle funzionalità della piattaforma ai sensi del comma 13.

Il comma 12 prevede che il gestore della piattaforma rende altresì disponibile la copia informatica dell'avviso di avvenuta ricezione cartaceo e degli atti relativi alla notificazione ai sensi della legge 20 novembre 1982, n. 890, dei quali attesta la conformità agli originali.

Il comma 13 stabilisce che il malfunzionamento della piattaforma, attestato dal gestore con le modalità previste dal comma 15, lettera d), qualora renda impossibile l'inoltro telematico, da parte dell'amministrazione, dei documenti informatici destinati alla notificazione ovvero, al destinatario e delegato, l'accesso, il reperimento, la consultazione e l'acquisizione dei documenti informatici messi a disposizione, comporta: a) la sospensione del termine di prescrizione dei diritti dell'amministrazione correlati agli atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni oggetto di notificazione, scadente nel periodo

di malfunzionamento, sino al settimo giorno successivo alla comunicazione di avvenuto ripristino delle funzionalità della piattaforma; b) la proroga del termine di decadenza di diritti, poteri o facoltà dell'amministrazione o del destinatario, correlati agli atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni oggetto di notificazione, scadente nel periodo di malfunzionamento, sino al settimo giorno successivo alla comunicazione di avvenuto ripristino delle funzionalità della piattaforma.

Il comma 14 stabilisce che le spese di notificazione degli atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni oggetto di notificazione tramite piattaforma sono poste a carico del destinatario e sono destinate alle amministrazioni, al fornitore del servizio universale (Poste italiane spa) e al gestore della piattaforma. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità di determinazione e anticipazione delle spese e i criteri di riparto.

Il comma 15, alle lettere a)-l), prevede le materie e gli ambiti che saranno disciplinati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il Garante per la protezione dei dati personali per gli aspetti di competenza, acquisito il parere in sede di Conferenza unificata, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo¹⁸.

Il comma 16 stabilisce che con atto del Capo della competente struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri, ultimati i test e le prove tecniche di corretto funzionamento della piattaforma, è fissato il termine a decorrere dal quale le amministrazioni possono aderire alla piattaforma.

Il comma 17 prevede i casi di esclusione per cui la notificazione a mezzo della piattaforma di cui al comma 1 non si applica¹⁹.

Il comma 18 prolunga l'efficacia dell'avviso di espropriazione dagli attuali centottanta giorni a un anno dalla notifica.

¹⁸ Le materie sono le seguenti: a) l'infrastruttura tecnologica della piattaforma e il piano dei test per la verifica del corretto funzionamento. La piattaforma è sviluppata applicando i criteri di accessibilità nel rispetto dei principi di usabilità, completezza di informazione, chiarezza di linguaggio, affidabilità, semplicità di consultazione, qualità, omogeneità e interoperabilità; b) le regole tecniche e le modalità con le quali le amministrazioni identificano i destinatari e rendono disponibili telematicamente sulla piattaforma i documenti informatici oggetto di notificazione; c) le modalità con le quali il gestore della piattaforma attesta e certifica, con valore legale opponibile ai terzi, la data e l'ora in cui i documenti informatici delle amministrazioni sono depositati sulla piattaforma e resi disponibili ai destinatari attraverso la piattaforma, nonché il domicilio del destinatario risultante dagli elenchi di cui al comma 5, lettera a) alla data della notificazione; d) i casi di malfunzionamento della piattaforma, nonché le modalità con le quali il gestore della piattaforma attesta il suo malfunzionamento e comunica il ripristino della sua funzionalità; e) le modalità di accesso alla piattaforma e di consultazione degli atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni da parte dei destinatari e dei delegati, nonché le modalità con le quali il gestore della piattaforma attesta la data e l'ora in cui il destinatario o il delegato accedono, tramite la piattaforma, all'atto oggetto di notificazione; f) le modalità con le quali i destinatari eleggono il domicilio digitale presso la piattaforma e, anche attraverso modelli semplificati, conferiscono o revocano ai delegati la delega per l'accesso alla piattaforma, nonché le modalità di accettazione e rinuncia delle deleghe; g) i tempi e le modalità di conservazione dei documenti informatici resi disponibili sulla piattaforma; h) le regole tecniche e le modalità con le quali i destinatari indicano il recapito digitale ai fini della ricezione dell'avviso di cortesia di cui al comma 7; i) le modalità con le quali i destinatari dell'avviso di avvenuta ricezione notificato in formato cartaceo ottengono la copia cartacea degli atti oggetto di notificazione; l) le modalità di adesione delle amministrazioni alla piattaforma.

¹⁹ I casi sono i seguenti: a) agli atti del processo civile, penale, per l'applicazione di misure di prevenzione, amministrativo, tributario e contabile e ai provvedimenti e alle comunicazioni ad essi connessi; b) agli atti della procedura di espropriazione forzata disciplinata dal titolo II, capi II e IV, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, diversi da quelli di cui agli articoli 50, commi 2 e 3, e 77, comma 2-bis, del medesimo decreto; c) agli atti dei procedimenti di competenza delle autorità provinciali di pubblica sicurezza relativi a pubbliche manifestazioni, misure di prevenzione personali e patrimoniali, autorizzazioni e altri provvedimenti a contenuto abilitativo, soggiorno, espulsione e allontanamento dal territorio nazionale degli stranieri e dei cittadini dell'Unione europea, o comunque di ogni altro procedimento a carattere preventivo in materia di pubblica sicurezza, e ai provvedimenti e alle comunicazioni ad essi connessi.

Il comma 19 modifica il soggetto preposto allo sviluppo della piattaforma che non è più, come finora previsto Sogei, ma diventa Poste italiane, anche attraverso il riuso dell'infrastruttura tecnologica esistente di proprietà del precedente fornitore.

Il comma 20 prevede che il gestore si avvale di Poste italiane, anche per effettuare la spedizione dell'avviso di avvenuta ricezione e la consegna della copia cartacea degli atti oggetto di notificazione previste dal comma 7 e garantire, su tutto il territorio nazionale, l'accesso universale alla piattaforma e al nuovo servizio di notificazione digitale.

Il comma 21 si stabilisce che per l'adesione alla piattaforma, le amministrazioni utilizzano le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 22 prevede che per la realizzazione della piattaforma di cui al comma 1 e l'attuazione della presente disposizione sono utilizzate le risorse pari a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 di cui all'articolo 1, comma 403, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020).

La RT conferma che l'articolo reca la disciplina della Piattaforma per la notificazione digitale degli atti della pubblica amministrazione, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Precisa che alla realizzazione della piattaforma prevista al comma 1, infatti, si provvede utilizzando le risorse già stanziare ed individuate all'articolo 1, comma 403 della legge 27 dicembre 2019, n. 160. A riguardo, si precisa che tali risorse ammontano a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

Le risorse sono dunque ampiamente sufficienti a coprire la misura disposta dalla presente disposizione, secondo le stime già effettuate in sede di legge di bilancio.

Quanto agli oneri e alle spese a carico delle amministrazioni che intendono utilizzare della piattaforma medesima, precisa che la proposta presuppone la volontarietà dell'uso della stessa. Pertanto, nel caso di cui l'amministrazione se ne avvalga, provvede a tale attività con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'utilizzo della piattaforma, in ogni caso, comporta risparmi in termini di minori oneri e di maggiore celerità ed efficacia dell'azione amministrativa: azione amministrativa (di notificazione degli atti e dei provvedimenti) che, si ricorda, l'amministrazione svolge ordinariamente oggi con strumenti più complessi e onerosi (avvalendosi della posta ordinaria, dei messi e/o quant'altro). L'intervento non comporta nemmeno ulteriori spese di notifica a carico dei cittadini rispetto a quelle attualmente già previste.

Le stesse, invero, saranno inferiori posto che la loro determinazione, con il decreto di cui al comma 15, deve tenere conto anche di quanto previsto dall'articolo 3-bis, comma 4, del CAD che esclude gli oneri di spedizione in caso di utilizzo del domicilio digitale.

Al riguardo, si osserva che non sono forniti elementi sufficienti per una verifica della congruità dello stanziamento di 2 milioni di euro previsto dalla legge di bilancio 2020 per lo sviluppo della piattaforma, pur in presenza di molteplici innovazioni²⁰.

Si osserva poi che il comma 19 ha modificato il soggetto preposto allo sviluppo della piattaforma, sostituendo Sogei spa con Poste italiane spa. Dato che Sogei fa parte dell' Elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato mentre Poste italiane ne è esclusa, la modifica dovrebbe avere riflessi anche nelle modalità di contabilizzazione delle spese su cui andrebbe fatta chiarezza²¹.

Inoltre, posto che la RT evidenzia che il dispositivo è suscettibile di apportare risparmi di spesa, andrebbe richiesta una stima certificata dei medesimi.

Articolo 27

(Misure per la semplificazione e la diffusione della firma elettronica avanzata e dell'identità digitale per l'accesso ai servizi bancari)

L'articolo, ai commi 1 e 2, interviene sulle procedure di verifica dell'identità dell'utente ai fini del rilascio della firma elettronica avanzata, individuando tre strumenti alternativi di identificazione per l'effettuazione di tale verifica: credenziali attribuite dal soggetto che eroga la firma elettronica avanzata all'utente che la richiede già identificato dall'intermediario bancario e finanziario; Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) basato, almeno, sul secondo livello di sicurezza di autenticazione informatica; carta di identità elettronica.

Il comma 2 prevede l'obbligo, in capo ai soggetti che erogano le soluzioni di firma elettronica avanzata, di conservare, per venti anni, le registrazioni informatiche riferite al processo di identificazione in base al quale è stata attribuita la firma elettronica avanzata.

Il comma 3 modifica alle lettere a)-c) il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che contiene le norme nazionali di recepimento della disciplina unionale in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo di cui alla direttiva (UE) 2015/849 (c.d. IV direttiva AML), come da ultimo emendata dalla direttiva (UE) 2018/843 (c.d. V direttiva AML).

Le modifiche di cui alle lettere a) e b) eliminano la necessità di riscontrare in ogni caso il documento di identità del cliente, ai fini dell'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica disposti dalla normativa antiriciclaggio, ove l'identificazione avvenga a distanza, previa adeguata verifica identificativa secondo le condizioni di sicurezza e attendibilità imposte dagli standard nazionali ed europei.;

Alla lettera c), n.1), si modifica l'articolo 19, comma 1, lettera a), numero 2 del D.Lgs. n. 231 del 2007, che ritiene assolto l'obbligo di identificazione anche senza la presenza fisica del cliente qualora quest'ultimo possieda una identità digitale avente specifiche caratteristiche. Al n. 2), si introduce un punto 4-*bis* al già citato articolo 19, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 231 del 2007. L'intervento è volto a chiarire che, per la sola ipotesi di instaurazione di rapporti continuativi relativi a carte di pagamento e dispositivi analoghi, nonché a strumenti di pagamento basati su dispositivi di telecomunicazione, digitali o informatici - con esclusione dei casi in cui tali carte, dispositivi o strumenti sono utilizzabili per generare l'informazione necessaria a effettuare direttamente un bonifico o un addebito diretto verso e da un conto di pagamento – sia prevista una speciale modalità di

²⁰ Tra l'altro anche la RT alla legge di bilancio 2020 non forniva elementi di quantificazione degli oneri limitandosi a ribadire il contenuto delle norme di cui ai commi 402-403.

²¹ Il prospetto degli effetti finanziari allegato alla legge di bilancio 2020 invero prevedeva effetti di spesa corrente per 2 milioni di euro per ciascun anno su tutti e tre i saldi (SNF, Fabbisogno, Indebitamento)

identificazione e verifica a distanza dell'identità: tale identificazione consiste nell'esecuzione di un bonifico, disposto dallo stesso cliente da identificare, verso un conto di pagamento intestato al soggetto tenuto all'obbligo di identificazione, a condizione che il bonifico sia disposto previa identificazione elettronica basata su credenziali che assicurano i requisiti previsti dall'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2018/389 della Commissione del 27 novembre 2017.

La RT ribadisce che dall'attuazione dell'intervento normativo di cui all'articolo 27 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, considerato che la platea dei destinatari non annovera soggetti pubblici e, peraltro, si tratta di misure di semplificazione che comporteranno notevole riduzione di costi trattandosi di misure di semplificazione della procedura per il rilascio della firma elettronica avanzata, nonché delle procedure di identificazione della clientela per l'accesso ai servizi bancari.

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

Articolo 28

(Semplificazione della notificazione e comunicazione telematica degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale)

L'articolo interviene sulla disciplina concernente la comunicazione al Ministero della giustizia, da parte delle pubbliche amministrazioni, dell'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), da utilizzare per la ricezione di comunicazioni e notificazioni. La norma in esame prevede la possibilità di comunicare gli indirizzi PEC di organi o articolazioni, anche territoriali, delle pubbliche amministrazioni. Si prevede, inoltre, la possibilità di comunicare ulteriori indirizzi PEC delle amministrazioni che si costituiscono in giudizio tramite i propri dipendenti.

Sono infine disciplinati i casi di mancata comunicazione dell'indirizzo PEC.

Il comma 2 demanda ad un provvedimento del responsabile dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, da adottare nel termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, la definizione delle specifiche tecniche per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 16, comma 12, come modificato dal presente articolo.

La RT evidenzia che le modifiche alla normativa vigente di cui all'articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, posto che abilitano la notificazione degli atti presso uno degli indirizzi PEC già attivi e iscritti dalla P.A. nell'elenco di cui all'art. 6-ter del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 112.

Comunque, assicura che la misura si tradurrà in una notevole riduzione di costi ed oneri per cittadini, professionisti, imprese e le stesse P.A. in termini di dematerializzazione degli atti notificati.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, posto che la RT assicura che dalle norme in esame deriveranno sicuri risparmi di spesa, andrebbe richiesta una stima certificata del loro ammontare annuo, a decorrere dal corrente esercizio.

Articolo 29

(Disposizioni per favorire l'accesso delle persone con disabilità agli strumenti informatici e piattaforma unica nazionale informatica di targhe associate a permessi di circolazione dei titolari di contrassegni)

L'articolo 29, comma 1, apporta modifiche alla legge 9 gennaio 2004, n. 4, recante "Disposizioni per favorire l'accesso delle persone con disabilità agli strumenti informatici". Le modifiche formulate sono volte ad estendere gli obblighi di accessibilità già previsti dalla normativa vigente anche ai soggetti privati che offrono servizi al pubblico attraverso siti web o applicazioni mobili, con un fatturato medio, negli ultimi tre anni di attività, superiore a novecento milioni di euro. Si prevede (lett. f), n.1)-2)) una sanzione amministrativa per l'inosservanza degli obblighi ivi previsti, aggiungendo che, nei casi di particolare gravità o di recidiva, i limiti minimo e massimo della sanzione sono raddoppiati. L'inosservanza delle disposizioni è accertata e sanzionata dall'AgID.

Il comma 2 modifica l'articolo 1, commi 489 e 491, della legge 28 dicembre 2018, n. 145, recante il Bilancio 2019, al fine di destinare il Fondo per l'accessibilità e la mobilità delle persone con disabilità alla realizzazione di una piattaforma unica nazionale informatica di targhe associate a permessi di circolazione dei titolari di contrassegni rilasciati ai sensi dell'articolo 381, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 ("Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada").

È poi stabilito che dall'attuazione della norma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e vi si provvede con le sole risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La RT riferisce che dall'attuazione della disposizione volta a favorire l'accesso delle persone con disabilità agli strumenti informatici (comma 1, lettera a), non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, considerato che la platea dei destinatari non annovera soggetti pubblici.

Per quanto concerne la previsione relativa alla piattaforma unica nazionale informatica di targhe associate a permessi di circolazione dei titolari di contrassegni, la stessa verrà realizzata con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (comma 1, lettera b).

In merito alla legge n. 145 del 2018 (comma 2, lettera a), evidenzia che all'articolo 1, comma 489, ha previsto l'istituzione presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di un Fondo per l'accessibilità e la mobilità delle persone con disabilità, finalizzato alla copertura finanziaria di interventi per l'innovazione tecnologica delle strutture, contrassegno e segnaletica per la mobilità delle persone con disabilità di cui all'articolo 381 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.

Evidenzia sul comma 2 che la disposizione novella i commi 489 e 491 della legge 145 del 2018, individuando e specificando la tipologia di intervento di innovazione tecnologica finalizzato ad agevolare la mobilità delle persone con disabilità, nel rispetto delle misure e delle garanzie previste in tema di trattamento dei dati personali, con specifico riferimento ai principi di cui agli artt. 5 e 9, par. 2, lett. g) del Regolamento (UE) n. 679/2016, nonché degli artt. 2-sexies e 2-septies del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Dal punto di vista finanziario, rappresenta che i costi relativi alla costituzione e sviluppo della prevista piattaforma unica nazionale alimentabile anche dall'utenza, tenuto conto della circostanza che la stessa verrà integrata con il sistema informatico attualmente in uso presso il Centro elaborazione dati della Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e considerati anche gli oneri derivanti dal ricorso alle società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, ammontano a circa 5 milioni di euro.

Precisa che detti costi trovano piena copertura nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 490 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018, pari a 5 milioni di euro, attualmente libere e non ancora preordinate ad altra finalità.

Inoltre, riguardo ai costi relativi alla manutenzione e gestione della prevista piattaforma unica nazionale, rappresenta che agli stessi si provvede nell'ambito delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente per le esigenze del Centro elaborazione dati della Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (capitolo 1276 Spese per il funzionamento del Centro Elaborazione Dati del Dipartimento dei trasporti terrestri e per la gestione dei sistemi informativi di supporto).

Al riguardo, per i profili di quantificazione riferibili alla costituzione e sviluppo della piattaforma unica nazionale, tenuto conto che la RT assicura che le risorse di cui al comma 490 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018 sono attualmente libere e non ancora preordinate ad altra finalità, si segnala che si tratta di uno stanziamento per l'anno 2019 per cui ove non impegnato e "libero", esso dovrebbe essere andato in economia e non essere più disponibile.

Inoltre, andrebbero richiesti elementi informativi in ordine agli oneri da affrontare da parte dell'Amministrazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Infine, sebbene la disposizione di corredata di apposita clausola di neutralità, si rammenta che l'articolo 17, comma 6-*bis* della legge di contabilità prescrive che in presenza di siffatte clausole la RT dovrebbe riportare gli elementi e dai idonei a comprovarne l'effettiva sostenibilità.

Articolo 30

(Misure di semplificazione in materia anagrafica)

L'articolo 30 novella l'articolo 62 - riferito all'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) - del Codice dell'amministrazione digitale. Insieme, novella alcune disposizioni del regolamento anagrafico della popolazione residente (d.P.R. n. 223 del 1989).

Il comma 1 novella l'articolo 62 del Codice, il quale ha istituito, presso il Ministero dell'interno, l'Anagrafe nazionale della popolazione residente.

In particolare, ivi sono apportate le seguenti modificazioni:

Alla lettera a), punti 1)-3), si modifica il comma 3, in cui il CAD prevede la realizzazione, attraverso la piattaforma dell'ANPR, di un sistema di certificazione anagrafica on line per il cittadino. Tale sistema garantisce, tramite il sigillo elettronico qualificato, la certezza dell'ANPR quale sorgente autoritativa emanante i certificati anagrafici. L'ANPR, inoltre, attesta la sicurezza della fonte del dato,

la sua integrità e l'opponibilità a terzi del certificato, secondo le previsioni del regolamento (UE) n. 910/2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno. Il sistema, quindi, offre la possibilità al cittadino di ottenere direttamente il rilascio del certificato anagrafico digitale, possibilità finora riservata esclusivamente ai comuni (nn.1)-2)). Viene, inoltre, prevista l'attribuzione a ciascun cittadino di un codice identificativo unico in ANPR. Ciò al fine di contraddistinguere ogni soggetto registrato e facilitare l'interoperabilità e l'integrazione dell'ANPR con le banche dati delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b) del citato articolo 62 (n.3).

Alla lettera b), si introduce il comma 6-bis,ivi prevedendosi che con uno o più decreti del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione e il Ministro per la pubblica amministrazione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e l'Agenzia per l'Italia digitale (AgID), siano assicurati l'adeguamento tecnico ed evolutivo della piattaforma di funzionamento dell'ANPR, in riferimento ai servizi previsti dal regolamento relativo alle modalità di attuazione e di funzionamento dell'ANPR medesima e di definizione del piano per il graduale subentro dell'ANPR alle anagrafi della popolazione residente (D.P.C.M. 10 novembre 2014, n. 194).

Il comma 2, alle lettere a)-c), apporta modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223. In particolare:

Alla lettera a), si modifica il comma 3 dell'articolo 13 (*Dichiarazioni anagrafiche*), al fine di consentire al cittadino la presentazione anche in modalità telematica, sempre attraverso i servizi dell'ANPR, delle dichiarazioni relative al mutamento della propria posizione anagrafica (trasferimento di residenza da altro comune o dall'estero, costituzione di nuova famiglia o nuova convivenza e cambiamento di abitazione, di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 del citato articolo 13). Attualmente tali dichiarazioni sono rese, esclusivamente, mediante una modulistica predisposta dal Ministero dell'interno, d'intesa con l'ISTAT.

Alle lettere b) e c), si introducono modifiche al comma 2, dell'articolo 33 (*Certificati anagrafici*) e al comma 1 dell'articolo 35 (*Contenuto dei certificati anagrafici*), al fine di assicurare il necessario coordinamento con quelle apportate al CAD. In particolare, si prevede il rilascio di certificati anagrafici in modalità telematica a mezzo dei servizi dell'ANPR e la sostituzione della firma autografa dell'ufficiale di anagrafe, non apponibile sul documento digitale, con il sigillo elettronico, qualora la certificazione sia rilasciata tramite la suindicata modalità.

Il comma 3 prevede che l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è operata con le risorse stanziare nello stato di previsione del Ministero dell'interno per la realizzazione della piattaforma ANPR.

La RT evidenzia che le disposizioni introdotte non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto si tratta di misure di semplificazione e coordinamento che possono essere finanziate con le risorse stanziare per la realizzazione dell'ANPR.

In particolare, afferma che l'acquisto del sigillo elettronico, il cui costo è stimato in 20.000 euro, è già previsto nella regolamentazione del XIV Contratto per la prosecuzione delle attività di realizzazione dell'ANPR, stipulato con Sogei S.p.A. il 2 aprile 2020, i cui oneri economici gravano sul capitolo 7015 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, che presenta la necessaria disponibilità.

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

CAPO II

NORME GENERALI PER LO SVILUPPO DEI SISTEMI INFORMATIVI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E L'UTILIZZO DEL DIGITALE NELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

Articolo 31

(Semplificazione dei sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni e dell'attività di coordinamento nell'attuazione della strategia digitale e in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica)

L'articolo 31 detta plurime disposizioni.

Esse incidono sul Codice dell'amministrazione digitale, onde porre previsioni in materia di lavoro agile (comma 1, lettera a)).

Concernono inoltre l'Agenzia per l'Italia digitale (Agid) (comma 1, lettere b)-c)), sui è affidato un ruolo di monitoraggio sull'esecuzione dei contratti di acquisto digitale delle pubbliche amministrazioni e di supporto della Presidenza del Consiglio per lo svolgimento della funzione di coordinamento informatico delle amministrazioni, di indirizzo, programmazione, monitoraggio, consulenza e vigilanza.

Si interviene, per un profilo procedimentale, sul difensore civico digitale (comma 1, lettera d)).

Si escludono le centrali di committenza - in caso di affidamento di forniture di beni o servizi ricadenti nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica - dall'obbligo di comunicazione al Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN), istituito presso il Ministero dello sviluppo economico (comma 2).

Il comma 3 istituisce presso il Ministero dell'interno una Direzione Centrale per l'innovazione tecnologica per l'amministrazione generale, cui è preposto un dirigente di livello generale dell'area delle funzioni centrali. Alla Direzione Centrale è attribuito il compito di assicurare la funzionalità delle attività di innovazione tecnologica e di digitalizzazione, nonché dei sistemi informativi del Ministero dell'interno e delle Prefetture-UTG.

Il comma 4 prevede che la dotazione organica del Ministero dell'interno, sulla scorta di quanto previsto dal comma 3, è incrementata di un posto di funzione dirigenziale di livello generale da assegnare al personale dell'area delle funzioni centrali, i cui maggiori oneri, al fine di assicurare l'invarianza finanziaria, sono compensati dalla soppressione di un numero di posti di funzione dirigenziale di livello non generale della medesima area, equivalente sul piano finanziario. Alle modifiche della dotazione organica di cui al primo periodo si provvede con regolamento.

Il comma 5 attribuisce a Sogei un ruolo da "*innovation procurement broker*", allo scopo di escludere dall'ambito di applicazione della Convenzione in essere con Consip tutte le acquisizioni contraddistinte da un significativo grado di innovatività, così da consolidare, in prospettiva, il ruolo strategico di Sogei nell'ambito della conduzione dei progetti e della gestione dei dati, delle applicazioni e delle infrastrutture informatiche della PA, anche in vista di una futura definizione normativa (e regolamentazione) degli *innovation broker* operanti nel settore pubblico

Il comma 6 stabilisce che dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La RT certifica che le disposizioni in esame attengono, per un verso, a misure di carattere meramente programmatico, che semplificano e indirizzano le attività future di progettazione e sviluppo dei sistemi informatici che le amministrazioni cureranno, con le risorse disponibili a legislazione vigente, nell'ambito della loro ordinaria attività di aggiornamento e approvvigionamento tecnologico; per altro verso, attengono ad

aspetti di semplificazione procedurale e, pertanto, non necessitano di copertura finanziaria in quanto dalla loro attuazione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'istituzione della Direzione Centrale per l'innovazione tecnologica per l'amministrazione generale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Infatti, le dotazioni organiche del personale dirigenziale di livello generale e non generale dell'Area delle funzioni centrali dell'Amministrazione civile dell'interno, saranno rimodulate, con successivo provvedimento, a parziale modifica della tabella A allegata al decreto del Presidente del consiglio dei ministri 11 giugno 2019, n. 78, rispettivamente, in aumento di una unità per il personale di livello dirigenziale generale e, in diminuzione di due unità per il personale di livello dirigenziale non generale. La dimostrazione dell'invarianza di spesa emerge, altresì, da quanto previsto dal CCNL vigente e dalle relative contrattazioni decentrate. Sulla base di tali dati, infatti, si evince che il costo relativo a un dirigente dell'Area delle Funzioni centrali di prima fascia del Ministero dell'interno è di euro 233.375,50 al lordo degli oneri a carico dello Stato, che viene, sostanzialmente, coperto con la riduzione di n. 2 posti di dirigente di 2^a fascia, per oneri corrispondenti, complessivi, pari a euro 236.422,37.

Costo personale dirigente area 1 – Ministero dell'Interno

DIRIGENTE I Fascia	
Stipendio a.l.	57.892,87
Retribuzione di posizione fissa	37.593,20
Retribuzione di posizione variabile	58.701,44
Retribuzione di risultato	14.675,36
I.V.C. Anno 2020	387,79
TOTALE	169.250,66
ONERI STATO	64.124,84
COSTO ANNUO	233.375,50

DIRIGENTE II Fascia Posizione variabile I^ fascia	
Stipendio a.l.	45.260,77
Retribuzione di posizione fissa	12.565,11
Retribuzione di posizione variabile	23.214,23
Retribuzione di risultato	7.751,00
I.V.C. Anno 2020	303,16
TOTALE	89.094,27
ONERI STATO	33.754,12
COSTO ANNUO	122.848,39
DIRIGENTE II Fascia Posizione variabile II^ fascia	
Stipendio a.l.	45.260,77
Retribuzione di posizione fissa	12.565,11
Retribuzione di posizione variabile	17.747,23
Retribuzione di risultato	6.463,00
I.V.C. Anno 2020	303,16
TOTALE	82.339,27
ONERI STATO	31.234,71
COSTO ANNUO	113.573,98

Anche lo svolgimento da parte della nuova direzione centrale dei previsti compiti di indirizzo e coordinamento strategico, nonché di accelerazione dei processi di innovazione tecnologica, nell'ambito della digitalizzazione delle attività del Ministero dell'interno e delle funzioni tecnologiche in atto già svolte prioritariamente nei confronti delle Prefetture-UTG sarà realizzato a risorse invariate.

Infatti, le attività saranno assicurate razionalizzando l'organizzazione e la gestione dei diversi uffici e centri di elaborazione dati che già svolgono le pertinenti attività, assegnando alla nuova articolazione risorse umane in servizio presso gli stessi.

La sostenibilità a risorse invariate è assicurata, infine, anche con riferimento alle strutture e alle dotazioni, anche tecnologiche, necessarie allo svolgimento delle descritte attribuzioni, potendo contare su locali, arredi e materiali già attualmente disponibili, senza, quindi, la necessità di sopportare oneri ulteriori.

Al riguardo, con specifico riferimento alla novella riportata al comma 1, lettera a), posto che la integrazione (comma 3-*bis*) all'articolo 12 del C.A.D. ivi prevista dispone l'obbligo, per tutti i datori di lavoro, comprese le PA, di adozione di ogni misura utile a garantire la sicurezza e la protezione delle informazione e dei dati, in caso di utilizzo, da parte dei dipendenti, di dispositivi elettronici personali nell'ambito del lavoro agile, in aggiunta - specificamente per le pubbliche amministrazioni - alla previsione (comma 3-*ter*) di procedere alla acquisizione di beni, nonché alla progettazione e sviluppo di sistemi informativi e servizi informatici, con modalità che siano idonee a consentire ai lavoratori l'accesso da remoto ad applicativi, dati e informazioni necessari allo svolgimento della prestazione lavorativa, assicurando al tempo stesso le necessarie misure di garanzia e di sicurezza, imposte dagli *standard* e dalle migliori

pratiche nazionali ed internazionali, volte ad assicurare la protezione delle reti e l'uso responsabile dei mezzi telematici, andrebbero chiariti sin d'ora gli effetti d'impatto finanziari di tali obblighi per le Amministrazioni.

Quindi, venendo alla lettera b) del comma 1, considerando che la norma affida alla Presidenza del Consiglio dei ministri la funzione di "coordinamento informatico" dell'amministrazione statale, regionale e locale, quelle di indirizzo e programmazione, oltre che le attività di monitoraggio, di tipo consultivo e di vigilanza; tale funzione sarà svolta anche avvalendosi dell'AgID, andrebbe chiarito attraverso quali strutture e risorse la presidenza del Consiglio potrà adempiere a tali nuovi compiti, dal momento che la norma riferisce che a tal fine potrà avvalersi "anche" dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID).

In merito poi al comma 5, andrebbero richieste delucidazioni circa gli effetti d'oneri relativi ai contratti di servizio in essere tra l'Amministrazione dell'economia e delle finanze e Sogei Spa, relativamente alla ivi prevista attribuzione a quest'ultima di un ruolo esclusivo in qualità di "*innovation procurement broker*" per le PA, procedendosi, conseguentemente, alla contestuale esclusione dall'ambito di applicazione della Convenzione in essere con Consip, per quanto concerne tutte le acquisizioni contraddistinte da un significativo grado di innovatività²².

Quindi sui commi 3 e 4, laddove è prevista l'istituzione della Direzione Centrale per l'innovazione tecnologica per l'amministrazione generale del ministero dell'interno, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, va preliminarmente evidenziato che la rimodulazione a tal fine delle dotazioni organiche del personale dirigenziale di livello generale e non generale dell'Area delle funzioni centrali dell'Amministrazione civile dell'interno solo con successivo provvedimento, a modifica della tabella A allegata al decreto del Presidente del consiglio dei ministri 11 giugno 2019, n. 78, rispettivamente, in aumento di una unità per il personale di livello dirigenziale generale e, in diminuzione di due unità per il personale di livello dirigenziale non generale, non assicura di per sé circa l'invarianza d'oneri.

In tal senso, fermo restando la correttezza dei dati retributivi lordi indicati dalla RT in merito alla compensazione degli oneri relativi alla attivazione di n. 1 nuova posizione dirigenziale di livello generale con la soppressione di n. 2 posizioni dirigenziali nell'organico di seconda fascia dell'Amministrazione civile dell'Interno, richiamando l'articolo 17, comma 1, della legge di contabilità, va evidenziato che tale "compensazione" andrebbe disposta, sin dall'approvazione della norma primaria, dovendo riferirsi alla contestuale soppressione di n.2 posizioni dirigenziali di seconda fascia, che risultino però ad oggi effettivamente occupate, essendo come noto la gamma degli oneri di spesa di personale sostenuta ai sensi della legislazione vigente riferita all'organico effettivo in servizio e non a quello di diritto.

²² Il capitolo di spesa interessato dalle convenzioni e servizi convenzionati con CONSIP Spa è il 1263 dello stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze.

Inoltre, relativamente alle assicurazioni fornite dalla RT circa lo svolgimento da parte della nuova direzione centrale dei previsti compiti di indirizzo e coordinamento strategico, nonché di accelerazione, dei processi di innovazione tecnologica, nell'ambito della digitalizzazione delle attività del Ministero dell'interno e delle funzioni tecnologiche in atto, già svolte prioritariamente nei confronti delle Prefetture-UTG, a risorse "invariate", appare evidente che andrebbero richiesti i dati ed elementi che siano idonei a comprovare tale sostenibilità.

Sul punto, posto che la RT si limita a riferire che le attività saranno assicurate solo "razionalizzando" l'organizzazione e la gestione dei diversi uffici e centri di elaborazione dati che già svolgono le pertinenti attività, assegnando alla nuova articolazione risorse umane in servizio presso gli stessi, anche con riferimento alle strutture e alle dotazioni, anche tecnologiche, necessarie allo svolgimento delle descritte attribuzioni, potendosi contare su locali, arredi e materiali già attualmente disponibili, senza, quindi, la necessità di sopportare oneri ulteriori, è indispensabile ribadire che la legge di contabilità pone delle precise prescrizioni ai fini della dimostrazione della invarianza d'oneri allorché questa sia suffragata da una specifica clausola, per cui andrebbero sin d'ora evidenziati i termini della rimodulazione degli uffici e strutture e il trasferimento di risorse umane, nonché richieste indicazioni circa gli uffici e le dotazioni strumentali da assegnare alla nuova direzione centrale.

A tale proposito, risalendo al piano "metodologico", venendo all'esame del comma 6 - riferito, peraltro, a tutte le disposizioni contenute nell'articolo in esame - occorre infatti pertanto ribadire che l'articolo 17, comma 6-bis, della legge di contabilità, prescrive che le RT di accompagnamento a norme che risultino associate a clausole di neutralità, debbano sempre riportare la valutazione degli effetti derivanti dalle disposizioni medesime, nonché i dati e gli elementi che siano idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti nel bilancio e delle relative unità gestionali, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime anche attraverso la loro riprogrammazione. In ogni caso, restando come noto precluso il riferimento a tali clausole nel caso di spese di natura "obbligatoria".

Articolo 32 **(Codice di condotta tecnologica)**

L'articolo inserisce l'articolo 13-bis (*Codice di condotta tecnologica ed esperti*) al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (C.A.D.), al fine di garantire il coordinamento nello sviluppo dei sistemi informativi e dell'offerta dei servizi in rete delle pubbliche amministrazioni su tutto il territorio nazionale.

In particolare, il comma 1 prevede che i progetti presentati dalle amministrazioni per lo sviluppo di servizi digitali debbano essere coerenti con le previsioni contenute nel Codice di condotta tecnologica, adottate dal Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, sentita l'AgID e il nucleo per la sicurezza cibernetica di cui all'articolo 12, comma 6, del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65 e acquisito il parere della Conferenza unificata.

Il comma 2 stabilisce che il Codice di condotta tecnologica disciplina le modalità di elaborazione, sviluppo e attuazione dei progetti e delle azioni di sviluppo dei servizi digitali delle amministrazioni pubbliche. Dette modalità devono risultare coerenti con la disciplina, anche attuativa, in materia di perimetro nazionale di sicurezza cibernetica. La richiesta di coerenza fra i progetti e il codice di condotta tecnologica consente, pertanto, lo sviluppo di iniziative corrette ed omogenee.

Il comma 3 prevede che, per la realizzazione dei progetti coerenti con il Codice di condotta tecnologica, le amministrazioni possano avvalersi, singolarmente o in forma associata, di uno o più esperti dotati di esperienza e qualificazione professionale nello sviluppo e nella gestione di processi complessi di trasformazione tecnologica e progetti di trasformazione digitale. La possibilità di avvalimento degli esperti è tesa a garantire un aumento dell'efficienza nell'operato delle pubbliche amministrazioni nei processi di trasformazione, nonché la coerenza con gli obiettivi dell'agenda digitale e l'incremento della qualità dei servizi erogati dalle stesse. Gli esperti, il cui incarico trova disciplina nel codice, operano in collaborazione con il responsabile per la trasformazione digitale di cui all'art. 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in modo da consentire l'operatività di un sistema coordinato di soggetti.

Il comma 4 sancisce la sistematicità dell'intervento normativo che è altresì garantita con riguardo ai servizi digitali realizzati mediante i progetti presentati e autorizzati, in quanto è prevista l'integrazione degli stessi con le piattaforme abilitanti previste dal Codice dell'amministrazione digitale, quali pagoPA, ANPR, SPID e IO. La disposizione produce un immediato impatto positivo su cittadini ed imprese in quanto favorisce la diffusione e l'interoperabilità delle piattaforme abilitanti e dei servizi digitali, secondo modalità corrette e uniformi di progettazione e interazione; consente anche una semplificazione per le amministrazioni, che possono acquistare e/o realizzare funzionalità comuni a più sistemi *software*, secondo il Codice di condotta tecnologica, semplificando la progettazione, riducendo i tempi e i costi di realizzazione di nuovi servizi e garantendo maggiore sicurezza informatica.

Il comma 5 prevede che l'AgID verifica il rispetto di detto Codice e può diffidare i soggetti a conformare la propria condotta agli obblighi previsti. In particolare, la progettazione, la realizzazione e lo sviluppo di servizi digitali e sistemi informatici in violazione del Codice di condotta tecnologica costituisce mancato raggiungimento di uno specifico risultato e di un rilevante obiettivo da parte dei dirigenti responsabili delle strutture competenti e comporta, per l'anno di riferimento della condotta, la riduzione, non inferiore al 30%, della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei dirigenti competenti, oltre al divieto di attribuire premi o incentivi nell'ambito delle medesime strutture.

La RT ribadisce che la norma introduce l'articolo 13-*bis* nell'ambito del CAD. Le amministrazioni che avviano e implementano i progetti di trasformazione digitale, con le risorse disponibili a legislazione vigente, dovranno infatti seguire le linee guida introdotte per garantire *standard* omogenei.

In particolare, conferma che è previsto che le amministrazioni, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, possano tuttavia avvalersi di esperti, nella materia dei servizi e dello sviluppo dei sistemi informatici, con incarichi analoghi a quelli previsti dall'art. 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Di contro, il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri assicura un'attività di mero indirizzo e coordinamento, facendovi fronte con le risorse individuate nell'articolo 8, comma 1-*quinquies* del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, già stanziata e disponibile.

Al riguardo, la RT precisa che tali risorse ammontano, per il 2020, a 12 milioni di euro, per effetto dello stanziamento di 6 milioni di euro disposto dall'articolo 8, comma 1-*quinquies*, del decreto-legge n. 135 del 2018 e dell'incremento, di ulteriori 6 milioni di euro, disposto dall'articolo 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Certifica che le risorse attualmente disponibili sono dunque ampiamente sufficienti a coprire la misura disposta dalla presente disposizione.

Relativamente all'articolo 13 comma 2, si precisa che AgID provvede al trattamento accessorio del personale in comando presso la stessa Agenzia con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, per i profili di quantificazione e copertura, *in primis* sul comma 1, circa la possibilità ivi prevista che il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio, potrà assolvere ai compiti di indirizzo e coordinamento, facendovi fronte con le sole risorse già individuate nell'articolo 8, comma 1-*quinquies* del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, già stanziata e disponibili, alla luce delle indicazioni fornite dalla RT, nulla da osservare.

Parimenti, anche in merito alla possibilità prevista dal comma 3 che le amministrazioni potranno avvalersi, singolarmente o in forma associata, di uno o più esperti dotati di esperienza e qualificazione professionale nello sviluppo e nella gestione di processi complessi di trasformazione tecnologica e progetti di trasformazione digitale, nei limiti delle sole risorse già disponibili a legislazione vigente, non ci sono osservazioni.

CAPO III

STRATEGIA DI GESTIONE DEL PATRIMONIO INFORMATIVO PUBBLICO PER FINI ISTITUZIONALI

Articolo 33

(Disponibilità e interoperabilità dei dati delle pubbliche amministrazioni e dei concessionari di pubblici servizi)

L'articolo reca alcune modifiche al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (C.A.D.), al fine di semplificare e favorire la fruizione del patrimonio informativo pubblico da parte delle pubbliche amministrazioni per fini istituzionali.

In particolare, all'articolo 50 (*Disponibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni*) dopo il comma 3-*bis*, è aggiunto comma 3-*ter*, ivi prevedendosi che in caso di mancanza di accordi quadro, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione stabilisce un termine entro il quale le pubbliche amministrazioni interessate provvedono a rendere disponibili, accessibili e fruibili i dati alle altre amministrazioni pubbliche ai sensi del comma 2. È previsto che l'inadempimento dell'obbligo di rendere disponibili i dati ai sensi del presente articolo costituisce mancato raggiungimento di uno specifico risultato e di un rilevante obiettivo da parte dei dirigenti responsabili delle strutture competenti e comporta la riduzione, non

inferiore al 30 per cento, della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei dirigenti competenti, oltre al divieto di attribuire premi o incentivi nell'ambito delle medesime strutture.

Inoltre, dopo l'articolo 50-ter (*Piattaforma Digitale Nazionale Dati*), è inserito l'articolo 50-quater (*Disponibilità dei dati generati nella fornitura di servizi in concessione*) in cui si stabilisce che al fine di promuovere la valorizzazione del patrimonio informativo pubblico, per fini statistici e di ricerca e per lo svolgimento dei compiti istituzionali delle pubbliche amministrazioni, nei contratti e nei capitolati con i quali le pubbliche amministrazioni affidano lo svolgimento di servizi in concessione, debba d'ora innanzi esser previsto l'obbligo del concessionario di rendere disponibili all'amministrazione concedente tutti i dati acquisiti e generati nella fornitura del servizio agli utenti e relativi anche all'utilizzo del servizio medesimo da parte degli utenti, come dati di tipo aperto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera l-ter), nel rispetto delle linee guida adottate da AgID, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

La RT evidenzia che l'articolo effettua interventi di semplificazione e coordinamento e rafforzano gli strumenti di gestione, condivisione e utilizzo del patrimonio informativo pubblico, introducendo misure di *enforcement* rispetto al principio di interoperabilità dei dati già previsto all'articolo 50 del CAD e già vigente e riconducendo tale interoperabilità ad una piattaforma unica nazionale, già prevista in capo alla Presidenza del Consiglio dei ministri e finanziata, le cui modalità operative vengono chiarite e semplificate senza determinare nuovi o maggiori oneri.

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

Articolo 34

(Semplificazione per la Piattaforma Digitale Nazionale Dati)

Il comma 1 sostituisce l'articolo 50-ter (*Piattaforma Digitale Nazionale Dati*) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (C.A.D.), al fine di favorire la condivisione e l'utilizzo del patrimonio informativo pubblico per l'esercizio di finalità istituzionali e la semplificazione degli oneri per cittadini e imprese.

In particolare, il nuovo testo dell'articolo prevede al comma 1 che la Presidenza del Consiglio dei ministri promuova la progettazione, lo sviluppo e la realizzazione di una Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) finalizzata a favorire la conoscenza e l'utilizzo del patrimonio informativo detenuto, per finalità istituzionali, dalle amministrazioni pubbliche, nonché la condivisione dei dati tra i soggetti che hanno diritto ad accedervi. Il comma 2 precisa che Piattaforma Digitale Nazionale Dati è gestita dalla Presidenza del Consiglio dei ministri ed è costituita da un'infrastruttura tecnologica che assicura l'interoperabilità dei sistemi informativi e delle basi di dati delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici, mediante l'accreditamento, l'identificazione e la gestione dei livelli di autorizzazione dei soggetti abilitati ad operare sulla stessa, nonché la raccolta e conservazione delle informazioni relative agli accessi e alle transazioni effettuate suo tramite. La condivisione di dati e informazioni avviene attraverso la messa a disposizione e l'utilizzo, da parte dei soggetti accreditati, di interfacce di programmazione delle applicazioni (API). Le interfacce, sviluppate dai soggetti abilitati con il supporto della Presidenza del Consiglio dei ministri e in conformità alle Linee guida AgID in materia interoperabilità, sono raccolte nel "catalogo API" reso disponibile dalla Piattaforma ai soggetti accreditati. Il comma 3 precisa che nella Piattaforma Nazionale Digitale Dati non confluiscono i dati attinenti a ordine e sicurezza pubblica, difesa e sicurezza nazionale, polizia giudiziaria e polizia economico-finanziaria. Il comma 4 demanda ad un decreto di natura non regolamentare adottato dal

Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero dell'interno, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e acquisito il parere della Conferenza Unificata, la fissazione della "strategia nazionale dati". La strategia deve indicare le tipologie, i limiti, le finalità e le modalità di messa a disposizione dei dati. Si tratta di dati, richiesti dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, in forma aggregata e anonimizzata, nella titolarità dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, CAD. Il comma 5 prevede che l'inadempimento dell'obbligo di rendere disponibili e accessibili le proprie basi dati ovvero i dati aggregati e anonimizzati costituisce mancato raggiungimento di uno specifico risultato e di un rilevante obiettivo da parte dei dirigenti responsabili delle strutture competenti e comporta la riduzione, non inferiore al 30 per cento, della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei dirigenti competenti, oltre al divieto di attribuire premi o incentivi nell'ambito delle medesime strutture. Il comma 6 specifica che l'accesso ai dati attraverso la Piattaforma digitale nazionale dati non modifica la disciplina relativa alla titolarità del trattamento. Rimangono ferme le specifiche responsabilità in capo così al soggetto gestore della Piattaforma come ai soggetti accreditati che trattino i dati in qualità di titolari autonomi del trattamento. Il comma 7 dispone che le pubbliche amministrazioni e gli altri soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, del CAD, sono tenute ad accreditarsi alla piattaforma, a sviluppare le interfacce e a rendere disponibili le proprie basi dati senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il comma 8 prevede che le attività previste dal presente articolo si svolgono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il comma 2 dispone, infine, alcune modifiche di coordinamento con l'articolo 60 del CAD che disciplina le base dati di interesse nazionale al fine di allineare le disposizioni, nonché una modifica di coordinamento rispetto alla norma del decreto legge n. 34 del 2020, che ha modificato l'articolo 50-ter, ora completamente sostituita dalla presente disposizione.

Il comma 3 abroga la lettera c) del comma 2 dell'articolo 264 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, in cui è previsto che qualora l'attività in relazione all'emergenza Covid-19, sia iniziata sulla base di una segnalazione certificata di cui agli artt. 19 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 (legge sul procedimento amministrativo), il termine per l'adozione dei provvedimenti previsti dal comma 4 del medesimo art. 19, è di tre mesi e decorre dalla scadenza del termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 3 del medesimo articolo 19.

La RT riferisce sul funzionamento della piattaforma che a tal fine risultano già stanziare specifiche risorse, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del D.L. 135 del 14 dicembre 2018, risorse sufficienti a coprire i costi stimati in circa 2,5 mln di euro, così distribuiti:

-Infrastruttura e Licenze servizi integrati - 800.000 euro: per tale voce, si intende sia il costo dell'infrastruttura che dei componenti di monitoraggio e gestione, inclusive dei servizi di terze parti *enterprise* per i servizi di *machine learning e data segregation*. Rientrano in questa categoria sia i costi di *setup* dell'ambiente (fissi) che i costi legati al traffico o mole di dati gestiti.

-Licenze *Software* 30.000 euro: si intende le licenze *software* necessarie allo sviluppo o alle componenti di *data analysis*, inclusi i servizi a corredo (ad esempio *Analytics o Bug Tracking*). Security - 90.000 euro: si intende i *tools* di security, le attività di *penetration test e security assessment* di tipo consulenziale. Sviluppo *Software* 1.580.000 euro: si intende il costo per l'acquisizione dei servizi di sviluppo in particolare per le figure di *Data Architect, Software Architect, Senior Software Developer, Senior Devops, Service Designer*.

Inoltre sul Fondo per le misure di digitalizzazione e innovazione tecnologica approvato con il DL n. 34 del 2020 conta su risorse disponibili pari a 50 mln di Euro. Le attività previste dalla disposizione si svolgono quindi con le risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente e con le quali già oggi le amministrazioni - mediante strumenti peraltro più onerosi e farraginosi di condivisione dei dati - assicurano l'interoperabilità prevista dall'articolo 50 del CAD e dal vigente articolo 50-ter.

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

Articolo 35

(Consolidamento e razionalizzazione delle infrastrutture digitali del Paese)

L'articolo 35 prevede che la Presidenza del Consiglio dei ministri promuova lo sviluppo di una infrastruttura ad alta affidabilità distribuita sul territorio nazionale, destinata alle pubbliche amministrazioni e volta alla razionalizzazione e al consolidamento dei loro CED.

L'articolo pone alle amministrazioni pubbliche centrali e locali un obbligo di 'migrazione' dei loro CED verso la nuova infrastruttura o altra infrastruttura in possesso dei requisiti previsti da regolamento dell'AgID, perseguendo una maggiore diffusione altresì di soluzioni *cloud*.

Disciplina le funzioni dell'Agenzia per l'Italia digitale circa il censimento triennale dei CED della pubblica amministrazione, anche con il supporto dell'Istat, e la definizione nel piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione della strategia di sviluppo delle infrastrutture digitali delle amministrazioni.

Il comma 2 abroga il comma 407 dell'articolo della legge di bilancio 2020, in cui si prevede che al fine di conseguire risparmi di spesa e di accrescere la qualità, la sicurezza, l'efficienza energetica e la continuità operativa dei Centri per l'elaborazione delle informazioni (CED) della pubblica amministrazione centrale, il Presidente del Consiglio dei ministri, o il Ministro delegato, adotta un atto di indirizzo, coordinamento e impulso per la razionalizzazione e il consolidamento degli stessi CED.

Il comma 3 reca la clausola di neutralità, ivi prevedendosi che all'attuazione della presente disposizione le amministrazioni pubbliche provvedono con le risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La RT evidenzia che all'attuazione delle disposizioni in esame, inerenti il consolidamento e la realizzazione delle infrastrutture digitali del Paese, si provvede con le risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Infatti, la norma ha carattere meramente programmatico, indicando le regole tecnologiche che le pubbliche amministrazioni saranno chiamate ad applicare, con le risorse e gli stanziamenti ordinariamente previsti per i propri servizi e aggiornamenti tecnologici.

Inoltre, viene previsto che la Presidenza del Consiglio dei ministri promuova lo sviluppo di un'infrastruttura ad alta affidabilità distribuita sul territorio nazionale per la razionalizzazione e consolidamento dei Centri per l'elaborazione delle informazioni (CED), potendo a tal fine utilizzare le risorse di 3 milioni di euro già stanziati alla competente struttura della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a tale specifico fine, a

valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 95, della legge n. 145 del 2018, nonché le risorse di cui all'articolo 1, commi 399 e 400 della legge n. 160/2019 e, infine, il Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione di cui all'articolo 239 del D.L. n. 34 del 2020, pari a 50 milioni di euro, allo stato capiente per l'intero.

Con riferimento al comma 3, la disposizione reca misure programmatiche di semplificazione e consolidamento dell'attività di realizzazione e gestione delle infrastrutture digitali cui le amministrazioni già provvedono con le risorse ordinariamente disponibili a legislazione vigente. La norma, infatti, ha carattere programmatico, indicando le regole tecnologiche che le pubbliche amministrazioni saranno chiamate ad applicare in futuro, con le risorse e gli stanziamenti ordinariamente previsti per i propri servizi e aggiornamenti tecnologici, per assicurare la migliore gestione dei propri dati e dei propri data center.

La norma, peraltro, incentiva un percorso di aggregazione dei CED tra le amministrazioni, che genererà economie di scale e risparmi di spesa. Per altro verso, la norma programmatica non indica un termine o un preciso orizzonte temporale, consentendo alle amministrazioni di avviare il percorso di razionalizzazione dei propri CED sulla scorta delle risorse ordinariamente disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, sulle lettere a) e b), posto che la RT assicura che la Presidenza del Consiglio dei ministri potrà promuovere lo sviluppo di un'infrastruttura ad alta affidabilità distribuita sul territorio nazionale per la razionalizzazione e consolidamento dei Centri per l'elaborazione delle informazioni (CED), potendo a tal fine ricorrere alle risorse già stanziata alla competente struttura della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a tale specifico fine ivi indicate, non ci sono osservazioni.

Sul punto, venendo alla clausola di invarianza riportata al comma 3, va ribadito che l'articolo 17, comma 6-bis, della legge di contabilità prescrive che la RT dovrebbe recare l'illustrazione degli elementi e dati che siano idonei a comprovarne l'effettiva praticabilità, fornendo altresì elementi di valutazione circa l'impatto e le risorse che sono già previste a tal fine ai sensi della legislazione vigente. Al contrario, risolvendosi in una mera affermazione di principio priva di dimostrata fondatezza.

CAPO IV

MISURE PER L'INNOVAZIONE

Articolo 36 ***(Misure di semplificazione amministrativa per l'innovazione)***

Il comma 1 stabilisce che al fine di favorire la trasformazione digitale della pubblica amministrazione, nonché lo sviluppo, la diffusione e l'impiego delle tecnologie emergenti e di iniziative ad alto valore tecnologico, le imprese, le Università, gli enti di ricerca e le società con caratteristiche *di spin off* o *di start up* universitari di cui all'articolo 6, comma 9, della legge 30

dicembre 2010, n. 240 (*legge sul riordino del sistema universitario*), che intendono sperimentare iniziative attinenti all'innovazione tecnologica e alla digitalizzazione, possono presentare alla struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per la trasformazione digitale i relativi progetti, con contestuale domanda di temporanea deroga alle norme dello Stato, diverse da quelle di cui al comma 3, che impediscono la sperimentazione.

Il comma 2 disciplina la relativa procedura speciale, semplificata e centralizzata, che prende avvio con la presentazione di una domanda - il cui contenuto è indicato al primo comma - alla struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione e contestualmente anche al Ministero dello sviluppo economico, che, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli eventuali aspetti relativi alla sicurezza della circolazione, la esamina entro 30 giorni dal ricevimento. Il MiSE redige una relazione istruttoria contenente la proposta di autorizzazione alla competente struttura della Presidenza del Consiglio, salvo che si intenda chiedere un approfondimento istruttorio all'istante, comportando l'interruzione del termine indicato.

Il comma 3 circoscrive l'ambito di applicazione oggettivo della disposizione, escludendo la possibilità di deroga relativamente alla normativa posta a tutela della salute, dell'ambiente, dei beni culturali e paesaggistici ovvero a disposizioni penali o del codice delle leggi antimafia e alle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Non possono essere violati o elusi vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea o da obblighi internazionali.

Il comma 4 prevede che la fase di svolgimento della sperimentazione stessa sia presidiata dai poteri di vigilanza e controllo della struttura della Presidenza che ha provveduto alla valutazione dell'istanza e alla proposta di autorizzazione.

Il comma 5 prevede che al termine della sperimentazione è prevista una relazione dell'impresa autorizzata che dia conto anche dei benefici economici, sociali e ambientali conseguiti e un successivo parere della struttura del Dipartimento circa l'opportunità di modifica delle disposizioni di legge o di regolamento che disciplinano l'attività oggetto di sperimentazione. In caso di positivo esito della sperimentazione, oggetto di costante monitoraggio e verifica, il Governo promuove le modifiche normative e regolamentari necessarie per consentire lo svolgimento a regime dell'attività oggetto di sperimentazione.

Il comma 6 prevede che entro novanta giorni dalla data dell'attestazione positiva di cui al comma 5, il Presidente del Consiglio dei ministri, o il Ministro delegato, di concerto con il Ministro competente per materia, promuove le iniziative normative e regolamentari eventualmente necessarie per disciplinare l'esercizio dell'attività oggetto di sperimentazione.

Il comma 7 stabilisce che l'impresa richiedente è in via esclusiva responsabile dei danni cagionati a terzi in dipendenza dallo svolgimento della sperimentazione. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 2 non esclude o attenua la responsabilità dell'impresa richiedente.

Il comma 8 dispone che l'articolo non si applica alle attività che possono essere sperimentate ai sensi dell'articolo 36 (*Banche popolari e Fondo indennizzo risparmiatori*) del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (*Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi*). In ogni caso, afferma che con l'autorizzazione di cui al presente articolo non può essere disposta la sperimentazione in materia di raccolta del risparmio, credito, finanza, moneta, moneta elettronica, sistema dei pagamenti, assicurazioni e di ogni altro servizio finanziario oggetto di autorizzazione ai sensi di disposizioni dell'Unione europea o di disposizioni nazionali che danno attuazione a disposizioni dell'Unione europea, nonché in materia di sicurezza nazionale. È altresì esclusa l'autorizzazione alla sperimentazione di cui al presente articolo in materia anagrafica, di stato civile, di carta d'identità elettronica, elettorale e referendaria, nonché con riguardo ai procedimenti di competenza delle autorità provinciali di pubblica sicurezza relativi a pubbliche manifestazioni, misure di prevenzione personali e patrimoniali, autorizzazioni e altri provvedimenti a contenuto abilitativo, soggiorno, espulsione e allontanamento dal territorio nazionale degli stranieri e dei cittadini

dell'Unione europea, o comunque di ogni altro procedimento a carattere preventivo in materia di pubblica sicurezza, e ai provvedimenti e alle comunicazioni ad essi connessi.

Il comma 9 reca la clausola di invarianza, affermando che dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La competente struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La RT certifica che dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In particolare, in merito alla competente struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri (comma 1), riferisce che si provvede infatti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, precisando che il comma 1-*ter* dell'articolo 8 della legge 14 dicembre 2018, n. 135, dispone che il Presidente del Consiglio dei ministri, o il Ministro delegato, individua, promuove e gestisce progetti di innovazione tecnologica e di trasformazione digitale di rilevanza strategica e di interesse nazionale per lo sviluppo e la diffusione dell'uso delle tecnologie tra cittadini, imprese e pubblica amministrazione, avvalendosi del Dipartimento per la trasformazione digitale, che può disporre del supporto del contingente di personale di cui all'articolo 8 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, come modificato dall'articolo 42, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162.

Quanto al rafforzamento strutturale dei processi di innovazione tecnologica e di digitalizzazione di competenza del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri nell'ambito della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022, al comma 399, riferisce che è stata incrementata l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 1-*quinqies*, del già citato decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, di 6 milioni di euro per l'anno 2020, di 8 milioni di euro per l'anno 2021 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

In particolare, il comma 400 della medesima legge ha autorizzato la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 segnatamente per l'avvio della realizzazione delle azioni, delle iniziative e dei progetti connessi e strumentali all'attuazione dell'Agenda digitale italiana, in coerenza con gli obiettivi dell'Agenda digitale europea, nonché per le azioni, le iniziative e i progetti di innovazione e delle connesse attività di comunicazione.

Dette risorse, disponibili a legislazione vigente ed utilizzabili per le finalità previste, risultano pienamente soddisfacenti e compatibili dal punto di vista economico e finanziario rispetto alla norma, anche sulla scorta della considerazione che la procedura introdotta è di carattere speciale, quindi, non avente diffusione generalizzata, ma prevede presupposti e condizioni puntuali.

Dunque, conclude assicurando che la Presidenza del Consiglio provvederà a svolgere le attività amministrative con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Per le nuove attribuzioni procedurali di competenza del Mise, certifica che le stesse non comportano nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche, in quanto verranno eseguiti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, per i profili di quantificazione e copertura, premesso che il comma 9 reca una clausola di invarianza, per cui è previsto che dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che la competente struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, va nuovamente rammentato che l'articolo 17, comma 6-*bis* della legge di contabilità prescrive che tali clausole andrebbero accompagnate in RT con la dettagliata illustrazione di tutti gli elementi e dati idonei a comprovarne l'effettiva praticabilità.

In proposito, va evidenziato che la RT fornisce elementi solo con riferimento alla Presidenza del Consiglio mentre la norma stabilisce anche attività che dovranno essere svolte dal MISE su cui tuttavia la RT non fornisce dati, limitandosi a riferire che le stesse non comportano nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche, in quanto verranno eseguite nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 37

(Disposizioni per favorire l'utilizzo della posta elettronica certificata nei rapporti tra Amministrazione, imprese e professionisti)

Il comma 1 alle lettere a)-d), reca modifiche all'articolo 3 (*Diritto all'uso delle tecnologie*) del Codice dell'amministrazione digitale (CAD) al fine favorire il percorso di semplificazione e di maggiore certezza delle comunicazioni telematiche tra imprese, professionisti e pubbliche amministrazioni nel rispetto della disciplina europea e fermo quanto previsto nel CAD, all'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

In particolare:

Alla lettera a), punti 1)-3) si modifica il comma 6. In sintesi, con la novella al comma 6 viene introdotto l'obbligo per le imprese costituite in forma societaria di indicare il proprio domicilio digitale, il quale va comunicato entro il 1° ottobre 2020 al registro delle imprese, se non già comunicato in precedenza. L'iscrizione del domicilio digitale nel registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria. L'attuale disciplina dettata dal comma 6 prevede che le imprese costituite in forma societaria sono tenute a indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata nella domanda di iscrizione al registro delle imprese o analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e l'integrità del contenuto delle stesse, garantendo l'interoperabilità con analoghi sistemi internazionali. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del D.L. 185/2008 tutte le imprese, già costituite in forma societaria alla medesima data di entrata in vigore, avrebbero dovuto comunicare al registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata.

Alla lettera b), punti 1) -4), si modifica il comma 6-*bis* e si inserisce il comma 6-*ter*, prevedendosi che l'ufficio del registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un'impresa

costituita in forma societaria che non ha iscritto il proprio domicilio digitale, in luogo dell'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per omessa esecuzione di denunce, comunicazioni e depositi, sospende la domanda, in attesa che essa sia integrata con il domicilio digitale. Sono altresì introdotte allo stesso comma 6-*bis* ulteriori disposizioni, in base alle quali, fatto salvo quanto previsto dal primo periodo per le imprese di nuova costituzione, le imprese costituite in forma societaria, che non hanno indicato il proprio domicilio digitale entro il 1° ottobre 2020, o il cui domicilio digitale è stato cancellato dall'ufficio del registro delle imprese ai sensi del comma 6-*ter* (sul quale si veda infra), sono sottoposti alla suddetta sanzione da 103 euro a 1.032 euro, prevista dall'articolo 2630 del codice civile, in misura raddoppiata. L'ufficio del registro delle imprese, contestualmente all'erogazione della sanzione, assegna d'ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale, acquisito tramite gara nazionale bandita dalla Consip S.p.A. in conformità alle linee guida adottate dall'Agenzia per l'Italia digitale ed in coerenza con la normativa vigente. I costi sostenuti per l'acquisto del domicilio digitale sono a valere sui ricavati delle sanzioni riscosse in virtù del presente comma, fino alla loro concorrenza. Nell'attuale formulazione, il comma 6-*bis* prevede che l'ufficio del registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un'impresa costituita in forma societaria che non ha iscritto il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, in luogo dell'irrogazione della sanzione prevista dall'articolo 2630 del codice civile, sospende la domanda per tre mesi, in attesa che essa sia integrata con l'indirizzo di posta elettronica certificata.

Alla lettera c), punti 1)-4), si integra il comma 7 e si aggiunge il comma 7-*bis*, ivi stabilendosi che il Conservatore dell'ufficio del registro delle imprese che rileva, anche a seguito di segnalazione, un domicilio digitale inattivo, chiede alla società di provvedere all'indicazione di un nuovo domicilio digitale entro il termine di trenta giorni. Decorso trenta giorni da tale richiesta senza che vi sia opposizione da parte della stessa società, procede con propria determina alla cancellazione dell'indirizzo dal registro delle imprese ed avvia contestualmente la procedura di cui al comma 6-*bis*. Contro il provvedimento del Conservatore è ammesso reclamo al giudice del registro di cui all'articolo 2189 del codice civile.

Alle lettere d)-f) la soppressione dei commi 8, 9 e 10 è volta a garantire il coordinamento con il Codice dell'amministrazione digitale in cui sono già confluite tali previsioni.

Il comma 2 sostituisce il comma 2 dell'articolo 5 (*Posta elettronica certificata - indice nazionale degli indirizzi delle imprese e dei professionisti*) del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (*Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese*). Il nuovo comma 2 prevede che l'ufficio del registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un'impresa individuale che non ha indicato il proprio domicilio digitale, in luogo dell'irrogazione della sanzione prevista dall'articolo 2630 del codice civile, sospende la domanda in attesa che la stessa sia integrata con il domicilio digitale. Le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale che non hanno già indicato, all'ufficio del registro delle imprese competente, il proprio domicilio digitale sono tenute a farlo entro il 1° ottobre 2020. Fatto salvo quanto previsto dal primo periodo relativamente all'ipotesi della prima iscrizione al registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane, le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale che non hanno indicato il proprio domicilio digitale entro il 1° ottobre 2020, o il cui domicilio digitale è stato cancellato dall'ufficio del registro delle imprese, sono sottoposte alla sanzione da euro 10 a euro 516 (prevista dall'articolo 2194 del codice civile), in misura triplicata previa diffida a regolarizzare l'iscrizione del proprio domicilio digitale entro il termine di trenta giorni da parte del Conservatore del registro delle imprese. Il Conservatore dell'ufficio del registro delle imprese che rileva, anche a seguito di segnalazione, un domicilio digitale inattivo, chiede all'imprenditore di provvedere all'indicazione di un nuovo domicilio digitale entro il termine di trenta giorni. Decorso trenta giorni da tale richiesta senza che vi sia opposizione da parte dello stesso imprenditore, procede con propria determina alla cancellazione dell'indirizzo dal registro delle imprese. Contro il provvedimento del Conservatore è ammesso reclamo al giudice del registro. L'ufficio del registro delle imprese, contestualmente all'erogazione della sanzione, assegna d'ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale, acquisito tramite gara nazionale bandita dalla Consip S.P.A. in

conformità alle linee guida adottate dall'Agenzia per l'Italia digitale ed in coerenza con la normativa vigente. I costi sostenuti per l'acquisto del domicilio digitale sono a valere sui ricavati delle sanzioni riscosse in virtù del presente comma, fino alla loro concorrenza. L'iscrizione del domicilio digitale nel registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria. Nella formulazione vigente, il comma 2 prevede che le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale, sono tenute a depositare, presso l'ufficio del registro delle imprese competente, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata entro il 30 giugno 2013. L'ufficio del registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un'impresa individuale che non ha iscritto il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, in luogo dell'irrogazione della sanzione prevista dall'articolo 2630 del codice civile, sospende la domanda fino ad integrazione della domanda con l'indirizzo di posta elettronica certificata e comunque per quarantacinque giorni; trascorso tale periodo, la domanda si intende non presentata.

La RT evidenzia che le disposizioni, recanti norme in tema di domicilio digitale e iscrizione al registro delle imprese, non incidono sulla finanza pubblica, introducendo misure di mera semplificazione tese a potenziare il domicilio digitale e, quindi, rafforzare gli strumenti di accesso ai servizi digitali della pubblica amministrazione, così comportando notevoli riduzione di costi e oneri amministrativi.

Pertanto, conclude che l'articolo, non comporta nuovi o maggiori oneri poiché le nuove funzioni attribuite saranno svolte dalle Camere di Commercio con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, nel presupposto che le nuove funzioni attribuite in tema di tenuta e aggiornamento del Registro delle imprese potranno essere svolte dalle Camere di Commercio con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, circostanza su cui andrebbe comunque richiesta una conferma, non ci sono osservazioni.

Sarebbe opportuno un approfondimento sul meccanismo previsto dal comma 1, lettera b), n.2 e dal comma 2 per cui si provvede all'acquisto del domicilio digitale tramite gara nazionale bandita dalla Consip S.P.A.. Secondo le norme, i costi sostenuti per l'acquisto del domicilio digitale sono a valere sui ricavati delle sanzioni riscosse da società o imprese individuali con domicilio digitale inattivo o non indicato al Registro, fino alla loro concorrenza. Andrebbero a tale proposito forniti elementi di quantificazione dei costi di svolgimento delle gare e di acquisto dei domicili, da comparare sulle entrate ricavate dalle sanzioni. Su quest'ultimo punto sarebbero utili dati sulle riscossioni intervenute fino ad oggi, posto che le norme provvedono ad aumentare quelle già esistenti.

TITOLO IV

SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI ATTIVITÀ DI IMPRESA, AMBIENTE E GREEN ECONOMY

CAPO I

SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI ATTIVITÀ DI IMPRESA E INVESTIMENTI PUBBLICI

Articolo 38

(Misure di semplificazione per reti e servizi di comunicazioni elettroniche)

Il comma 1, introduce diverse modifiche al decreto legislativo n. 259 del 2003, Codice delle comunicazioni elettroniche.

In particolare, la lettera a), modificando l'articolo 86 del decreto legislativo n. 259 del 2003, precisa che all'installazione di reti di comunicazione elettronica mediante posa di fibra ottica non si applica la disciplina edilizia e urbanistica.

La lettera b) introduce elementi di semplificazione con riferimento alle modifiche delle caratteristiche degli impianti già provvisti di titolo abilitativo, prevedendo che anche nel caso in cui tali modifiche riguardino il profilo radioelettrico si applichi la previsione dell'articolo 87-ter, comma 1, del decreto legislativo n. 259 del 2003, che subordina la realizzazione dell'intervento alla presentazione di una semplice autocertificazione descrittiva della variazione dimensionale e del rispetto dei limiti, dei valori e degli obiettivi previsti dall'articolo 87, da inviare contestualmente all'attuazione dell'intervento ai medesimi organismi che hanno rilasciato i titoli. Tali organismi si pronunciano entro trenta giorni dal ricevimento dell'autocertificazione.

La lettera c) dispone un regime autorizzatorio semplificato per la posa di impianti temporanei di telefonia mobile introducendo un nuovo articolo 87-quater al decreto legislativo n. 259 del 2003.

La lettera d) modificando l'articolo 88 del decreto legislativo dispone che:

- l'istanza unica presentata per la realizzazione di opere civili o, comunque, l'effettuazione di scavi e l'occupazione di suolo pubblico funzionali all'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica avrà valenza di istanza unica effettuata per tutti i profili connessi agli interventi di cui al presente articolo;
- sia modificata la descrizione dell'effetto dell'atto di approvazione degli interventi di scavo e occupazione di suolo pubblico funzionale alla realizzazione di impianti di comunicazione elettronica nell'ambito della conferenza di servizi;
- si estenda il termine ridotto di otto giorni per il rilascio dell'autorizzazione nel caso di apertura buche, apertura chiusini per infilaggio cavi o tubi, posa di cavi o tubi aerei su infrastrutture esistenti ed allacciamento utenti di altri anche all'installazione di altri elementi di rete;
- i termini autorizzatori ridotti, di cui all'articolo 87, comma 7 del decreto legislativo n. 259 del 2003, si applichino anche alle richieste di autorizzazione per l'esecuzione di scavi e le occupazioni su porti, interporti, aree del demanio idrico, marittimo, forestale e altri beni immobili appartenenti allo Stato, alle Regioni, agli enti locali e agli altri enti pubblici.

Il comma 1, lettere e) e g) introducono alcune semplificazioni in materia di comunicazioni in banda cittadina.

In particolare si abroga l'obbligo di effettuare una apposita dichiarazione ai fini dello svolgimento delle comunicazioni in banda cittadina. Tali comunicazioni possono essere effettuate dai cittadini di età non inferiore ai 14 anni dei Paesi dell'Unione europea o dello Spazio Economico Europeo ovvero dei Paesi con i quali siano intercorsi accordi di reciprocità.

Inoltre, si abroga l'articolo 36 e il comma 2 dell'art. 37 dell'allegato n. 25 al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 che prevedevano il versamento di un contributo di 12,00 euro complessivi a titolo

di rimborso dei costi sostenuti dal Ministero per le attività di vigilanza, verifica e controllo con riferimento alle attività in banda cittadina e per le attività assimilate a quelle in banda cittadina.

Il successivo comma 7 provvede alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione delle lettere e) e g) del comma 1, valutati in 280.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020 – 2022, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello Sviluppo Economico.

Il comma 1, lettera f) abroga l'art. 127 del decreto legislativo n. 259 del 2003 che disciplinava il documento di esercizio delle stazioni radioelettriche. In sostituzione del presente documento sono riportate nella scheda tecnica allegata alla determina di assegnazione dei diritti d'uso, le caratteristiche tecniche degli apparati necessari al funzionamento delle stazioni radio elettriche di cui all'articolo 126 del decreto legislativo n. 259 del 2003.

Il comma 2 introduce specifiche disposizioni volte ad agevolare il conseguimento degli obiettivi indicati dal comma 2, dell'articolo 82, del decreto-legge n. 18 del 2020, che stabilisce che le imprese che svolgono attività di fornitura di reti e servizi di comunicazioni elettroniche intraprendano misure e svolgano iniziative atte a potenziare le infrastrutture e a garantire il funzionamento delle reti e l'operatività e continuità dei servizi.

A tale scopo si prevede che:

- alle imprese fornitrici di reti e servizi di comunicazioni elettroniche è consentito effettuare gli interventi di scavo, installazione e manutenzione di reti di comunicazione in fibra ottica mediante la presentazione di una SCIA all'amministrazione locale competente e agli organismi competenti ad effettuare i controlli anche in deroga a quanto disposto dal decreto legislativo 1° agosto 2003, n.259 e dai regolamenti adottati dagli enti locali;
- la SCIA deve contenere le informazioni di cui ai modelli C e D dell'allegato n. 13 del decreto legislativo n. 259 del 2003 e vale come istanza unica effettuata per tutti i profili connessi alla realizzazione delle infrastrutture oggetto dell'istanza medesima;
- per il conseguimento dei permessi, autorizzazioni ed atti abilitativi, comunque denominati, relativi alle installazioni delle infrastrutture per impianti radioelettrici di qualunque tecnologia e potenza, si applicano le procedure semplificate di cui all'art. 87-*bis* del decreto legislativo n. 259 del 2003.

Il comma 3 chiarisce che l'installazione e l'esercizio di sistemi di videosorveglianza di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a), del decreto legge n. 14 del 2017 da parte degli enti locali, è considerata attività libera e non soggetta ad autorizzazione generale di cui agli articoli 99 e 104, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.

Il comma 4 introduce una semplificazione in materia di verifica preventiva di interesse archeologico con riguardo alla realizzazione di interventi di scavo qualora siano utilizzate infrastrutture fisiche esistenti e tecnologie di scavo a basso impatto ambientale in presenza di sottoservizi, novellando il comma 2-*bis* dell'articolo 7 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33.

L'operatore di rete comunica, con un preavviso di almeno quindici giorni, l'inizio dei lavori alla soprintendenza competente (che però non deve più, come era invece previsto dalla disciplina precedentemente vigente, esprimere la sua approvazione). Qualora la posa in opera dei sottoservizi interessi spazi aperti nei centri storici, è, altresì, depositato presso la soprintendenza apposito elaborato tecnico che dia conto anche della risistemazione degli spazi oggetto degli interventi.

Il comma 5 prevede ulteriori interventi di semplificazione riferiti in particolare alla posa di infrastrutture in banda larga sul sedime stradale ed autostradale.

Il comma 6, modificando l'articolo 8, comma 6, della legge 22 febbraio 2001 n. 36, vieta agli enti locali di introdurre limitazioni alla localizzazione in aree generalizzate del territorio di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche di qualsiasi tipologia e di incidere anche in via indiretta o

mediante provvedimenti contingibili e urgenti, sui limiti di esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sui valori di attenzione e sugli obiettivi di qualità, riservati allo Stato.

La RT afferma che l'articolo reca modifiche al decreto legislativo 259/2003 di semplificazione aventi natura ordinamentale senza oneri, ad eccezione delle lettere e) e g) del comma 1 finalizzate alla soppressione delle disposizioni che prevedono l'obbligo della dichiarazione, contenute negli articoli 105 e 145 del Codice delle comunicazioni elettroniche, nonché degli articoli 36 e 37 dell'allegato n. 25 allo stesso Codice, nei quali è prevista la corresponsione del contributo annuale.

La proposta di abrogazione conclude il processo di modifica dell'art. 145 avviato con l'articolo 70 del decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 70 ed elimina le incertezze interpretative residue alla parziale abrogazione dell'art 145.

L'originario comma 4 dell'articolo 145 prevedeva che "4. Alla dichiarazione sono allegare: a) l'attestazione del versamento dei contributi di cui all'articolo 36 dell'allegato n. 25; b) per i minorenni non emancipati, la dichiarazione di consenso e di assunzione delle responsabilità civili da parte di chi esercita la potestà o la tutela".

A seguito della riforma del 2012, il vigente articolo 145 statuisce che: "4. Alla dichiarazione è allegata, per i minorenni non emancipati, la dichiarazione di consenso e di assunzione delle responsabilità civili da parte di chi esercita la potestà o la tutela.".

Nel testo attuale, dunque, è stato eliminato il riferimento all'obbligo all'attestazione del versamento dei contributi di cui all'articolo 36 dell'allegato 25 al codice delle comunicazioni, rimanendo esclusivamente il riferimento della dichiarazione di consenso per i minori non emancipati.

Al riguardo, la RT fa presente che la relazione illustrativa al decreto legislativo 70/2012 (atto governo n. 463), precisa che la modifica non deriva dal recepimento delle direttive 2009/140/CE, in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica, e 2009/136/CE in materia di trattamento dei dati personali e tutela della vita privata (scopo precipuo del predetto decreto legislativo), ma dall'esigenza di rivisitare il testo al fine di correggere una evidente incoerenza. La relazione illustrativa recita infatti:

"... La modifica, consistente nella soppressione della lettera a) del comma 1, non deriva da uno specifico recepimento delle nuove direttive comunitarie e non attiene ad un particolare criterio previsto nell'articolo 9 della legge comunitaria 2010; si tratta infatti di una rivisitazione del testo al solo fine di correggere una evidente incoerenza presente nella normativa vigente, che contrasta anche con la normativa comunitaria e comporta il concreto rischio di incorrere in una procedura di infrazione (per altro già paventata dalla Commissione). L'articolo 105 al comma 1, lett. p) indica gli apparati CB (Citizen Band) come apparecchiature di libero uso, pertanto esenti dal pagamento di contributi. Ciò è coerente con quanto previsto dalla direttiva 2002/20/CE che esplicitamente esclude dal proprio ambito di applicazione l'uso delle *citizen band radio* (CB) in quanto, essendo basato sull'uso non esclusivo di frequenze radio specifiche da parte dell'utente, peraltro senza alcuna protezione da interferenze, non comporta la fornitura di una rete o servizio di comunicazione elettronica. Nella versione originaria

dell'articolo 145, invece, al comma 4 lettera a), si fa riferimento al pagamento di un contributo per l'utilizzo di tale banda, tuttavia come detto tale contributo non è dovuto, non essendo gli utilizzatori degli apparati in parola destinatari di diritti d'uso delle frequenze. L'eliminazione di tale comma consente quindi di eliminare l'incoerenza presente".

La RT continua affermando che sebbene la riforma del 2012 fosse chiaramente finalizzata all'abolizione del canone per l'utilizzo di siffatte apparecchiature in quanto di libero uso, l'omessa conseguente abrogazione degli articoli 36 e 37 dell'allegato 25 ha lasciato dubbi interpretativi in relazione al venir meno del contributo ovvero del solo obbligo di trasmissione dell'attestazione del pagamento.

Ciò ha determinato incongruenze applicative della disciplina delle apparecchiature in parola atteso che alcuni utenti hanno continuato a versare il canone e trasmetterlo unitamente alle dichiarazioni agli uffici territoriali del Ministero dello Sviluppo Economico che hanno proseguito e proseguono l'attività di catalogazione delle istanze pervenute.

In tal senso, la RT evidenzia che la somma delle attestazioni ricevute dagli uffici territoriali nel 2018 è pari ad € 428.128,00 che tuttavia, alla luce delle suesposte considerazioni, rappresenterebbero delle somme indebitamente introitate e per le quali sarebbe quasi impossibile procedere alla restituzione attesa l'estrema parcellizzazione (il canone annuo è pari ad € 12,00) di coloro che avrebbero diritto al rimborso. Una tale attività determinerebbe la necessità di un dispendio di risorse umane e strumentali tali che il costo della gestione dei rimborsi sarebbe superiore all'importo da restituire.

Anche nella denegata ipotesi in cui si accedesse all'interpretazione secondo cui sarebbe venuto meno il solo obbligo di trasmissione della attestazione di pagamento, i dati rilevati in merito a tali procedure ne evidenziano una antieconomicità della gestione alla luce dell'attuale normativa.

Ed invero, il dato delle entrate rilevate nel 2018 risulta in netto calo rispetto a quelli degli anni precedenti (€ 651.690,00 nel 2017) con una previsione di diminuzione costante dell'introito di circa il 30% annuo. Infatti dalle elaborazioni per l'anno 2019, dai bollettini postali – verificati non in modo automatizzato - è stimata una riduzione degli introiti di un ulteriore 30% in relazione all'anno precedente.

A ciò si aggiunga che il recupero coatto del credito, ove ammissibile, sarebbe molto dispendioso in termini di gestione del procedimento rispetto all'importo dovuto da ciascun utilizzatore. Ed invero, in aggiunta ai costi amministrativi interni connessi alla adozione degli atti prodromici al recupero, si evidenzia che essendo gli utilizzatori per la maggioranza persone fisiche, l'amministrazione dovrebbe anche anticipare il costo delle notifiche degli atti. Inoltre, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legge 02 marzo 2012 n. 16, convertito in legge 26 aprile 2012 n. 44, l'importo minimo per l'iscrizione al ruolo di somme dell'erario è pari ad € 30,00.

Alle difficoltà intrinseche al recupero, si associano anche le circostanze che fanno venir meno l'obbligo di pagamento, ovvero il mancato utilizzo per l'anno di accertamento dell'apparecchiatura (senza necessità di inoltrare dichiarazione di

rinuncia secondo le prassi del Ministero dello Sviluppo Economico), che il debitore potrebbe eccepire e che l'amministrazione non sarebbe in grado di confutare risultando impossibile l'accertamento positivo dell'utilizzo.

Tanto premesso, la modifica proposta supera tutte le incertezze applicative sopradescritte eliminando, in coerenza con la riforma del 2012, qualsiasi dubbio sulla non debenza del contributo ed eliminando anche l'obbligo di comunicazione della dichiarazione di utilizzo, al fine di attuare a pieno il concetto di "libero uso" che il legislatore ha riservato per tali tipologie di apparecchiature.

Peraltro, consente di attendere a diverse mansioni le circa 30 unità (per un costo stimato del lavoro di circa 600.000/anno) che gli uffici territoriali dedicano in via quasi esclusiva alla attività di catalogazione ed archiviazione delle dichiarazioni e delle attestazioni pagamento spontaneamente trasmesse.

Sulla scorta di quanto sopra, per il 2020, ipotizzando, cautelativamente, un livello di entrate allineato al 2019, è possibile stimare entrate nell'ordine di 280.000 euro.

Conseguentemente, la disposizione comporta effetti per minori entrate valutate in 280.000 euro annui a decorrere dal 2020.

Al riguardo, si osserva che il comma 7 quantifica minori entrate per l'abrogazione del versamento del contributo di 12,00 euro complessivi a titolo di rimborso dei costi sostenuti dal Ministero per le attività di vigilanza, verifica e controllo con riferimento alle attività in banda cittadina e per le attività assimilate a quelle in banda cittadina, per 280.000 euro a decorrere dall'anno 2020, a fronte di entrate allo stesso titolo di 651.690 euro nel 2017 e di 428.128 nell'anno 2018, mentre per l'anno 2019 la RT effettua solo una stima delle entrate pari al dato dell'anno 2018 ridotto del 30 per cento, senza fornire importi certi e definitivi. Alla luce di quanto esposto, potrebbe risultare poco prudentiale la quantificazione operata dalla norma in termini di minori entrate per 280.000 euro a decorrere dall'anno 2020: la riduzione del 30 per cento rispetto al 2018 darebbe un gettito di circa 300.000 euro. Al fine di valutare correttamente gli effetti finanziari derivanti dalla norma, andrebbero forniti maggiori informazioni (ad esempio la numerosità) e chiarimenti relativamente alla quantificazione delle entrate scontate in bilancio a legislazione vigente, fornendo anche la previsione del loro andamento in un arco temporale maggiore rispetto a quello indicato in RT.

Con riferimento alle altre disposizioni e ai compiti e alle attività cui sono chiamate a vario titolo le Amministrazioni pubbliche coinvolte, andrebbe assicurato che le predette Amministrazioni possano provvedere alle proprie attività nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente e senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 39 ***(Semplificazioni della misura Nuova Sabatini)***

Il comma 1, modificando l'articolo 2, comma 4, del decreto-legge n. 69 del 2013, innalza da 100.000 a 200.000 euro la soglia di importo dei finanziamenti, introdotta dal decreto legge n. 34 del 2019 ("Decreto Crescita"), che consente l'erogazione in un'unica quota (in luogo delle sei erogazioni ordinariamente previste).

Il comma 2, integrando il comma 226 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019, stabilisce che i contributi, già stabiliti nel limite complessivo di 60 milioni di euro in favore degli investimenti innovativi realizzati dalle micro e piccole imprese nel Mezzogiorno, sono erogati alle imprese beneficiarie in un'unica soluzione, con modalità procedurali stabilite con decreto ministeriale. In aggiunta al predetto stanziamento di 60 milioni di euro, l'intervento può essere cofinanziato con risorse rivenienti da fondi strutturali e di investimento europei, anche per sostenere, applicando la maggiorazione di cui all'articolo 1, comma 56, della legge n. 232 del 2016, nella misura del 100%, investimenti aventi caratteristiche diverse da quelle di cui all'articolo 1, comma 55, della legge n. 232 del 2016 (c.d. investimenti 4.0).

La RT afferma che il comma 1 consente, oltre ad uno snellimento degli oneri amministrativi, di accelerare la tempistica di erogazione delle agevolazioni e determinare anche flussi di cassa aziendale più alti, massimizzando in tal modo l'effetto incentivante della misura.

In relazione al rinvio di cui al comma 2 ad un decreto per la definizione delle modalità, dei termini e delle condizioni per la concessione ed erogazione del contributo in un'unica soluzione a conclusione del programma di investimento, la RT evidenzia che, allo stato attuale, la disposizione di cui al comma 226, non prevedendo un decreto attuativo, potrebbe indurre le imprese potenzialmente beneficiarie a ritenere direttamente applicabile la maggiorazione prevista dalla norma. Contrariamente a tali potenziali attese delle imprese, la norma, per essere concretamente attuabile, presuppone una modifica strutturale dell'operatività della misura, con particolare riferimento alla fase di selezione delle imprese a cui attribuire la maggiorazione prevista, nonché alle procedure di prenotazione delle risorse.

Dunque, con la previsione di un decreto da adottare si chiarisce che la concreta attuazione dell'intervento e la conseguente attribuzione della maggiorazione alle imprese beneficiarie postulano necessariamente l'adozione di un provvedimento attuativo da parte dell'Amministrazione.

La disposizione normativa in esame prevede, altresì, la possibilità di cofinanziare l'intervento con risorse rivenienti da fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE), anche in relazione a investimenti aventi caratteristiche diverse da quelle previste dall'articolo 1, comma 55, della legge n. 232 del 2016 (c.d. investimenti 4.0). Tale previsione consente di ampliare le fonti di finanziamento della misura, garantendone l'operatività in un'ottica di lungo periodo e di rendere attrattivo lo strumento anche per le imprese che non realizzano investimenti 4.0.

Le previsioni di cui al presente articolo non determinano nuovi oneri per la finanza pubblica, poiché introducono modifiche strutturali relative al funzionamento della misura che intervengono a dotazione finanziaria invariata ovvero, nel caso della

previsione di utilizzo dei Fondi SIE, hanno carattere programmatico, introducendo un'ulteriore potenziale fonte per l'alimentazione della dotazione finanziaria della misura.

Al riguardo, fermo restando che continuano ad operare i limiti di spesa previsti, si osserva che entrambi i commi rendono più probabile l'accesso ai contributi mediante erogazione in un'unica quota in luogo delle sei quote annuali attualmente previste. Tale previsione appare chiaramente suscettibile di determinare un'accelerazione dei flussi di cassa, con conseguenti riflessi sul fabbisogno. Anche l'ampliamento della tipologia di investimenti finanziabili, nonché la possibilità di utilizzare risorse rivenienti da fondi europei potrebbero determinare il medesimo impatto: il primo mediante il maggior numero di domande nell'unità di tempo, la seconda attraverso il coinvolgimento del cofinanziamento nazionale, potendosi ipotizzare che gli interventi altrimenti cofinanziati presentassero profili temporali di spesa meno rapidi di quelli presumibili per gli interventi in esame. Sul complesso dei riflessi della disposizione sul fabbisogno di cassa sarebbe auspicabile un approfondimento.

Articolo 40

(Semplificazione delle procedure di cancellazione dal registro delle imprese e dall'albo degli enti cooperativi)

Il comma 1 stabilisce che il provvedimento conclusivo delle procedure d'ufficio disciplinate dal D.P.R. n. 247 del 2004, dall'articolo 2490, sesto comma, del codice civile, nonché ogni altra iscrizione o cancellazione d'ufficio conseguente alla mancata registrazione obbligatoria a domanda di parte nel registro imprese, è disposto con determinazione del conservatore (senza più passare per il giudice del registro). Il conservatore verifica, nell'ipotesi della cancellazione delle società di persone, tramite accesso alla banca dati dell'Agenzia delle entrate - Ufficio del territorio competente, che nel patrimonio della società da cancellare non rientrino beni immobili ovvero, ove siano presenti beni immobili, sospende il procedimento e rimette gli atti al Presidente del Tribunale ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del citato D.P.R..

Il comma 2 qualifica come causa di scioglimento senza liquidazione per le società di capitali l'omesso deposito dei bilanci di esercizio per cinque anni consecutivi o il mancato compimento di atti di gestione, ove l'inattività e l'omissione si verificano in concorrenza con almeno una delle seguenti circostanze:

- a) il permanere dell'iscrizione nel registro delle imprese del capitale sociale in lire;
- b) l'omessa presentazione all'ufficio del registro delle imprese dell'apposita dichiarazione per integrare le risultanze del registro delle imprese a quelle del libro soci, limitatamente alle società a responsabilità limitata e alle società consortili a responsabilità limitata.

Il comma 3 dispone che il conservatore iscrive d'ufficio la propria determinazione di accertamento della causa di scioglimento senza liquidazione, nel registro delle imprese.

Il comma 4 prevede che il conservatore del registro delle imprese comunichi l'avvenuta iscrizione agli amministratori, risultanti dal registro delle imprese, i quali hanno 60 giorni per presentare formale e motivata domanda di prosecuzione dell'attività e per presentare le domande di iscrizione degli atti non iscritti e depositati, ai sensi di legge.

Il comma 5 stabilisce che, a seguito della presentazione della formale e motivata domanda di prosecuzione dell'attività di cui al comma 4, il conservatore iscrive d'ufficio la propria determinazione di revoca del provvedimento di accertamento della causa di scioglimento senza liquidazione, nel

registro delle imprese. In caso contrario, decorso il termine di cui al comma 4, il conservatore del registro delle imprese, verificata altresì l'eventuale cancellazione della partita IVA della società e la mancanza di beni iscritti in pubblici registri, provvede con propria determinazione alla cancellazione della società dal registro medesimo.

Il comma 6 impone che ogni determinazione del conservatore del registro delle imprese sia comunicata agli interessati entro 8 giorni dalla sua adozione.

Il comma 7 consente all'interessato di ricorrere, entro 15 giorni dalla comunicazione, al giudice del registro delle imprese, contro la determinazione del conservatore.

Il comma 8 prevede che le determinazioni del conservatore non opposte, le decisioni del giudice del registro adottate ai sensi dell'articolo 2189 del codice civile e le sentenze del tribunale in caso di ricorso ai sensi dell'articolo 2192 del codice civile siano iscritte nel registro delle imprese con comunicazione unica d'ufficio, al fine della trasmissione immediata all'Agenzia delle entrate, all'INPS, all'INAIL, ed agli altri enti collegati.

Il comma 9, sostituendo il comma 16 dell'articolo 25 del decreto-legge n. 179 del 2012, stabilisce che entro 60 giorni dalla perdita dei requisiti di cui ai commi 2 (limiti di fatturato, non distribuzione di utili, oggetto sociale rappresentato dalla produzione o distribuzione di beni o servizi tecnologici, recente costituzione ecc.) e 5 (disponibilità di strutture o attrezzature per accogliere e far operare start-up innovativa, comprovata esperienza nell'attività di sostegno a start-up innovative ecc.) la start-up innovativa o l'incubatore certificato sono cancellati dalla sezione speciale del registro delle imprese di cui al presente articolo, con provvedimento del conservatore impugnabile ai sensi dell'articolo 2189, terzo comma, del codice civile, permanendo l'iscrizione alla sezione ordinaria del registro delle imprese. Ai fini di cui al primo periodo, alla perdita dei requisiti è equiparato il mancato deposito della dichiarazione di cui al comma 15, con la quale viene attestato dall'impresa interessata il possesso dei requisiti di cui ai commi 2 e 5.

Il comma 10, sostituendo il comma 7 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 3 del 2015, stabilisce che entro 60 giorni dalla perdita dei requisiti di cui al comma 1 (azioni non quotate nei mercati regolamentati, almeno due fra i requisiti rappresentati da un determinato volume di investimenti in ricerca, da una quota di almeno il 20% di dipendenti in possesso di dottorato di ricerca o di laurea con successiva attività di ricerca certificata, dalla titolarità di almeno una privativa industriale ad alto contenuto tecnologico ecc.), le PMI innovative sono cancellate dalla sezione speciale del registro delle imprese di cui al comma 2, con provvedimento del conservatore impugnabile ai sensi dell'articolo 2189, terzo comma, del codice civile, permanendo l'iscrizione alla sezione ordinaria del registro delle imprese. Alla perdita dei requisiti è equiparato il mancato deposito della dichiarazione di cui al comma 6, con la quale viene attestato dall'impresa interessata il possesso dei requisiti di cui al comma 1.

Il comma 11, aggiungendo il seguente comma all'articolo 223-*septiesdecies* delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, dispone che, ai fini dello scioglimento e cancellazione ai sensi del primo comma (si tratta della cancellazione dall'albo delle cooperative che non hanno presentato il bilancio d'esercizio da oltre 5 anni), l'ente di cui all'articolo 7 della legge n. 580 del 1993 (ovvero l'Unione italiana delle CCIAA), trasmette all'autorità di vigilanza, alla chiusura di ogni semestre solare, l'elenco degli enti cooperativi, anche in liquidazione ordinaria, che non hanno depositato i bilanci di esercizio da oltre cinque anni. L'autorità di vigilanza verifica l'assenza di valori patrimoniali immobiliari mediante apposita indagine massiva nei pubblici registri, in attuazione delle convenzioni che devono essere all'uopo stipulate con le competenti autorità detentrici dei registri predetti.

Il comma 12, aggiungendo un comma all'articolo 5 della legge n. 400 del 1975, stabilisce che l'autorità di vigilanza trasmette il decreto di cancellazione di cui al primo comma (che prevede appunto la cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie, nonché delle trascrizioni dei sequestri e delle domande giudiziali, esonerando i conservatori dei pubblici registri da ogni responsabilità, nelle vendite dei beni compresi nelle procedure di liquidazione disciplinate dalla legge in materia di liquidazione amministrativa coatta degli enti cooperativi, una volta avvenuto il

versamento del prezzo da parte dell'acquirente e la stipula dell'atto di vendita), all'indirizzo di posta elettronica certificata della conservatoria competente per territorio che provvede, senza indugio, alla cancellazione dei gravami, delle trascrizioni e delle domande in quello indicate.

La RT afferma che l'articolo non comporta oneri finanziari aggiuntivi: per i commi da 1 a 10 in quanto, al contrario, si sgravano gli uffici giudiziari da attività meramente amministrative, con recupero di efficienza di detti uffici e, per i commi 11 e 12, potendo Unioncamere e l'Agenzia delle Entrate (sistema Sister per le visure catastali) esplicitare le funzioni ad esse attribuite dalla disposizione senza particolari oneri oltre quelli correnti per il funzionamento dei propri sistemi informativi.

Nessun impatto è previsto per il comma 13. In entrambe le previsioni normative, la *ratio* è quella di una ottimizzazione, tramite lo strumento semplificativo, di un procedimento di fondamentale importanza sia dal punto di vista del corretto funzionamento delle Camere di Commercio, sia dal punto di vista della Giustizia. Tale intervento non comporta peraltro alcun onere a carico della finanza pubblica, ma risparmi di spesa (evidenti per l'Amministrazione giudiziaria) e indiretti per le CCIAA, che risolvono l'attività nel proprio interno, riducendo tutti gli adempimenti verso il Tribunale.

Si precisa infatti che l'attività è già svolta oggi in istruttoria dalle CCIAA e trasmessa al Giudice per le diverse fattispecie oggetto di semplificazione e non si ravvisa un maggior carico di costo uomo/ora in capo alle CCIAA. Anzi, si evidenzia un risparmio, sotto il profilo delle notifiche al Tribunale e del minor carico (sempre espresso in ore/uomo) dell'amministrazione giudiziaria.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 41

(Semplificazione del Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici e riduzione degli oneri informativi a carico delle Amministrazioni pubbliche)

Il comma 1 introduce alcuni nuovi adempimenti informativi relativi al Codice unico di progetto (CUP) in capo alle amministrazioni pubbliche che finanziano o attuano progetti di investimento, con la finalità di rafforzare i sistemi di monitoraggio degli investimenti pubblici, garantendo, al contempo, la trasparenza dell'azione amministrativa, la piena attuazione dei principi di interoperabilità e unicità dell'invio dei dati e la semplificazione delle modalità di utilizzo del Sistema vigente di monitoraggio degli investimenti pubblici.

Si attribuisce inoltre al Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE), il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e il Dipartimento per le Politiche di Coesione il compito di concordare le modalità per fornire il necessario supporto tecnico per lo svolgimento dell'attività di associazione del Codice unico di progetto dei progetti autorizzati al programma di spesa con l'indicazione dei finanziamenti concessi a valere su dette misure, della data di efficacia di detti finanziamenti e del valore complessivo dei singoli investimenti.

Si stabilisce che ogni anno, entro il 30 giugno, l'Autorità politica delegata agli investimenti pubblici ove nominata, con il supporto del DIPE, presenta al Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) un'informativa sullo stato di attuazione della programmazione degli investimenti pubblici e che entro il medesimo termine, il Ministro per il Sud e la Coesione

Territoriale, con il supporto del Dipartimento per le Politiche di Coesione, presenta al CIPE un'informativa sullo stato di attuazione della programmazione degli investimenti pubblici finanziati con le risorse nazionali e comunitarie per lo sviluppo e la coesione.

La norma è corredata di apposita clausola di invarianza finanziaria.

Il comma 2 dispone che, a decorrere dall'anno 2021, una quota pari a 900.000 euro annui del fondo per il finanziamento delle unità tecniche di supporto alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici, ivi compreso il coordinamento del CIPE, sia assegnata al finanziamento delle attività del Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici (MIP).

Il comma 3 stabilisce infine che i sistemi di gestione e controllo dei Piani di sviluppo e coesione sono improntati, sulla base di linee guida definite dall'Agenzia per la coesione territoriale, a criteri di proporzionalità e semplificazione, fermi restando i controlli di regolarità amministrativo contabile degli atti di spesa previsti dalla legislazione vigente.

La RT afferma che la norma prevede un'espressa finalizzazione di risorse finanziarie a favore del DIPE per un importo non inferiore 900 mila euro nell'ambito del riparto del fondo di cui al comma 7 dell'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n 144. Secondo la RT si tratta di risorse già previste a legislazione vigente e che non necessitano quindi di apposita copertura. Peraltro, la serie storica dei provvedimenti di riparto del suddetto fondo evidenzia che le risorse assegnate al DIPE non sono mai state inferiori all'importo richiamato nel testo della norma. Pertanto, per la RT dalla disposizione non derivano oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

Inoltre, la RT sottolinea che le altre disposizioni hanno carattere ordinamentale e non comportano quindi oneri a carico della finanza pubblica.

In ragione delle considerazioni anzidette in ordine all'assenza di effetti finanziari, la RT prescinde dalla compilazione del prospetto riepilogativo.

Al riguardo, sul comma 1 relativamente alle attività che sono chiamate a svolgere le Amministrazioni pubbliche considerate dalla norma, posto che la disposizione prevede una espressa clausola di invarianza finanziaria, non si rilevano osservazioni nel presupposto che si tratti di informazioni già disponibili e che non siano necessari adeguamenti di banche dati.

Con riferimento alla destinazione di una quota pari a 900.000 euro annui del fondo per il finanziamento delle unità tecniche di supporto alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici, al finanziamento delle attività del Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici (MIP), pur in considerazione di quanto affermato dalla RT, andrebbe assicurata la disponibilità delle predette risorse, libere da qualsiasi impegno giuridicamente vincolante e l'assenza di qualsiasi pregiudizio nei confronti delle finalizzazioni previste a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse. Inoltre, posto che la RT afferma che in passato sono state destinate somme superiori, andrebbero forniti elementi tesi a confermare l'adeguatezza dello stanziamento rispetto alle necessità del Sistema di monitoraggio.

Articolo 42

(Semplificazioni dell'attività del Comitato interministeriale per la programmazione economica)

La norma reca disposizioni in materia di attività del Comitato interministeriale per la programmazione economica.

In particolare il comma 1 novella l'articolo 1, comma 15, del decreto-legge n. 32 del 2019, prevedendo l'estensione anche agli anni 2021 e 2022 dell'applicazione della disposizione che ha disciplinato l'approvazione delle varianti ai progetti definitivi approvati dal CIPE relativi alle infrastrutture strategiche, prevedendo che le varianti da apportare ai progetti definitivi in questione, sia in sede di redazione del progetto esecutivo sia in fase di realizzazione delle opere, siano approvate esclusivamente dal soggetto aggiudicatore, nel caso non superino del 50% il valore del progetto approvato, e dal CIPE, in caso contrario. Si aggiunge poi la previsione che l'approvazione delle varianti sia anche ai fini della localizzazione; in caso di approvazione da parte del soggetto aggiudicatore, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti renda una informativa al CIPE.

Il comma 2 interviene sull'articolo 202 del Codice dei contratti pubblici in materia di finanziamento e riprogrammazione delle risorse per le infrastrutture prioritarie. Si prevede che per i finanziamenti approvati dal CIPE senza contestuale approvazione dei progetti, con particolare riferimento a quelli approvati in materia di interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti autorizza l'utilizzo di eventuali ribassi di gara o risorse liberatesi in corso d'opera, previa richiesta e istruttoria presentate dal soggetto attuatore e contestuale individuazione degli interventi da finanziare. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti rende informativa al CIPE in merito a tali autorizzazioni.

Il comma 3 novella l'articolo 216 del Codice dei contratti pubblici in materia di disposizioni transitorie e di coordinamento, aggiungendovi una disposizione in base alla quale sono approvate direttamente dal soggetto aggiudicatore le proroghe della dichiarazione di pubblica utilità e del vincolo preordinato all'esproprio in scadenza su progetti già approvati dal CIPE in base al previgente codice. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti rende una informativa al CIPE in merito alle proroghe disposte entro il 31 dicembre di ciascun anno.

Il comma 4 interviene sulla normativa contabile, riscrivendo il comma 4 dell'articolo 6 della legge di contabilità, prevedendo che il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri trasmetta alle Camere, entro il 30 giugno di ciascun anno, una relazione concernente l'attività e le deliberazioni del CIPE adottate nel corso dell'anno precedente. A decorrere dal 2022 si prevede che la relazione contenga anche le attività svolte in materia di sviluppo sostenibile.

La RT afferma che la modifica all'art. 1, comma 15, della legge n. 55 del 2019 ha permesso una semplificazione dell'iter di approvazione delle varianti dei progetti approvati dal CIPE, rinviando al soggetto aggiudicatore l'approvazione di varianti nel caso in cui non si determinino aumenti di costo superiori al 50% del valore dell'opera e prevedendo un passaggio al CIPE solo nel caso di superamento di tale soglia.

La RT evidenzia che il decreto legislativo n. 163 del 2006, art. 169, prevedeva, in via residuale, la competenza del CIPE nell'approvazione delle varianti di progetti approvati (strategici/prioritari) solo nei casi di varianti sostanziali, che necessitassero di nuovi finanziamenti, comportassero rilievo sotto l'aspetto localizzativo o determinassero l'utilizzo di una percentuale superiore al 50 per cento dei ribassi d'asta conseguiti. Sotto l'aspetto tecnico la RT fa notare la semplificazione e accelerazione delle procedure introdotte in considerazione del fatto che anche minimi spostamenti

delle opere rispetto ai tracciati originari determinavano il nuovo interessamento del CIPE, con conseguente attivazione di tutte le procedure connesse, quando invece il Comitato dovrebbe avere un ruolo di più ampia programmazione.

Per la RT le citate disposizioni hanno carattere ordinamentale e non determinano, quindi, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Relativamente al comma 2 la RT evidenzia che la disposizione tende ad introdurre semplificazione e accelerazione della spesa, nei casi in cui durante la fase del progetto esecutivo o di realizzazione dell'opera emerga la necessità di utilizzare nell'ambito della medesima opera economie di gara su risorse già assegnate ed autorizzate dal CIPE, senza preventiva approvazione del progetto da parte del Comitato. In tal caso si ritiene sufficiente l'autorizzazione che può essere data dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che già ha monitorato ed approvato il progetto.

Per la RT le disposizioni hanno carattere ordinamentale e non determinano, quindi, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Con riferimento al comma 3 la RT sottolinea che la mera proroga, da parte del CIPE, della dichiarazione di pubblica utilità su progetti già approvati e per di più in esecuzione in molti casi è una attività che non ha carattere programmatico ma rappresenta una sostanziale presa d'atto che ritardi realizzativi, spesso inerenti a ricorsi e contenzioso o a problematiche tecniche, hanno impedito di completare le operazioni di esproprio nei tempi previsti e richiedono più tempo. La RT ritiene pertanto che l'approvazione della proroga da parte del soggetto aggiudicatore permetta di accelerare la realizzazione delle opere senza sostanziale perdita di garanzie per gli espropriandi.

Le disposizioni hanno carattere ordinamentale e non determinano, quindi, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Infine, relativamente al comma 4 la RT afferma che la relazione informativa dal Governo al Parlamento in materia di programmazione economica, si inserisce nel quadro del processo di semplificazione delle procedure connesse al rilancio degli investimenti pubblici e permette di migliorare la qualità dell'informazioni trasmesse al Parlamento tramite relazioni, eliminando la semplice trasmissione di delibere CIPE che sono comunque disponibili essendo pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale e sul sito internet del CIPE.

Per la RT le disposizioni hanno carattere ordinamentale e non determinano, quindi, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, si osserva che le norme tendono alla semplificazione e accelerazione delle procedure in materia di approvazione delle varianti ai progetti definitivi approvati dal CIPE in materia di infrastrutture strategiche, di utilizzo di eventuali ribassi di gara o risorse liberatesi in corso d'opera, di proroga di dichiarazione di pubblica utilità e del vincolo preordinato all'esproprio in scadenza su progetti già approvati dal CIPE. Le citate misure sembrano dunque determinare una accelerazione nella realizzazione delle opere e nel sostenimento delle relative spese e pertanto appare opportuno che il Governo fornisca maggiori elementi di dettaglio circa gli eventuali

effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica differenti rispetto a quelli scontati a legislazione vigente.

Inoltre, particolare rassicurazione andrebbe poi posta sugli eventuali risvolti onerosi che potrebbero derivare a carico della finanza pubblica per effetto della possibilità concessa al soggetto aggiudicatore di approvare le varianti ai progetti definitivi senza intervento del CIPE con aumento dei costi senza controllo pubblico.

Articolo 43

(Semplificazione per l'erogazione delle risorse pubbliche in agricoltura, in materia di controlli nonché di comunicazioni individuali dei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 38, comma 7, del decreto-legge n. 98 del 2011)

Il comma 1, al fine di assicurare la continuità e la semplificazione delle attività amministrative, ivi compresi i controlli propedeutici e successivi necessari all'erogazione delle risorse pubbliche in agricoltura, adotta, nell'ambito del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), le seguenti misure:

- a) istituisce un nuovo sistema unico di identificazione delle parcelle agricole in conformità all'articolo 5 del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, basato sull'evoluzione e sviluppo di sistemi digitali che supportano l'utilizzo di applicazioni grafiche e geo-spaziali per agevolare gli adempimenti previsti in capo ai produttori dalla normativa dell'Unione e nazionale in materia agricola e per l'esecuzione delle attività di gestione e di controllo di competenza delle amministrazioni pubbliche;
- b) stabilisce che l'anagrafe delle aziende agricole di cui all'articolo 1 del D.P.R. n. 503 del 1999, banca dati di interesse nazionale ai sensi dell'articolo 60, comma 3-bis, lettera f-ter), del decreto legislativo n. 82 del 2005, è costituita dall'insieme dei fascicoli aziendali di cui all'articolo 9 del suddetto D.P.R.; conseguentemente, per le finalità di cui al presente articolo, il fascicolo aziendale deve essere confermato o aggiornato annualmente in modalità grafica e geo-spaziale per consentire l'attivazione dei procedimenti amministrativi che utilizzano le informazioni ivi contenute;
- c) la superficie aziendale, dichiarata attraverso l'utilizzo di strumenti grafici e geo-spaziali ai fini della costituzione o dell'aggiornamento dei fascicoli aziendali ai sensi della lettera b), è verificata sulla base del sistema di identificazione della parcella agricola di cui alla lettera a); le particelle catastali individuate dai titoli di conduzione, contenuti nel fascicolo aziendale, possono essere utilizzate ai fini della localizzazione geografica delle superfici.

Il comma 2 stabilisce che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro il 15 settembre 2020, adotta i necessari provvedimenti attuativi.

Il comma 3, modificando l'articolo 1 del decreto-legge n. 91 del 2014, estende alle imprese alimentari e mangimistiche le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 in materia di controlli sulle imprese agricole, istituzione del registro unico dei controlli sulle imprese agricole e potenziamento dell'istituto della diffida nel settore agroalimentare. Inoltre, alleggerisce la posizione delle imprese del settore agroalimentare che hanno commesso violazioni sanabili. Estende l'applicazione della diffida anche ai prodotti già posti in commercio, a condizione che per essi vengano sanate le violazioni nei termini stabiliti.

Il comma 4 introduce una serie di semplificazioni nel settore vitivinicolo nelle dichiarazioni per determinate operazioni enologiche. Inoltre, consente, anche in deroga allo specifico disciplinare, di mantenere il diritto alla rivendicazione della DOP o della IGP, quando a seguito di eventi emergenziali, le partite di mosti e di vini atti a divenire DOP o IGP devono essere trasferite al di fuori della zona di produzione delimitata dal disciplinare di produzione.

Il comma 5, aggiungendo il medesimo periodo ai commi 3 e 4 dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 20 del 2018, esclude l'irrogazione della sanzione ivi prevista nel caso in cui il soggetto sanzionato abbia operato, nel periodo in cui è avvenuta la constatazione della violazione, in territori colpiti da calamità naturali ovvero sui quali vi sia stata l'adozione di misure sanitarie o fitosanitarie.

Il comma 6 prevede la possibilità che le analisi di revisione effettuate sui prodotti oggetto di campionamento ispettivo da parte dell'Ispettorato centrale repressioni frodi vengano effettuate dai laboratori dell'Ispettorato e non solamente da uno di essi.

Il comma 7, modificando l'articolo 38, comma 6, del decreto-legge n. 98 del 2011, stabilisce che l'INPS provvede alla notifica ai braccianti agricoli dell'annullamento di giornate di lavoro ritenute fittizie dall'INPS stesso mediante comunicazione individuale a mezzo raccomandata, posta elettronica certificata o altra modalità idonea a garantire la piena conoscibilità e non più tramite la compilazione di appositi elenchi nominativi trimestrali di variazione da pubblicare nel sito internet dell'INPS.

La RT afferma che agli oneri derivanti dalla disposizione in oggetto si provvede mediante il ricorso alle risorse umane, strumentali e finanziarie dell'INPS disponibili a legislazione vigente, mentre la relazione illustrativa, in relazione al comma 6, afferma che la disposizione non comporta oneri finanziari aggiuntivi a carico della finanza pubblica in quanto tutti i laboratori ICQRF sono operativi e accreditati per le analisi in questione.

Al riguardo, si osserva innanzitutto che la clausola d'invarianza finanziaria riportata dalla RT non è presente anche nel dispositivo.

Sul comma 1, andrebbe chiarito se il nuovo sistema unico di identificazione delle parcelle agricole in conformità all'articolo 5 del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, basato sull'evoluzione e sviluppo di sistemi digitali che supportano l'utilizzo di applicazioni grafiche e geo-spaziali, possa implicare oneri a carico di pubbliche amministrazioni, illustrandone il funzionamento, le novità rispetto al sistema attuale, i costi di adeguamento e le risorse disponibili per farvi fronte.

Inoltre, andrebbe assicurata la perdurante sostenibilità della clausola d'invarianza finanziaria di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 91 del 2014, finora riferita solo ai controlli relativi alle imprese agricole, anche con l'estensione delle norme in questione alle imprese alimentari e di mangimi prevista dal comma 3 del presente articolo.

Per quanto riguarda il comma 7, andrebbero forniti chiarimenti circa le modalità con le quali si intende garantire l'invarianza d'oneri, indicando, perlomeno in linea di massima, sulla base della numerosità dei braccianti coinvolti dalle cancellazioni trimestrali delle giornate di lavoro, l'ammontare delle risorse necessarie per le attività di notifica richieste e le disponibilità di bilancio utilizzabili senza pregiudicare interventi già avviati, programmati o inderogabili, ovvero le ordinarie attività di notifica e comunicazione.

Articolo 44 ***(Misure a favore degli aumenti di capitale)***

Il comma 1 stabilisce che, fino alla data del 30 aprile 2021, a condizione che sia rappresentata almeno la metà del capitale sociale, non si applica la maggioranza rafforzata del voto favorevole di almeno due terzi del capitale rappresentato in assemblea, richiesta dall'articolo 2368, secondo comma, secondo periodo, del codice civile e dall'articolo 2369, terzo e settimo comma, del codice civile, alle deliberazioni aventi ad oggetto:

- a) gli aumenti del capitale sociale con nuovi conferimenti, ai sensi degli articoli 2440 e 2441 del codice civile;
- b) l'introduzione nello statuto sociale della clausola che consente di escludere il diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, quarto comma, secondo periodo, del codice civile, come modificato dal presente articolo;
- c) l'attribuzione agli amministratori della facoltà di aumentare il capitale sociale, ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile.

Il comma 2 dispone pertanto che, nei casi di cui al comma 1, la deliberazione è validamente assunta con il voto favorevole della maggioranza del capitale rappresentato in assemblea, anche qualora lo statuto preveda maggioranze più elevate.

Il comma 3 consente sino alla data del 30 aprile 2021 alle società con azioni quotate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione di deliberare aumenti del capitale sociale con nuovi conferimenti, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'articolo 2441, quarto comma, secondo periodo, del codice civile, anche in mancanza di espressa previsione statutaria, nei limiti del 20% del capitale sociale preesistente ovvero, in caso di mancata indicazione del valore nominale, nei limiti del 20% del numero delle azioni preesistenti, alle condizioni previste dalla norma medesima. I termini di convocazione dell'assemblea per discutere e deliberare su tale argomento sono ridotti della metà.

Il comma 4, sostituendo il secondo, il terzo e il quarto comma dell'articolo 2441 del codice civile, dispone che:

L'offerta di opzione deve essere depositata per l'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese e contestualmente resa nota mediante un avviso pubblicato sul sito internet della società, con modalità atte a garantire la sicurezza del sito medesimo, l'autenticità dei documenti e la certezza della data di pubblicazione o, in mancanza, mediante deposito presso la sede della società. Per l'esercizio del diritto di opzione deve essere concesso un termine non inferiore a 14 giorni dalla pubblicazione dell'offerta sul sito internet della società con le modalità sopra descritte, o, in mancanza, dall'iscrizione nel registro delle imprese (comma 2).

Coloro che esercitano il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nella sottoscrizione delle azioni e delle obbligazioni convertibili in azioni che siano rimaste non optate (c.d. *oversubscription*). Se le azioni sono quotate in mercati regolamentati o negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione, la società può prevedere che il diritto di prelazione sulle azioni non optate debba essere esercitato contestualmente all'esercizio del diritto di opzione, indicando il numero massimo di azioni sottoscritte (comma 3).

Il diritto di opzione non spetta per le azioni di nuova emissione che, secondo la deliberazione di aumento del capitale, devono essere liberate mediante conferimenti in natura. Nelle società con azioni quotate in mercati regolamentati o negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione il diritto di opzione può essere escluso dallo statuto, nei limiti del 10% del capitale sociale preesistente, o, in mancanza di indicazione del valore nominale delle azioni, nei limiti del 10% del numero delle azioni preesistenti, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale. Le ragioni dell'esclusione o della limitazione devono risultare da apposita relazione degli amministratori,

depositata presso la sede sociale e pubblicata sul sito internet della società entro il termine della convocazione dell'assemblea, salvo quanto previsto dalle leggi speciali (comma 4).

La RT afferma che, nell'ambito delle modificazioni del diritto societario volte ad aiutare le imprese italiane ad affrontare la difficile congiuntura economica dovuta alla pandemia del Covid-19, è stata evidenziata l'esigenza di favorire la spedita deliberazione ed esecuzione di operazioni di aumento di capitale.

A tal fine, il primo e il terzo comma contengono due misure di carattere transitorio e dichiaratamente emergenziale in linea con l'oggetto del decreto legge, mentre il quarto comma apporta alcune modificazioni all'articolo 2441 del codice civile, destinate ad entrare a regime anche a prescindere dalle attuali difficoltà congiunturali.

In relazione al primo comma la RT sottolinea che la deroga, di carattere eccezionale, ha un limite temporale sino alla data del 31 dicembre 2020 e si applica anche qualora lo statuto preveda *quorum* deliberativi pari o superiori a quello legale.

Il terzo comma, invece, comporta una estensione dell'ambito oggettivo e soggettivo dell'aumento di capitale con esclusione del diritto opzione in deroga alla procedura ordinaria di cui al sesto comma dell'articolo 2441 del codice civile.

Il quarto comma, infine, introduce alcune modificazioni all'articolo 2441 del codice civile, sempre nel senso di semplificare e velocizzare le operazioni di raccolta di capitali di rischio mediante aumenti di capitale, pur sempre nel rispetto dei vincoli delle norme europee e delle necessarie tutele dei diritti dei soci.

La RT procede poi ad una dettagliata descrizione delle disposizioni, senza nulla aggiungere in ordine ai riflessi sulla finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare, alla luce della natura ordinamentale dell'articolo. Si segnala comunque un errore nella RT, laddove individua nel 31 dicembre 2020 il termine finale di validità della deroga di cui al comma 1, in realtà fissato al 30 aprile 2021.

Articolo 45

(Proroga dei termini per assicurare la continuità del servizio svolto da Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.A. e Alitalia Cityliner S.p.A. in amministrazione straordinaria)

Il comma 1, intervenendo sull'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 137 del 2019, differisce al 31 dicembre 2020 il termine per la restituzione del finanziamento di 400 milioni di euro di cui alla norma appena citata, finora fissato a 6 mesi dalla data di erogazione del finanziamento stesso.

La RT afferma che la disposizione consente il completamento delle operazioni di definizione del nuovo assetto della Società Alitalia S.p.A. che, a causa dell'emergenza sanitaria, ha subito inevitabili rallentamenti in virtù della sospensione delle attività aziendali durante la fase di *lockdown*. La RT esclude che il differimento della scadenza, che resta comunque nel corrente esercizio 2020, comporti effetti negativi per la finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare, atteso che la restituzione è comunque prevista nel corrente anno.

Si ricorda, comunque, che anche in ragione del mancato rimborso dei precedenti prestiti e della successiva copertura del relativo, intero importo con il decreto-legge n. 34 del 2019 (per un totale di 900 milioni), il DEF e la NADEF 2019 "in ottemperanza a quanto richiesto sia dalla normativa interna, sia dalla *governance* europea" hanno elencato tra le misure *una tantum* e con effetti temporanei ("*one-off*"), che hanno inciso sull'indebitamento netto nel triennio 2016-2018, anche la "riclassificazione del prestito Alitalia" erogato in due tranches di 600 milioni nel 2017 e 300 milioni nel 2018 (v. pag. 59 della NADEF 2019). Alla luce di quanto appena esposto, andrebbe esplicitamente escluso che l'ulteriore proroga in esame non accresca il rischio di un mancato rimborso, con conseguenti effetti sul saldo di indebitamento netto.

Articolo 46 ***(Semplificazioni in materia di Zone Economiche Speciali)***

Il comma 1 apporta le seguenti modificazioni al decreto-legge n. 91 del 2017:

la lettera a) stabilisce che non più il Segretario generale dell'Autorità di sistema portuale bensì il Commissario straordinario del Governo può stipulare, previa autorizzazione del Comitato di indirizzo, accordi o convenzioni quadro con banche ed intermediari finanziari.

Inoltre, aggiungendo i commi *7-ter* e *7-quater* nell'articolo 4, dispone che il Commissario straordinario del Governo di cui al comma 6, anche avvalendosi del supporto dell'Agenzia per la Coesione territoriale:

- a) assicura il coordinamento e l'impulso, anche operativo, delle iniziative volte a garantire l'attrazione, l'insediamento e la piena operatività delle attività produttive nell'ambito della ZES, ferme restando le competenze delle amministrazioni centrali e territoriali coinvolte nell'implementazione dei Piani di Sviluppo Strategico, anche nell'ottica di coordinare le specifiche linee di sviluppo dell'area con le prospettive strategiche delle altre ZES istituite e istituende, preservando le opportune specializzazioni di mercato;
- b) opera quale referente esterno del Comitato di Indirizzo per l'attrazione e l'insediamento degli investimenti produttivi nelle aree ZES;
- c) contribuisce a individuare, tra le aree identificate all'interno del Piano di Sviluppo Strategico, le aree prioritarie per l'implementazione del Piano, e ne cura la caratterizzazione necessaria a garantire gli insediamenti produttivi;
- d) promuove la sottoscrizione di appositi protocolli e convenzioni tra le amministrazioni locali e statali coinvolte nell'implementazione del Piano Strategico, volti a disciplinare procedure semplificate e regimi procedimentali speciali per gli insediamenti produttivi nelle aree ZES.

Alle anzidette attività l'Agenzia per la coesione territoriale provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.

La lettera b) del comma 1 dell'articolo 46 in esame, intervenendo sulla lettera *a-ter* del comma 1 dell'articolo 5, elimina il termine del 31 gennaio 2020 (peraltro scaduto) per l'attività di raccordo tra gli sportelli unici da parte del comitato di indirizzo della ZES, stabilendo inoltre che tale attività viene svolta su impulso del Commissario straordinario del Governo di cui all' articolo 4, comma 6.

Inoltre, sostituendo la lettera a-*sexies*) del comma 1 dell'articolo 5, consente che anche nelle ZES interregionali siano istituite zone franche doganali intercluse ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione, e dei relativi atti di delega e di esecuzione.

La perimetrazione ZES e ZES interregionali, il cui piano strategico sia stato presentato dalle regioni proponenti entro l'anno 2019, è proposta da ciascun Comitato di indirizzo entro il 31 dicembre 2020 ed è approvata con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottare entro sessanta giorni dalla proposta (in sostanza, si riaprono i termini per la modifica dei confini delle ZES, finora fissati alla data del 31 gennaio 2020, che possono evidentemente inglobare altri territori).

La RT afferma che l'articolo mira a semplificare il quadro normativo applicabile alle Zone Economiche Speciali, garantire il necessario impulso all'implementazione dei relativi piani strategici, chiarendo in particolare i poteri del Commissario Straordinario del Governo previsto dalla legge vigente e finalizzando la sua azione alla risoluzione delle problematiche organizzative e burocratiche emerse nella prima fase di attuazione di detti Piani.

La norma prevede altresì la possibilità per ogni ZES di istituire una Zona franca doganale interclusa.

La misura non presenta oneri a carico del bilancio dello Stato.

Al riguardo, in relazione alle modifiche apportate all'articolo 4 del decreto-legge n. 91 del 2017, aventi valore ordinamentale, nulla da osservare, alla luce della clausola di neutralità finanziaria relativa all'Agenzia per la coesione territoriale, l'ente chiamato in concreto a supportare il Commissario straordinario nello svolgimento dei compiti ad esso attribuiti, e del fatto che tali attività, oltre a non assumere particolare rilievo quantitativo, sembrano comunque riconducibili a quelle istituzionali svolte dalla citata Agenzia.

In rapporto alle modifiche all'articolo 5, invece, atteso che alle ZES sono ricollegati anche benefici fiscali, tanto che alla loro istituzione erano ascritti effetti onerosi in termini di minor gettito (crescenti fino a 150,2 milioni di euro nel 2020), si osserva che la possibilità di ridefinirne i confini (verosimilmente ingrandendone le superfici) e di istituire zone franche doganali intercluse anche nelle ZES interregionali appare suscettibile di determinare maggiori oneri, non quantificati nè coperti.

Articolo 47

(Accelerazione nell'utilizzazione dei fondi nazionali ed europei per gli investimenti nella coesione e nelle riforme)

La norma integra l'articolo 9 del decreto-legge n. 32 del 2019 estendendo l'accelerazione nell'utilizzo dei fondi strutturali europei, anche al Fondo sviluppo e coesione e, in generale, agli interventi comunque finanziati dalle risorse del bilancio europeo. A tal fine si dispone che gli Enti e le Amministrazioni interessate inseriscono nei sistemi di valutazione delle performance individuali dei propri dirigenti obiettivi connessi all'accelerazione dell'utilizzazione dei fondi nazionali ed europei per gli investimenti nella coesione e nelle riforme.

La RT afferma che la norma intende integrare la previsione dell'art. 9 del DL "Sblocca Cantieri" che prevede una corsia preferenziale per gli interventi finanziati da fondi strutturali europei, estendendo tale corsia preferenziale anche al Fondo Sviluppo e Coesione e, in generale, agli investimenti comunque finanziati dalle risorse del bilancio europeo.

La RT evidenzia che poiché la norma citata non prevedeva meccanismi sanzionatori, al fine di rafforzarne l'efficacia si introduce un obbligo di inserimento nei sistemi di valutazione delle performance individuali dei dirigenti pubblici interessati di obiettivi connessi all'accelerazione dell'utilizzazione dei suddetti fondi.

Per la RT la norma non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato.

Al riguardo, atteso che la norma appare imprimere una accelerazione nell'utilizzo delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione e di quelle del bilancio europeo, andrebbero fornite maggiori elementi di dettaglio circa gli effetti sui saldi di finanza pubblica dovuti ad una possibile accelerazione della spesa.

Articolo 48

(Disposizioni urgenti in materia di funzionalità delle Autorità di sistema portuale e delle Autorità di sistema portuale, di digitalizzazione della logistica portuale nonché di rilancio del settore della crocieristica, del cabotaggio marittimo e della nautica)

La norma introduce misure di semplificazione relativamente alle procedure di autorizzazione delle opere da realizzare nelle aree portuali, ai dragaggi e alla ripermimetrazione dei siti da bonificare di interesse nazionale rientranti nei limiti territoriali di competenza dell'Autorità.

Il comma 1, introduce alcune novelle all'articolo 5 della legge n. 84 del 1994 che disciplina la Programmazione e realizzazione delle opere portuali, il piano regolatore di sistema portuale e il piano regolatore portuale.

In particolare, si modifica il comma 1-*sexies* dell'articolo 5 prevedendo che il piano regolatore portuale individui anche i beni sottoposti al vincolo preordinato all'esproprio nel rispetto del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001 n. 327.

Viene inoltre precisato che se la realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità non è prevista dal piano regolatore portuale, il vincolo preordinato all'esproprio può essere disposto dall'Autorità di sistema portuale, mediante una conferenza di servizi.

La novella al comma 5 dell'articolo 5 della legge n. 84 del 94 stabilisce che le modifiche che non alterano in modo sostanziale la struttura del piano regolatore portuale in termini di obiettivi, scelte strategiche e caratterizzazione funzionale delle aree portuali, relativamente al singolo scalo marittimo, costituiscono adeguamenti tecnico-funzionali del piano regolatore portuale.

Gli adeguamenti tecnico-funzionali sono adottati dal Comitato di gestione dell'Autorità di sistema portuale, previa acquisizione della dichiarazione di non contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti da parte del comune o dei comuni interessati, con riferimento esclusivo alle previsioni delle aree destinate a funzioni di interazione porto-città. È successivamente acquisito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, che si esprime entro quarantacinque giorni, decorrenti dalla ricezione della proposta di adeguamento tecnico-funzionale. Decorso tale termine, il parere si intende espresso positivamente.

Inoltre, viene prevista una disciplina organica e unitaria dell'accertamento di conformità urbanistico-edilizia delle opere pubbliche portuali.

Il comma 2 proroga da 30 a 45 mesi il termine massimo di deposito dei materiali derivanti dalle attività di dragaggio nonché dalle operazioni di bonifica (senza limitazione di quantitativi, assicurando il non trasferimento degli inquinanti agli ambienti circostanti), previsto dall'articolo 5-*bis*, comma 5, terzo periodo, in caso di realizzazione, nell'ambito dell'intervento di dragaggio, di strutture adibite a deposito temporaneo dei sopra citati materiali, prima della loro messa a dimora definitiva.

Tale proroga si applica alle operazioni in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, nonché a quelle avviate a decorrere dalla medesima data e fino al 30 giugno 2021.

Il comma 3, aggiungendo un ulteriore periodo all'articolo 36-*bis*, comma 3 del decreto-legge n.83 del 2012, attribuisce alle Autorità di Sistema Portuale la possibilità di richiedere la ridefinizione del perimetro di un Sito di Interesse Nazionale da bonificare (di cui all'articolo 252 del decreto legislativo n. 152 del 2006) qualora la ridefinizione del perimetro del sito riguarda una porzione ricadente nei limiti territoriali di competenza di un'Autorità di Sistema Portuale.

Il comma 4 modifica l'articolo 11-*bis* del decreto – legge 26 ottobre 2019, n. 124, che disciplina il finanziamento degli interventi per la digitalizzazione della logistica portuale. Si prevede che una quota pari a 5 milioni di euro annui delle risorse del fondo per il finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti, di cui all'articolo 18-*bis*, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è destinata, a decorrere dal 2020, al finanziamento delle attività strettamente connesse alla digitalizzazione della logistica del Paese con particolare riferimento ai porti, agli interporti, alle ferrovie, all'autotrasporto anche per garantire il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità del sistema di mobilità delle merci, nonché al completamento degli investimenti, con particolare riferimento ai nodi (porti, interporti e piattaforme logistiche) del Mezzogiorno.

Si autorizza il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a definire il rapporto convenzionale stipulato in attuazione dell'articolo 4-*bis* del decreto legge 29 dicembre 2016, n. 243, con la società UIRNet SpA, soggetto attuatore unico per la realizzazione e gestione della piattaforma per la gestione della rete logistica nazionale, riconoscendo, nei limiti dell'autorizzazione di spesa recata dal comma 2 del medesimo articolo 4-*bis*, i soli costi documentati e sostenuti alla data del 31 dicembre 2019. Le risorse, che si rendono disponibili a seguito della ridefinizione del rapporto convenzionale, sono destinate al finanziamento delle attività di cui al comma 1, del citato articolo 11-*bis*.

Il comma 6 prevede che le navi da crociera iscritte nel Registro Internazionale possano effettuare, fino al 31 dicembre 2020, previo accordo da stipularsi tra le associazioni datoriali e sindacali firmatarie del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il settore privato dell'industria armatoriale, servizi di cabotaggio ai sensi dell'articolo 224 del codice della navigazione anche in deroga all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, per svolgere esclusivamente servizi crocieristici.

Il comma 7 novellando i commi 725 e 726 della legge di bilancio 2020, introduce disposizioni in tema di regime IVA con riguardo in particolare alla localizzazione della prestazione (c.d. territorialità).

In particolare, si estende anche all'ipotesi di prestazioni rese a committenti non soggetti passivi d'imposta, di cui all'articolo 7-*sexies*, comma 1, lettera e-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il regime ivi previsto, che dispone che, per la prestazione dei servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili a breve termine di imbarcazioni da diporto, l'effettiva utilizzazione e fruizione del servizio al di fuori della Unione europea va dimostrata attraverso adeguati mezzi di prova.

Inoltre si prevede che la disposizione in questione si applichi dal 1° novembre 2020, anziché, come previsto dal testo precedentemente vigente del comma 726, dal 1° aprile 2020. La disciplina quindi fa riferimento a criteri di effettività per determinare la base imponibile dei servizi da assoggettare a tassazione nello Stato, in sostituzione di quella forfettaria che, in via presuntiva e a fini di semplificazione, erano applicabili in base alla circolare n. 49/E del 7 giugno 2002 dell'Agenzia delle entrate che aveva fornito le indicazioni necessarie per l'applicazione della disposizione richiamata.

La RT afferma che la disposizione ai commi da 1 a 3 reca norme di natura ordinamentale finalizzate ad accrescere la funzionalità delle Autorità di sistema portuale. Conseguentemente, dalla stessa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La RT sottolinea che la disposizione ai commi 4 e 5 reca plurime modifiche dell'articolo 11-*bis* del decreto-legge n. 124 del 2019, al fine di coordinare le previsioni di detto decreto-legge con quanto stabilito dall'articolo 4-*bis* del decreto-legge n. 243 del 2016 e garantire, in tal modo, una maggiore economicità ed efficienza degli interventi, anche mediante una loro esecuzione in forma unitaria. In particolare, il comma 4, lettera a) novella il comma 1 del citato articolo 11-*bis*, assicurando una più ampia finalizzazione delle risorse e delle attività agli obiettivi previsti dall'originario comma 1 ed allo stato non impegnate, non essendo ancora stata sottoscritta la convenzione di cui al comma 2 del medesimo articolo 11-*bis*. Il comma 4, lettera c), introduce nell'articolo 11-*bis* del decreto – legge n. 124 del 2019 un ulteriore comma (comma 2-*bis*) finalizzato a consentire la ridefinizione del rapporto convenzionale stipulato in data 25 luglio 2017 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società UIRNetSpA, riconoscendo a quest'ultima esclusivamente i costi sostenuti e documentati alla data del 31 dicembre 2019.

Al contempo, si prevede che le risorse, che si renderanno disponibili a seguito della ridefinizione del rapporto convenzionale, vengano destinate al finanziamento delle medesime attività di cui al comma 1, mediante la nuova convenzione da stipularsi ai sensi del comma 2 del citato articolo 11-*bis*, come modificato dalla lettera c) del comma 4 della presente disposizione.

Conseguentemente, per la RT non si determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La RT poi afferma che le previsioni di cui al comma 6 rivestono natura ordinamentale e, pertanto, non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 7 è volto a estendere la previsione dei criteri di effettività ai fini della determinazione della base imponibile ai servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, non a breve termine, di imbarcazioni da diporto, ai quali si applicano, sulla base della circolare dell'Agenzia delle entrate del 29 settembre 2011, n. 43, le percentuali indicative del presumibile utilizzo delle imbarcazioni al di fuori delle acque territoriali dell'Unione europea, stabilite con circolare 7 giugno 2002, n. 49.

Ai fini della quantificazione degli effetti finanziari, la RT, coerentemente con le valutazioni effettuate in sede di predisposizione della relazione tecnica all'articolo 1, comma 725, della legge n. 160 del 2019, rileva che le percentuali forfettarie previste dalla circolare n.49/E del 7 giugno 2002 sono state individuate con l'ausilio del Ministero dei Trasporti attraverso criteri oggettivi tali da consentire la determinazione dell'effettiva utilizzazione dei natanti con una approssimazione molto vicina alla realtà e che il ricorso a percentuali presuntive e forfettarie non ha comportato in alcun modo

la rinuncia ad un accertamento basato su criteri oggettivi quando disponibili. Pertanto, la RT ritiene che dall'attuazione della disposizione in esame non derivino effetti finanziari.

Al riguardo, con riferimento al comma 2 e alla proroga da 30 a 45 mesi del termine massimo di deposito dei materiali derivanti dalle attività di dragaggio, andrebbe confermato che la proroga non si pone in contrasto con la normativa europea.

In relazione al finanziamento delle attività connesse alla digitalizzazione della logistica del Paese mediante una quota pari a 5 milioni di euro annui, a decorrere dal 2020, delle risorse del fondo per il finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti, pur trattandosi di una finalizzazione di risorse già prevista a legislazione vigente, andrebbe assicurato che tale finalizzazione non comprometta quelle già presenti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

Relativamente al rapporto convenzionale tra il MIT e UIRNET SpA si segnala che il decreto legge n. 243 del 2016 articolo 4-*bis* ha stanziato 30 milioni di euro complessivi (5 milioni annui) per gli esercizi finanziari dal 2017 al 2022 per la realizzazione dei nodi logistici del mezzogiorno da parte di UIRNET e la relativa convenzione è stata siglata in data 25 luglio 2017. Atteso che la presente disposizione stabilisce la ridefinizione del citato rapporto convenzionale stipulato in data 25 luglio 2017, riconoscendo a UIRNET SpA esclusivamente i costi sostenuti e documentati alla data del 31 dicembre 2019, posto che la ridefinizione interviene ormai in una fase avanzata del 2020, appare necessario chiarire se la società citata ha svolto attività per conto del Ministero anche nel corrente anno. Infatti in tal caso non sembra possibile neanche con norma di legge escludere in via retroattiva il diritto al rimborso delle spese già sostenute. Andrebbe quindi escluso che non vi siano costi ulteriori rispetto a quelli sostenuti e documentati alla data del 31 dicembre 2019. La norma inoltre presuppone che dalla ridefinizione della convenzione derivino risparmi ma la RT non fornisce elementi che giustifichino tale ipotesi. Andrebbero quindi fornite informazioni sulle clausole della convenzione in essere e sui costi sostenuti e documentati fino al 2019 e precisato se i risparmi si riferiscano solo alle annualità successive al 2019 o anche alle altre. Infine, dato che tale società era il soggetto attuatore unico per la realizzazione e gestione della piattaforma per la gestione della rete logistica nazionale, andrebbe chiarito se la ridefinizione della convenzione determinerà conseguenze sulla realizzazione della piattaforma.

In relazione alle novelle operate dal comma 7 e riferiti alle disposizioni di cui ai commi 725 e 726 dell'art. 1 della legge di bilancio 2020 (estensione dell'applicazione di criteri di effettività ai fini della determinazione della base imponibile ai servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, non a breve termine, di imbarcazioni da diporto) la RT ripropone la medesima valutazione operata in sede di stima degli effetti finanziari associati alle disposizioni sopra richiamate della legge di bilancio 2020. In proposito andrebbero meglio esplicitate le ragioni della estensione operata dalle

disposizioni in commento (la relazione illustrativa non considera le disposizioni di cui al comma 7 dell'art. 48).

Si ricorda che il ricorso a percentuali presuntive e forfettarie per determinare l'utilizzazione dei natanti nasceva dall'obiettiva difficoltà - rappresentata nella citata circolare n. 49/E del 7 giugno 2002 - di seguire con precisione gli spostamenti dei mezzi. Si ricorda che l'applicazione dei citati criteri operava in via residuale nei casi in cui risultasse non possibile o difficoltoso il ricorso a mezzi di prova circa il luogo di effettivo utilizzo (quali ad esempio rinvenibili dalla durata e dal contenuto del contratto di locazione o da altri elementi in possesso dei contribuenti). Tenuto conto che la RT definiva tali criteri come oggettivi e tali da consentire la determinazione dell'effettiva utilizzazione dei natanti con una approssimazione molto vicina alla realtà e che gli stessi operavano soltanto in via residuale, andrebbe escluso che l'adozione in via esclusiva del criterio della effettività possa avere riflessi negativi sul gettito, tenuto conto della difficoltà di accertamento dell'imposizione IVA in ragione della territorialità che è correlata agli spostamenti dei natanti.

Articolo 49

(Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali)

I commi 1 e 2 dell'articolo in esame, al fine di assicurare l'omogeneità della classificazione e gestione del rischio, della valutazione della sicurezza e del monitoraggio delle gallerie esistenti lungo la rete stradale e autostradale, prevedono l'adozione di linee guida in materia di programmazione ed esecuzione delle attività di indagine sullo stato di conservazione delle gallerie esistenti lungo le infrastrutture stradali, nonché di esecuzione delle ispezioni e di programmazione degli interventi di manutenzione e di messa in sicurezza delle stesse.

Nelle more dell'emanazione dei decreti di adozione delle linee guida, il comma 3 stabilisce che continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni in materia di ispezioni delle gallerie stradali ed autostradali e resta ferma la possibilità per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di individuare specifiche misure e modalità di effettuazione delle ispezioni, in presenza di particolari situazioni di urgenza.

Il comma 4 riscrive i primi tre commi dell'art. 14 del D.L. 109/2018 con i quali è stato introdotto in via sperimentale un sistema di monitoraggio dinamico da applicare alle infrastrutture stradali e autostradali, quali ponti, viadotti, rilevati, cavalcavia e opere similari, che presentano condizioni di criticità connesse al passaggio di mezzi pesanti.

Le due principali innovazioni consistono:

- nella limitazione dell'ambito di applicazione del sistema. Il nuovo testo prevede infatti che il sistema in questione non riguarda tutte le strade e le autostrade ma solamente le strade statali o autostrade gestite da Anas S.p.A. o da concessionari autostradali.
- nell'introduzione di nuove disposizioni volte a prevedere e disciplinare l'adozione di due linee guida finalizzate ad assicurare l'omogeneità della classificazione e gestione del rischio, della valutazione della sicurezza e del monitoraggio di ponti, viadotti, rilevati, cavalcavia e opere similari, collocati, rispettivamente sulle strade e sulle autostrade di cui al punto precedente o lungo infrastrutture stradali non gestite da Anas nè da concessionari autostradali, vale a dire le infrastrutture stradali di competenza di regioni ed enti locali.

Si prevede altresì che il decreto ministeriale di adozione delle linee guida definisca anche le modalità della partecipazione dei soggetti gestori (quindi di regioni ed enti locali), nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, alla sperimentazione del sistema di monitoraggio dinamico.

Inoltre, si prevede che tutti i gestori devono fornire i dati occorrenti per l'operatività a regime del sistema di monitoraggio dinamico.

Un'ulteriore modifica riguarda l'affidamento della realizzazione e gestione del sistema dinamico di monitoraggio al Consiglio superiore dei lavori pubblici, in collaborazione con gli enti del sistema nazionale di protezione civile.

Il comma 5 integra il disposto dell'art. 25 del Codice della strada (D.Lgs. 285/1992), che disciplina la realizzazione di opere sopra o sotto la sede stradale (ivi inclusi sottopassi e sovrappassi), con l'aggiunta di quattro commi (da 1-*bis* a 1-*quinquies*) finalizzati a disciplinare la titolarità, in caso di attraversamento a livelli sfalsati tra due strade appartenenti a enti diversi, delle strutture che realizzano l'opera d'arte principale del sottopasso o sovrappasso, comprese le barriere di sicurezza nei sovrappassi. Tra l'altro si prevede che, in relazione ai sottopassi e sovrappassi stradali esistenti, gli enti proprietari della strada interferita e di quella interferente provvedono, ove necessario anche mediante trasferimento della titolarità delle opere d'arte da realizzarsi senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

Infine, si impone agli enti proprietari, nonché ai gestori dei medesimi di procedere, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, alla formazione e all'aggiornamento degli elenchi dei sottopassi e sovrappassi, di cui risultano o divengono titolari.

La RT afferma che i commi 1, 2 e 3 disciplinanti l'adozione da parte del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di apposite linee guida, hanno natura ordinamentale e non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Con riferimento al comma 4 la RT afferma che la disposizione è volta, tra l'altro, a dettare le tempistiche di applicazione delle Linee Guida da parte dei differenti gestori delle infrastrutture stradali e autostradali (concessionari autostradali, ANAS, Enti Locali: Regioni, Province, Comuni, etc.), che devono essere fissate, tenendo conto, necessariamente, delle diverse capacità organizzative e tecniche di ciascun gestore, nonché della rilevanza e del numero delle reti stradali e autostradali di competenza di ciascun gestore.

Per tale motivo, si prevede che i gestori delle reti, autostradali e stradali, di maggiore rilievo e di interesse nazionale (gestori autostradali ed ANAS S.p.A.) dovranno applicare, immediatamente, le Linee Guida attraverso la predisposizione/aggiornamento dei loro Sistemi di gestione della Sicurezza.

Si prevede, invece, una applicazione differita per gli Enti Locali (Regioni, Province, Comuni) attesa la necessità di consentire al mondo, particolarmente variegato, delle autonomie di predisporre tutte le iniziative volte ad assicurare che l'organizzazione tecnico-amministrativa venga adeguata ai nuovi incombenzi imposti dall'osservanza delle Linee Guida.

Pertanto, per la RT nell'affermare che la disposizione ha contenuto ordinamentale e procedurale e dalla stessa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, evidenzia che rimane invariata la finalità della spesa e gli interventi previsti saranno realizzati con le risorse disponibili a legislazione vigente sul capitolo 7130 (autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14 del decreto – legge 28 settembre 2018, n.

109) pari a complessivi 15 milioni di euro di cui 10 milioni di euro disponibili in conto residui relativi all'anno 2019 e non ancora impegnati, nè preordinati ad altra finalità, e 5 milioni di euro in conto competenza relativi all'anno 2020, non ancora impegnati, nè preordinati ad altra finalità.

Con riferimento al comma 5 che novella l'articolo 25 del Codice della strada, prevedendo una disciplina specifica in ordine ai criteri da utilizzare per l'attribuzione della titolarità dei cavalcavia o sottovia stradali, la RT afferma che dal punto di vista finanziario, la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Infatti, secondo la RT, ancorché i nuovi criteri possano determinare un trasferimento della proprietà delle strutture *de quibus* da attuarsi secondo le modalità previste dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, è espressamente previsto che gli enti proprietari debbano procedere alla sottoscrizione di appositi atti convenzionali, nei quali disciplinare le modalità e gli oneri di realizzazione, gestione e manutenzione a carico dell'ente titolare della strada interferente.

A tale riguardo, la RT evidenzia che, all'attualità, tutti gli oneri di realizzazione e gestione delle opere (non solo le parti strutturali) che costituiscono l'interferenza sono a carico del soggetto interferente, trattandosi di intervento finalizzato a soddisfare un interesse proprio ed esclusivo di quest'ultimo, per cui la previsione di cui al citato comma 1-*quater* è meramente confermativa dell'assetto regolatorio discendente dall'attuale articolo 25 del codice della strada.

Al riguardo, si osserva che i commi da 1 a 3 nel prevedere l'adozione di linee guida in materia di programmazione ed esecuzione delle attività di indagine sullo stato di conservazione delle gallerie esistenti lungo le infrastrutture stradali, nonché di esecuzione delle ispezioni e di programmazione degli interventi di manutenzione e di messa in sicurezza delle stesse, sottendono lo svolgimento a carico dei gestori stradali e autostradali di una serie di attività e compiti.

Analogamente l'adozione di linee guida, di cui al comma 4, relativamente al sistema di monitoraggio dinamico da applicare alle infrastrutture stradali e autostradali, quali ponti, viadotti, rilevati, cavalcavia e opere similari presuppone lo svolgimento a carico dei gestori di una serie di attività e adempimenti, oltre al coinvolgimento nell'adozione, realizzazione e gestione del sistema di monitoraggio del Consiglio superiore dei lavori pubblici, in collaborazione con gli enti del sistema nazionale di protezione civile.

Alla luce delle suesposte considerazioni, andrebbe assicurato che alle predette attività gli enti gestori vi provvedano nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente e senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Con riferimento al comma 5, attesa la presenza di apposite clausole di invarianza finanziaria relativamente al trasferimento della titolarità delle opere e per la formazione e l'aggiornamento degli elenchi dei sottopassi e sovrappassi, andrebbero

forniti maggiori elementi di dettaglio circa i dati e gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica.

CAPO II

SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA AMBIENTALE

Articolo 50

(Razionalizzazione delle procedure di valutazione dell'impatto ambientale)

La norma reca molteplici modifiche alla disciplina in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA) contenuta nel d.lgs. 152/2006 (Codice ambientale).

In particolare, il comma 1, lett. a), nn. 1)-2), e g) recano la definizione dei contenuti del progetto da presentare ai fini del rilascio del provvedimento di VIA.

Il numero 3) della lettera a) del comma 1 modifica la definizione di "condizione ambientale del provvedimento di VIA" al fine di includere anche le linee di indirizzo da seguire nelle successive fasi di sviluppo progettuale delle opere per garantire l'applicazione di criteri ambientali atti a contenere e limitare gli impatti ambientali significativi e negativi o incrementare le prestazioni ambientali del progetto.

Il numero 1) della lettera b) integra il disposto dell'art. 6, comma 3-ter, del Codice ambientale, ove sono dettate disposizioni di coordinamento tra le procedure di VIA e VAS e di semplificazione inerenti a progetti di opere e interventi da realizzarsi nell'ambito del Piano regolatore portuale, al fine di estendere l'ambito di applicazione delle stesse anche ai progetti di opere e interventi da realizzarsi nell'ambito del Piano di sviluppo aeroportuale.

Il numero 3) della lettera b) modifica il comma 12 dell'art. 6 del Codice ambientale, che (ferma restando l'applicazione della disciplina di VIA) esclude la VAS per la localizzazione di singole opere i cui provvedimenti di autorizzazione comportano modifiche di piani elaborati per la pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, al fine di chiarire che il riferimento alla pianificazione territoriale deve intendersi riferito a quella urbanistica ed estendere l'applicazione del comma 12 anche ai piani regolatori portuali e ai piani di sviluppo aeroportuale.

Il numero 2) della lettera b) introduce l'obbligo di tempestiva pubblicazione, sul sito internet istituzionale dell'autorità competente, della documentazione relativa alla fase di valutazione preliminare che deve essere esperita in caso di modifiche, estensioni o adeguamenti tecnici finalizzati a migliorare il rendimento e le prestazioni ambientali dei progetti.

Il numero 1) della lettera c) introduce il nuovo comma 2-bis all'art. 7-bis del Codice ambientale finalizzato all'individuazione, mediante uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, delle tipologie di progetti e delle opere necessarie per l'attuazione del PNIEC (Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima) che devono essere sottoposte a verifica di assoggettabilità o a VIA in sede statale.

La lettera d) prevede, al numero 1), che lo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale di competenza statale dei progetti attuativi del PNIEC è affidato alla competenza di una specifica Commissione tecnica ("Commissione Tecnica PNIEC") formata da un numero massimo di venti unità, tra il personale di ruolo del CNR, dell'ISPRA, dell'ENEA e dell'ISS. Ai commissari spetta una indennità aggiuntiva definita con decreto annuale del Ministro dell'ambiente, in misura complessivamente non superiore all'ammontare delle tariffe di cui all'articolo 33, esclusivamente in ragione dei compiti istruttori effettivamente svolti e solo a seguito dell'adozione del relativo provvedimento finale. Per lo svolgimento delle istruttorie tecniche la Commissione può avvalersi, tramite appositi protocolli d'intesa, del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente a

norma della legge 28 giugno 2016, n. 132, e degli altri enti pubblici di ricerca che viene istituita alle dipendenze funzionali del Ministero dell'ambiente.

I numeri 2) e 3) della lettera d) estendono alla nuova Commissione tecnica PNIEC l'applicabilità delle norme sul funzionamento e sui relativi costi dettate per la Commissione VIA-VAS dai commi 4 e 5 dell'art. 8 del Codice ambientale.

Il numero 3) della lettera c) integra il comma 6 dell'art. 7-*bis* del Codice ambientale – ove si disciplina il caso di procedimenti di valutazione ambientale in cui vi sia coincidenza tra autorità competente e autorità proponente – al fine di disporre che le autorità competenti evitino l'insorgenza di situazioni che diano origine a un conflitto di interessi e provvedano a segnalare ogni situazione di conflitto, anche potenziale, alle competenti autorità.

Il numero 4) della lettera c) introduce il comma 8-*bis* dell'art. 7-*bis* del Codice ambientale che disciplina il caso di inerzia delle competenti autorità regionali nella valutazione ambientale degli interventi necessari per il superamento di sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea. In tale caso, per i progetti sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA o a VIA, viene previsto che lo Stato esercita i poteri sostitutivi di cui all'art. 41 della legge 234/2012.

Il numero 1) della lettera e) integra il comma 4 dell'art. 9 del Codice ambientale – ove si disciplina il caso in cui l'autorità competente, su istanza del proponente, decida di non rendere pubblica, per ragioni di segreto industriale o commerciale, parte della documentazione relativa al progetto, allo studio preliminare ambientale o allo studio di impatto ambientale – al fine di disporre che l'invio di informazioni a un altro Stato membro e il ricevimento di informazioni da un altro Stato membro sono soggetti alle restrizioni vigenti nello Stato membro in cui il progetto è proposto.

Il numero 2) della lettera e) introduce il comma 4-*bis* dell'art. 9 del Codice ambientale che prevede l'obbligo, in capo all'autorità competente, di pubblicazione sul proprio sito internet istituzionale delle informazioni pratiche sull'accesso alle procedure di ricorso amministrativo e giurisdizionale. Viene inoltre stabilito che in ogni atto notificato al destinatario deve essere indicato il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere.

La lettera f) del comma 1 riscrive la disciplina del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA recata dall'art. 19 del Codice ambientale. Le modifiche introdotte prevedono:

- la riduzione da 75 a 5 giorni del termine per l'acquisizione di eventuali integrazioni documentali;
- la pubblicazione dello studio preliminare ambientale non deve più essere "tempestiva" ma contestuale alla ricezione;
- la precisazione che la comunicazione per via telematica a tutte le Amministrazioni e a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati dell'avvenuta pubblicazione della documentazione nel proprio sito internet è contestuale alla pubblicazione dello studio preliminare ambientale;
- la riduzione da 45 a 30 giorni del termine entro il quale chiunque abbia interesse può presentare le proprie osservazioni all'autorità competente in merito allo studio preliminare ambientale e alla documentazione allegata;
- la riduzione da 30 a 20 giorni del periodo per il quale l'autorità competente può disporre la proroga, per una sola volta e in casi eccezionali, del termine per l'adozione del provvedimento di verifica;
- l'obbligo di pubblicazione, sul sito internet istituzionale dell'autorità competente, della comunicazione al proponente delle ragioni che giustificano la proroga e della data entro la quale è prevista l'adozione del provvedimento;
- la riduzione da 90 a 75 giorni del termine per la conclusione del procedimento;
- la disciplina del caso di inerzia nella conclusione del procedimento. In tale caso viene previsto che il titolare del potere sostitutivo provvede al rilascio del provvedimento entro un massimo di 60 giorni e che tale titolare debba acquisire, qualora la competente

Commissione VIA-VAS non si sia pronunciata, il parere dell'ISPRA entro il termine di 30 giorni, e provvedere al rilascio del provvedimento entro i successivi 30 giorni;

- la precisazione che soggiace all'obbligo di pubblicazione tempestiva sul sito web qualsiasi informazione raccolta nell'esercizio dell'attività in esame da parte dell'autorità competente e che tutte le informazioni e la documentazione in questione sono accessibili da chiunque.

La lettera g) riscrive l'articolo 20 del Codice ambientale eliminando il termine per la risposta dell'autorità alla richiesta di confronto preliminare da parte del proponente.

La lettera h) provvede alla fissazione di termini più stringenti (da 60 a 45 giorni) per la pubblicazione della documentazione trasmessa dal proponente e per il tempo concesso all'autorità competente di esprimere un parere sulla portata e sul livello di dettaglio delle informazioni da includere nello studio di impatto ambientale.

La lettera i) apporta alcune modifiche all'art. 23 del Codice ambientale che disciplina la presentazione dell'istanza e, quindi, l'avvio del procedimento di VIA, nonché la pubblicazione degli atti, riducendo da 15 a 10 giorni il termine entro il quale l'autorità competente compie una serie di controlli e, in particolare, verifica la completezza della documentazione presentata, precisando chi può in alternativa pubblicare la documentazione presentata dal proponente, stabilendo che l'avvio dell'attività istruttoria per i progetti necessari all'attuazione del PNIEC da parte della "Commissione tecnica PNIEC" deve avvenire contestualmente alla pubblicazione della documentazione trasmessa dal proponente.

La lettera l) apporta una serie di modifiche, sostanzialmente di riduzioni di termini e di determinazione delle tipologie documentali da presentare, all'art. 24 del Codice ambientale che disciplina la pubblicazione (sul sito web dell'autorità competente) di un avviso al pubblico (che dà notizia della presentazione dell'istanza e della pubblicazione della relativa documentazione) e le successive consultazioni (consultazione del pubblico, acquisizione di pareri e consultazioni transfrontaliere).

La lettera m) apporta una serie di modifiche e integrazioni all'art. 25 del Codice ambientale che disciplina la fase della valutazione degli impatti ambientali e il provvedimento di VIA finalizzate principalmente a ridurre i termini per la conclusione del procedimento di VIA statale, a creare una bipartizione del procedimento di valutazione, attraverso la creazione di una procedura speciale dedicata ai progetti delle opere necessarie all'attuazione del PNIEC. In particolare il termine per la decisione del Ministro dell'Ambiente è ridotto da 60 a 30 giorni e il termine per il concerto del Ministro dei beni culturali da 30 a 15 giorni. Si prevede un ulteriore caso di rimessione della decisione al Consiglio dei ministri qualora siano decorsi 210 giorni dall'avvio del procedimento.

Le lettere n) e o) apportano una serie di modifiche agli articoli 27 e 27-bis del Codice ambientale che disciplinano il contenuto e le modalità di rilascio del provvedimento unico ambientale (rispettivamente statale e regionale) che, su istanza del proponente, può essere emesso dall'autorità competente e che include, oltre al provvedimento di VIA, ogni autorizzazione, intesa, parere, concerto, nulla osta, o atto di assenso in materia ambientale, richiesto dalla normativa vigente per la realizzazione e l'esercizio del progetto. Le modifiche sono finalizzate a imprimere una accelerazione alle procedure riducendo, in particolare, alcuni termini e tempistiche di pubblicazione.

La lettera p) integra il disposto del terzo periodo del comma 2 dell'art. 28 del Codice ambientale, ove si consente all'autorità competente di istituire, d'intesa con il proponente e con oneri a carico di quest'ultimo, appositi osservatori ambientali finalizzati a garantire la trasparenza e il supporto per l'effettuazione delle verifiche di ottemperanza alle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di VIA. In particolare, si demanda ad appositi decreti del Ministro dell'ambiente la definizione delle modalità operative di tali osservatori.

Il comma 2 dell'articolo in esame dispone che, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del primo decreto del Ministro dell'ambiente attuativo della lettera p), gli osservatori ambientali già costituiti sono rinnovati nel rispetto delle modalità fissate dal medesimo decreto, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La lettera q) modifica l'allegato II alla parte seconda del Codice ambientale, che elenca i progetti sottoposti a VIA statale, al fine di allineare il testo dell'allegato a quello del corrispondente allegato I della direttiva, ponendo il valore di soglia di petrolio, prodotti chimici, prodotti petroliferi e prodotti petrolchimici, oltre la quale diviene obbligatoria la VIA statale, pari a 200.000 tonnellate.

La lettera r) reca alcune integrazioni alla disciplina in materia di consultazioni transfrontaliere contenuta nell'art. 32 del Codice ambientale, finalizzate a superare i rilievi formulati dalla Commissione europea in sede di procedura di infrazione 2019/2308 e, dunque, disciplinando gli obblighi di entrambi le parte coinvolte dal progetto avente impatti transfrontalieri e non limitandolo al solo caso in cui un progetto in territorio italiano abbia impatti su altri Stati membri.

Il comma 3 stabilisce che le disposizioni introdotte dal presente articolo si applicano alle istanze presentate a partire dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

Il comma 4 prevede che l'ISPRA, per il tramite della Scuola di specializzazione in discipline ambientali di cui all'art. 17-*bis* del D.L. 195/2009, assicura, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tramite appositi protocolli d'intesa con l'autorità competente, la formazione specifica al personale di supporto della Direzione generale del Ministero dell'ambiente competente in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali.

La RT afferma che la disposizione, a carattere ordinamentale e procedimentale, non determina oneri per la finanza pubblica.

La RT prosegue sottolineando che al comma 1, la lettera c), a carattere ordinamentale e procedimentale, non determina effetti negativi per la finanza pubblica; peraltro, il richiamo al potere sostitutivo statale in caso di inerzia regionale nell'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA è volto ad accelerare gli interventi funzionali al superamento delle pronunce di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, al fine di evitare il pagamento di sanzioni a carico dello Stato italiano.

Con riferimento alle norme di cui alla lettera d), per la RT i costi della nuova Commissione PNIEC, analogamente a quanto già applicato per la Commissione VIA nonché, fino alla soppressione intervenuta con l'articolo 228 del decreto legge n. 34 del 2020, per il Comitato tecnico, saranno coperti con le tariffe di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, definite con un decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del mare ai sensi del comma 5 dell'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, opportunamente novellato dalla disposizione in esame, pertanto non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Si tratta, in particolare, di un decreto annuale del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale attualmente vengono definiti i costi di funzionamento della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS comprensivi dei compensi per i relativi componenti, in misura complessivamente non superiore all'ammontare delle tariffe di cui all'articolo 33 del medesimo decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno precedente. La RT evidenzia che il citato comma 5 prevede espressamente che da tale disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Nel medesimo comma 5, si prevede che i compensi siano stabiliti proporzionalmente alle responsabilità di ciascun membro dell'organo collegiale e in ragione dei compiti istruttori effettivamente svolti. In riferimento all'articolo 33 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è stato adottato il "Regolamento recante modalità di determinazione delle tariffe, da applicare ai proponenti, per la copertura dei costi sopportati dall'autorità competente per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività istruttorie, di monitoraggio e controllo relative ai procedimenti di valutazione ambientale previste dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152" del 25 ottobre 2016, n. 245, pubblicato in G.U. n.1 del 2-1-2017 ed in vigore dal 17 gennaio 2017.

A seguito dell'applicazione del regolamento sono confluite nelle entrate dello Stato:

euro 5.765.710,74 nel 2017

euro 5.098.353,42 nel 2018

euro 6.635.556,17 nel 2019

euro 4.976.276,54 al 30 giugno 2020.

La RT evidenzia che la lettera p) prevede un decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che detti modalità operative per gli Osservatori ambientali. Come disposto dall'art. 28, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, gli Osservatori ambientali sono istituiti con oneri a carico esclusivamente del soggetto proponente la VIA e non si prevede alcun tipo di onere a carico della finanza pubblica.

Il comma 2 prevede il rinnovo dei citati Osservatori senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Per quanto riguarda il comma 4, la RT osserva che la scuola, istituita dall'articolo 7, comma 4, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e poi ridenominata dall'art. 17-*bis* del decreto legge n. 195 del 2009, opera presso l'ISPRA a valere sulle risorse iscritte nel bilancio di Ispra e che l'attività di formazione rientra tra le attività già ordinariamente svolte, sulla base della convenzione triennale in essere tra il Ministro ed Ispra, nell'ambito delle risorse di cui al capitolo 0050 "contributo a carico dello Stato" ovvero del trasferimento annuale del Ministero all'ISPRA. Per la RT la misura quindi non prevede nuovi o maggiori oneri ma si limita a precisare che la formazione avverrà tramite la scuola.

Al riguardo, si segnala che numerose modifiche apportate dall'articolo tendono alla riduzione dei termini delle procedure connesse alla valutazione di impatto ambientale. A tal fine, andrebbe chiarito se l'abbreviazione dei termini possa essere eseguita mediante un utilizzo più efficiente delle risorse umane e strumentali presenti a legislazione vigente o, diversamente, debba essere perseguita mediante un loro potenziamento, con maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In particolare, si segnala la riduzione dei termini all'articolo 19 del Codice ambientale tra cui quella per la richiesta di chiarimenti o integrazioni da parte dell'autorità che nel testo previgente aveva 75 giorni di tempo per formulare la richiesta mentre nel nuovo testo ha soltanto 5 giorni.

Con riferimento alla Commissione Tecnica PNIEC che viene istituita alle dipendenze funzionali del Ministero dell'ambiente e alla quale si estende l'applicabilità delle norme sul funzionamento e sui relativi costi dettate per la Commissione VIA-VAS, preso atto di quanto chiarito dalla RT, andrebbe unicamente chiarito se il sistema tariffario previsto per la Commissione VIA-VAS possa essere idoneo anche a coprire integralmente i costi di funzionamento e dei componenti della istituenda Commissione Tecnica PNIEC, atteso che nei confronti dei componenti la commissione i compensi saranno stabiliti proporzionalmente alle responsabilità di ciascun membro dell'organo collegiale e in ragione dei compiti istruttori effettivamente svolti. In particolare, si osserva che il decreto ministeriale che dovrà fissare i compensi è sottoposto dall'articolo 8, comma 5 del Codice ambientale ad un tetto per cui complessivamente non può essere superiore all'ammontare delle tariffe di cui all'articolo 33 del presente decreto, versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno precedente. Andrebbe quindi chiarito come si potrà fare fronte ai nuovi oneri per la nuova Commissione senza aumentare le tariffe rispetto all'anno precedente e se vi siano quindi altre spese coperte dalle suddette tariffe che sia possibile ridurre. In ogni caso, andrebbe fornita una quantificazione dell'onere derivante dalla corresponsione dei compensi.

Posto poi che la Commissione può avvalersi, tramite appositi protocolli d'intesa, del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e degli altri enti pubblici di ricerca, andrebbero chiarito se vi siano possibili oneri a carico del Ministero per tali attività.

Relativamente alla previsione che attribuisce all'ISPRA, per il tramite della Scuola di specializzazione in discipline ambientali di cui all'art. 17-*bis* del D.L. 195/2009, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, l'ulteriore compito di curare la formazione specifica al personale di supporto della Direzione generale del Ministero dell'ambiente competente in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali, andrebbe assicurato che tale attività comporti un carico di lavoro tale che possa essere svolta dalla Scuola mediante le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente e senza ulteriori oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

Articolo 51

(Semplificazioni in materia di VIA per interventi di incremento della sicurezza di infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie e idriche e di attuazione degli interventi infrastrutturali)

La norma contiene disposizioni finalizzate all'accelerazione e alla semplificazione delle procedure autorizzative ambientali e paesaggistiche, relative agli interventi sulle infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie e idriche esistenti che ricadono nel campo di applicazione della VIA.

In particolare, si prevede l'individuazione, con appositi D.P.C.M., da adottare entro il 31 dicembre 2020, degli interventi urgenti finalizzati al potenziamento o all'adeguamento della sicurezza delle infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie e idriche esistenti che ricadono nelle categorie progettuali assoggettate, dal d.lgs. 152/2006 (c.d. Codice ambientale):

- a VIA statale (allegato II della parte seconda del Codice ambientale);
- o a verifica di assoggettabilità a VIA statale (allegato II-*bis* del Codice medesimo).

Si prevede il prolungamento della durata delle autorizzazioni ambientali e paesaggistiche per gli interventi di realizzazione o modifica di infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie e idriche esistenti che ricadono nelle categorie progettuali di cui agli allegati II e II-*bis*.

Nel dettaglio, per gli interventi in questione, viene previsto che la durata dell'efficacia:

- del provvedimento di VIA non può essere inferiore a 10 anni (invece dei 5 anni previsti in via ordinaria dall'art. 25, comma 5, del Codice ambientale);
- dell'autorizzazione paesaggistica è pari a 10 anni (invece dei 5 anni previsti in via ordinaria dall'art. 146, comma 4, del d.lgs. 42/2004).

La RT afferma che la norma, che detta disposizioni in materia di VIA per interventi urgenti finalizzati al potenziamento e all'adeguamento della sicurezza delle infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie e idriche, ha contenuto ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 52

(Semplificazione delle procedure per interventi e opere nei siti oggetto di bonifica)

La norma introduce l'art. 242-*ter* nel Codice dell'ambiente, al fine di ampliare e semplificare la realizzazione di determinati interventi in aree incluse nel perimetro di terreni che sono oggetto di bonifica. Gli interventi in esame sono allargati anche alla sistemazione idraulica, alle opere per la mitigazione del rischio idraulico e per la realizzazione di impianti per la produzione energetica da fonti rinnovabili, ed evitando in tal modo l'applicazione, per la realizzazione di tali interventi, della procedura di caratterizzazione del sito. Gli interventi possono essere effettuati a condizione che non pregiudichino nè interferiscano con l'esecuzione e il compimento della bonifica, nè determinino rischi per la salute dei lavoratori.

Si prevede la valutazione del rispetto delle suddette condizioni da parte dell'Autorità competente (la Regione o il Ministero dell'ambiente).

In tale ambito, si disciplinano, inoltre, le procedure e le modalità di caratterizzazione, scavo e gestione dei terreni movimentati, abrogando, conseguentemente, quanto disposto dai commi da 7 a 10 dell'art. 34 del D.L. 133/2014 (cd. Decreto "Sblocca Italia"), sulla gestione dei materiali di scavo nei siti oggetto di bonifica, per la realizzazione di determinate opere.

Le procedure di caratterizzazione, scavo e gestione dei terreni movimentati prevedono il coinvolgimento a vario titolo dell'agenzia di protezione ambientale, dell'ISPRA, della regione, provincia e comune competente, dell'ARPA.

La norma è poi corredata di una apposita clausola di invarianza finanziaria.

La RT afferma che la norma, che detta disposizioni in materia di interventi da realizzare nei siti oggetto di bonifica, di carattere ordinamentale, non determina oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, atteso che la norma è corredata di una apposita clausola di invarianza finanziaria che dispone che le amministrazioni interessate provvedono con le risorse

umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, non vi sono osservazioni da formulare.

Articolo 53

(Semplificazione delle procedure nei siti di interesse nazionale)

La norma introduce – con una novella all’art. 252 del Codice dell’ambiente, in materia di bonifiche dei siti di interesse nazionale (SIN) –una procedura preliminare che consente l’effettuazione delle indagini preliminari nel sito oggetto di bonifica, per cui, qualora si riscontri un superamento delle contaminazioni, si procede alle successive fasi di caratterizzazione, analisi di rischio e redazione del progetto di bonifica. Il piano di indagini preliminari è predisposto dall’interessato con il coinvolgimento dell’Arpa territorialmente competente (ovvero, in caso di inerzia di quest’ultimo, dell’ISPRA).

Si prevede, altresì, un iter alternativo per la bonifica dei SIN, che unifica le fasi della caratterizzazione e dell’analisi di rischio, al fine di giungere al progetto di bonifica e ridurre i passaggi amministrativi intermedi.

Si prevede poi il rilascio della certificazione di avvenuta bonifica anche per la sola matrice suolo (escludendo le matrici del sottosuolo e delle acque), secondo determinate condizioni.

Infine, si modifica l’art. 1, comma 800, della legge di bilancio 2019 (L. 30 dicembre 2018, n. 145), che ha incrementato e disciplinato la destinazione delle risorse del Fondo per interventi urgenti di messa in sicurezza e bonifica dei siti di interesse nazionale (SIN), istituito dall’art. 1, comma 476, della L. 208/2015 (legge di stabilità per il 2016), pari a 20.227.042 euro, per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024, al fine di velocizzare l’impiego delle risorse previste per cd. siti orfani, prevedendo che con un decreto di natura non regolamentare il Ministro dell’ambiente, d’intesa con la Conferenza unificata, definisca i criteri e le modalità di trasferimento alle autorità competenti delle suddette risorse a favore della bonifica dei cd. siti “orfani”.

La RT afferma che le disposizioni, introducendo nell’ordinamento semplificazioni di carattere procedimentale per la procedura di bonifica dei siti di interesse nazionale, non determinano oneri per la finanza pubblica. Il coinvolgimento dell’Arpa, ovvero in caso di inerzia dell’ISPRA, rientra nelle attribuzioni istituzionali di tali enti, che pertanto provvederanno alle relative attività con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Per la RT la previsione di cui al comma 3 che detta indicazioni in ordine alla finalizzazione di risorse previste dall’articolo 1, comma 800 della legge 145 del 2018 e prevede che con proprio decreto il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, d’intesa con la Conferenza unificata, definisca i criteri e le modalità di trasferimento alle autorità competenti delle risorse in argomento, in luogo della procedura attualmente prevista particolarmente articolata e complessa, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica trattandosi di risorse già stanziata a legislazione vigente.

Al riguardo, atteso che la norma modifica i criteri e le modalità di trasferimento alle autorità competenti delle risorse per la bonifica dei cd. siti orfani, andrebbe chiarito se tali modifiche, determinando una accelerazione nell’utilizzo delle risorse,

possano esplicitare effetti sui saldi di finanza pubblica differenti rispetto a quelli già scontati a legislazione vigente.

Articolo 54

(Misure di semplificazione in materia di interventi contro il dissesto idrogeologico)

Il comma 1, reca alcune modifiche alla disciplina sulle attribuzioni dei Presidenti delle regioni, subentrati ai Commissari straordinari, in materia di interventi straordinari per la mitigazione del rischio idrogeologico. In particolare si stabilisce che l'autorità procedente può convocare la Conferenza di servizi, ove lo ritenga necessario e il termine massimo per il rilascio dei pareri in sede di conferenza dei servizi è di trenta giorni.

Il comma 2 consente fino la 31 dicembre 2020 lo svolgimento di Conferenze di servizi con modalità telematiche ai fini della accelerazione della programmazione relativa al Piano di interventi per la mitigazione del dissesto idrogeologico.

Il comma 3 attribuisce alcune facoltà alle Autorità distrettuali di bacino, nelle more dell'adozione dei piani stralcio contro il dissesto idrogeologico (PAI). In particolare, si consente alle predette Autorità di modificare, con proprio atto, la perimetrazione e la classificazione delle aree che presentino rischio o pericolosità, già inserite nei piani stralcio relativi all'assetto idrogeologico emanati dalle sopresse (dall'art. 51 della legge n. 221 del 2015) Autorità di bacino

La RT afferma che il comma 1, di carattere ordinamentale, non determina effetti sulla finanza pubblica.

Analogamente, i commi 2 e 3, volti a prevedere forme di semplificazione procedimentale, non determinano effetti sulla finanza pubblica.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 55

(Semplificazione in materia di zone economiche ambientali)

La norma reca modifiche alla legge 6 dicembre 1991 (legge quadro sulle aree protette).

Il comma 1, alla lettera a) inserisce il divieto di nominare Presidente dell'Ente parco chi ha ricoperto tale carica per due mandati consecutivi, definisce il termine di 5 anni per la durata dell'iscrizione all'albo dei soggetti idonei a ricoprire la carica di Direttore dell'Ente parco, salvo rinnovo; affida la gestione amministrativa dei parchi nazionali al direttore del parco e sancisce la possibilità per gli enti parco di stipulare convenzioni con la società Sogesid spa per la realizzazione di servizi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La lettera b) prevede un meccanismo sostitutivo, anche mediante commissario ad acta, in caso di inerzia da parte dell'Ente parco nell'adozione del regolamento del parco, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e fissa dei termini temporali nella procedura di approvazione del regolamento da parte del Ministero dell'ambiente.

La lettera c) interviene sulla procedura di approvazione del piano parco modificandone alcuni termini temporali e integrandola con il processo di valutazione ambientale strategica (VAS).

La lettera d) inserisce disposizioni sugli interventi di natura edilizia nelle aree di promozione economica e sociale, stabilendo che in presenza di piano del parco e di regolamento del parco approvati e vigenti le cui previsioni siano state recepite dai comuni nei rispettivi strumenti urbanistici, gli interventi di natura edilizia da realizzare, sono autorizzati direttamente dagli enti locali competenti,

salvo che l'intervento non comporti una variante degli strumenti urbanistici vigenti, dandone comunicazione all'Ente parco.

La lettera e) prevede la concessione gratuita per nove anni all'Ente parco di beni demaniali statali o regionali presenti nel territorio del parco nazionale e la possibilità per quest'ultimo di concederli in uso a terzi dietro pagamento di un canone.

Il comma 2 chiarisce, in sede di prima applicazione, la decorrenza del termine relativo all'iscrizione dall'albo dei soggetti idonei a ricoprire la carica di Direttore dell'Ente parco.

Il comma 3 novella un articolo della legge 21 novembre 2000, n. 353 (legge-quadro in materia di incendi boschivi) prevedendo che l'autorizzazione al rimboschimento delle aree percorse da fuoco sia emanata dalla direzione generale competente del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e non dal Ministro.

La RT afferma che la disposizione di cui al comma 1, lettera a), di natura ordinamentale, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Con riferimento alla possibilità per gli Enti parco di avvalersi della società in house del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 1, comma 503, della legge n. 296 del 2006, la RT sottolinea che si tratta di una facoltà rimessa ai predetti enti che vi provvederanno con le risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, come previsto dall'espressa clausola di invarianza finanziaria.

Parimenti, per la RT, la disposizione di cui alla lettera b), di natura ordinamentale e volta a semplificare le procedure per l'adozione del regolamento del parco, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. L'eventuale ricorso ad un commissario ad acta coinvolgerà il personale di ruolo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, pertanto si tratta di un'attività che avverrà con le risorse umane, strumentali e finanziarie del Dicastero, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica come precisato nella medesima disposizione.

Analogamente, per la RT, la norma di cui alla lettera c), di natura ordinamentale e volta a evitare situazioni di stasi procedurale per l'adozione del piano del parco, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Con riferimento alla disciplina in materia di VAS, la norma si limita a richiamare un istituto già previsto in linea generale per i piani e i programmi ai sensi dell'articolo 11 e seguenti del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Con riferimento alla lettera d), la RT evidenzia che la norma è tesa alla semplificazione dell'azione autorizzatoria, attribuendo ai Comuni il compito di rilasciare il provvedimento di rilascio nella specifica fattispecie di interventi in zona D coerenti con piano e regolamento vigenti, in tal modo "sollevando" gli enti parco da tale adempimento e, al contempo, razionalizzando le attività con invarianza delle competenze che i comuni già svolgono. La RT conferma pertanto che gli enti parco e gli enti locali procederanno allo svolgimento delle funzioni autorizzatorie ivi indicate con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Infine, la RT afferma che le disposizioni di cui alla lettera e) non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, trattandosi di una norma in forza della quale i beni demaniali ivi indicati che non sono già stati affidati in concessione a terzi possono

essere dati in concessione gratuita all'Ente parco su specifica richiesta di quest'ultimo, che provvede alla loro gestione con le risorse disponibili a legislazione vigente. L'ente Parco può a sua volta dare in concessione tali beni a terzi dietro pagamento di un canone, che consentirà di incrementare le risorse nella disponibilità dell'ente parco stesso.

Al riguardo, con riferimento all'affidamento in concessione a titolo gratuito agli enti parco dei beni demaniali, si segnala che tale previsione è suscettibile di creare in capo allo Stato o alle Regioni una potenziale perdita pari all'eventuale canone di concessione che potrebbe essere richiesto in caso di concessione a terzi a titolo oneroso.

Relativamente alle altre disposizioni, attesi i chiarimenti della RT, non si formulano osservazioni.

CAPO III **SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI GREEN ECONOMY**

Articolo 56

(Disposizioni di semplificazione in materia di interventi su progetti o impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile e di taluni nuovi impianti, nonché di spalma incentivi)

Il comma 1 apporta le seguenti modificazioni al decreto legislativo n. 28 del 2011:

La lettera a), aggiungendo il comma 6-*bis* all'articolo 4, stabilisce che nel caso di progetti di modifica di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili afferenti a integrali ricostruzioni, rifacimenti, riattivazioni e potenziamenti, la valutazione di impatto ambientale ha ad oggetto solo l'esame delle variazioni dell'impatto sull'ambiente indotte dal progetto proposto;

La lettera b), sostituendo il comma 3 dell'articolo 5, demanda ad apposito decreto interministeriale l'individuazione, per ciascuna tipologia di impianto e di fonte, degli interventi di modifica sostanziale degli impianti da assoggettare ad autorizzazione unica, fermo restando il rinnovo dell'autorizzazione unica in caso di modifiche qualificate come sostanziali ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006. Gli interventi di modifica diversi dalla modifica sostanziale, anche relativi a progetti autorizzati e non ancora realizzati, sono assoggettati alla procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 6, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 6-*bis*. Non sono considerati sostanziali e sono sottoposti alla disciplina di cui all'articolo 6, comma 11, gli interventi da realizzare sui progetti e sugli impianti fotovoltaici ed idroelettrici che non comportano variazioni delle dimensioni fisiche degli apparecchi, della volumetria delle strutture e dell'area destinata ad ospitare gli impianti stessi, nè delle opere connesse. Restano ferme, laddove previste, le procedure di verifica di assoggettabilità e valutazione di impatto ambientale di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006.

La lettera c), modificando l'articolo 6, comma 11, del decreto legislativo n. 28 del 2011, relativo alla procedura di Comunicazione al comune, precisa che essa si applica fermo restando l'articolo 6-*bis* (inserito dalla successiva lettera d), che disciplina la nuova procedura di dichiarazione di inizio lavori asseverata) e l'articolo 7-*bis*, comma 5 (secondo il quale l'installazione di impianti solari fotovoltaici e termici, aventi determinate caratteristiche ivi richiamate, non è subordinata all'acquisizione di atti amministrativi di assenso, comunque denominati);

La lettera d), inserendo l'articolo 6-bis (*Dichiarazione di inizio lavori asseverata*), dispone quanto segue (la numerazione dei commi è quella del nuovo articolo 6-bis).

Il comma 1 esclude che siano sottoposti a valutazioni ambientali e paesaggistiche o all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati, essendo invece realizzabili a seguito del solo deposito della dichiarazione di cui al comma 4, gli interventi su impianti esistenti e le modifiche di progetti autorizzati che, senza incremento di area occupata dagli impianti e dalle opere connesse e a prescindere dalla potenza elettrica risultante a seguito dell'intervento, ricadono nelle seguenti categorie:

- a) impianti eolici: interventi consistenti nella sostituzione della tipologia di rotore che comportano una variazione in aumento delle dimensioni fisiche delle pale e delle volumetrie di servizio non superiore in ciascun caso al 15%;
- b) impianti fotovoltaici con moduli a terra: interventi che, anche a seguito della sostituzione dei moduli e degli altri componenti e mediante la modifica del layout dell'impianto, comportano una variazione delle volumetrie di servizio non superiore al 15% e una variazione dell'altezza massima dal suolo non superiore al 20%;
- c) impianti fotovoltaici con moduli su edifici: interventi di sostituzione dei moduli fotovoltaici su edifici a uso produttivo, nonché, per gli edifici a uso residenziale, interventi che non comportano variazioni o comportano variazioni in diminuzione dell'angolo tra il piano dei moduli e il piano della superficie su cui i moduli sono collocati;
- d) impianti idroelettrici: interventi che, senza incremento della portata derivata, comportano una variazione delle dimensioni fisiche dei componenti e della volumetria delle strutture che li ospitano non superiore al 15%.

Il comma 2 prevede che, qualora nel corso del procedimento di autorizzazione di un impianto intervengano varianti consistenti negli interventi elencati al comma 1, il proponente presenti all'autorità competente per la medesima autorizzazione la comunicazione di cui al comma 4. La dichiarazione non comporta alcuna variazione dei tempi e delle modalità di svolgimento del procedimento autorizzativo e di ogni altra valutazione già avviata, ivi incluse quelle ambientali.

Il comma 3 stabilisce che con le medesime modalità previste al comma 1, al di fuori delle zone A di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 (ovvero zone che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale) e ad esclusione degli immobili tutelati ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, sono altresì realizzabili i progetti di nuovi impianti fotovoltaici con moduli collocati sulle coperture di fabbricati rurali e di edifici a uso produttivo, nonché i progetti di nuovi impianti fotovoltaici i cui moduli sono installati in sostituzione di coperture di fabbricati rurali e di edifici su cui è operata la completa rimozione dell'eternit o dell'amianto.

Il comma 4 dispone che il proprietario dell'immobile o chi abbia la disponibilità degli immobili interessati dall'impianto e dalle opere connesse presenta al Comune, mediante mezzo cartaceo o in via telematica, una dichiarazione accompagnata da una relazione sottoscritta da un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che attestino il rispetto delle norme di sicurezza, antisismiche e igienicosanitarie. Per gli impianti di cui al comma 3, alla dichiarazione sono allegati gli elaborati tecnici per la connessione alla rete elettrica redatti dal gestore della rete.

Il comma 5 consente che gli interventi di cui al comma 1 siano eseguiti anche su impianti in corso di incentivazione. L'incremento di produzione energetica derivante da un aumento di potenza superiore alle soglie di cui all'articolo 30 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2016, è qualificato come ottenuto da potenziamento non incentivato. Il GSE adegua conseguentemente le procedure adottate in attuazione dell'articolo 30 del citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2016, e, ove occorra, le modalità di svolgimento delle attività di controllo ai sensi dell'articolo 42.

Il comma 2 del presente articolo 56, intervenendo sull'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo n. 387 del 2003, include gli interventi - anche di demolizione di manufatti o di ripristino ambientale -

per la riqualificazione delle aree di insediamento degli impianti, tra le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti a fonte rinnovabile assoggettate ad autorizzazione unica.

Il comma 3 consente ai produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili, titolari di impianti che beneficiano degli incentivi di cui all'articolo 1, comma 3, lettera a), del decreto-legge n. 145 del 2013, di partecipare, con progetti di intervento sullo stesso sito dei predetti impianti, ai bandi pubblicati dal GSE dopo il 17 luglio 2020, in applicazione dei provvedimenti attuativi di cui all'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo n. 28 del 2011. Il GSE predispone, per tali impianti, separate graduatorie.

Il comma 4 ammette gli impianti inseriti in posizione utile nelle graduatorie di cui al comma 3 agli incentivi nel limite della potenza che, in ciascuna procedura e per ciascun gruppo di impianti, non dovesse essere assegnata agli impianti diversi da quelli di cui allo stesso comma 3, e con l'applicazione di una decurtazione percentuale della tariffa di riferimento, pari ad un'ulteriore riduzione di 5 punti percentuali rispetto a quella offerta dal produttore. Per gli impianti a registri, la tariffa di riferimento è ridotta di 3 punti percentuali.

Il comma 5 consente ai soggetti che hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 3, lettera b), del decreto-legge n. 145 del 2013 (ovvero l'opzione per la fruizione di un incentivo ridotto a fronte di una proroga del periodo di incentivazione: la cd. "spalmatura" dell'incentivo in godimento su un numero di anni maggiore) di partecipare ai bandi di cui al comma 3, senza l'applicazione delle condizioni di cui al medesimo comma 3 e al comma 4.

Il comma 6 conferma, per gli impianti di cui ai commi 3 e 5, il rispetto delle altre condizioni di partecipazione ai bandi e di formazione delle graduatorie stabilite nei provvedimenti attuativi dell'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo n. 28 del 2011.

Il comma 7 apporta le seguenti modificazioni all'articolo 42 del decreto legislativo n. 28 del 2011, recante la disciplina dei controlli e delle sanzioni in materia di incentivi:

la lettera a) interviene sul comma 3 del citato articolo 42, in base al quale il GSE – qualora all'esito di attività di controllo (svolte dallo stesso GSE oppure dagli altri soggetti competenti) emergano violazioni rilevanti ai fini dell'erogazione degli incentivi – dispone il rigetto dell'istanza ovvero la decadenza dagli incentivi, nonché il recupero delle somme già erogate, e trasmette all'Autorità competente l'esito degli accertamenti effettuati ai fini dell'applicazione delle sanzioni di legge. La modifica consiste nell'inserimento dell'inciso secondo il quale il GSE deve comunque procedere in presenza dei presupposti di cui all'articolo 21-*nonies* della legge n. 241 del 1990, posti a fondamento dell'annullamento d'ufficio dell'atto amministrativo.

La lettera b), sostituendo il comma 3-*bis*, prevede che nei casi in cui, nell'ambito delle istruttorie di valutazione delle richieste di verifica e certificazione dei risparmi aventi ad oggetto il rilascio di titoli di efficienza energetica di cui all'articolo 29 ovvero nell'ambito di attività di verifica, il GSE riscontri la non rispondenza del progetto proposto e approvato alla normativa vigente alla data di presentazione del progetto e tali difformità non derivino da documenti non veritieri ovvero da dichiarazioni false o mendaci rese dal proponente (viene eliminato il caso, previsto nel testo previgente, di difformità derivanti da discordanze tra quanto trasmesso dal proponente e la situazione reale dell'intervento), è disposto il rigetto dell'istanza di rendicontazione o l'annullamento del provvedimento di riconoscimento dei titoli in ottemperanza, secondo le modalità di cui al comma 3-*ter*.

La lettera c) modifica il comma 3-*ter* del citato articolo 42 al fine di prevedere che, per entrambe le fattispecie indicate dal comma 3-*bis* (rigetto dell'istanza di rendicontazione o l'annullamento del provvedimento di riconoscimento dei titoli), sono fatte salve le rendicontazioni già approvate relative ai progetti standard, analitici o a consuntivo.

Il comma 8 estende l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 7 anche ai progetti di efficienza energetica oggetto di procedimenti amministrativi di annullamento d'ufficio in corso e, su richiesta dell'interessato, a quelli definiti con provvedimenti del GSE di decadenza dagli incentivi, oggetto di procedimenti giurisdizionali pendenti nonché di quelli non definiti con sentenza passata in giudicato alla data del 17 luglio 2020, compresi i ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica per i quali non è intervenuto il parere di cui all'articolo 11 del DPR n. 1199 del 1971. Il GSE, preso atto

della documentazione già nella propria disponibilità e di eventuale documentazione integrativa messa a disposizione dal proponente, dispone la revoca del provvedimento di annullamento entro il termine di 60 giorni consecutivi dalla data di presentazione dell'istanza a cura del soggetto interessato. Le disposizioni di cui al comma 7 non si applicano nel caso in cui la condotta dell'operatore che ha determinato il provvedimento di decadenza del GSE è oggetto di procedimento penale in corso concluso con sentenza di condanna, anche non definitiva.

La RT afferma che le norme non hanno impatti diretti sul bilancio pubblico. Possono tuttavia generare effetti benefici conseguenti ai maggiori investimenti che verranno attivati.

Tali investimenti sarebbero sostenuti, laddove gli interventi accedano ai meccanismi di sostegno, mediante i vigenti strumenti di sostegno alla produzione elettrica da fonti rinnovabili. Tali strumenti, discendenti dall'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo n. 28 del 2011, sono stati da ultimo attivati con il decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 luglio 2019 e consistono nello svolgimento di procedure selettive.

Le procedure sono diverse per gli impianti di potenza inferiore a 1 MW e per gli impianti di potenza uguale o superiore a 1 MW.

Nel primo caso, la procedura prevede la richiesta di partecipazione a un registro, nel quale sono collocati gli impianti in possesso di determinati requisiti, selezionati sulla base di criteri ambientali ed economici, fino all'esaurimento del contingente di potenza messo a disposizione.

Per gli impianti di potenza uguale o superiore a 1 MW, la selezione avviene unicamente sulla base del minor incentivo richiesto.

Le tariffe incentivanti attualmente riconosciute agli impianti a seguito delle procedure competitive di asta (su cui è allocata la gran parte dei contingenti di potenza messi a disposizione) sono prossime al prezzo di mercato dell'elettricità. Si rammenta ancora che le prime due procedure di asta conclusesi nell'ambito del decreto 4 luglio 2019 hanno visto l'aggiudicazione di tariffe incentivanti scese fino, rispettivamente, a 50 €/MWh e 56 €/MWh, valori non distanti dal prezzo di mercato dell'elettricità (al netto del calo registrato negli ultimi mesi in conseguenza del Covid19)²³.

Pertanto è possibile che, grazie alla maggiore abbondanza di progetti partecipanti alle procedure, il meccanismo di sostegno comporti non un incremento degli oneri in bolletta, ma una riduzione.

In ogni caso, anche laddove le tariffe incentivanti continuino ad essere superiori ai prezzi di mercato (e quindi con oneri a carico dei consumatori), tali oneri sarebbero comunque contenuti nei limiti già stabiliti dai provvedimenti di incentivazione assunti in attuazione dell'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo n. 28 del 2011.

²³ Come evidenziato dalla RI, il meccanismo di incentivazione è strutturato per lo più in modo che, ora per ora, conta solo la differenza tra la tariffa aggiudicata e il prezzo di mercato: se questa differenza è positiva, il GSE eroga il corrispondente valore al produttore. Ove la differenza è negativa, è il produttore che deve erogare al GSE il corrispondente valore.

In conclusione, sotto il profilo dell’impatto sugli oneri in bolletta, le norme proposte hanno un effetto positivo (laddove facciano aumentare la concorrenzialità sulle aste) o nullo, considerando i tetti di potenza e le tariffe massime già stabilite dal decreto 4 luglio 2019.

La RT conclude escludendo che i commi 7 e 8 in materia di sanzioni comportino oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, premesso che le disposizioni hanno la finalità di semplificare gli interventi di ammodernamento di impianti esistenti alimentati da fonti rinnovabili, anche in corso di incentivazione, e di realizzazione di impianti fotovoltaici di nuova costruzione, si ricorda che, al di là dell’ipotetico risparmio realizzabile in termini di tariffe elettriche per effetto dell’aumento degli investimenti atteso dalla norma, atteso che comunque gli oneri per l’incentivazione della produzione da fonti rinnovabili non sono a carico della finanza pubblica e che gli effetti indiretti incidenti su questa sono assai complessi e difficilmente valutabili *ex ante* (in caso di aumento delle tariffe, ad esempio, maggiori oneri di consumo per le PP.AA. e minor gettito per aumento dei costi deducibili dalle imprese che utilizzano energia, ma anche maggiori introiti da IVA e imposte sulla produzione e maggior gettito IRES dai produttori di energia), per prassi non vengono considerati i riflessi sulla finanza pubblica di interventi comunque destinati a ripercuotersi in prima istanza sugli oneri di sistema posti a carico delle tariffe elettriche.

Nulla da osservare, per i profili di competenza, in merito ai commi 7 e 8 in materia di rigetto dell’istanza di rendicontazione e di annullamento del provvedimento di riconoscimento dei titoli, anche se le modifiche, rendendo più difficili tali atti, potrebbero determinare un aumento nella concessione degli incentivi²⁴.

Articolo 57

(Semplificazione delle norme per la realizzazione di punti e stazioni di ricarica di veicoli elettrici)

La norma definisce e disciplina la realizzazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici in apposite aree di sosta, sia aperte al pubblico, stabilendo per queste il principio del libero accesso non discriminatorio, che in aree private.

In dettaglio si definisce “infrastruttura di ricarica di veicoli elettrici”, l’insieme di strutture, opere e impianti necessari alla realizzazione di aree di sosta dotate di uno o più punti di ricarica per veicoli elettrici.

Tali aree di ricarica possono realizzarsi:

²⁴ A tale proposito la relazione illustrativa afferma che si tratta dell’introduzione nell’ordinamento positivo di un principio già sancito in ambito giurisprudenziale che darebbe certezza alla materia dei controlli, rafforzerebbe la fiducia degli investitori ed in ultimo avrebbe un effetto deflattivo del carico giudiziario. Cita ad esempio la sentenza n. 5324/2019, con la quale il Consiglio di Stato, accogliendo il ricorso della società istante, ha affermato che, ai fini dell’adozione di un provvedimento sanzionatorio, non è sufficiente la mera logica ripristinatoria conseguente all’illegittimità accertata ma è altresì necessario valutare la sussistenza di “un interesse pubblico all’autotutela, che pacificamente non si riduce al mero interesse a ristabilire la legalità, e una comparazione di tale interesse con quello privato al mantenimento dell’efficacia dell’atto, che deve risultare, all’esito, meritevole di minor tutela”.

- a) all'interno di aree e edifici pubblici e privati, ivi compresi quelli di edilizia residenziale pubblica;
- b) su strade private non aperte all'uso pubblico;
- c) lungo le strade pubbliche e private aperte all'uso pubblico;
- d) all'interno di aree di sosta, di parcheggio e di servizio, pubbliche e private, aperte all'uso pubblico.

Nei casi delle lettere c) e d) si prevede che la loro realizzazione sia effettuata in conformità a quanto previsto dal Codice della strada (D.Lgs. n. 285/1992) e dal relativo regolamento di esecuzione e di attuazione (D.P.R. n. 495/1992). Si stabilisce il principio dell'accessibilità in modo non discriminatorio, a tutti gli utenti stradali delle infrastrutture di ricarica, esclusivamente per la sosta di veicoli elettrici in fase di ricarica al fine di garantire una fruizione ottimale dei singoli punti di ricarica.

Nei casi delle lettere a) e b) si prevede che si applichi l'articolo 38 del codice della strada, che definisce le varie tipologie di segnaletica stradale, ferma restando l'applicazione delle vigenti norme in materia di sicurezza.

Si novella l'articolo 158, comma, 1, lettera h-*bis*), del Codice della strada, che vieta la sosta negli spazi riservati alla fermata e alla sosta dei veicoli elettrici in ricarica, prevedendo che in caso di sosta a seguito di completamento di ricarica, la sosta è concessa gratuitamente al veicolo elettrico o ibrido plug-in per un periodo massimo di un'ora. Tale limite temporale non trova applicazione durante le ore notturne, in particolare dalle ore 23 alle ore 7.

Si rinvia a provvedimenti dei Comuni, da adottare entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in conformità ai propri ordinamenti, per disciplinare l'installazione, la realizzazione e gestione delle infrastrutture di ricarica a pubblico accesso, stabilendo la localizzazione e la quantificazione in coerenza con i propri strumenti di pianificazione, al fine di garantire un numero adeguato di stalli in funzione della domanda e degli obiettivi di progressivo rinnovo del parco dei veicoli circolanti, prevedendo, ove possibile, l'installazione di almeno un punto di ricarica ogni 1.000 abitanti.

Si consente ai comuni di affidare, in regime di autorizzazione o concessione, anche a titolo non oneroso, la realizzazione e gestione di infrastrutture di ricarica a soggetti pubblici e privati, anche prevedendo una eventuale suddivisione in lotti.

Si prevede che soggetti pubblici o privati possano richiedere al comune, ovvero all'ente proprietario o al gestore della strada, anche in ambito extraurbano, l'autorizzazione o la concessione per la realizzazione e l'eventuale gestione delle infrastrutture di ricarica, anche solo per una strada o un'area a pubblico accesso o per un insieme di esse, qualora il comune non abbia provveduto alla disciplina delle aree di ricarica a pubblico accesso.

Si prevede la facoltà dei comuni di concedere la riduzione o l'esenzione del canone di occupazione di suolo pubblico e della TOSAP per i punti di ricarica, nel caso in cui gli stessi erogino energia di provenienza certificata da energia rinnovabile. In ogni caso, il canone di occupazione di suolo pubblico deve essere calcolato sullo spazio occupato dalle infrastrutture di ricarica senza considerare gli stalli di sosta degli autoveicoli che rimarranno nella disponibilità del pubblico.

In caso di applicazione della riduzione o dell'esenzione si dispone che, se a seguito di controlli non siano verificate le condizioni previste, i Comuni possano richiedere il pagamento per l'intero periodo agevolato del canone di occupazione di suolo pubblico e della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, applicando una maggiorazione a titolo sanzionatorio fino al 30 per cento dell'importo.

Si prevede una semplificazione procedurale per la realizzazione delle infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici e ibridi plug-in, disponendo che sia sufficiente una dichiarazione sottoscritta dai soggetti interessati da cui risulti l'assenza o la presenza di interferenze con linee di telecomunicazione e il rispetto delle norme che regolano la materia della trasmissione e distribuzione di energia elettrica, al posto del preventivo nulla osta del Ministero, previsto dai commi 2 e 2-*bis* dell'articolo 95 del Codice delle comunicazioni elettroniche (decreto legislativo n. 259/2003). La dichiarazione va

comunicata all'Ispettorato del Ministero competente per territorio ed in tali casi i soggetti interessati non sono tenuti alla stipula degli atti di sottomissione previsti dalla normativa vigente.

L' ARERA (Autorità di regolazione per energia reti e ambiente), entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, definisce le tariffe per la fornitura dell'energia elettrica destinata alla ricarica dei veicoli, applicabili ai punti di prelievo in ambito privato e agli operatori del servizio di ricarica in ambito pubblico secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 9, del decreto legislativo del 16 dicembre 2016, n. 257, in modo da favorire l'uso di veicoli alimentati ad energia elettrica e da assicurare un costo dell'energia elettrica non superiore a quello previsto per i clienti domestici residenti.

Si dispone inoltre l'obbligo che le concessioni rilasciate a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ivi compreso il rinnovo di quelle esistenti, prevedano che le aree di servizio vengano dotate delle colonnine di ricarica per i veicoli elettrici. Conseguentemente dovranno essere aggiornati il Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica e il Piano di ristrutturazione delle aree di servizio autostradali.

Si abrogano i commi *2-bis* e *2-ter* dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, che prevedono l'applicazione della disciplina della segnalazione certificata di inizio attività (di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni) per la realizzazione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici, nonché il rinvio (comma *2-ter*) ad un decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per individuare le dichiarazioni, attestazioni, asseverazioni, nonché gli elaborati tecnici da presentare a corredo della segnalazione certificata di inizio attività.

Cessa di avere efficacia altresì il decreto 3 agosto 2017 del Ministero e delle infrastrutture e dei trasporti recante "Individuazione delle dichiarazioni, attestazioni, asseverazioni, nonché degli elaborati tecnici da presentare a corredo della segnalazione certificata di inizio attività per la realizzazione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici".

Si rinvia ad un regolamento da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto l'adozione di disposizioni integrative e modificative del regolamento di attuazione del Codice della strada, in coerenza con le disposizioni del presente articolo.

Infine, si introduce una clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che dall'attuazione del presente articolo non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni pubbliche interessate provvedano alle attività previste con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La RT afferma che la norma, a carattere procedimentale e di semplificazione amministrativa, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni coinvolte provvedono alle attività ivi previste con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Secondo la RT, con riguardo all'esecuzione dei commi 6 e 9, i Comuni provvedono alle attività derivanti dall'applicazione della disposizione in esame mediante utilizzo delle risorse iscritte a legislazione vigente sui propri bilanci.

Al riguardo, attesa la presenza di una apposita clausola di invarianza finanziaria e considerato che l'eventuale riduzione o esenzione del canone di occupazione di suolo pubblico e della TOSAP da parte dei comuni è a carattere facoltativo, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 58

(Trasferimenti statistici di energia rinnovabile dall'Italia ad altri paesi)

Il comma 1 sostituisce l'articolo 35 (*Progetti comuni e trasferimenti statistici con altri Stati membri*) del decreto legislativo n. 28 del 2011 nei seguenti termini.

La seguente numerazione dei commi corrisponde a quella del nuovo articolo 35.

Il comma 1 conferma che, sulla base di accordi internazionali all'uopo stipulati, sono promossi e gestiti con Stati membri progetti comuni e trasferimenti statistici (viene eliminata la condizione che essi siano a favore dell'Italia) di produzioni di energia da fonti rinnovabili, relativi agli obiettivi 2020 e 2030, nel rispetto dei criteri di cui ai commi seguenti.

Il comma 2 stabilisce, nel caso di trasferimenti statistici da altri Stati membri dell'Unione europea verso l'Italia, che:

- a) gli accordi sono promossi allorché, sulla base dei dati statistici di produzione e delle previsioni di entrata in esercizio di nuovi impianti effettuate dal GSE si prospetta il mancato raggiungimento degli obiettivi 2020 e 2030;
- b) l'onere specifico per il trasferimento statistico e per i progetti comuni è non superiore al valore medio ponderato dell'incentivazione, in Italia, della produzione elettrica da impianti a fonti rinnovabili entrati in esercizio nell'anno precedente a quello di stipula dell'accordo;
- c) gli accordi sono stipulati e gestiti con modalità che assicurano che l'energia oggetto del trasferimento statistico, ovvero la quota di energia proveniente dal progetto comune, contribuisca al raggiungimento degli obiettivi italiani in materia di fonti rinnovabili (le tre lettere confermano sostanzialmente quelle previgenti).

Viene di fatto soppressa la disposizione ai sensi della quale sono stabilite le misure necessarie ad assicurare il monitoraggio dell'energia trasferita per le finalità di cui all'articolo 40.

Il comma 3 (identico al previgente comma 2) dispone che la copertura dei costi per i trasferimenti statistici e i progetti comuni di cui al comma 1 è assicurata dalle tariffe dell'energia elettrica e del gas naturale, con modalità fissate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas successivamente alla stipula di ciascun accordo.

Il comma 4 dispone che, nel caso di trasferimenti statistici dall'Italia verso altri Stati membri o regioni dell'Unione europea:

- a) l'energia oggetto del trasferimento statistico, ovvero la quota di energia proveniente dal progetto comune, è determinata in modo da assicurare comunque il raggiungimento degli obiettivi italiani;
- b) in caso di trasferimenti statistici, la scelta dello Stato o degli Stati membri verso cui ha effetto il trasferimento statistico avviene, a cura del Ministero dello sviluppo economico, mediante valutazione delle manifestazioni di interesse, considerando anche il criterio del migliore vantaggio economico conseguibile;
- c) i proventi derivanti dal trasferimento statistico sono attribuiti direttamente alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) e sono destinati, secondo modalità stabilite dall'ARERA sulla base di indirizzi adottati dal Ministro dello sviluppo economico, alla riduzione degli oneri generali di sistema relativi al sostegno delle fonti rinnovabili ed alla ricerca di sistema elettrico, ovvero ad altre finalità connesse agli obiettivi italiani 2020 e 2030 eventualmente concordati con gli Stati destinatari del trasferimento.

Il comma 5 impone che per gli accordi di cui al presente articolo siano in ogni caso stabilite le misure necessarie ad assicurare il monitoraggio dell'energia trasferita.

Il comma 6 (identico al previgente comma 3) permette che la cooperazione per progetti comuni con altri Stati membri comprenda operatori privati.

La RT afferma che la norma non comporta nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato, rispetto alla normativa vigente; per contro, dall'attuazione della normativa, a

carattere ordinamentale, potrebbero derivare benefici in favore del sistema energetico italiano.

La relazione illustrativa spiega che il previgente articolo 35, nel recepire l'articolo 6 della direttiva europea 2009/28/CE, si limitò a considerare solo la fattispecie di accordi di trasferimento verso l'Italia e non la fattispecie in cui fosse l'Italia a poter trasferire ad altri Stati membri una quota di proprio surplus produttivo da FER rispetto all'obiettivo nazionale al 2020.

La norma proposta mira quindi a modificare il quadro descritto, allargando la fattispecie di cui all'articolo 35 per ricomprendere gli accordi intergovernativi in cui l'Italia sia parte attiva del trasferimento statistico. Inoltre, rende applicabile la disciplina in essa prevista anche agli accordi per trasferimenti statistici che si dovessero rendere necessari in vista degli obiettivi di produzione da FER al 2030.

Al riguardo, nulla da osservare. Si ritiene, anzi, come accennato dalla norma e dalla relazione illustrativa, che, alla luce della posizione virtuosa raggiunta dall'Italia in materia di quota energetica prodotta con fonti rinnovabili²⁵, possano registrarsi entrate che, destinate alla Cassa servizi energetici (ente rientrante nel perimetro delle PP.AA.), siano poi utilizzate per ridurre gli oneri generali di sistema relativi al sostegno delle fonti rinnovabili ed alla ricerca di sistema elettrico, ovvero ad altre finalità connesse agli obiettivi italiani 2020 e 2030, con possibili riflessi generalizzati di risparmio sulle tariffe elettriche, coinvolgenti anche le PP.AA..

Articolo 59

(Meccanismo dello scambio sul posto altrove per piccoli Comuni)

La norma estende ai comuni con popolazione fino a 20.000 residenti il meccanismo dello scambio sul posto cosiddetto "altrove" previsto dall'articolo 27, comma 4-bis, della legge n. 99 del 2009²⁶. Interviene, inoltre, sulle modalità con le quali, a determinate condizioni, il Ministero della difesa può usufruire del servizio dello scambio sul posto altrove. In particolare, si precisa che ciò debba avvenire "nei limiti del proprio fabbisogno energetico e previo pagamento degli oneri di rete riconosciuti per l'illuminazione pubblica".

La RT afferma che il comma 1 consente agli Enti Locali di minori dimensioni (fino a 20.000 residenti) di promuovere investimenti nel campo degli impianti a fonte

²⁵ Si ricorda che dai dati ufficiali Eurostat (<https://ec.europa.eu/eurostat/web/europe-2020-indicators/europe-2020-strategy/headline-indicators-scoreboard>) risulta che l'Italia, con il 17,8% raggiunto nel 2018, ha già superato l'obiettivo del 17% che dovrebbe essere raggiunto nel presente anno.

²⁶ Il comma 4-bis all'articolo 27 della legge n. 99/2009, introdotto dalla legge di bilancio 2020 (L. n. 160/2019, articolo 1, comma 65), consente agli enti pubblici – strumentali e non – delle regioni che si occupano di edilizia residenziale pubblica convenzionata, agevolata e sovvenzionata di usufruire, a date condizioni, del meccanismo dello scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta dagli impianti di cui sono proprietari, senza alcun limite di potenza, a copertura dei consumi di utenze proprie degli enti strumentali e delle utenze degli inquilini dell'edilizia residenziale pubblica, fermo il pagamento, nella misura massima del 30% dell'intero importo, degli oneri generali del sistema elettrico. Lo scambio sul posto "altrove" si realizza quando non c'è l'obbligo di coincidenza tra il punto di immissione e il punto di prelievo dell'energia scambiata con la rete.

rinnovabile ripagati dalla valorizzazione dell'energia prodotta e di quella autoconsumata, anche con lo scambio sul posto altrove. Per la RT, nel complesso, la norma può generare un aumento delle entrate connesse ai nuovi investimenti e un miglioramento della spesa dei soggetti interessati.

Dal punto di vista dell'impatto sugli oneri di sistema del settore elettrico, si parte dai seguenti dati:

- a) numero dei comuni con popolazione inferiore a 20.000 residenti: circa 7400;
- b) residenti totali nei comuni con popolazione inferiore a 20.000 residenti: circa 27,9 ML (su 60,3 ML);
- c) consumi elettrici annui totali della PA: circa 10,5 TWh, dei quali 6 TWh per illuminazione pubblica.

La fonte dei dati a) e b) è Istat; la fonte del dato c) è Terna. Assumendo, in prima approssimazione, che i consumi dei comuni siano proporzionali al numero dei residenti, risulterebbe che i consumi elettrici annui totali dei comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti ammontano a circa 4,8 TWh. Anche laddove tutti tali consumi fossero coperti con il meccanismo dello scambio altrove (cosa del tutto inverosimile), lo spostamento di oneri sugli altri consumatori sarebbe assai modesto in quanto i consumi complessivi gravati da oneri ammontano a circa 250 TWh; assumendo una più verosimile percentuale di adesione del 25%, l'effetto della norma sarebbe riferito a circa lo 0,5% dei consumi elettrici. La RT evidenzia, peraltro, che la norma prevede comunque un pagamento di oneri, seppure entro il limite del 30%, da parte dei Comuni per cui l'effetto redistributivo sarebbe in questa ipotesi inferiore a 50 milioni, su un totale di oneri di sistema di circa 14 miliardi/anno. In ogni caso, l'effetto redistributivo può essere evitato attraverso i proventi derivanti dalla proposta di norma sui trasferimenti statistici, di capienza ben superiore.

Con riferimento alla modifica di cui al comma 2 la RT sottolinea come la norma introduce uno sgravio economico che mira a favorire, specie mediante l'impiego di investimenti privati, l'ampliamento dei sistemi di scambio sul posto per l'energia prodotta da fonti rinnovabili valorizzando le potenzialità dei siti e dei comprensori militari nell'ottica della realizzazione di una complementare ed ecosostenibile "rete energetica della Difesa". Lo sgravio sarà riconosciuto limitatamente all'energia immessa in rete per le esigenze "di autoconsumo" della Difesa. Alle eventuali eccedenze cedute a scopi commerciali si applica il regime ordinario. Per la RT, la norma non produce nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Al riguardo, considerato che gli oneri di sistema gravano sulla tariffa elettrica e che la norma consente risparmi per i comuni che realizzeranno impianti beneficiari del servizio di scambio sul posto altrove, non vi sono osservazioni.

Articolo 60, commi 1-6
(Semplificazione dei procedimenti autorizzativi delle infrastrutture delle reti energetiche nazionali)

Il comma 1 stabilisce che le infrastrutture di rete facenti parte della rete nazionale di trasmissione dell'energia elettrica e della rete nazionale di trasporto del gas naturale individuate nei DPCM di cui al comma 2-bis dell'articolo 7-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, introdotto dall'articolo 50 del presente decreto, sono autorizzate rispettivamente ai sensi dell'articolo 1-sexies del decreto-legge n. 239 del 2003, e ai sensi del D.P.R. n. 327 del 2001, anche nelle more della approvazione del primo Piano decennale di sviluppo delle rispettive reti in cui sono state inserite. Alle stesse infrastrutture sono applicabili le disposizioni introdotte dallo stesso articolo 50.

Il comma 2 permette che le infrastrutture di rete facenti parte della rete nazionale di trasmissione dell'energia elettrica individuate nei DPCM di cui al comma 1 o nel Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC) che ricadono nell'ambito di applicazione del DPCM n. 76 del 10 maggio 2018 siano sottoposte al dibattito pubblico secondo le modalità di cui al regolamento (UE) 347/2013.

Il comma 3, sostituendo il comma 12 dell'articolo 36 del decreto legislativo n. 93 del 2011, stabilisce che Terna S.p.A. predispone ogni due anni, entro il 31 gennaio, un Piano decennale di sviluppo della rete di trasmissione nazionale, coerente con gli obiettivi in materia di fonti rinnovabili, di decarbonizzazione e di adeguatezza e sicurezza del sistema energetico stabiliti nel Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC), che viene approvato dal Ministro dello sviluppo economico. Il Piano individua le linee di sviluppo degli interventi elettrici infrastrutturali da compiere nei dieci anni successivi, anche in risposta alle criticità e alle congestioni riscontrate o attese sulla rete, nonché gli investimenti programmati e i nuovi investimenti da realizzare nel triennio successivo e una programmazione temporale dei progetti di investimento, secondo quanto stabilito nella concessione per l'attività di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica attribuita a Terna S.p.A. ai sensi del decreto legislativo n. 79 del 1999. Ogni anno Terna S.p.A. presenta al Ministero dello sviluppo economico e all'ARERA un documento sintetico degli interventi di sviluppo della rete coerenti con il Piano di sviluppo da compiere nei successivi tre anni e lo stato di avanzamento degli interventi inclusi nei precedenti Piani.

Il comma 4 apporta le seguenti modificazioni al DPR n. 327 del 2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità):

La lettera a), integrando l'articolo 4, comma 1-bis, specifica che l'opera interrata o che occupi una superficie inferiore al 5% rispetto a quella complessiva oggetto di diritto di uso civico rientra automaticamente nelle ipotesi in cui l'opera pubblica o di pubblica utilità è ritenuta compatibile con l'esercizio dell'uso civico e pertanto i relativi beni, pur gravati da uso civico, possono essere espropriati o asserviti coattivamente senza la necessità di pronunciare il mutamento di destinazione d'uso.

La lettera b), aggiungendo il comma 9-bis all'articolo 6, consente all'autorità espropriante, nel caso di opere di minore entità, di delegare, in tutto o in parte, al soggetto proponente l'esercizio dei propri poteri espropriativi, determinando chiaramente l'ambito della delega nell'atto di affidamento, i cui estremi vanno specificati in ogni atto del procedimento espropriativo. A questo scopo i soggetti cui sono delegati i poteri espropriativi possono avvalersi di società controllate nonché di società di servizi ai fini delle attività preparatorie.

La lettera c) introduce i seguenti commi nell'articolo 52-quinquies:

Il comma 2-bis stabilisce che, nel caso in cui, per le infrastrutture energetiche lineari, venga determinato, nell'ambito della procedura di VIA, che debba svolgersi anche la verifica preventiva dell'interesse archeologico disciplinata dall'articolo 25 del Codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, il proponente presenta il piano per l'espletamento delle operazioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 8 del medesimo articolo 25 (si tratta del piano per l'esecuzione di carotaggi o di prospezioni geofisiche e geochimiche o di saggi archeologici e, ove necessario, per l'esecuzione di sondaggi e di scavi, anche in estensione tali da assicurare una sufficiente campionatura

dell'area interessata dai lavori); tale verifica preventiva è realizzata a integrazione della progettazione preliminare o in concomitanza con l'apertura del cantiere o della relativa pista e viene completata con la redazione della relazione archeologica definitiva di cui al citato articolo 25, comma 8; ai sensi del comma 9 dell'articolo 25 medesimo, la procedura si conclude con l'approvazione del soprintendente di settore territorialmente competente entro un termine non superiore a 60 giorni dalla data in cui il soggetto proponente ha comunicato gli esiti delle attività svolte in attuazione del piano. Il provvedimento di VIA può essere adottato in pendenza della verifica di cui all'articolo 25, che deve in ogni caso essere effettuata prima dell'inizio dei lavori.

Il comma 2-ter, fermi restando i vincoli di esercizio e il rispetto della normativa ambientale e paesaggistica, sottopone al regime di denuncia di inizio attività i rifacimenti di metanodotti esistenti, necessari per ragioni di obsolescenza, che siano effettuati sul medesimo tracciato, nonché le relative dismissioni dei tratti esistenti. Tenuto conto dei vincoli della normativa tecnica vigente, sono altresì realizzabili tramite regime di denuncia di inizio attività anche i rifacimenti di metanodotti che, restando all'interno della relativa fascia di servitù, si discostino dal tracciato esistente.

Il comma 5, intervenendo sull'articolo 1-sexies del decreto-legge n. 239 del 2003, stabilisce che la Regione o le Regioni interessate al rilascio dell'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica accertano in via definitiva l'esistenza di usi civici e la compatibilità dell'opera con essi ai fini dell'applicazione dell'articolo 4, comma 1-bis, del DPR n. 327 del 2001²⁷, e, fermi restando i vincoli di esercizio e il rispetto della normativa ambientale e paesaggistica, sottopone al regime di inizio attività le ricostruzioni di linee aeree esistenti, necessarie per ragioni di obsolescenza e realizzate con le migliori tecnologie esistenti, che siano effettuate sul medesimo tracciato o che se ne discostino per un massimo di 15 metri lineari e non comportino una variazione dell'altezza utile dei sostegni superiore al 20% rispetto all'esistente. Tenuto conto dei vincoli di fattibilità tecnica e della normativa tecnica vigente, sono altresì realizzabili tramite regime di inizio attività previsto al comma 4-sexies le ricostruzioni di linee in cavo interrato esistenti che siano effettuate sul medesimo tracciato o che si discostino entro il margine della strada impegnata o entro i tre metri dal margine esterno della trincea di posa.

Il comma 6, al fine di realizzare il rilancio delle attività produttive nella regione Sardegna, garantendo l'approvvigionamento di energia all'isola a prezzi sostenibili e in linea con quelli del resto d'Italia, assicurando al contempo la compatibilità con l'ambiente e l'attuazione degli obiettivi del PNIEC, in tema di rilancio industriale, di decarbonizzazione dei consumi e di *phase out* delle centrali a carbone presenti nella regione Sardegna, considera parte della rete nazionale di trasporto, anche ai fini tariffari, l'insieme delle infrastrutture di trasporto e rigassificazione di gas naturale liquefatto necessarie al fine di garantire la fornitura di gas naturale mediante navi spola a partire da terminali di rigassificazione italiani regolati e loro eventuali potenziamenti fino ai terminali di rigassificazione da realizzare nella regione stessa. Il gestore della rete nazionale di trasporto attiva una procedura per consentire la presentazione di richieste di allacciamento alla rete nazionale di trasporto a mezzo di tali infrastrutture entro trenta giorni dalla data entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e avvia le attività propeedeutiche alla realizzazione delle stesse infrastrutture.

La RT afferma che non sono previsti oneri aggiuntivi nè minori entrate a carico del bilancio dello Stato.

²⁷ Ai sensi del quale, come modificato dalla lettera a) del comma 4, i beni gravati da uso civico non possono essere espropriati o asserviti coattivamente se non viene pronunciato il mutamento di destinazione d'uso, fatte salve le ipotesi in cui l'opera pubblica o di pubblica utilità sia compatibile con l'esercizio dell'uso civico, compreso il caso di opera interrata o che occupi una superficie inferiore al 5% rispetto a quella complessiva oggetto di diritto di uso civico.

Al riguardo, nulla da osservare in linea generale, trattandosi di disposizioni aventi carattere ordinamentale. Andrebbe tuttavia assicurato che la delega al soggetto proponente dell'esercizio dei poteri espropriativi di cui alla lettera b) del comma 4 non si estenda, se non entro limiti rigidamente prefissati nell'atto di affidamento, alla fase della determinazione dell'indennizzo in favore del soggetto espropriando.

Articolo 60, comma 7
(Semplificazione dei procedimenti autorizzativi delle infrastrutture delle reti energetiche nazionali)

Il comma 7 stabilisce che al fine di accelerare la realizzazione degli interventi finalizzati a favorire il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione del PNIEC, il Ministero dello sviluppo economico può avvalersi, nel limite di n. 10 unità, di personale dell'area funzionale III appartenente ad altre Amministrazioni pubbliche, con esclusione del personale docente educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche, all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), al Gestore dei servizi energetici S.p.A. (GSE S.p.A.), alla Ricerca sul sistema energetico S.p.A. (RSE S.p.A.) e ad altri enti di ricerca, con almeno cinque anni di anzianità di servizio nella pubblica amministrazione ed esperienza professionale e competenze adeguate ai profili individuati, e collocato in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o analoga posizione prevista dall'ordinamento di appartenenza, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in cui è stabilito che nel caso in cui disposizioni di legge o regolamentari dispongano l'utilizzazione presso le amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in posizione di fuori ruolo o di comando, le amministrazioni di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla richiesta. All'atto del collocamento in fuori ruolo è reso indisponibile per tutta la durata dello stesso un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario.

La RT afferma che si prevede un rafforzamento del personale che segue gli iter autorizzativi presso il MISE, in quanto l'accelerazione dei tempi richiede un rafforzamento anche in termini di risorse umane, precisando che la proposta di prevedere un ricorso al personale distaccato, in comando o fuori ruolo per rafforzare gli Uffici maggiormente interessati da tali procedure, escludendo il personale docente, educativo, amministrativo tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche.

Conferma che all'attuazione della presente disposizione si provvede con gli ordinari stanziamenti di bilancio del Ministero dello sviluppo economico.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, occorre preliminarmente evidenziare che la disciplina vigente dell'istituto del "comando" e del "fuori ruolo", sostanzialmente riferibile ancor oggi agli articoli 56-59 del D.P.R. n. 3/1957, determina sensibili differenze tra i due istituti relativamente al loro impatto finanziario tra l'Amministrazione di appartenenza e quella interessata all'impiego del lavoratore, a partire dalla distribuzione tra le stesse dell'onere per la corresponsione del relativo trattamento economico fondamentale e per quello accessorio- di norma solo

quest'ultimo sempre a carico della Amministrazione di impiego²⁸ - nonché in relazione al mantenimento della occupazione delle relative posizioni di organico.

Ad ogni modo, posto che la norma prevede espressamente che all'atto del collocamento in fuori ruolo sia reso comunque indisponibile per tutta la durata dello stesso un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza "equivalente" dal punto di vista finanziario, va segnalato che tale compensazione risulterà effettiva solo nel caso in cui l'indisponibilità interessi dovesse interessare posizioni destinate ad essere effettivamente coperte in relazione alla specifica disciplina del *turn over* prevista dalla legislazione vigente per la stessa Amministrazione.

Articolo 61

(Semplificazione dei procedimenti autorizzativi delle infrastrutture della rete di distribuzione elettrica)

Il comma 1, al fine di agevolare lo sviluppo di sistemi di distribuzione elettrica sicuri, resilienti, affidabili ed efficienti, nel rispetto dell'ambiente e dell'efficienza energetica, demanda al Ministro dello sviluppo economico l'adozione delle linee guida nazionali per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi riguardanti la costruzione e l'esercizio delle infrastrutture appartenenti alle reti di distribuzione elettrica.

Il comma 2 stabilisce che le linee guida di cui al comma 1 assicurano la semplificazione delle procedure autorizzative, tramite l'adozione di una autorizzazione unica comprendente tutte le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio delle infrastrutture secondo i principi della legge n. 241 del 1990. Sono, inoltre, individuati i casi per i quali può trovare applicazione una procedura autorizzativa semplificata tramite denuncia di inizio lavori e i casi in cui, per gli interventi legati al rinnovo, alla ricostruzione ed al potenziamento di reti elettriche esistenti di qualunque tipologia, può trovare applicazione il meccanismo dell'autocertificazione, in ragione del limitato impatto sul territorio nonché sugli interessi dei privati, in virtù della preesistenza dell'impianto e delle limitate modifiche apportate alla tipologia di impianto o al tracciato, essendo le stesse contenute entro 50 metri rispetto al tracciato originario.

Il comma 3 prevede che le regioni adeguino le rispettive discipline entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore delle linee guida. In caso di mancato adeguamento entro il predetto termine, si applicano le linee guida nazionali. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano che provvedono alle finalità del presente articolo ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione.

Il comma 4, nelle more dell'adozione delle linee guida, dispone l'applicazione ai procedimenti autorizzativi delle infrastrutture appartenenti alle reti di distribuzione dei principi di cui alla legge n. 241 del 1990.

Il comma 5, inserendo il comma 1-*bis* nell'articolo 4 del decreto legislativo n. 33 del 2016, stabilisce che il Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture (SINFI, per il coordinamento e trasparenza per la nuova strategia per la banda larga e ultralarga), popolato dei dati previsti dal comma 2 (l'ubicazione e il tipo di opere; gli elementi di rete interessati; la data prevista di

²⁸ Sul punto, si segnala che l'articolo 70, comma 12 del T.U.P.I. prevede che in tutti i casi, anche se previsti da normative speciali, nei quali enti pubblici territoriali, enti pubblici non economici o altre amministrazioni pubbliche, dotate di autonomia finanziaria sono tenute ad autorizzare l'utilizzazione da parte di altre pubbliche amministrazioni di proprio personale, in posizione di comando, di fuori ruolo, o in altra analoga posizione, l'amministrazione che utilizza il personale è tenuta a rimborsare all'amministrazione di appartenenza l'onere relativo al trattamento economico "fondamentale".

inizio dei lavori e la loro durata; un punto di contatto), viene altresì utilizzato dalle Pubbliche Amministrazioni per agevolare la procedura di valutazione di impatto dei progetti sul territorio e consentire un celere svolgimento dei procedimenti autorizzativi, attraverso l'inserimento dei dati relativi alle aree vincolate (es. vincoli conformativi, di natura ambientale, archeologico, urbanistici).

La RT afferma che si tratta di interventi normativi che non comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato nè minori entrate.

Al riguardo, si rileva che l'ulteriore arricchimento, in termini di finalità perseguite e di dati inseriti dalle PP.AA., potrebbe aumentare gli oneri correlati alla gestione del SINFI, sulla cui sostenibilità a valere delle risorse ordinariamente disponibili in capo a tutte le PP.AA. coinvolte andrebbe fornito un chiarimento, anche alla luce del silenzio sia del dispositivo che della RT sul punto.

Articolo 62

(Semplificazione dei procedimenti per l'adeguamento di impianti di produzione e accumulo di energia)

Il comma 1 inserisce i seguenti commi all'articolo 1 del decreto-legge n. 7 del 2002:

Il comma *2-bis* qualifica come interventi di modifica sostanziale di impianto esistente soggetti all'autorizzazione unica di cui al presente articolo quelli che producono effetti negativi e significativi sull'ambiente o una variazione positiva di potenza elettrica superiore al 5% rispetto al progetto originariamente autorizzato. Tutti gli altri interventi sono considerati modifica non sostanziale o ripotenziamento non rilevante e la loro esecuzione è subordinata alla sola comunicazione preventiva al Ministero dello sviluppo economico, da effettuare 60 giorni prima della data prevista dell'intervento, fermo restando il pagamento del contributo di cui all'articolo 1, comma 110, della legge n. 239 del 2004. È fatta salva l'acquisizione, ove necessario, dell'autorizzazione di cui all'articolo 146 del decreto legislativo n. 42 del 2004.

Il comma *2-ter*, ferma restando, ove necessario, l'acquisizione dell'autorizzazione di cui all'articolo 146 del decreto legislativo n. 42 del 2004, dispone che gli interventi concernenti nuove opere civili o modifica di opere civili esistenti, da effettuare all'interno dell'area di centrale che non risultano connessi al funzionamento dell'impianto produttivo e che non comportino un aumento superiore al 30% delle cubature delle opere civili esistenti, sono realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attività. Il gestore, almeno 60 giorni prima dell'inizio dei lavori, presenta al Ministero dello sviluppo economico, inviandone copia al Comune interessato, la segnalazione certificata di inizio attività, accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dai relativi elaborati progettuali, da una dichiarazione del progettista che attesti la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti nonché il rispetto delle norme di sicurezza e igienico-sanitarie e dagli eventuali atti di assenso in caso di intervento in aree sottoposte a vincolo. Il Ministero dello sviluppo economico, ove riscontri l'assenza in tutto o in parte della documentazione necessaria ai fini della segnalazione certificata di inizio attività, invita il gestore all'integrazione, con sospensione del termine. Qualora il gestore non ottemperi nel termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione del Ministero dello sviluppo economico, la segnalazione si intende ritirata definitivamente. Il Ministero dello sviluppo economico, ove riscontri l'assenza di una o più delle condizioni stabilite, notifica al gestore l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento e, in caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informa l'autorità giudiziaria e il consiglio dell'ordine professionale di appartenenza. È comunque fatta salva la facoltà

di ripresentare la dichiarazione, con le modifiche o le integrazioni necessarie per renderla conforme alla normativa. Qualora entro i termini sopra indicati non intervengano comunicazioni di non effettuazione dell'intervento, l'attività si intende consentita. Ultimato l'intervento, il soggetto incaricato del collaudo trasmette al Ministero dello sviluppo economico il certificato di collaudo finale dell'opera. La sussistenza del titolo a effettuare l'intervento è provata con la copia della segnalazione certificata di inizio attività da cui risultino la data di ricevimento della segnalazione stessa, l'elenco dei documenti presentati a corredo del progetto, l'attestazione del professionista abilitato nonché gli atti di assenso eventualmente necessari.

Il comma 2-*quater* stabilisce che la realizzazione degli impianti di accumulo elettrochimico funzionali alle esigenze del settore elettrico, ivi inclusi i sistemi di conversione di energia, i collegamenti alla rete elettrica e ogni opera connessa e accessoria, è autorizzata in base alle seguenti procedure:

- a) gli impianti di accumulo elettrochimico ubicati all'interno di aree ove sono situati impianti industriali di qualsiasi natura, anche non più operativi o in corso di dismissione o ubicati all'interno di aree ove sono situati impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonte fossile di potenza inferiore ai 300MW termici in servizio o ubicati presso aree di cava o di produzione e trattamento di idrocarburi liquidi e gassosi in via di dismissione, i quali non comportino estensione delle aree stesse, né aumento degli ingombri in altezza rispetto alla situazione esistente, né richiedano variante agli strumenti urbanistici adottati, sono autorizzati mediante la procedura abilitativa semplificata comunale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 28 del 2011. In assenza di una delle condizioni sopra citate, si applica la procedura di cui alla lettera b);
- b) gli impianti di accumulo elettrochimico ubicati all'interno di aree già occupate da impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonte fossile di potenza maggiore o uguale a 300 MW termici in servizio, nonché gli impianti "stand-alone" ubicati in aree non industriali e le eventuali connessioni alla rete, sono autorizzati mediante autorizzazione unica rilasciata dal Ministero dello sviluppo economico, secondo le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto legge n. 7 del 2002. Nel caso di impianti ubicati all'interno di aree ove sono presenti impianti per la produzione o il trattamento di idrocarburi liquidi e gassosi, l'autorizzazione è rilasciata ai sensi della disciplina vigente;
- c) gli impianti di accumulo elettrochimico connessi a impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili sono autorizzati mediante autorizzazione unica rilasciata dalla Regione o dal Ministero dello sviluppo economico, qualora funzionali a impianti di potenza superiore ai 300 MW termici, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 387 del 2003;
- d) la realizzazione di impianti di accumulo elettrochimico inferiori alla soglia di 10 MW, ovunque ubicati, è attività libera e non richiede il rilascio di un titolo abilitativo, fatta salva l'acquisizione degli atti di assenso previsti dal decreto legislativo n. 42 del 2004, nonché dei pareri, autorizzazioni o nulla osta da parte degli enti territorialmente competenti, derivanti da specifiche previsioni di legge esistenti in materia ambientale, di sicurezza e di prevenzione degli incendi e del nulla osta alla connessione dal parte del gestore del sistema di trasmissione nazionale o da parte del gestore del sistema di distribuzione elettrica di riferimento. I soggetti che intendono realizzare gli stessi impianti sono tenuti a inviare copia del relativo progetto al Gestore del sistema di trasmissione nazionale che, entro 30 giorni, può formulare osservazioni nel caso in cui sia richiesta una connessione alla rete elettrica nazionale, inviandole anche agli enti individuati per il rilascio delle autorizzazioni, che devono essere comunicate allo stesso gestore, ai fini del monitoraggio del grado di raggiungimento degli obiettivi nazionali in materia di accumuli di energia previsti dal Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima. I soggetti che realizzano gli stessi impianti di accumulo sono tenuti a comunicare al gestore della rete di trasmissione nazionale la data di entrata in esercizio degli impianti.

La RT afferma che gli interventi normativi introdotti non comportano oneri aggiunti né minori entrate a carico del bilancio dello Stato.

Al riguardo, andrebbe chiarito se l'articolata modifica del sistema autorizzatorio in materia di impianti di accumulo elettrochimico funzionali alle esigenze del settore elettrico, di cui al comma 2-*quater*, non si accompagni di conseguenza a una rimodulazione dei contributi da versare alle PP.AA. competenti in senso riduttivo rispetto al quadro attuale.

Articolo 63

(Programma straordinario di manutenzione del territorio forestale e montano, interventi infrastrutturali irrigui e bacini di raccolta delle acque)

Il comma 1 prevede che, al fine del miglioramento della funzionalità delle aree forestali ubicate nelle aree montane ed interne, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali adotti un programma straordinario di manutenzione del territorio forestale e montano, in coerenza con gli obiettivi dello sviluppo sostenibile fissati dall'ONU per il 2030 e del Green new deal europeo. Il programma straordinario è composto da due sezioni, la Sezione A e la Sezione B. La Sezione A contiene un elenco ed una descrizione di interventi selvicolturali intensivi ed estensivi, di prevenzione selvicolturale degli incendi boschivi, di ripristino e restauro di superfici forestali degradate o frammentate, secondo quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 34 del 2018, da attuare da parte di imprese agricole e forestali su iniziativa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e delle Regioni e Province autonome. La Sezione B del programma è destinata al sostegno della realizzazione di piani forestali di area vasta di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 34 del 2018, nell'ambito di quadri programmatici regionali almeno decennali, che consentano di individuare le vocazioni delle aree forestali e organizzare gli interventi migliorativi e manutentivi nel tempo.

Il comma 2 stabilisce che, nell'ambito del Parco progetti degli interventi irrigui del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Ministro approva con decreto un Piano straordinario di interventi prioritariamente esecutivi, di manutenzione, anche ordinaria, dei canali irrigui primari e secondari, di adeguamento funzionale delle opere di difesa idraulica, di interventi di consolidamento delle sponde dei canali o il ripristino dei bordi danneggiati dalle frane, di opere per la laminazione delle piene e regimazione del reticolo idraulico irriguo e individua gli Enti attuatori.

Il comma 3 prevede che il decreto di cui al comma 2 sia adottato previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e disponga il riparto delle risorse necessarie alla realizzazione degli interventi individuati, da attribuire alle Regioni e Province autonome, responsabili della gestione e della rendicontazione dei fondi.

Il comma 4 esclude che le risorse, necessarie alla realizzazione e alla manutenzione di opere infrastrutturali anche irrigue e di bonifica idraulica, nella disponibilità di Enti irrigui con personalità di diritto pubblico o che svolgono attività di pubblico interesse, anche riconosciuti con le modalità di cui all'articolo 863 del codice civile, possano essere sottoposte ad esecuzione forzata da parte dei terzi creditori di tali Enti nei limiti degli importi gravati dal vincolo di destinazione alle singole infrastrutture pubbliche. A tal fine l'organo amministrativo degli Enti di cui al primo periodo, con deliberazione adottata per ogni semestre, quantifica preventivamente le somme oggetto del vincolo. È nullo ogni pignoramento eseguito in violazione del vincolo di destinazione e la nullità è rilevabile anche d'ufficio dal giudice. La impignorabilità di cui al presente comma viene meno e non è opponibile ai creditori precedenti qualora, dopo la adozione da parte dell'organo amministrativo della

deliberazione semestrale di preventiva quantificazione delle somme oggetto del vincolo, siano operati pagamenti o emessi mandati per titoli di spesa diversi da quelli vincolati, senza seguire l'ordine cronologico delle fatture così come pervenute per il pagamento o, se non è prescritta fattura, delle deliberazioni di impegno da parte dell'Ente stesso

Il comma 5 consente che, al fine di garantire la continuità di prestazioni indispensabili alle attività di manutenzione delle infrastrutture irrigue di competenza, i contratti di lavoro a tempo determinato del personale dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI), in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto e la cui scadenza è prevista tra il 1° agosto 2020 e il 31 dicembre 2020, siano prorogati fino al 31 dicembre 2020.

Il comma 6 stabilisce che, per i primi interventi di attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020 e 50 milioni per l'anno 2021 si provvede mediante riduzione delle risorse del Fondo sviluppo e coesione – programmazione 2014-2020 – di cui all'articolo 1, comma 6, della legge n. 147 del 2013, previa delibera del CIPE volta a rimodulare e ridurre di pari importo, per il medesimo anno o per i medesimi anni, le somme già assegnate con le delibere CIPE n. 53/2016, 13/2018 e 12/2019 al Piano operativo «Agricoltura» di competenza del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. Ai medesimi interventi può concorrere anche quota parte delle risorse assegnate al Ministero delle politiche agricole forestali nel riparto del fondo di cui all'articolo 1, comma 14, della legge n. 160 del 2019.

Il comma 7 dispone che le amministrazioni provvedono all'attuazione del presente articolo con le risorse finanziarie, strumentali ed umane disponibili a legislazione vigente e senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.

La RT nulla aggiunge al contenuto dell'articolo, mentre la RI, in relazione agli interventi irrigui, ricorda che i Consorzi di Bonifica e gli enti irrigui hanno finalizzato una importante mole di progetti cantierabili esecutivi e definitivi in grado di assicurare una corretta regolazione idraulica sul territorio di loro competenza, contribuendo a contrastare il rischio idrogeologico che i cambiamenti climatici e l'eccessivo consumo di suolo stanno rendendo ormai elevatissimo nel nostro Paese. Sono oltre 3.600 i progetti esecutivi e definitivi per un importo di circa 8.500 milioni di euro (nuova occupazione stimata 42.500 unità). Si tratta di interventi di sistemazione idraulica, manutenzioni straordinarie e adeguamenti funzionali delle opere di difesa idraulica, ripristino e consolidamento frane, realizzazione opere per la laminazione delle piene, regimazione del reticolo idraulico minore, riparazione danni alluvionali, ecc., piccole e grandi opere diffuse su tutto il territorio nazionale, subito operative. Nelle Regioni del Mezzogiorno la capacità dei bacini in esercizio è di oltre 1.300 milioni di metri cubi (76% del totale), di quelli da completare 125 milioni di metri cubi (50%) e di quelli da realizzare 283 milioni di metri cubi (66%), per un importo complessivo stimato in 1.080 milioni di euro (57%), con 5.420 unità di nuova occupazione. Gli interventi di manutenzione straordinaria del reticolo idraulico nel Mezzogiorno sono 533 per un importo di 1.935 milioni di euro (23% del totale).

Al riguardo, si osserva che il presente articolo prevede un programma e un piano straordinari: un programma straordinario di manutenzione del territorio forestale e montano (comma 1) e un piano straordinario di interventi prioritariamente esecutivi di manutenzione dei canali irrigui, di adeguamento funzionale delle opere di difesa

idraulica, di interventi di consolidamento delle sponde dei canali o il ripristino dei bordi danneggiati dalle frane, di opere per la laminazione delle piene e regimazione del reticolo idraulico irriguo (comma 2). Tuttavia, il comma 6 prevede uno stanziamento di 100 milioni di euro in due anni per l'attuazione "del presente articolo", senza distinguere quanta parte sia destinata al primo programma e quanta parte al secondo piano. Inoltre, si tratta per espressa previsione di un finanziamento "per i primi interventi di attuazione", lasciando intendere che saranno necessarie ulteriori risorse.

Si segnala quindi l'opportunità di un approfondimento circa la congruità delle risorse previste dal comma 6 che, fra l'altro, non sono nemmeno configurate in termini di tetto di spesa.

Inoltre, in relazione all'utilizzo delle risorse del Fondo sviluppo e coesione - programmazione 2014-2020, previa rimodulazione e riduzione di pari importo delle somme già assegnate con una serie di delibere CIPE, andrebbe chiarito se tale scelta possa compromettere programmi già avviati o programmati o anche soltanto determinare l'insorgere di contenziosi da parte dei soggetti che sarebbero stati beneficiari o destinatari delle somme in questione.

Atteso che il comma 6 prevede appunto uno stanziamento dedicato agli interventi di cui al presente articolo, andrebbe poi confermato che la clausola d'invarianza finanziaria di cui al comma 7 si riferisce agli oneri di natura amministrativa e gestionale. Alla luce di tale clausola e della configurazione in termini di mera facoltà della proroga fino al 31 dicembre dei contratti a tempo determinato prossimi alla scadenza stipulati dall'EIPLI, non si hanno osservazioni da formulare in merito a tale disposizione, in quanto inevitabilmente subordinata nella sua applicazione alla disponibilità di altre risorse appostate in bilancio ed utilizzabili (atteso che si deve presumere che le risorse per i contratti a tempo determinato siano state calibrate sulla base delle loro scadenze contrattuali), anche se un chiarimento circa la numerosità della platea coinvolta sarebbe auspicabile.

Articolo 64

(Semplificazioni per il rilascio delle garanzie sui finanziamenti a favore di progetti del green new deal)

Il comma 1 stabilisce che le garanzie dello Stato e gli interventi di cui all'articolo 1, comma 86, della legge n. 160 del 2019, possono riguardare, tenuto conto degli indirizzi che il CIPE può emanare entro il 28 febbraio di ogni anno e conformemente alla Comunicazione della Commissione europea n. 640 dell'11 dicembre 2019, in materia di *Green deal* europeo:

- a) progetti tesi ad agevolare la transizione verso un'economia pulita e circolare e ad integrare i cicli industriali con tecnologie a basse emissioni per la produzione di beni e servizi sostenibili;
- b) progetti tesi ad accelerare la transizione verso una mobilità sostenibile e intelligente, con particolare riferimento a progetti volti a favorire l'avvento della mobilità multimodale automatizzata e connessa, idonei a ridurre l'inquinamento e l'entità delle emissioni inquinanti, anche attraverso lo sviluppo di sistemi intelligenti di gestione del traffico, resi possibili dalla digitalizzazione.

Il comma 2 stabilisce che le garanzie di cui al comma 1 sono assunte da SACE S.p.A., nel limite di 2.500 milioni di euro per l'anno 2020 e, per gli anni successivi, nel limite di impegni assumibile

fissato annualmente dalla legge di approvazione del bilancio dello Stato, nell'esercizio delle attribuzioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 143 del 1998, conformemente ai termini e condizioni previsti nella convenzione stipulata tra il Ministero dell'economia e delle finanze e SACE S.p.A. e approvata con delibera del CIPE da adottare entro il 30 settembre 2020, che disciplina:

- a) lo svolgimento da parte di SACE S.p.A. dell'attività istruttoria delle operazioni, anche con riferimento alla selezione e alla valutazione delle iniziative in termini di rispondenza agli obiettivi di cui al comma 1 e di efficacia degli interventi in relazione ai medesimi obiettivi;
- b) le procedure per il rilascio delle garanzie e delle coperture assicurative da parte di SACE S.p.A. anche al fine di escludere che da tali garanzie e coperture assicurative possano derivare oneri non previsti in termini di indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche;
- c) la gestione delle fasi successive al pagamento dell'indennizzo, incluse le modalità di esercizio dei diritti nei confronti del debitore e l'attività di recupero dei crediti;
- d) le modalità con le quali è richiesto al Ministero dell'economia e delle finanze il pagamento dell'indennizzo a valere sul fondo di cui al comma 5 e le modalità di escussione della garanzia dello Stato relativa agli impegni assunti da SACE S.p.A., nonché la remunerazione della garanzia stessa;
- e) ogni altra modalità operativa rilevante ai fini dell'assunzione e gestione degli impegni;
- f) le modalità con cui SACE S.p.A. riferisce periodicamente al Ministero dell'economia e delle finanze degli esiti della rendicontazione cui i soggetti finanziatori sono tenuti nei riguardi di SACE S.p.A., ai fini della verifica della permanenza delle condizioni di validità ed efficacia della garanzia.

Il comma 3 subordina il rilascio da parte di SACE S.p.A. delle garanzie di cui al comma 1 di importo pari o superiore a 200 milioni di euro alla decisione assunta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sulla base dell'istruttoria trasmessa da SACE S.p.A..

Il comma 4 accorda di diritto sulle obbligazioni di SACE S.p.A. derivanti dalle garanzie disciplinate dal comma 1 la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso, la cui operatività sarà registrata da SACE S.p.A. con gestione separata. La garanzia dello Stato è esplicita, incondizionata, irrevocabile e si estende al rimborso del capitale, al pagamento degli interessi e ad ogni altro onere accessorio, al netto delle commissioni ricevute per le medesime garanzie.

Il comma 5 stabilisce che, per l'anno 2020, le risorse disponibili del fondo di cui all'articolo 1, comma 85, della legge n. 160 del 2019 (lo stanziamento iniziale era di 470 milioni) sono interamente destinate alla copertura delle garanzie dello Stato di cui al comma 4 mediante versamento sull'apposito conto di tesoreria centrale, istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 88, terzo periodo, della citata legge n. 160 del 2019. Sul medesimo conto sono versati i premi riscossi da SACE S.p.A. al netto delle commissioni trattenute da SACE S.p.A. per le attività svolte ai sensi del presente articolo e risultanti dalla contabilità di SACE S.p.A., salvo conguaglio all'esito dell'approvazione del bilancio. Per gli esercizi successivi, le risorse del predetto fondo destinate alla copertura delle garanzie concesse da SACE S.p.A. sono determinate con il decreto di cui all'articolo 1, comma 88, terzo periodo, della citata legge n.160 del 2019 (decreto del ministro dell'ambiente di concerto con i ministri dell'economia e dello sviluppo economico), tenuto conto dei limiti di impegno definiti con la legge di approvazione del bilancio dello Stato ai sensi del comma 2.

Il comma 6 modifica l'articolo 1, comma 88, della legge n. 160 del 2019, abrogando, in riferimento alla selezione dei progetti e dei programmi suscettibili di accedere alla garanzia pubblica, la previsione di un apposito organismo per la selezione degli interventi coerenti con gli obiettivi di sviluppo sostenibile promossi dal Green Deal Europeo e recepiti nella legge di bilancio per il 2020.

Il comma 7 consente che per l'anno 2020 le garanzie di cui al comma 1 siano assunte anche in assenza degli indirizzi del CIPE.

La RT ricorda che i commi 85-100 della legge n. 160 del 2019 (Legge di Bilancio 2020) recano misure volte alla realizzazione di un piano di investimenti pubblici per lo sviluppo di un Green new deal italiano, in linea con la strategia ambientale promossa dalla Commissione europea, e per la cui attuazione è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con una dotazione complessiva di 4.240 milioni di euro per gli anni 2020-2023 (così distribuiti: 470 milioni di euro per l'anno 2020, 930 milioni di euro per l'anno 2021 e 1.420 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023).

In particolare, il comma 86 prevede la concessione, da parte del Ministro dell'economia e delle finanze, di una o più garanzie a titolo oneroso e nella misura massima dell'80%, per sostenere specifici programmi di investimento e operazioni, anche in partenariato pubblico/privato, volti a realizzare progetti economicamente sostenibili e che abbiano come obiettivo la decarbonizzazione dell'economia, l'economia circolare, il supporto all'imprenditoria giovanile e femminile, la riduzione dell'uso della plastica e la sostituzione della plastica con materiali alternativi, la rigenerazione urbana, il turismo sostenibile, l'adattamento e la mitigazione dei rischi sul territorio derivanti dal cambiamento climatico e, in generale, che siano caratterizzati da elevata sostenibilità ambientale e sociale.

La norma proposta intende predisporre un meccanismo semplificato di rilascio della garanzia pubblica, conformemente ai principi enunciati nel Green Deal per l'Unione europea.

Dopo aver illustrato le disposizioni, la RT afferma che l'articolo non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto alla copertura degli oneri derivanti dalla garanzia prestata dallo Stato sulle garanzie assunte da SACE si provvede, ai sensi del comma 5, con le risorse del Fondo di cui all'articolo 2, comma 85, della legge n. 160 del 2019.

Inoltre, la convenzione MEF e SACE, sottoposta all'approvazione del CIPE, dovrà assicurare procedure per il rilascio delle garanzie e delle coperture assicurative da parte di SACE S.p.A. idonee ad escludere che da tali garanzie e coperture assicurative possano derivare oneri non previsti in termini di indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche.

Al riguardo, preso atto che in effetti il presente articolo si colloca nell'alveo di quanto definito nei commi 85-100 della legge n. 160 del 2019 e che non vengono stanziati risorse aggiuntive rispetto a quelle già previste dalla legge di bilancio per il 2020, si evidenzia che risultano ancora interamente disponibili (come risulta da una interrogazione alla banca dati della RGS in data 16 luglio 2020) le risorse per il 2020 del fondo di cui all'articolo 1, comma 85, della legge n. 160 del 2019 (che recava uno stanziamento di 4.240 milioni per il quadriennio 2020-2023 e, più specificamente, di 470 milioni per il 2020)²⁹, che vengono dal comma 5 interamente destinate alla

²⁹ Si tratta di risorse iscritte nel capitolo 7473 dello stato di previsione del MEF " Fondo da ripartire per la realizzazione di progetti sostenibili relativi al programma "green new deal"".

copertura delle garanzie dello Stato sulle obbligazioni di SACE spa, a loro volta derivanti dalle garanzie concesse da SACE, in relazione agli interventi di cui al comma 1 e nel limite massimo di 2.500 milioni di euro per il 2020 ai sensi del comma 2. In ordine alla congruità di tali risorse, andrebbero forniti chiarimenti circa gli importi in questione (garanzie concesse dalla SACE, obbligazioni emesse dalla stessa e garanzia fornita dallo Stato) e le percentuali di copertura previste. Si segnala, poi, che mentre il comma 4 dell'articolo in esame prevede che la garanzia dello Stato sia esplicita, incondizionata, irrevocabile e si estenda al rimborso del capitale, al pagamento degli interessi e ad ogni altro onere accessorio, al netto delle commissioni ricevute per le medesime garanzie, il comma 86 della legge di bilancio per il 2020, nulla disponendo sugli altri elementi, limitava espressamente la garanzia statale all'80% del finanziamento: in sostanza, appare evidente che le nuove condizioni aggravino la posizione dello Stato, pur restando fermo il livello delle risorse coinvolte.

In ogni caso, anche se la finalità delle disposizioni appare in linea con quella perseguita nei commi 85-100 della legge di bilancio per il 2020, andrebbe esclusa la possibilità di pregiudizi su programmi di spesa già programmati sulle risorse di cui al presente articolo, che vengono appunto interamente utilizzate, anche in rapporto ad eventuali contenziosi che l'avvio di fasi istruttorie destinate ad esaurirsi potrebbe determinare. Stante la sostanziale identità degli interventi in questione non si ritiene rilevante e comunque ipotizzabile *ex ante* una diversa tempistica dei flussi finanziari, in rapporto sia alla fase della concessione delle garanzie che, eventualmente, della loro escussione.

Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

Giu 2020

[Nota di lettura n. 154](#)

Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (**Atto del Governo n. 177**)

"

[Nota di lettura n. 155](#)

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di poteri speciali, adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 1-ter, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56 (**Atto del Governo n. 178**)

"

[Nota di lettura n. 156](#)

A.S. 1845: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, recante disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l'anno 2020" (Approvato dalla Camera dei deputati)

"

[Nota di lettura n. 157](#)

Regolamento di attuazione della direttiva 2014/90/UE sull'equipaggiamento marittimo (**Atto del Governo n. 179**)

"

[Nota di lettura n. 158](#)

A.S. 1763: "Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Lettere tra la Repubblica italiana e la Santa Sede sull'assistenza spirituale alle Forze Armate, fatto a Roma e nella Città del Vaticano il 13 febbraio 2018, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno ad obbligazioni internazionali contratte con la Santa Sede"

"

[Elementi di documentazione n. 7](#)

Il bilancio dello Stato 2020-2022. Una analisi delle spese per missioni e programmi

"

[Nota di lettura n. 159](#)

Schema di D.P.R. recante regolamento per il riordino del Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali (**Atto del Governo n. 180**)

Lug 2020

[Nota breve n. 17](#)

Le previsioni economiche estive 2020 della Commissione europea

"

[Nota di lettura n. 161- Volume I](#)

A.S. 1874: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" (Approvato dalla Camera dei deputati) - Edizione provvisoria - Volume I (articoli da 1 a 118-*quinquies*)

"

[Nota di lettura n. 161- Volume II](#)

A.S. 1874: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" (Approvato dalla Camera dei deputati) - Edizione provvisoria - Volume II (articoli da 119 a 265-*bis*)

"

[Nota di lettura n. 160](#)

Misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati (**Atto del Governo n. 181**)

"

[Elementi di documentazione n. 8](#)

Rendiconto 2019 (**A.C. 2572**) e Assestamento 2020 (**A.C. 2573**)

"

[Documentazione di finanza pubblica n. 13/1](#)

Programma nazionale di riforma 2020 (Sezione III del DEF 2020) **Doc. LVII, n. 3, Sezione III e Allegati**

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico alla URL <http://www.senato.it/documentazione/bilancio>